



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 26 novembre 2013 (10.12)  
(OR. en)**

**16301/13**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2011/0281 (COD)**

---

**CODEC 2596  
AGRI 752  
AGRIFIN 188  
AGRIORG 166  
PE 529**

#### **NOTA INFORMATIVA**

---

del: Segretariato generale  
al: Comitato speciale Agricoltura/Consiglio

---

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica)  
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo  
(Strasburgo, 18-21 novembre 2013)

---

#### **I. INTRODUZIONE**

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 294 del TFUE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione<sup>1</sup>, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

---

<sup>1</sup> GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

In tale contesto, la Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale ha presentato un emendamento di compromesso (emendamento 1) alla proposta di regolamento. Tale emendamento era stato concordato durante i contatti informali di cui sopra.

Inoltre, il gruppo politico Verts/ALE ha presentato 23 emendamenti (emendamenti 2-24) e il gruppo politico GUE-NGL ha presentato 21 emendamenti (emendamenti 24-45).

## II. VOTAZIONE

Durante la votazione, che ha avuto luogo il 20 novembre 2013, la plenaria ha adottato l'emendamento di compromesso 1. Non sono stati adottati altri emendamenti.

La proposta della Commissione così modificata costituisce la posizione del Parlamento in prima lettura, contenuta nella risoluzione legislativa riportata in allegato<sup>1</sup>.

La posizione del Parlamento rispecchia quanto precedentemente convenuto fra le istituzioni. Il Consiglio dovrebbe pertanto essere in grado di approvare detta posizione del Parlamento.

L'atto sarebbe quindi adottato nella formulazione corrispondente alla posizione del Parlamento.

---

<sup>1</sup> La versione della posizione del Parlamento contenuta nella risoluzione legislativa è stata contrassegnata in modo da indicare le modifiche apportate dagli emendamenti alla proposta della Commissione. Le aggiunte al testo della Commissione sono evidenziate in *neretto e corsivo*. Le soppressioni sono indicate dal simbolo "■".

## **Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli \*\*\*I**

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 novembre 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica) (COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- viste la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0626) e la proposta modificata (COM(2012)0535),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2 nonché l'articolo 42, paragrafo 1, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0339/2011),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto il parere 1/2012 della Corte dei conti dell'8 marzo 2012<sup>1</sup>,
  - visti i pareri del Comitato economico e sociale europeo del 25 aprile 2012<sup>2</sup> e del 12 dicembre 2012,
  - visto il parere del Comitato delle regioni del 4 maggio 2012<sup>3</sup>,
  - vista la sua decisione del 13 marzo 2013 sull'avvio dei negoziati interistituzionali e sul relativo mandato in merito alla proposta<sup>4</sup>,
  - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 7 ottobre 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per i bilanci e della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0366/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. approva la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione allegata alla presente risoluzione;

---

<sup>1</sup> Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

<sup>2</sup> GU C 191 del 29.6.2012, pag. 116, e GU C 44 del 15.2.2013, pag. 158.

<sup>3</sup> GU C 225 del 27.7.2012, pag. 174.

<sup>4</sup> Testi approvati, P7\_TA(2013)0085.

3. prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione;
4. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

**Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 20 novembre 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli\***

**(Regolamento OCM unica)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42, primo comma, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea<sup>1</sup>,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>1</sup>,

*visto il parere del Comitato delle regioni<sup>2</sup>,*

*visto il parere della Corte dei conti<sup>3</sup>,*

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria<sup>4</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, "La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio"<sup>1</sup> espone le future sfide, gli obiettivi e gli orientamenti della politica agricola comune (PAC) dopo il 2013. Alla luce del dibattito su tale comunicazione, la PAC dovrebbe essere riformata a partire dal 1° gennaio 2014. La riforma dovrà riguardare tutti i principali strumenti della PAC, compreso il regolamento (CE) n. 1234/2007<sup>5</sup>. Vista la portata della riforma, è opportuno abrogare detto regolamento<sup>1</sup> e sostituirlo con un nuovo regolamento "OCM unica". Per quanto possibile la riforma dovrebbe armonizzare, razionalizzare e semplificare le disposizioni, in particolare quelle che coprono più di un settore agricolo, anche garantendo che determinati elementi non essenziali delle misure possano essere adottati dalla Commissione mediante atti delegati.
- (4) *Il presente regolamento deve contenere tutti gli elementi essenziali dell'OCM unica.*

---

\* IL TESTO NON È ANCORA STATO OGGETTO DI REVISIONE GIURIDICO-LINGUISTICA.

<sup>1</sup> *GU C 191 del 29.6.2012, pag. 116, e GU C 44 del 15.2.2013, pag. 158.*

<sup>2</sup> *GU C 225 del 27.7.2012, pag. 174.*

<sup>3</sup> *GU C [...] del [...].*

<sup>4</sup> *Posizione del Parlamento europeo del 20 novembre 2013.*

<sup>5</sup> *Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).*

- (5) *È opportuno che il presente regolamento si applichi a tutti i prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in modo da garantire l'esistenza di un'organizzazione comune dei mercati di tutti questi prodotti, come previsto dall'articolo 40, paragrafo 1, del trattato.*
- (6) *Occorre chiarire che il regolamento (UE) n. [...] <sup>1</sup> e le disposizioni adottate a norma del medesimo dovrebbero in linea di massima applicarsi alle misure previste dal presente regolamento. In particolare il regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC] stabilisce disposizioni che garantiscono il rispetto degli obblighi previsti dalle norme della PAC, come la realizzazione di controlli e l'applicazione di misure e sanzioni amministrative in caso di inadempimenti, nonché disposizioni relative al deposito e allo svincolo delle cauzioni e al recupero dei pagamenti indebiti.*
- (6 bis) A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (il trattato), il Consiglio adotta le misure relative alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative. Per motivi di chiarezza, ogniqualvolta si applica l'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, nel presente regolamento occorre menzionare espressamente il fatto che le misure saranno adottate dal Consiglio sulla base di tale disposizione.
- (6 ter) *Talune definizioni in taluni settori devono essere fissate nel presente regolamento. Per tener conto delle peculiarità del settore del riso, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti intesi a modificare le definizioni nel settore del riso nella misura necessaria per aggiornarle alla luce degli sviluppi del mercato.*
- (7) Il presente regolamento *fa* riferimento alla designazione dei prodotti e ai riferimenti alle voci e sottovoci della nomenclatura combinata. Le modifiche della nomenclatura della tariffa doganale comune possono quindi richiedere adeguamenti *del presente* regolamento. **È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per apportare i necessari** adeguamenti. A fini di chiarezza e semplicità occorre abrogare il regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio<sup>2</sup>, **■** che conferisce attualmente tale competenza e integrare la medesima nel presente regolamento.
- 
- (10) Nei settori dei cereali, del riso, dello zucchero, dei foraggi essiccati, delle sementi, *del vino*, dell'olio di oliva e delle olive da tavola, del lino e della canapa, dei prodotti ortofrutticoli, *dei prodotti ortofrutticoli trasformati*, delle banane, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, nonché dei bachi da seta, occorre fissare campagne di commercializzazione che siano per quanto possibile rispondenti ai cicli biologici di produzione dei rispettivi prodotti.
- 
- (12) Per stabilizzare i mercati e assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, è stato elaborato un sistema differenziato di sostegno *del mercato* per i vari settori e sono

<sup>1</sup> *Regolamento (UE) n. [...] del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (GU L [...] del [...]).*

<sup>2</sup> *Regolamento (CEE) N. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli (GU L 34 del 9.2.1979, pag. 2).*

stati introdotti dei regimi di sostegno diretto, tenendo conto sia delle esigenze specifiche di ogni settore, da un lato, sia dell'interdipendenza tra i diversi settori, dall'altro. Queste misure assumono la forma di un intervento pubblico oppure del pagamento di un aiuto per l'ammasso privato. Si ravvisa la necessità di continuare a mantenere in vita le misure di sostegno *del mercato*, che devono tuttavia essere razionalizzate e semplificate.

- (12 bis) *Occorrerebbe stabilire le tabelle unionali di classificazione, identificazione e presentazione delle carcasse nei settori delle carni bovine, delle carni suine e delle carni ovine e caprine ai fini della registrazione dei prezzi e dell'applicazione dei meccanismi d'intervento in tali settori; esse rispondono inoltre all'obiettivo di una migliore trasparenza del mercato.*
- (13) A fini di chiarezza e trasparenza, è opportuno conferire una struttura comune alle disposizioni *in materia di intervento pubblico* mantenendo peraltro invariata la politica intrinseca a ciascun settore. A tal fine è appropriato operare una distinzione tra *le soglie* di riferimento e i prezzi d'intervento e definire questi ultimi, chiarendo in particolare che solo i prezzi di intervento per l'intervento pubblico corrispondono ai prezzi amministrati applicati di cui all'allegato 3, paragrafo 8, prima frase, dell'Accordo sull'agricoltura dell'OMC (ossia il sostegno *dei prezzi di mercato*). In questo contesto si intende che l'intervento sul mercato può assumere la forma di un intervento pubblico, ma anche altre forme di intervento che non fanno uso di indicazioni di prezzo stabilite ex ante.
- (14) A seconda dei diversi settori e alla luce della prassi e dell'esperienza maturata nell'ambito delle previgenti organizzazioni comuni di mercato, è opportuno che il regime di intervento *pubblico* sia disponibile in determinati periodi dell'anno e che, in tali periodi, sia aperto su base permanente oppure in funzione dei prezzi di mercato.
- (15) Il prezzo di intervento pubblico dovrebbe *consistere in* un prezzo fisso per determinati quantitativi di taluni prodotti, mentre in altri casi dovrebbe essere fissato mediante gara, in linea con la prassi e l'esperienza maturata nell'ambito delle previgenti organizzazioni comuni di mercato.
- (16) Il presente regolamento deve prevedere la possibilità di smaltire i prodotti acquistati all'intervento. Tali misure dovrebbero essere concepite in modo da evitare turbative di mercato e da assicurare un accesso non discriminatorio alla merce e la parità di trattamento degli acquirenti.
- (16 bis) *È opportuno che il vigente programma di distribuzione gratuita di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione adottato nel quadro della PAC sia disciplinato da un regolamento a parte che tenga conto dei suoi obiettivi di coesione sociale. Occorre tuttavia prevedere nel presente regolamento disposizioni che consentano di mettere i prodotti detenuti nelle scorte dell'intervento pubblico a disposizione di tale programma.*
- (17) *Per equilibrare il mercato e stabilizzare i prezzi di mercato, può risultare necessario concedere aiuti all'ammasso privato di determinati prodotti agricoli.* Per garantire la trasparenza del mercato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda la fissazione delle condizioni alle quali può essere decisa la concessione di aiuti all'ammasso privato, tenendo conto della situazione del mercato stesso.
- (18) *Per garantire che i prodotti acquistati all'intervento pubblico o che beneficiano dell'aiuto all'ammasso privato siano adatti all'ammasso di lunga durata e siano di*

*qualità leale, sana e mercantile* e per tener conto delle specificità dei diversi settori *al fine di assicurare il funzionamento efficace in termini di costi dell'intervento pubblico e dell'ammasso privato*, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti **■** per quanto riguarda la fissazione dei requisiti e delle condizioni che devono rispettare *tali prodotti riguardo alla loro qualità e ammissibilità*, che si aggiungono alle condizioni previste dal presente regolamento **■**.

- (18 bis) *Per tener conto delle specificità dei settori dei cereali e del risone, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per la fissazione dei criteri di qualità per quanto riguarda gli acquisti all'intervento e le vendite di tali prodotti.*
- (19) *Per assicurare un'adeguata capacità di ammasso e l'efficienza del sistema di intervento pubblico in termini di costi, distribuzione e accesso da parte degli operatori e per mantenere la qualità dei prodotti acquistati all'intervento pubblico per smaltirli alla fine del periodo di ammasso*, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti **■** per quanto riguarda i requisiti che devono possedere i centri di ammasso **■** per tutti i prodotti che sono oggetto di intervento pubblico, **■** norme sull'ammasso di prodotti all'interno e all'esterno dello Stato membro che ne è responsabile e sul loro trattamento sotto il profilo dei dazi doganali e di qualsiasi altro importo da concedere o da riscuotere secondo le disposizioni della PAC.
- (20) Per garantire che l'ammasso privato possa produrre gli effetti auspicati sul mercato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti **■** per quanto riguarda *le norme e condizioni applicabili* nel caso in cui il quantitativo immagazzinato sia inferiore al quantitativo contrattuale e le condizioni di concessione di un anticipo *nonché le condizioni per la reimmissione sul mercato o lo smaltimento di un prodotto oggetto di contratti di ammasso privato.*
- (21) Al fine di *garantire il corretto funzionamento dei sistemi* d'intervento pubblico e di ammasso privato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti **■** per quanto riguarda le disposizioni che disciplinano il ricorso a procedure di gara, *le condizioni aggiuntive che gli operatori devono soddisfare* e l'obbligo *dell'operatore* di costituire una cauzione.
- (22) Al fine di *tener conto degli sviluppi tecnici e delle esigenze dei settori delle carni bovine, suine, ovine e caprine, nonché della necessità di* normalizzare la presentazione dei diversi prodotti con l'obiettivo di migliorare la trasparenza del mercato, la rilevazione dei prezzi e l'applicazione *delle misure* d'intervento sul mercato **■**, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti **■** per quanto riguarda *l'adeguamento e l'aggiornamento delle* tabelle utilizzate nell'Unione per la classificazione delle carcasse *in detti settori, nonché la fissazione di determinate disposizioni e deroghe complementari correlate.*
- (25) È opportuno incoraggiare il consumo di frutta e verdura *nonché di* prodotti lattiero-caseari da parte *degli alunni nelle scuole* al fine di aumentare in maniera permanente la porzione di tali prodotti nelle diete dei bambini nella fase della vita in cui si formano le abitudini alimentari, *contribuendo in tal modo agli obiettivi della PAC, in particolare stabilizzando i mercati e assicurando la disponibilità di forniture attuali e future.* È pertanto opportuno prevedere un aiuto dell'Unione destinato a finanziare o a cofinanziare la fornitura di tali prodotti agli allievi degli istituti scolastici.



- (26) Per una sana gestione finanziaria dei regimi è opportuno prevedere disposizioni adeguate per ciascuno di essi. L'aiuto concesso dall'Unione non deve essere utilizzato per sostituire il finanziamento di eventuali programmi nazionali esistenti **di distribuzione di frutta e verdura nelle scuole e di distribuzione di latte nelle scuole**. Considerati i vincoli di bilancio, gli Stati membri dovrebbero tuttavia essere in grado di sostituire il loro contributo finanziario a tali programmi con contributi provenienti dal settore privato. Per l'efficacia dei loro programmi di distribuzione di frutta e verdura e di distribuzione di latte nelle scuole **può essere necessario** disporre che gli Stati membri prevedano misure di accompagnamento e autorizzarli a concedere un aiuto nazionale. **Gli Stati membri che partecipano ai programmi devono segnalare che si tratta di programmi sovvenzionati mediante l'aiuto dell'Unione.**
- (27) Per incoraggiare i bambini ad adottare abitudini alimentari sane e **per garantire che l'aiuto sia mirato ai bambini che frequentano regolarmente istituti scolastici amministrati o riconosciuti dagli Stati membri**, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti ■ nell'ambito del programma di distribuzione di frutta nelle scuole per quanto riguarda **i criteri aggiuntivi legati all'orientamento dell'aiuto da parte degli Stati membri**, l'approvazione e la selezione dei richiedenti e **l'elaborazione di strategie nazionali o regionali e le misure di accompagnamento.**
- (27 bis) **Per garantire un uso efficiente e mirato dei fondi dell'Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda i programmi sulla frutta nelle scuole relativamente al** metodo di riassegnazione dell'aiuto tra gli Stati membri **sulla base delle richieste di aiuto** ricevute, i costi ammissibili all'aiuto dell'Unione, compresa la possibilità di fissazione di un massimale globale per tali costi e **l'obbligo degli Stati membri di monitorare e valutare l'efficienza dei loro programmi sulla frutta e verdura nelle scuole.**
- (27 ter) **Per sensibilizzare il pubblico ai programmi sulla frutta e verdura nelle scuole è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti intesi a fare obbligo agli Stati membri che attuano un programma sulla frutta e la verdura nelle scuole** di segnalare che si tratta di un programma sovvenzionato **mediante l'aiuto dell'Unione.**
- (28) Per tener conto dell'andamento dei consumi dei prodotti lattiero-caseari e delle innovazioni e degli sviluppi sul mercato di tali prodotti, **della disponibilità dei prodotti sui diversi mercati dell'Unione e di aspetti nutrizionali**, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti nell'ambito del programma di aiuto alla distribuzione di latte nelle scuole per quanto riguarda **i prodotti ammissibili a beneficiare del programma, le strategie nazionali o regionali degli Stati membri, comprese se del caso le misure di accompagnamento, nonché il monitoraggio e la valutazione**
- (28 bis) Per garantire che i beneficiari e i richiedenti appropriati rispondano alle condizioni di concessione dell'aiuto **nonché l'uso efficace ed efficiente dell'aiuto dell'Unione**, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti ■ per quanto riguarda **le norme sui beneficiari e richiedenti ammissibili all'aiuto, il requisito per i richiedenti di essere approvati dagli Stati membri e l'utilizzo di prodotti lattiero-caseari nella preparazione dei pasti negli istituti scolastici.**
- (28 ter) **Per garantire che i richiedenti dell'aiuto rispettino gli obblighi loro incombenti, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda misure sul** deposito di una cauzione ■ in caso di versamento di un anticipo ■ .

- 
- (28 quater) *Per sensibilizzare il pubblico al programma di aiuto, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le condizioni secondo cui gli Stati membri devono segnalare la loro partecipazione al programma di distribuzione di latte nelle scuole e il fatto che tale programma è sovvenzionato dall'Unione.*
- (28 quinquies) *Per assicurare che l'aiuto si ripercuota sul prezzo dei prodotti, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l'attuazione di un sistema di monitoraggio dei prezzi nel quadro del programma di distribuzione di latte nelle scuole.*
- (30) Per incoraggiare le organizzazioni di **produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori o le organizzazioni interprofessionali** riconosciute ad elaborare programmi di attività per il miglioramento della **produzione e della commercializzazione** dell'olio di oliva e delle olive da tavola è necessaria la concessione di un finanziamento dell'Unione. In tale contesto, è opportuno che il presente regolamento preveda un aiuto dell'Unione da assegnare in funzione della priorità attribuita alle attività svolte nell'ambito dei rispettivi programmi di attività. **Tuttavia ■** è opportuno **ridurre il** cofinanziamento per migliorare **l'efficienza** dei programmi.
- (31) Per garantire **un uso efficace ed efficiente dell'aiuto dell'Unione** concesso alle organizzazioni di **produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali** nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola **per** migliorare la qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola ■, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti ■ per quanto riguarda **le misure specifiche che possono essere finanziate mediante l'aiuto dell'Unione e le attività e i costi che non possono beneficiare di tale finanziamento**, l'assegnazione **minima** del finanziamento unionale a **superfici specifiche, l'obbligo di costituire una cauzione e i criteri di cui gli Stati membri devono tener conto nella selezione e nell'approvazione** dei programmi di attività ■.
- (32) Il presente regolamento **dovrebbe** distinguere tra prodotti ortofrutticoli, che comprendono gli ortofrutticoli destinati alla commercializzazione **allo stato fresco e gli ortofrutticoli destinati** alla trasformazione, da un lato, e i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, dall'altro. Le regole **sui fondi di esercizio**, sui programmi operativi e sul contributo finanziario dell'Unione si **dovrebbero** applicare solo ai prodotti ortofrutticoli ed ai prodotti ortofrutticoli destinati esclusivamente alla trasformazione, **entrambi trattati in parallelo**.
- (33) Gli ortofrutticoli sono prodotti deperibili e la produzione è imprevedibile. Eccedenze anche limitate possono provocare turbative rilevanti del mercato. Per questo è opportuno adottare misure di gestione delle crisi e disporre che tali misure continuino ad essere integrate nei programmi operativi.
- (34) La produzione e la commercializzazione degli ortofrutticoli devono tener pienamente conto di considerazioni ambientali, sia sul piano delle pratiche colturali che della gestione dei materiali di scarto e dello smaltimento dei prodotti ritirati dal mercato, soprattutto per quanto riguarda la protezione della qualità delle acque, la salvaguardia della biodiversità e la conservazione del paesaggio.

- (35) È opportuno che il sostegno a favore della costituzione di associazioni di produttori sia concesso in tutti i settori e in tutti gli Stati membri nell'ambito della politica di sviluppo rurale. **È pertanto opportuno** che si cessi la concessione del sostegno specifico nel settore degli ortofrutticoli.
- (36) Per responsabilizzare maggiormente le organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo **e le loro associazioni** nell'adozione delle decisioni finanziarie e per orientare verso prospettive durevoli le risorse pubbliche ad esse assegnate, occorre stabilire le condizioni per l'utilizzo di tali risorse. Il cofinanziamento dei fondi di esercizio costituiti dalle organizzazioni di produttori **e dalle loro associazioni** sembra una soluzione adeguata. In determinati casi devono essere autorizzati finanziamenti a raggio più ampio. I fondi di esercizio dovrebbero essere destinati esclusivamente a finanziare i programmi operativi nel settore degli ortofrutticoli. Ai fini del controllo delle spese dell'Unione, è necessario limitare l'aiuto concesso alle organizzazioni di produttori **e alle loro associazioni** che costituiscono un fondo di esercizio.
- (37) Nelle regioni in cui il grado di organizzazione dei produttori nel settore ortofrutticolo è basso occorre autorizzare l'erogazione di contributi finanziari supplementari a carattere nazionale. Per quanto concerne gli Stati membri particolarmente svantaggiati sul piano strutturale, è opportuno che tali contributi siano rimborsati dall'Unione.
- (38) Per garantire che il sostegno alle organizzazioni di produttori del settore degli ortofrutticoli **e alle loro associazioni** sia efficiente, mirato e sostenibile, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti ■ per quanto riguarda i fondi di esercizio e i programmi operativi, la ■ disciplina nazionale e **la** strategia nazionale **per i programmi operativi concernenti l'obbligo di monitorare e valutare l'efficienza della disciplina nazionale e delle strategie nazionali**, l'aiuto finanziario dell'Unione, le misure di prevenzione e gestione delle crisi e l'aiuto finanziario nazionale.
- (39) Nel settore vitivinicolo è importante istituire misure di sostegno capaci di rafforzare strutture competitive. Mentre la definizione di tali misure e il loro finanziamento spettano all'Unione, si dovrebbe lasciare agli Stati membri la facoltà di scegliere misure idonee per sovvenire alle necessità dei rispettivi organismi regionali, tenendo conto, se necessario, delle loro peculiarità, e integrandole nei rispettivi programmi di sostegno nazionali. È opportuno che l'attuazione di tali programmi spetti agli Stati membri.
- (40) Una misura essenziale ammissibile ai programmi di sostegno nazionali dovrebbe essere costituita dalla promozione e dalla commercializzazione dei vini dell'Unione. **Il sostegno all'innovazione può aumentare le prospettive di commercializzazione e la competitività dei prodotti vitivinicoli dell'Unione.** Le attività di ristrutturazione e di riconversione dovrebbero essere proseguite dati i loro effetti strutturali positivi sul settore vitivinicolo. Dovrebbe inoltre essere previsto un sostegno a favore degli investimenti nel settore vitivinicolo intesi a migliorare i risultati economici delle imprese in quanto tali. Il sostegno a favore della distillazione dei sottoprodotti dovrebbe costituire una misura a disposizione degli Stati membri che desiderino avvalersi di tale strumento per garantire la qualità del vino, preservando nel contempo l'ambiente.
- (41) È opportuno ammettere agli aiuti nell'ambito dei programmi di sostegno nel settore vitivinicolo strumenti preventivi come l'assicurazione del raccolto, i fondi di mutualizzazione e la vendemmia verde, allo scopo di incoraggiare un approccio responsabile per affrontare le situazioni di crisi.

- (42) Le disposizioni sul sostegno dei viticoltori attraverso l'assegnazione di diritti all'aiuto decise dagli Stati membri sono state rese definitive **a decorrere dall'esercizio finanziario 2015** in virtù dell'articolo **103 quaterdecies** del regolamento (CE) n. **1234/2007** e alle condizioni previste da tale disposizione.
- (43) Per garantire che i programmi di sostegno **degli Stati membri** nel settore vitivinicolo raggiungano i loro obiettivi e si faccia **un uso efficace ed efficiente** dei fondi europei, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti ■ per quanto riguarda le seguenti disposizioni: la responsabilità delle spese sostenute tra la data di ricevimento **da parte della Commissione** dei programmi di sostegno e relative modifiche, e la data in cui entrano in applicazione; **il contenuto dei programmi di sostegno e le spese, i costi amministrativi e di personale e gli interventi che possono essere inseriti nei programmi di sostegno degli Stati membri nonché la possibilità di effettuare pagamenti attraverso intermediari, e le relative condizioni, nel caso del sostegno per l'assicurazione del raccolto**; l'obbligo **di costituire** una cauzione qualora venga versato un anticipo; **l'utilizzo di alcuni termini; la fissazione di un massimale per le spese relative al reimpianto dei vigneti per ragioni sanitarie o fitosanitarie; l'esigenza di evitare doppi finanziamenti** dei progetti; l'obbligo imposto ai produttori di ritirare i sottoprodotti della vinificazione, le eccezioni a tale obbligo intese a evitare eccessivi oneri amministrativi, nonché disposizioni sulla certificazione volontaria dei distillatori **e la facoltà degli Stati membri di stabilire condizioni per il corretto funzionamento delle misure di sostegno.**
- (44) L'apicoltura è caratterizzata dalla diversità delle condizioni di produzione e delle rese e dall'eterogeneità degli operatori economici, sia in termini di produzione che di commercializzazione. Inoltre, a causa **della crescente incidenza sulla salute delle api di alcuni tipi di aggressioni contro gli alveari, e in particolare** della propagazione della varroasi in molti Stati membri in questi ultimi anni e dei problemi che questa malattia comporta per la produzione di miele, un intervento dell'Unione rimane necessario tanto più che si tratta di una malattia che non può essere eradicata completamente e va trattata con prodotti autorizzati. In queste circostanze e al fine di promuovere la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura nell'Unione, è opportuno elaborare programmi nazionali triennali per il settore finalizzati al miglioramento delle condizioni generali di produzione e di commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura. Questi programmi nazionali devono essere cofinanziati dall'Unione.
- (44 bis) È opportuno precisare le misure che possono essere incluse nei programmi per l'apicoltura. Per assicurare che il regime di aiuto dell'Unione sia adeguato agli sviluppi più recenti e che le misure contemplate siano efficaci nel miglioramento delle condizioni generali della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l'aggiornamento dell'elenco delle misure adeguando tali misure o aggiungendone altre.**
- (45) Per garantire che si faccia un uso **efficace ed efficiente** dei fondi dell'Unione destinati all'apicoltura, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti ■ per quanto riguarda **l'esigenza di evitare doppi finanziamenti in base ai programmi degli Stati membri a favore dell'apicoltura e ai programmi di sviluppo rurale e la base per** l'assegnazione del contributo finanziario dell'Unione a ciascuno Stato membro partecipante.
- (45 bis) In virtù del regolamento (CE) n. 73/2009 i pagamenti per superficie per il luppolo sono disaccoppiati dal 1° gennaio 2010. Per far sì che le organizzazioni di produttori di**

*luppolo possano proseguire le attività come prima, è opportuno introdurre una disposizione specifica in virtù della quale nello Stato membro interessato saranno utilizzati importi equivalenti per le medesime attività. Per assicurare che gli aiuti finanzino gli scopi delle organizzazioni dei produttori enunciati nel presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le domande di aiuto, le norme sulle superfici ammissibili coltivate a luppolo e il calcolo degli aiuti.*

- (46) È opportuno che l'aiuto concesso dall'Unione per l'allevamento di bachi da seta sia disaccoppiato all'interno del regime dei pagamenti diretti, in linea con l'approccio seguito per gli aiuti concessi in altri settori.
- (47) L'aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere prodotti nell'Unione e destinati all'alimentazione degli animali e alla trasformazione in caseina e in caseinati non si è dimostrato efficace a sostenere il mercato: per questo è opportuno sopprimerlo, unitamente alle norme relative all'impiego di caseina e caseinati nella fabbricazione di formaggi.
- (47 bis) Il regolamento (CE) n. 1234/2007 stabilisce il termine del 31 dicembre 2015 per richiedere il regime transitorio relativo ai diritti di impianto. La decisione di porre fine al divieto transitorio di impianto di vigneti a livello di Unione a tale data è giustificata dal conseguimento degli obiettivi principali della riforma del 2008 dell'organizzazione del mercato del vino dell'Unione, in particolare la fine dell'eccedenza strutturale di antica data nella produzione vinicola e il progressivo miglioramento della competitività e dell'orientamento del settore viticolo dell'Unione al mercato. Tali sviluppi positivi sono risultati da una marcata riduzione delle superfici vitate in tutta l'Unione, dall'abbandono da parte di produttori meno competitivi, come pure dalla progressiva soppressione di talune misure di sostegno del mercato che ha eliminato l'incentivo agli investimenti privi di vitalità economica. La riduzione della capacità di offerta ed il sostegno a misure strutturali e alla promozione delle esportazioni vinicole hanno consentito un migliore adeguamento ad una domanda in calo a livello di Unione, che risulta da una progressiva diminuzione del consumo negli Stati membri produttori di vino tradizionali.*
- (47 ter) Tuttavia, le prospettive di un progressivo aumento della domanda a livello di mercato mondiale danno incentivo ad accrescere la capacità di offerta, e quindi all'impianto di nuovi vigneti, durante il prossimo decennio. Pur dovendo perseguire l'obiettivo di aumentare la competitività del settore viticolo dell'Unione in modo da non perdere quote di mercato nel mercato mondiale, un incremento eccessivamente rapido dei nuovi impianti viticoli in risposta al previsto sviluppo della domanda internazionale può condurre nuovamente nel medio periodo ad una situazione di capacità di offerta eccessiva con possibili ripercussioni sociali e ambientali in specifiche zone viticole. Per assicurare un aumento ordinato degli impianti viticoli durante il periodo compreso tra il 2016 e il 2030, si dovrebbe istituire a livello di Unione un nuovo sistema di gestione degli impianti viticoli, un sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.*
- (47 quater) In base a questo nuovo sistema, le autorizzazioni possono essere concesse senza costi a carico dei produttori e dovrebbero scadere dopo tre anni se non utilizzate. Ciò contribuirebbe ad un uso celere e diretto delle autorizzazioni da parte dei produttori viticoli a cui esse vengono concesse, evitando speculazioni.*
- (47 quinquies) L'aumento dei nuovi impianti viticoli dovrebbe essere strutturato attraverso un meccanismo di salvaguardia a livello di Unione, basato sull'obbligo degli Stati membri*

*di mettere a disposizione annualmente un numero di autorizzazioni per nuovi impianti equivalente all'1 % delle superfici vitate, prevedendo al contempo una certa flessibilità in risposta a circostanze specifiche di ciascuno Stato membro. Gli Stati membri dovrebbero poter decidere se mettere a disposizione superfici meno estese a livello nazionale o regionale, anche relativamente a zone ammissibili a specifiche denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette, sulla base di motivazioni obiettive e non discriminatorie, garantendo al contempo che le limitazioni imposte non siano superiori allo 0 % ed eccessivamente restrittive rispetto agli obiettivi perseguiti.*

*(47 sexies) Per far sì che le autorizzazioni siano concesse in maniera non discriminatoria, dovrebbero essere stabiliti determinati criteri in particolare quando le richieste complessive dei produttori superano il volume totale delle autorizzazioni messe a disposizione dagli Stati membri.*

*(47 septies) La concessione di autorizzazioni a produttori che procedono all'estirpazione di una superficie vitata esistente dovrebbe essere attuata automaticamente su presentazione di una domanda ed a prescindere dal meccanismo di salvaguardia per nuovi impianti, dato che non contribuisce all'aumento generale delle superfici vitate. Per specifiche zone ammissibili alla produzione di vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di limitare la concessione di tali autorizzazioni per reimpianti sulla base di raccomandazioni di organizzazioni professionali rappresentative riconosciute.*

*(47 octies) Tale nuovo sistema di autorizzazioni per impianti viticoli non dovrebbe applicarsi agli Stati membri che non applicano il regime transitorio dell'Unione relativo ai diritti di impianto e dovrebbe essere facoltativo per gli Stati membri in cui, sebbene si applichino i diritti di impianto, la superficie vitata sia al di sotto di una determinata soglia.*

*(47 nonies) Dovrebbero essere stabilite disposizioni transitorie per assicurare un agevole passaggio dal precedente regime relativo ai diritti di impianto al nuovo sistema, specialmente per evitare un eccesso di impianti prima dell'inizio di quest'ultimo. Gli Stati membri dovrebbero beneficiare di una certa flessibilità nel decidere la scadenza per la presentazione di richieste di conversione dei diritti di impianto in autorizzazioni tra il 31 dicembre 2015 e il 31 dicembre 2020.*

*(47 decies) Per assicurare un'attuazione armonizzata ed efficace del nuovo sistema di autorizzazioni per impianti viticoli, dovrebbe essere delegata alla Commissione la facoltà di adottare determinati atti relativamente alle condizioni di esonero di taluni impianti viticoli dal sistema, alle norme riguardanti i criteri di ammissibilità e priorità, all'aggiunta di criteri di ammissibilità e priorità, alla coesistenza di vigneti da estirpare con nuovi impianti viticoli nonché ai motivi in base ai quali gli Stati membri possono limitare la concessione di autorizzazioni per reimpianti.*

*(47 undecies) Il controllo degli impianti non autorizzati dovrebbe essere effettuato efficacemente in modo da garantire il rispetto delle norme del nuovo sistema.*

(48) L'applicazione di norme di commercializzazione dei prodotti agricoli può contribuire a migliorare le condizioni economiche della produzione e della commercializzazione, nonché la qualità dei prodotti stessi. L'applicazione di tali norme risponde quindi agli interessi di produttori, commercianti e consumatori.

- (49) Alla luce della comunicazione della Commissione sulla politica di qualità dei prodotti agricoli<sup>1</sup> e dei dibattiti che vi hanno fatto seguito, per rispondere alle aspettative dei consumatori e contribuire al miglioramento delle condizioni economiche della produzione e della commercializzazione dei prodotti agricoli e alla loro qualità è opportuno mantenere l'applicazione di norme di commercializzazione per prodotto o per settore.
- (52) È opportuno prevedere disposizioni di carattere trasversale per le norme di commercializzazione.
- (52 bis) Occorrerebbe suddividere le norme di commercializzazione tra norme obbligatorie per settori o prodotti specifici e menzioni riservate facoltative da stabilire sulla base del settore o del prodotto.*
- (52 ter) Le norme di commercializzazione devono, in linea di massima, applicarsi a tutti i prodotti agricoli interessati commercializzati nell'Unione.*
- (52 quater) I settori e i prodotti cui possono essere applicate le norme di commercializzazione devono essere elencati nel presente regolamento. Tuttavia, per tenere conto delle aspettative dei consumatori e della necessità di migliorare la qualità e le condizioni economiche della produzione e della commercializzazione di prodotti agricoli, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda la modifica di detto elenco, a condizioni rigorose.*
- (52 quinquies) Per tener conto delle aspettative dei consumatori e migliorare le condizioni economiche della produzione e della commercializzazione, nonché la qualità di determinati prodotti agricoli e adeguarsi alla costante evoluzione delle condizioni del mercato e della domanda dei consumatori, agli sviluppi a livello delle pertinenti norme internazionali, nonché all'esigenza di evitare di ostacolare l'innovazione nella produzione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l'adozione di norme di commercializzazione per settore o per prodotto, in tutte le fasi della commercializzazione, nonché di deroghe ed esenzioni a tali norme. Le norme di commercializzazione dovrebbero tener conto, tra l'altro, delle caratteristiche naturali ed essenziali dei prodotti interessati, evitando così di provocare modifiche sostanziali della composizione comune del prodotto interessato. Dovrebbero inoltre tenere conto del possibile rischio che i consumatori siano indotti in errore in base alle loro aspettative e abitudini; eventuali deroghe o esenzioni alle norme non dovrebbero indurre costi supplementari sostenuti esclusivamente dai produttori agricoli.*
- (53) Lo scopo dell'applicazione di norme di commercializzazione è garantire l'agevole approvvigionamento del mercato con prodotti di qualità normalizzata e soddisfacente ed è importante che le norme riguardino, in particolare, la definizione *tecnica*, la classificazione<sup>2</sup>, la presentazione, *la marchiatura* e l'etichettatura, il condizionamento, il metodo di produzione, la conservazione, il trasporto,<sup>3</sup> i rispettivi documenti amministrativi, il magazzinaggio, la certificazione e le scadenze, *le restrizioni d'uso e lo smaltimento*.
- (54) Dato l'interesse dei *produttori a comunicare le caratteristiche dei prodotti e della produzione e l'interesse dei* consumatori a ricevere informazioni adeguate e trasparenti sui prodotti, è opportuno che sia possibile stabilire il luogo di produzione *e di origine*, caso per caso al livello geografico adeguato, tenendo conto nel contempo delle peculiarità di determinati settori, soprattutto nel caso dei prodotti agricoli trasformati.

█

(56) ***Occorrerebbe prevedere*** disposizioni particolari per i prodotti importati dai paesi terzi se le disposizioni nazionali in vigore nei paesi terzi giustificano la concessione di deroghe alle norme di commercializzazione, purché sia garantita l'equivalenza con la legislazione dell'Unione. ***È altresì opportuno determinare le modalità di applicazione delle norme di commercializzazione applicabili ai prodotti esportati dall'Unione.***

█

(58 bis) ***I prodotti ortofrutticoli destinati alla vendita al consumatore come prodotti freschi devono essere commercializzati soltanto se di qualità sana, leale e mercantile e se è indicato il paese di origine. Per assicurare la corretta applicazione di tale requisito e tenere conto di talune situazioni specifiche,*** è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti ***relativi a deroghe specifiche a detto requisito.***

(58 ter) ***È opportuno perseguire a livello dell'Unione una politica della qualità applicando una procedura di certificazione per i prodotti del settore del luppolo e vietando la commercializzazione dei prodotti per i quali non sia stato rilasciato il certificato. Per assicurare la corretta applicazione di tale requisito e tenere conto di talune situazioni specifiche,*** è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti ***concernenti misure di deroga a tale requisito al fine di soddisfare i requisiti di commercializzazione di alcuni paesi terzi ovvero per i prodotti destinati a utilizzazioni particolari.***

(59 bis) ***Per taluni settori e prodotti, le definizioni, le designazioni e le denominazioni di vendita costituiscono un elemento determinante per le condizioni di concorrenza. Ne consegue che è opportuno stabilire definizioni, designazioni e denominazioni di vendita per tali settori e/o prodotti, da usare all'interno dell'Unione soltanto per la commercializzazione di prodotti conformi ai relativi requisiti.***

(59 ter) ***Per adattare le definizioni e le denominazioni di vendita per taluni prodotti alle esigenze derivanti dall'evoluzione █ della domanda dei consumatori, dal progresso tecnico e dalle esigenze dell'innovazione nella produzione,*** è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti █ ***per quanto riguarda la modifica, deroga o esenzione con riferimento alle definizioni e alle denominazioni di vendita.***

(59 ter bis) ***Ai fini di una chiara e corretta comprensione da parte degli operatori e degli Stati membri delle definizioni e delle denominazioni di vendita stabilite per taluni settori, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le relative modalità di interpretazione e applicazione.***

(59 quater) ***Per tenere conto delle peculiarità di ciascun prodotto o settore, delle diverse fasi di commercializzazione, delle condizioni tecniche, di eventuali difficoltà pratiche degne di nota, nonché dell'accuratezza e della ripetibilità dei metodi di analisi,*** è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti ***per quanto riguarda la fissazione di una tolleranza nell'ambito di una o più norme specifiche oltre la quale l'intera partita di prodotti si considera non conforme alla norma.***

(59 quinquies) ***Occorrerebbe stabilire determinate pratiche enologiche e restrizioni per la produzione di vino, in particolare relative al taglio e all'uso di determinati tipi di mosto di uve, succo di uve e uve fresche originari di paesi terzi. Per conformarsi alle norme***



*internazionali, con riferimento alle pratiche enologiche è necessario che la Commissione tenga conto delle pratiche enologiche raccomandate dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV).*

- (59 sexies) Per la classificazione delle varietà di uve da vino occorrerebbe stabilire regole secondo cui gli Stati membri che producono più di 50 000 ettolitri all'anno continuano ad avere la competenza della classificazione delle varietà di uve da vino a partire dalle quali può essere prodotto vino sul loro territorio. Alcune varietà devono essere escluse.*
- (59 septies) Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di lasciare in vigore o adottare determinate disposizioni nazionali sui livelli di qualità per i grappi da spalmare.*
- (59 octies) Nel settore vitivinicolo, è opportuno autorizzare gli Stati membri a limitare o escludere il ricorso a determinate pratiche enologiche e a mantenere in vigore norme più restrittive per i vini prodotti sul loro territorio, nonché a consentire l'uso sperimentale di pratiche enologiche non autorizzate.*
- (60) Per garantire l'applicazione corretta e trasparente delle norme nazionali in vigore per certi prodotti e/o settori per quanto riguarda le norme di commercializzazione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti ■ per quanto riguarda le condizioni relative all'applicazione delle norme di commercializzazione, nonché le condizioni relative alla detenzione, alla circolazione e all'uso dei prodotti ottenuti mediante pratiche sperimentali.
- (60 nuovo) Oltre alle norme di commercializzazione, è opportuno stabilire menzioni riservate facoltative al fine di garantire che le menzioni utilizzate per descrivere caratteristiche specifiche o modalità di produzione o di trasformazione non siano utilizzate in modo abusivo sul mercato e offrano al consumatore garanzie di attendibilità per individuare varie qualità dei prodotti. Alla luce degli obiettivi del presente regolamento, per motivi di chiarezza le menzioni facoltative di qualità esistenti dovrebbero essere elencate nel presente regolamento.*
- (60 bis) È opportuno autorizzare gli Stati membri a stabilire norme sullo smaltimento dei prodotti vitivinicoli non conformi ai requisiti del presente regolamento. Per garantire l'applicazione corretta e trasparente delle norme nazionali sui prodotti vitivinicoli, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le condizioni relative all'uso dei prodotti vitivinicoli non conformi ai requisiti del presente regolamento.*
- (60 ter) Per tenere conto della situazione del mercato nonché dell'evoluzione delle norme di commercializzazione e delle norme internazionali, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda una menzione riservata facoltativa supplementare e la fissazione delle relative condizioni di impiego, la modifica delle condizioni di impiego di una menzione riservata facoltativa e la cancellazione delle menzioni riservate facoltative.*
- (60 quater) Per tenere conto delle caratteristiche di determinati settori e delle aspettative dei consumatori, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda i dettagli relativi ai requisiti per l'introduzione di una menzione riservata supplementare.*

**(60 quinquies) Per assicurare che i prodotti descritti mediante menzioni riservate facoltative rispettino le condizioni di impiego applicabili, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti delegati su ulteriori disposizioni relative all'impiego delle menzioni riservate facoltative.**

(61) Per tener conto delle specificità degli scambi commerciali tra l'Unione e alcuni paesi terzi e delle peculiarità di determinati prodotti agricoli, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le condizioni alle quali i prodotti importati si considerano soddisfare requisiti di livello equivalente a quelli previsti dalle norme di commercializzazione dell'Unione e le condizioni alle quali è possibile derogare alle disposizioni in virtù delle quali i prodotti possono essere commercializzati nell'Unione solo se rispondono a tali norme e infine le disposizioni relative all'applicazione delle norme di commercializzazione ai prodotti esportati dall'Unione.

**(61 bis) Le disposizioni relative ai vini devono applicarsi conformemente agli accordi internazionali conclusi in virtù del trattato.**

(62) Nell'Unione il concetto di vino di qualità si fonda, tra l'altro, sulle specifiche caratteristiche attribuibili all'origine geografica del vino. I consumatori possono individuare tali vini grazie alle denominazioni di origine protette e alle indicazioni geografiche protette. Per permettere l'istituzione di un quadro trasparente e più completo che corrobora l'indicazione di qualità di tali prodotti, si dovrebbe prevedere un regime che permetta di esaminare le domande di denominazione di origine o di indicazione geografica in linea con l'impostazione seguita nell'ambito della normativa trasversale della qualità applicata dall'Unione ai prodotti alimentari diversi dal vino e dalle bevande spiritose, *stabilita* dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>.

(63) Per preservare le particolari caratteristiche di qualità dei vini a denominazione di origine *protetta* o a indicazione geografica *protetta*, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad applicare norme più rigorose.

(64) Per beneficiare della protezione nell'Unione, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dovrebbero essere riconosciute e registrate a livello unionale secondo norme procedurali stabilite dalla Commissione.

(65) Alla protezione dovrebbero essere ammesse le denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche dei paesi terzi che siano già protette nel loro paese di origine.

(66) La procedura di registrazione dovrebbe permettere a qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia un interesse legittimo, in uno Stato membro o in un paese terzo, di esercitare i propri diritti notificando la propria opposizione.

(67) Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche registrate dovrebbero essere protette nei confronti di usi che sfruttano indebitamente la notorietà dei prodotti conformi. Per incoraggiare la concorrenza leale e non trarre in errore i consumatori, la protezione dovrebbe essere estesa anche ai prodotti e ai servizi non disciplinati dal presente regolamento, inclusi quelli non compresi nell'allegato I *dei trattati*.

---

<sup>1</sup> *Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari* (GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12).

- (68) Per tener conto delle pratiche esistenti in materia di etichettatura, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti [ ] allo scopo di autorizzare l'uso del nome di una varietà di uva da vino *che* contiene o è costituito da una denominazione di origine protetta o da un'indicazione geografica protetta.
- (69) Per tener conto delle specificità della produzione nella zona geografica delimitata, [ ] è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti [ ] per quanto riguarda [...] *i criteri supplementari* per la delimitazione della zona geografica e le [ ] restrizioni e le deroghe relative alla produzione nella zona geografica delimitata.
- (69 bis) *Per garantire la qualità e la traccia abilità dei prodotti è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda* le condizioni alle quali il disciplinare di produzione può comprendere requisiti supplementari.
- (69 ter) *Per garantire i legittimi diritti o interessi dei produttori o degli operatori, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda* il tipo di richiedente ammesso a chiedere la protezione di una denominazione di origine o di una indicazione geografica, le *condizioni* da *rispettare* per quanto riguarda le domande di protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica, [ ] l'esame da parte della Commissione, *la procedura* di opposizione e *le procedure* per la modifica, la cancellazione o la conversione di denominazioni di origine protette o di indicazioni geografiche protette, le *condizioni applicabili alle* domande transfrontaliere, le *condizioni* per le domande di protezione relative a una zona geografica situata in un paese terzo, il termine *a decorrere dal quale si applica la protezione o una relativa modifica e le condizioni* connesse alle modifiche del disciplinare [ ] .
- (70) Per garantire una protezione adeguata [ ] , è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti [ ] per quanto riguarda l'adozione di restrizioni concernenti la denominazione protetta [ ] .
- (70 bis) Per garantire [ ] che le disposizioni del presente regolamento non pregiudichino gli operatori economici e le autorità competenti riguardo alle denominazioni di vini che sono state protette anteriormente al 1° agosto 2009, *oppure la cui domanda di protezione sia stata presentata anteriormente a tale data*, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti [ ] per quanto riguarda le disposizioni transitorie relative *alle suddette denominazioni*, ai vini immessi sul mercato o etichettati anteriormente a una data specifica e alle modifiche del disciplinare di produzione.
- (71) Talune menzioni sono tradizionalmente utilizzate nell'Unione e forniscono ai consumatori informazioni sulle caratteristiche e sulla qualità dei vini complementari alle informazioni fornite dalle denominazioni di origine e dalle indicazioni geografiche *protette*. Per assicurare il funzionamento del mercato interno e pari condizioni di concorrenza e per evitare che i consumatori siano indotti in errore, è opportuno che tali menzioni tradizionali beneficino di protezione nell'Unione.

- (72) Per garantire una protezione adeguata ■, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti ■ per quanto riguarda ■ la lingua e la corretta compitazione della menzione tradizionale da proteggere ■.
- (72 bis) Per garantire i legittimi diritti o interessi dei produttori o degli operatori, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda: il tipo di richiedenti ammessi a chiedere la protezione di una menzione tradizionale; le condizioni di validità di una domanda di riconoscimento di una menzione tradizionale; i motivi di opposizione al proposto riconoscimento di una menzione tradizionale; la portata della protezione, compresa la relazione con marchi commerciali, menzioni tradizionali protette, denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette, omonimi o determinate varietà di uve da vino; i motivi di cancellazione di una menzione tradizionale; il termine di presentazione di una domanda o richiesta; e le procedure da seguire per quanto riguarda la domanda di protezione di una menzione tradizionale, compreso l'esame da parte della Commissione, le procedure di opposizione e le procedure per la cancellazione e la modifica.**
- (72 ter) Per tenere conto delle specificità degli scambi commerciali tra l'Unione e alcuni paesi terzi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le condizioni alle quali sui prodotti di paesi terzi possono essere impiegate menzioni tradizionali protette e possono essere adottate deroghe.**
- (73) La designazione, la denominazione e la presentazione dei prodotti del settore vitivinicolo disciplinati dal presente regolamento possono avere effetti significativi sulle loro prospettive di commercializzazione. Eventuali divergenze tra le disposizioni legislative degli Stati membri in materia di etichettatura dei prodotti del settore vitivinicolo possono ostacolare l'ordinato funzionamento del mercato interno. È necessario pertanto stabilire norme che tengano conto dei legittimi interessi dei consumatori e dei produttori. Per questo è appropriato prevedere una normativa dell'Unione in materia di etichettatura e **presentazione.**
- (74) Per garantire la conformità con le pratiche esistenti in materia di etichettatura, ■ è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti ■ per quanto riguarda ■ le circostanze eccezionali che giustificano l'omissione del riferimento all'espressione "denominazione di origine protetta" oppure "indicazione geografica protetta" ■.
- (74 bis) Per tenere conto delle peculiarità del settore vitivinicolo, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda la presentazione e l'impiego di indicazioni in etichetta diverse da quelle previste dal presente regolamento, determinate indicazioni obbligatorie e facoltative e la presentazione ■.**
- (74 ter) Per garantire gli interessi legittimi degli operatori, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l'etichettatura temporanea e la presentazione dei vini a denominazione di origine o a indicazione geografica, se tale denominazione di origine o indicazione geografica soddisfa i necessari requisiti ■.**

*(74 quater) Per non pregiudicare gli operatori economici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti concernenti disposizioni transitorie per i vini immessi sul mercato e etichettati conformemente alle norme pertinenti in vigore anteriormente al 1° agosto 2009.*

*(74 quinquies) Per tener conto delle peculiarità degli scambi commerciali di prodotti del settore vitivinicolo tra l'Unione e alcuni paesi terzi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le deroghe alle norme in materia di etichettatura e presentazione per quanto concerne i prodotti da esportare qualora richiesto dalla legislazione del paese terzo in questione.*

**I**  
*(77 bis) Per garantire un giusto equilibrio tra i diritti e gli obblighi degli zuccherifici e dei produttori di barbabietole da zucchero, continueranno ad essere necessari strumenti specifici anche dopo lo scadere del regime delle quote dello zucchero. È opportuno pertanto stabilire le disposizioni generali che disciplinano gli accordi scritti interprofessionali conclusi tra zuccherifici e bieticoltori.*

*(78 bis) La riforma del 2006 del regime dello zucchero ha introdotto cambiamenti profondi nel settore dello zucchero dell'Unione. Per consentire ai produttori di barbabietola da zucchero di portare a termine l'adeguamento alla nuova situazione del mercato e al più marcato orientamento al mercato occorre prorogare l'attuale sistema di quote di zucchero fino alla sua abolizione alla fine della campagna di commercializzazione 2016/2017.*

*(78 bis1) Al fine di tenere conto delle caratteristiche peculiari del settore dello zucchero è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per aggiornare le definizioni tecniche concernenti il settore in questione, aggiornare le condizioni di acquisto ai fini degli accordi interprofessionali per la compravendita delle barbabietole da zucchero e della canna da zucchero e ulteriori norme in materia di determinazione del peso lordo, della tara e del tenore di zucchero dello zucchero consegnato a un'impresa e in materia di polpa di zucchero.*

*(78 bis1bis) L'esperienza recente dimostra che sono necessarie misure specifiche per assicurare un approvvigionamento sufficiente di zucchero al mercato dell'Unione per il periodo rimanente delle quote.*

*(78 bis2) Per tener conto delle caratteristiche peculiari del settore dello zucchero e garantire che gli interessi di tutte le parti siano debitamente presi in considerazione, nonché alla luce dell'esigenza di prevenire alterazioni del mercato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda i contratti di fornitura e le condizioni di acquisto, per aggiornare le condizioni di acquisto per gli accordi interprofessionali previsti nel presente regolamento e i criteri che le imprese produttrici di zucchero sono tenute ad applicare quando ripartiscono fra i venditori i quantitativi di barbabietole che devono essere coperti dai contratti di fornitura prima della semina;*

*(78 bis3) Per tenere conto delle decisioni adottate dagli Stati membri, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l'adeguamento delle quote nazionali e regionali di produzione di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina previste dal presente regolamento.*

- (78 bis4)** *Per tener conto dell'evoluzione tecnica è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardo a un elenco dei prodotti per la fabbricazione dei quali possono essere utilizzati zucchero industriale, isoglucosio industriale o sciroppo di inulina industriale.*
- (78 bis5)** *Per garantire che le imprese riconosciute che producono o trasformano zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina adempiano i propri obblighi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardanti la concessione e la revoca del riconoscimento di tali imprese, nonché i criteri per l'applicazione di sanzioni amministrative.*
- (78bis5bis)** *Per tener conto delle caratteristiche peculiari del settore dello zucchero e garantire che gli interessi di tutte le parti siano debitamente presi in considerazione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardanti il significato dei termini per il funzionamento del regime delle quote e le condizioni applicabili alle vendite alle regioni ultraperiferiche.*
- (78 bis6)** *Affinché i produttori di barbabietola da zucchero siano direttamente coinvolti nelle decisioni di riporto di determinati quantitativi di produzione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda il riporto di zucchero.*
- (78 ter)** Per migliorare la gestione del potenziale viticolo, è necessario che gli Stati membri comunichino alla Commissione un inventario del loro rispettivo potenziale produttivo basato sullo schedario viticolo. Per incoraggiare gli Stati membri a effettuare tale comunicazione, *occorre* limitare il sostegno per le misure di ristrutturazione e riconversione agli Stati che hanno comunicato l'inventario.
- (78 quater)** Per agevolare la sorveglianza e la verifica del potenziale produttivo da parte degli Stati membri, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti **■** per quanto riguarda **■** il contenuto dello schedario viticolo e le esenzioni.
- (79)** *Per garantire un livello soddisfacente di tracciabilità dei prodotti, in particolare ai fini della protezione dei consumatori, è opportuno esigere che tutti i prodotti del settore vitivinicolo disciplinati dal presente regolamento che circolano nell'Unione siano scortati da un documento di accompagnamento.*
- (82)** Per agevolare i trasporti di prodotti vitivinicoli e la loro verifica da parte degli Stati membri, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti **■** per quanto riguarda: l'adozione di disposizioni sul documento di accompagnamento *e* sul suo *uso e* sulle condizioni alle quali il documento di accompagnamento è da considerarsi attestante una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta; l'obbligo di tenuta di un registro *e relativo uso*; l'indicazione precisa dei soggetti che hanno l'obbligo di tenuta di un registro e le esenzioni da detto obbligo e le operazioni da registrare nel registro.
- 
- (84 bis)** *In assenza di una legislazione dell'Unione sui contratti scritti formalizzati, gli Stati membri possono, nell'ambito del proprio diritto interno in materia di contratti, rendere obbligatorio l'uso di contratti di questo tipo, purché sia rispettata la normativa dell'Unione e in particolare sia rispettato il corretto funzionamento del mercato interno e*

*dell'organizzazione comune dei mercati. Vista la diversità delle situazioni esistenti nell'Unione, ai fini della sussidiarietà è opportuno che una decisione del genere spetti agli Stati membri. Tuttavia, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, per garantire che vi siano norme minime adeguate per questo tipo di contratti e per assicurare altresì il corretto funzionamento del mercato interno e dell'organizzazione comune dei mercati, occorre stabilire a livello dell'Unione alcune condizioni di base per l'utilizzazione di tali contratti. Tutte queste condizioni di base dovrebbero essere liberamente negoziate. Poiché alcune cooperative lattiero-casearie potrebbero avere nei loro statuti disposizioni con effetto analogo, per semplicità è opportuno esentarle dall'obbligo di stipulare contratti. Per rafforzare l'efficacia di un sistema così concepito, è opportuno che gli Stati membri decidano se esso debba applicarsi allo stesso modo quando la raccolta del latte presso gli agricoltori e la consegna ai trasformatori sono effettuate da intermediari.*

*(84 ter) Per garantire lo sviluppo sostenibile della produzione e assicurare così un tenore di vita equo ai produttori di latte, occorre rafforzarne il potere contrattuale nei confronti dei trasformatori, ai fini di una più equa distribuzione del valore aggiunto lungo la filiera. Pertanto, per conseguire questi obiettivi della PAC, occorre adottare una disposizione ai sensi dell'articolo 42 e dell'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, che consenta alle organizzazioni di produttori costituite da produttori di latte, o alle loro associazioni, di negoziare collettivamente con le latterie le condizioni contrattuali, in particolare il prezzo, per la totalità o per una parte della produzione di latte crudo dei loro membri. Per mantenere una concorrenza effettiva sul mercato lattiero-caseario, è opportuno che questa possibilità sia soggetta ad adeguati limiti quantitativi. Al fine di non pregiudicare l'efficace funzionamento delle cooperative e per motivi di chiarezza, è opportuno precisare che, quando l'appartenenza di un agricoltore ad una cooperativa comporta un obbligo, con riguardo a tutta o parte della produzione di latte dell'agricoltore, di consegnare latte crudo, le cui condizioni sono definite negli statuti della cooperativa o nelle regole e nelle decisioni basate su di essi, tali condizioni non dovrebbero essere oggetto di trattativa attraverso un'organizzazione di produttori.*

*(84 quater) Vista l'importanza delle denominazioni di origine protetta e delle indicazioni geografiche protette, in particolare per le regioni rurali vulnerabili, al fine di garantire il valore aggiunto e mantenere la qualità, in particolare dei formaggi che beneficiano di denominazione di origine protetta e indicazioni geografiche protette, e nel quadro dell'abolizione del sistema delle quote latte, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad applicare norme per regolare l'intera offerta di tale formaggio prodotto nella zona geografica delimitata su richiesta di un'organizzazione interprofessionale, di un'organizzazione di produttori o di un gruppo quale definito nel regolamento (UE) n. 1151/2012. Tale richiesta dovrebbe essere sostenuta da un'ampia maggioranza di produttori di latte che rappresentino un'ampia maggioranza del volume del latte utilizzato per produrre tale formaggio e, nel caso delle organizzazioni interprofessionali e dei gruppi, da un'ampia maggioranza di produttori di formaggio che rappresentino un'ampia maggioranza della produzione di detto formaggio.*

*(84 quinquies) Per seguire l'andamento del mercato la Commissione ha bisogno di informazioni tempestive sui volumi di latte crudo consegnati. Pertanto, è opportuno introdurre le disposizioni necessarie per garantire che il primo acquirente comunichi periodicamente dette informazioni agli Stati membri e che lo Stato membro le notifichi di conseguenza alla Commissione.*

- (85) Le organizzazioni di produttori e le loro associazioni possono svolgere un ruolo utile ai fini della concentrazione dell'offerta e del **miglioramento della commercializzazione, della pianificazione e dell'adeguamento della produzione alla domanda, dell'ottimizzazione dei costi di produzione e della stabilizzazione dei prezzi alla produzione, dello svolgimento di ricerche, della promozione delle migliori pratiche e della fornitura di assistenza tecnica, della gestione dei sottoprodotti e dell'esercizio degli strumenti di gestione del rischio a disposizione dei loro aderenti, contribuendo così al rafforzamento della posizione dei produttori nella filiera alimentare.**
- (85-a) Le organizzazioni interprofessionali possono svolgere un ruolo importante facilitando il dialogo fra i diversi soggetti della filiera e promuovendo le buone pratiche e la trasparenza del mercato.
- (85 bis) Le disposizioni vigenti in materia di definizione e riconoscimento delle organizzazioni di **produttori**, delle loro associazioni **e delle organizzazioni interprofessionali** dovrebbero pertanto essere armonizzate, ottimizzate ed estese in modo che **l'eventuale** riconoscimento possa essere concesso, su richiesta, secondo statuti definiti **conformemente al presente regolamento in taluni settori. In particolare, i criteri di riconoscimento e gli statuti delle organizzazioni di produttori dovrebbero garantire che tali organismi siano costituiti su iniziativa dei produttori e controllati in base a regole atte a consentire ai produttori aderenti il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese.**
- (86) Le disposizioni in vigore in vari settori, che rafforzano l'impatto delle organizzazioni di produttori, delle loro associazioni e delle organizzazioni interprofessionali autorizzando gli Stati membri, a determinate condizioni, ad estendere determinate regole delle suddette organizzazioni agli operatori non aderenti, si sono rivelate efficaci e dovrebbero pertanto essere armonizzate, semplificate ed estese a tutti i settori.
- (87) **È** opportuno prevedere la possibilità di adottare misure atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato, che possono contribuire a stabilizzare i mercati e ad assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola interessata.
- (88) Per incoraggiare le organizzazioni di produttori, le **■** associazioni **di organizzazioni di produttori** e le organizzazioni interprofessionali a prendere iniziative atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato, ad eccezione delle iniziative concernenti i ritiri dal mercato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti **■** per quanto riguarda: misure per il miglioramento della qualità **■**; misure dirette a promuovere una migliore organizzazione della produzione, della trasformazione e della commercializzazione; misure intese ad agevolare la rilevazione dell'andamento dei prezzi di mercato; misure intese a consentire l'elaborazione di previsioni a breve e a lungo termine in base ai mezzi di produzione impiegati.
- (89) Per migliorare il funzionamento del mercato dei vini, è opportuno che gli Stati membri possano applicare le decisioni adottate dalle organizzazioni interprofessionali. Tuttavia, dalla portata di queste decisioni dovrebbero essere escluse le pratiche in grado di creare distorsioni della concorrenza.
- (89 bis) **L'uso di contratti scritti formalizzati, oggetto di disposizioni distinte nel settore del latte, può anche contribuire a rafforzare la responsabilità degli operatori in altri settori e accrescere la loro consapevolezza della necessità di tenere meglio conto dei segnali del mercato, di migliorare la trasmissione dei prezzi e di adeguare l'offerta alla domanda**



*nonché di contribuire a evitare determinate pratiche commerciali sleali. In mancanza di una normativa dell'Unione relativa a tali contratti, gli Stati membri possono, nell'ambito dei propri sistemi di diritto contrattuale, decidere di rendere obbligatorio l'uso di contratti di questo tipo, purché sia rispettata la normativa dell'Unione e, in particolare, sia rispettato il corretto funzionamento del mercato interno e dell'organizzazione comune dei mercati.*

- (89 ter) Per garantire lo sviluppo *sostenibile* della produzione e quindi un equo tenore di vita ai *produttori dei settori delle carni bovine e dell'olio d'oliva nonché ai produttori di taluni seminativi*, occorre rafforzare il potere contrattuale nei confronti *degli operatori a valle*, ai fini di una più equa distribuzione del valore aggiunto lungo la filiera. *Per conseguire questi obiettivi della PAC, le organizzazioni di produttori riconosciute dovrebbero poter negoziare, nel rispetto di limiti quantitativi, le condizioni dei contratti di fornitura, compresi i prezzi, per la produzione di alcuni o tutti i loro aderenti, purché tali organizzazioni perseguano uno o più degli obiettivi di concentrare l'offerta, immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti e ottimizzare i costi di produzione e purché il perseguimento di tali obiettivi conduca all'integrazione delle attività e sia probabile che tale integrazione generi significativi guadagni in termini di efficienza cosicché l'insieme delle attività dell'organizzazione di produttori contribuisca al conseguimento degli obiettivi dell'articolo 39 del trattato. Ciò potrebbe essere realizzato a condizione che l'organizzazione di produttori svolga talune attività specifiche e che tali attività siano significative in termini di volume della produzione in questione nonché in termini di costo di produzione e di immissione del prodotto sul mercato.*
- (89 quater) *Al fine di garantire il valore aggiunto e mantenere la qualità, in particolare, del prosciutto salato che beneficia di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati, nel rispetto di condizioni rigorose, ad applicare norme per regolare l'offerta di tale prosciutto salato, purché dette norme siano sostenute da un'ampia maggioranza dei produttori di tale prosciutto e, se del caso, dai suinicoltori della zona geografica relativa a tale prosciutto.*
- (92) La registrazione di tutti i contratti di fornitura del luppolo prodotto nell'Unione è una misura onerosa che deve essere soppressa.
- (93) Per garantire la precisa definizione degli obiettivi e delle responsabilità delle organizzazioni di produttori, delle associazioni di organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali, in modo da contribuire all'efficacia delle loro attività *senza indebiti oneri amministrativi e senza ledere il principio della libertà di associazione, in particolare nei confronti dei non aderenti a tali organizzazioni*, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti recanti disposizioni per quanto riguarda: le finalità specifiche che possono, devono o non devono essere perseguite da tali organizzazioni e associazioni e, *ove applicabile, in aggiunta a quelle previste nel presente regolamento; lo statuto di tali organizzazioni e associazioni, lo statuto delle organizzazioni diverse dalle organizzazioni di produttori, le condizioni specifiche applicabili agli statuti delle organizzazioni di produttori in alcuni settori, compresi le deroghe, la struttura, il periodo di adesione, le dimensioni*, le modalità di rendicontazione *democratica* e le attività di tali organizzazioni e associazioni e gli effetti delle *fusioni; le condizioni per il riconoscimento, la revoca e la sospensione del riconoscimento, gli effetti che ne derivano, nonché i requisiti per l'adozione di misure correttive in caso di mancato rispetto dei criteri di riconoscimento;*

le organizzazioni e le associazioni transnazionali **e le norme relative all'assistenza amministrativa prestata nei casi di cooperazione transnazionale; i settori soggetti ad autorizzazione degli Stati membri per l'esternalizzazione, le condizioni per l'esternalizzazione e la natura delle attività che possono essere esternalizzate** nonché la messa a disposizione di mezzi tecnici da parte delle organizzazioni o delle associazioni; la **base di calcolo del** volume minimo o del valore minimo di produzione commercializzabile da parte delle organizzazioni e delle associazioni; **le norme relative al calcolo del volume di latte crudo oggetto delle trattative condotte da un'organizzazione di produttori, l'ammissione di membri che non sono produttori nel caso delle organizzazioni di produttori e che non sono organizzazioni di produttori nel caso delle associazioni di organizzazioni di produttori;**

l'estensione di determinate regole delle organizzazioni ai non aderenti e il pagamento obbligatorio della quota associativa da parte dei non aderenti, compresi **l'uso e l'assegnazione di tale pagamento da parte di dette organizzazioni** e un elenco di norme di produzione più rigorose che possono essere estese, altri requisiti in materia di rappresentatività, di circoscrizione economica, compreso l'esame della loro definizione da parte della Commissione, i periodi minimi durante i quali le regole devono essere in vigore prima di essere estese, le persone o le organizzazioni alle quali possono essere applicate le regole o i contributi obbligatori, e i casi in cui la Commissione può richiedere che l'estensione delle regole o il pagamento di contributi obbligatori sia rifiutato o revocato.

- 
- (95) Controllare i flussi commerciali è, principalmente, una questione di gestione che andrebbe trattata in modo flessibile. Nel decidere i requisiti connessi ai titoli occorre stabilire se i titoli siano necessari ai fini della gestione del relativo mercato e, in particolare, ai fini del monitoraggio delle importazioni o delle esportazioni dei prodotti considerati.
- (96) Per tener conto degli **obblighi internazionali dell'Unione e delle norme dell'Unione applicabili in campo sociale, ambientale e di benessere degli animali, della necessità di monitorare** l'andamento degli scambi e del mercato e delle importazioni o delle esportazioni, **della necessità di assicurare un'adeguata gestione del mercato e di ridurre gli oneri amministrativi**, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti ■ per quanto riguarda la fissazione dell'elenco dei prodotti ■ soggetti alla presentazione di un titolo di importazione o di esportazione e dei casi e delle situazioni in cui non è necessaria la presentazione di un titolo di importazione o di esportazione.
- (97) Per **fornire ulteriori** elementi del regime dei titoli di importazione o di esportazione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti ■ recanti disposizioni per quanto riguarda: i diritti e gli obblighi connessi al titolo, i suoi effetti giuridici e **i casi in cui si applica una tolleranza riguardo all'obbligo di importare** o di esportare **il quantitativo indicato nel titolo o in cui deve essere indicata l'origine**, la subordinazione del rilascio di un titolo di importazione o dell'immissione in libera pratica alla presentazione di un documento, emesso da un paese terzo o da un organismo, che attesti, tra l'altro, l'origine, l'autenticità e le caratteristiche qualitative dei prodotti; ■ il trasferimento dei titoli oppure le restrizioni alla trasferibilità dei titoli; **le condizioni aggiuntive per i titoli di importazione per la canapa e il principio dell'assistenza amministrativa** ■ tra gli Stati membri per prevenire o gestire i casi di frode e le irregolarità; ■ i casi e le situazioni in cui non è necessaria la costituzione di una cauzione a garanzia dell'importazione o dell'esportazione dei prodotti durante il periodo di validità del titolo.

- (98) Gli elementi essenziali dei dazi doganali applicabili ai prodotti agricoli in virtù di accordi nell'ambito dell'Organizzazione mondiale per il commercio (OMC) e di accordi bilaterali sono fissati nella tariffa doganale comune. È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare misure per il calcolo dettagliato dei dazi all'importazione in conformità ai suddetti elementi essenziali.
- (100) *Per taluni prodotti deve essere mantenuto il regime del prezzo di entrata. Per garantire l'efficienza del regime del prezzo di entrata è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda la verifica della veridicità del prezzo dichiarato di una partita mediante un valore all'importazione forfettario e per disporre le condizioni in cui è obbligatoria la costituzione di una cauzione.*
- (100 bis) Per evitare o neutralizzare eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato dell'Unione conseguenti alle importazioni di taluni prodotti agricoli, è opportuno subordinare l'importazione di tali prodotti al pagamento di un dazio addizionale, se ricorrono determinate condizioni.
- (101) Se ricorrono determinate condizioni, è opportuno aprire e gestire i contingenti tariffari di importazione risultanti da accordi internazionali conclusi in conformità con il trattato o da altri atti. *Nel caso dei contingenti tariffari di importazione, il metodo di gestione adottato dovrebbe tenere adeguatamente conto del fabbisogno di approvvigionamento del mercato di produzione, trasformazione e consumo, attuale ed emergente, dell'Unione in termini di competitività, certezza e continuità dell'approvvigionamento e della necessità di salvaguardare l'equilibrio del mercato.*
- (101 bis) *Al fine di assolvere gli impegni derivanti dagli accordi conclusi durante i negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round in merito ai contingenti tariffari di importazione in Spagna di 2 000 000 di tonnellate di granturco e di 300 000 tonnellate di sorgo e dei contingenti tariffari di importazione in Portogallo di 500 000 tonnellate di granturco, dovrebbe essere conferito alla Commissione il potere di adottare taluni atti riguardo alla definizione delle disposizioni necessarie alla realizzazione delle importazioni nell'ambito dei contingenti tariffari nonché, eventualmente, al magazzinaggio da parte degli organismi pubblici dei quantitativi importati dagli organismi pagatori degli Stati membri in questione.*
- (102) Per garantire pari condizioni di accesso ai quantitativi disponibili e la parità di trattamento degli operatori nell'ambito del contingente tariffario di importazione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per: **determinare** le condizioni e i requisiti di ammissibilità che un operatore è tenuto a soddisfare per presentare una domanda di accesso al contingente tariffario di importazione; **definire norme** applicabili al trasferimento di diritti tra operatori e, se necessario, le limitazioni ai trasferimenti nell'ambito della gestione dei contingenti tariffari di importazione; subordinare la partecipazione al contingente tariffario di importazione alla costituzione di una cauzione; **prevedere**, se necessario, particolari specificità, condizioni o restrizioni applicabili al contingente tariffario previste da un accordo internazionale o in un altro atto.
- (103) In alcuni casi i prodotti agricoli possono beneficiare di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo, a condizione che soddisfino determinate specifiche e/o condizioni di prezzo. Ai fini della corretta applicazione di tale regime, è necessaria una collaborazione amministrativa tra le autorità del paese terzo importatore e l'Unione. A questo scopo, i prodotti devono essere scortati da un certificato rilasciato nell'Unione.

- (104) Per garantire che i prodotti esportati possano beneficiare di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo se sono rispettate talune condizioni, **a norma degli accordi internazionali** conclusi dall'Unione in forza del trattato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per fare obbligo alle autorità competenti degli Stati membri di rilasciare, su richiesta e dopo aver effettuato gli opportuni controlli, un documento attestante che tali condizioni sono soddisfatte.
- (104 bis) Per evitare che coltivazioni illecite perturbino il mercato della canapa destinata alla produzione di fibre, è necessario che il presente regolamento preveda un controllo delle importazioni di canapa e di semi di canapa, in modo da assicurare che tali prodotti offrano determinate garanzie quanto al tenore di tetraidrocannabinolo. Inoltre, l'importazione di semi di canapa destinati a usi diversi dalla semina deve continuare ad essere soggetta a un regime di controllo che preveda un riconoscimento degli importatori interessati.*
- (104 ter) Nell'insieme dell'Unione viene perseguita una politica di qualità nel settore del luppolo. Riguardo ai prodotti importati, dovrebbero essere inserite nel presente regolamento le disposizioni che assicurano che siano importati soltanto prodotti rispondenti a caratteristiche qualitative minime equivalenti. Per ridurre al minimo gli oneri amministrativi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardo alle condizioni alle quali non si applicano gli obblighi connessi all'attestato di equivalenza e all'etichettatura dell'imballaggio.*
- (104 quater) L'Unione ha concluso con i paesi terzi vari accordi in materia di accesso preferenziale al mercato, che permettono a questi paesi di esportare zucchero di canna nell'Unione a condizioni di favore. Le relative disposizioni sulla valutazione del fabbisogno di zucchero destinato alla raffinazione e la riserva a talune condizioni dei titoli di importazione alle raffinerie specializzate che trattano ingenti quantità di zucchero di canna greggio importato, e che sono considerate raffinerie a tempo pieno nell'Unione, dovrebbero essere mantenute per un certo periodo. Per garantire che lo zucchero importato venga raffinato conformemente a tali requisiti, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l'impiego di definizioni per il funzionamento del regime di importazione; alle condizioni e ai requisiti di ammissibilità che un operatore è tenuto a soddisfare per presentare una domanda di titolo di importazione, compresa la costituzione di una cauzione, e norme sulle sanzioni amministrative da applicare.*
- (105) Il regime dei dazi doganali consente di rinunciare ad ogni altra misura di protezione alle frontiere esterne dell'Unione. In circostanze eccezionali il meccanismo del mercato interno e dei dazi doganali potrebbe rivelarsi inadeguato. In una simile evenienza, per non lasciare il mercato dell'Unione indifeso contro le turbative che rischiano di derivarne, è opportuno che l'Unione possa prendere rapidamente tutte le misure necessarie, che devono essere conformi agli impegni internazionali da essa assunti.
- (106) **È opportuno** consentire la sospensione del ricorso ai regimi di perfezionamento attivo o passivo **se il mercato dell'Unione subisce o rischia di subire perturbazioni a causa di tali regimi.**
- (107) **È opportuno che le** restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi sulla base della differenza tra i prezzi praticati nell'Unione e quelli praticati sul mercato mondiale ed entro i limiti degli impegni assunti in sede di OMC **siano mantenute come misura applicabile ad** alcuni prodotti **oggetto del** presente regolamento **quando le condizioni del mercato interno**

***rientrano tra quelle descritte per le misure eccezionali. Le esportazioni sovvenzionate dovrebbero essere sottoposte a limiti espressi in valore e in quantità e, fatta salva l'applicazione di misure eccezionali, la restituzione a disposizione dovrebbe essere pari a zero.***

- (108) Occorre garantire il rispetto dei limiti espressi in valore, in sede di fissazione delle restituzioni all'esportazione, mediante il controllo dei pagamenti nel quadro della normativa del Fondo europeo agricolo di garanzia. Il controllo può essere agevolato dall'obbligo di fissare in anticipo le restituzioni all'esportazione, senza che sia peraltro compromessa la possibilità, in caso di restituzioni differenziate, di modificare la destinazione specifica all'interno di una zona geografica cui si applica un'aliquota unica di restituzione all'esportazione. In caso di cambiamento di destinazione, è necessario che sia versata la restituzione all'esportazione applicabile per la destinazione effettiva, entro i limiti dell'importo applicabile per la destinazione prefissata.
- (109) Occorre garantire il rispetto dei limiti espressi in quantità mediante un sistema di monitoraggio affidabile ed efficace. A tale scopo, occorre subordinare la concessione delle restituzioni all'esportazione alla presentazione di un titolo di esportazione. Le restituzioni all'esportazione devono essere concesse entro i limiti delle disponibilità, in funzione della particolare situazione di ciascuno dei prodotti considerati. Eventuali deroghe a tale regola possono essere ammesse solo per i prodotti trasformati non compresi nell'allegato I dei trattati, ai quali non si applicano limiti espressi in volume. È inoltre opportuno prevedere una deroga all'osservanza rigorosa delle regole di gestione nei casi in cui le esportazioni che beneficiano di restituzione non rischiano di superare i limiti quantitativi fissati.
- (110) In caso di esportazione di bovini vivi, ■ la concessione e il pagamento delle restituzioni all'esportazione ***dovrebbero essere*** subordinati al rispetto della normativa dell'Unione relativa al benessere degli animali, con particolare riguardo alla protezione degli animali durante il trasporto.
- 
- (113) ***Per garantire il corretto funzionamento del sistema delle restituzioni all'esportazione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l'obbligo di costituire una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli obblighi degli operatori.***
- (114) Per ridurre al minimo gli adempimenti amministrativi a carico degli operatori e delle autorità è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti ■ per la fissazione di soglie al di sotto delle quali può non essere obbligatoria la presentazione di un titolo di esportazione, per la fissazione delle destinazioni o delle operazioni per le quali può essere giustificata l'esenzione dall'obbligo di presentazione di un titolo di esportazione e per autorizzare il rilascio a posteriori dei titoli di esportazione in casi giustificati.
- (115) Allo scopo di ***affrontare*** situazioni pratiche che giustificano l'ammissibilità totale o parziale al beneficio di restituzioni all'esportazione e per aiutare gli operatori a superare il periodo intercorrente tra la domanda di restituzione all'esportazione e l'effettivo pagamento della medesima, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti ■ per quanto riguarda le ***disposizioni per quanto riguarda***: la fissazione di un'altra data per la restituzione; ■ il pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione, comprese le condizioni per la costituzione e lo svincolo della cauzione; le prove ***aggiuntive*** in caso di dubbi sulla reale destinazione dei prodotti, compresa l'eventuale di reimportazione nel

territorio doganale dell'Unione; le destinazioni considerate esportazioni fuori dall'Unione e l'ammissione di destinazioni situate all'interno del territorio doganale dell'Unione al beneficio di una restituzione.

**(115 bis) Per garantire la parità di accesso alle restituzioni all'esportazione per gli esportatori dei prodotti compresi nell'allegato I del trattato e dei prodotti trasformati a partire dai medesimi è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda determinate norme applicabili ai prodotti agricoli esportati sotto forma di prodotti trasformati.**

(116) Per garantire che i prodotti che beneficiano di restituzioni all'esportazione siano esportati fuori del territorio doganale dell'Unione, █ evitare il loro rientro in tale territorio e █ ridurre al minimo gli adempimenti amministrativi degli operatori che, in caso di concessione di restituzioni differenziate, devono produrre ed esibire la prova che i prodotti hanno raggiunto il paese di destinazione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti █ recanti **disposizioni per quanto riguarda:** il termine entro il quale deve essere portata a termine l'uscita dal territorio doganale dell'Unione, compreso il periodo di reintroduzione temporanea; la trasformazione che possono subire i prodotti che beneficiano di restituzioni all'esportazione in tale periodo; la prova di arrivo a destinazione nel caso delle restituzioni differenziate; le soglie di restituzione e le condizioni alle quali gli esportatori possono essere esonerati dalla presentazione della prova suddetta; e le condizioni di riconoscimento della prova di arrivo a destinazione, nel caso delle restituzioni differenziate, a cura di parti terze indipendenti.

**(116 bis) Per incoraggiare gli esportatori a rispettare le condizioni di benessere degli animali e permettere alle autorità competenti di verificare la correttezza della spesa per le restituzioni all'esportazione soggette al rispetto delle norme in materia di benessere degli animali, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le condizioni di benessere degli animali al di fuori del territorio doganale dell'Unione, che comprendono anche il ricorso a parti terze indipendenti.**

(117) Per tener conto delle specificità dei diversi settori, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti █ per quanto riguarda i requisiti e le condizioni specifiche per gli operatori e per i prodotti ammissibili al beneficio di restituzioni all'esportazione █ nonché la fissazione di coefficienti ai fini del calcolo delle restituzioni all'esportazione **tenendo conto del processo di invecchiamento di talune bevande alcoliche ottenute dai cereali.**

█  
(119) I prezzi minimi all'esportazione di bulbi da fiore non sono più utili e devono essere aboliti.

(120) Ai sensi dell'articolo 42 del trattato, le disposizioni del capo del trattato relativo alle regole di concorrenza si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dalla legislazione dell'Unione, nel quadro delle disposizioni e conformemente alla procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2 █, del trattato.

**(120 bis) Date le peculiarità del settore agricolo e la sua dipendenza dal buon funzionamento dell'intera catena di approvvigionamento alimentare, compresa l'efficace applicazione delle norme sulla concorrenza in tutti i settori correlati nell'insieme della filiera alimentare, che può essere altamente concentrata, occorre dedicare particolare attenzione all'applicazione delle norme sulla concorrenza a norma dell'articolo 42 del**

*trattato. A tal fine, è necessaria una stretta cooperazione tra la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri. Inoltre, gli orientamenti adottati dalla Commissione, ove appropriato, costituiscono uno strumento adeguato per fornire una guida alle imprese e alle altre parti interessate.*

- (121) È **opportuno prevedere** che le regole di concorrenza relative agli accordi, alle decisioni e alle pratiche di cui all'articolo 101 del trattato, nonché all'abuso di posizioni dominanti, **si applichino** alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli nella misura in cui la loro applicazione non comprometta il conseguimento degli obiettivi della PAC.
- (122) È opportuno autorizzare un approccio particolare nel caso delle organizzazioni di produttori o delle loro associazioni il cui fine specifico è la produzione o la commercializzazione in comune di prodotti agricoli o l'utilizzazione di impianti comuni, salvo che tale azione comune escluda la concorrenza o pregiudichi la realizzazione degli obiettivi dell'articolo 39 del trattato.
- (123) **Fatta salva la regolazione dell'offerta di taluni prodotti, quali il formaggio e il prosciutto che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta, ovvero il vino, che è disciplinato da una serie di norme specifiche**, è opportuno autorizzare un approccio particolare riguardo a talune attività delle organizzazioni interprofessionali, a condizione che non causino una compartimentazione dei mercati, che non noccano al buon funzionamento dell'OCM, che non abbiano effetti distorsivi e non eliminino la concorrenza, che non comportino la fissazione di prezzi **o quote** e che non creino discriminazioni.
- (124) La concessione di aiuti nazionali ostacolerebbe il corretto funzionamento del mercato **interno**. È pertanto opportuno che ai prodotti agricoli si applichino, in via generale, le disposizioni del trattato in materia di aiuti di Stato. In alcune circostanze dovrebbero essere ammesse deroghe. In caso di applicazione di tali deroghe, è opportuno che la Commissione sia in grado di compilare un elenco degli aiuti di Stato esistenti, nuovi o proposti, in modo da rivolgere osservazioni pertinenti e proporre misure appropriate agli Stati membri.
- (124 bis) Le disposizioni relative al premio per l'estirpazione e alcune misure previste dai programmi di sostegno nel settore vitivinicolo non dovrebbero, di per sé, precludere la concessione di pagamenti nazionali per gli stessi fini.**
- (125) Considerata la particolare situazione economica del settore della produzione e della commercializzazione di renne e di prodotti derivati, è opportuno che la Svezia e la Finlandia continuino a concedere pagamenti nazionali in questo settore.
- (125 bis) In Finlandia la bieticoltura è soggetta a particolari condizioni geografiche e climatiche che incideranno negativamente sul settore oltre agli effetti generali della riforma dello zucchero. È pertanto opportuno autorizzare in via permanente tale Stato membro ad accordare pagamenti nazionali ai propri produttori di barbabietole da zucchero.**
- (125 ter) Gli Stati membri dovrebbero poter concedere pagamenti nazionali ai fini del cofinanziamento delle misure per l'apicoltura previste dal presente regolamento e della protezione delle aziende apicole sfavorite da condizioni strutturali o naturali o nel quadro di programmi di sviluppo economico, ad eccezione di quelli a favore della produzione o del commercio.**

***(125 quater) Gli Stati membri che partecipano ai programmi destinati a migliorare l'accesso ai prodotti alimentari per i bambini dovrebbero potere concedere, a integrazione dell'aiuto unionale, aiuti nazionali per la fornitura dei prodotti e per taluni costi correlati.***

(126) Per far fronte a casi giustificati di crisi anche dopo la fine del periodo transitorio, nel 2012, della misura di sostegno alla distillazione di crisi prevista dai programmi di sostegno, è opportuno dare agli Stati membri la possibilità di concedere pagamenti nazionali per la distillazione di crisi entro un massimale di bilancio complessivo pari al 15% del valore della relativa dotazione annuale per i rispettivi programmi di sostegno nazionali. Questi pagamenti nazionali devono essere comunicati alla Commissione e approvati prima della loro concessione.

(129) È opportuno autorizzare gli Stati membri a mantenere i pagamenti nazionali per la frutta a guscio, quali previsti attualmente dall'articolo 120 del regolamento (CE) n. 73/2009 per temperare gli effetti del disaccoppiamento del vecchio regime di aiuto dell'Unione per la frutta a guscio. Poiché il succitato regolamento sarà abrogato, per chiarezza è opportuno che **tali** pagamenti nazionali siano previsti dal presente regolamento.

***(132) Occorre prevedere misure speciali di intervento per contrastare efficacemente ed effettivamente le minacce di turbativa dei mercati. È necessario definire la portata di tali misure.***

***(133) Per contrastare efficacemente ed effettivamente le minacce di turbativa sui mercati causate da aumenti o cali significativi dei prezzi sui mercati interno o esterno o da altri eventi e circostanze che provocano o minacciano di provocare turbative rilevanti del mercato, laddove la situazione o i suoi effetti sul mercato sembrano destinati a perdurare o a peggiorare, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l'adozione delle misure necessarie per far fronte a tale situazione del mercato pur nel rispetto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi internazionali e a condizione che le altre misure previste dal presente regolamento appaiano insufficienti, comprese misure per ampliare o modificare la portata, la durata o altri aspetti di altre misure previste dal presente regolamento, o per prevedere restituzioni all'esportazione, oppure per sospendere i dazi all'importazione, in tutto o in parte, anche per determinati quantitativi o periodi, a seconda delle necessità.***

***(133 bis)*** Le restrizioni alla libera circolazione risultanti dall'applicazione di misure destinate a impedire la propagazione delle malattie degli animali possono provocare difficoltà sul mercato di uno o più Stati membri. L'esperienza dimostra che gravi turbative del mercato, come un calo considerevole del consumo o dei prezzi, possono essere direttamente imputabili ad una perdita di fiducia dei consumatori a causa dell'esistenza di rischi per la salute pubblica o per la salute degli animali o delle piante. Alla luce dell'esperienza è opportuno estendere ai prodotti vegetali le misure destinate a far fronte alla perdita di fiducia dei consumatori.

***(133 ter)*** Le misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni bovine, dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine, ovine e caprine, delle uova e delle carni di pollame dovrebbero essere direttamente correlate a provvedimenti sanitari e veterinari destinati ad impedire la propagazione di malattie. Per evitare gravi turbative sui mercati, esse devono essere adottate su richiesta degli Stati membri.



- (133 *quater*) **Per reagire efficacemente a circostanze eccezionali**, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti **per estendere l'elenco di prodotti di cui al presente regolamento per i quali possono essere adottate misure eccezionali di sostegno**.
- (134) È opportuno autorizzare la Commissione ad adottare le misure necessarie per risolvere problemi specifici in caso di emergenza.
- (134 *bis*) **Contrastare efficacemente ed effettivamente le minacce di turbativa sui mercati può essere particolarmente importante nel settore del latte. Analogamente, possono emergere problemi specifici in caso di emergenza. È pertanto necessario sottolineare che l'adozione da parte della Commissione delle misure summenzionate in caso di turbativa sui mercati, compresi gli squilibri sui mercati, ovvero quelle necessarie a risolvere problemi specifici in caso di emergenza, possono riguardare in particolare il settore del latte.**
- (134 *ter*) **Per rispondere a periodi di grave squilibrio sui mercati, quali misure eccezionali possono risultare appropriate, per stabilizzare i settori interessati, categorie specifiche di azioni collettive a cura di operatori privati, soggette a garanzie, limiti e condizioni precisi. Quando tali azioni potrebbero rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1 del trattato, la Commissione dovrebbe essere abilitata a prevedere una deroga limitata nel tempo. Tuttavia, tali azioni devono essere complementari all'azione dell'Unione nel quadro dell'intervento pubblico e dell'ammasso privato o di misure eccezionali previste dal presente regolamento e non deve compromettere il funzionamento del mercato unico.**
- (135) **Dovrebbe essere possibile esigere dalle imprese, dagli Stati membri e/o dai paesi terzi di presentare comunicazioni ai fini dell'applicazione del presente regolamento, del monitoraggio, dell'analisi e della gestione del mercato dei prodotti agricoli, per garantire la trasparenza del mercato, il corretto funzionamento delle misure della PAC, eseguire verifiche, controlli, monitoraggi, valutazioni e audit delle misure della PAC e ai fini della conformità ai requisiti stabiliti negli accordi internazionali, compresi gli obblighi di notifica previsti da tali accordi. Per garantire un approccio armonizzato, razionalizzato e semplificato, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare tutte le misure necessarie in materia di comunicazioni. Nel farlo la Commissione tiene conto dei dati necessari e delle sinergie tra potenziali fonti di dati.**
- (136) Per **garantire l'integrità dei sistemi di informazione e l'autenticità e leggibilità dei documenti e dei dati associati trasmessi**, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti **per quanto riguarda la natura e il tipo delle informazioni da trasmettere, le categorie di dati da trattare e i periodi massimi di conservazione; la finalità del trattamento, in particolare in caso di pubblicazione di tali dati e di trasferimento a paesi terzi; i diritti di accesso alle informazioni o ai sistemi di informazione resi disponibili e le condizioni di pubblicazione delle informazioni.**
- (137) Occorre applicare la legislazione dell'Unione relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in particolare la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  **e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio.**

- (137 bis) *Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere in data 14 dicembre 2011<sup>1</sup>.*
- (138) Il trasferimento di fondi dalla riserva per le crisi nel settore agricolo deve avvenire alle condizioni e secondo la procedura di cui *all'articolo 24 del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC] e al punto [19 quater]* dell'Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla *disciplina di bilancio*, la cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria<sup>2</sup> e occorre chiarire che il presente regolamento è l'atto di base applicabile.
- (139) Per garantire un passaggio ordinato dai regimi previsti dal regolamento (CE) n. *1234/2007* a quelli previsti dal presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti ■ per quanto riguarda l'adozione delle misure necessarie, in particolare quelle necessarie per proteggere i diritti acquisiti e le aspettative legittime delle imprese.
- (139 bis) *Allo scopo di integrare o modificare taluni elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È particolarmente importante che la Commissione, nel corso del suo lavoro preparatorio, svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti. Quando elabora e redige atti delegati la Commissione è tenuta a procedere alla trasmissione simultanea, tempestiva ed appropriata dei relativi documenti al Parlamento europeo e al Consiglio.*
- (140) Il ricorso alla procedura d'urgenza deve essere limitato a casi eccezionali in cui *ragioni imperative di urgenza lo esigano* per contrastare effettivamente ed efficacemente le minacce di turbativa del mercato o le turbative in atto. La scelta della procedura d'urgenza deve essere giustificata e devono essere specificati i casi in cui occorre seguire tale procedura.
- (141) Per garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze devono essere esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>3</sup>.
- (142) Per l'adozione degli atti di esecuzione del presente regolamento occorre applicare la procedura di esame perché si tratta di atti che riguardano la PAC, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 182/2011. Tuttavia, si deve ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione degli atti di esecuzione del presente regolamento in materia di concorrenza, poiché per l'adozione di atti di esecuzione del diritto della concorrenza in generale si ricorre alla procedura consultiva.
- (143) La Commissione è tenuta ad adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili in casi debitamente giustificati qualora lo richiedano ragioni imperative di urgenza riguardanti l'adozione, la modifica o la revoca di misure di salvaguardia dell'Unione, la sospensione

---

<sup>1</sup> *GU C [...].*

<sup>2</sup> *GU L [...] del [...], pag. [...].*

<sup>3</sup> *Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).*

del ricorso al regime di perfezionamento attivo o passivo, se necessario per reagire immediatamente alla situazione del mercato, e la risoluzione di problemi specifici in casi di emergenza, ove tale reazione immediata sia necessaria per affrontare i problemi.

- (144) In ordine a determinate misure previste dal presente regolamento che richiedono un'azione rapida o che consistono nella semplice applicazione di disposizioni generali a situazioni particolari senza l'esercizio di un potere discrezionale, la Commissione deve essere abilitata ad adottare atti di esecuzione senza applicare il regolamento (UE) n. 182/2011.
- (145) La Commissione deve essere altresì abilitata a svolgere alcune funzioni amministrative o di gestione che non implicano l'adozione di atti delegati o di atti di esecuzione.

***(145 bis) Il presente regolamento dovrebbe prevedere talune norme specifiche per la Croazia conformemente al relativo atto di adesione<sup>1</sup>.***

- (146) A norma del regolamento (CE) n. 1234/2007<sup>2</sup> una serie di misure settoriali<sup>3</sup> verranno a scadenza entro un periodo ragionevole successivo all'entrata in vigore del presente regolamento. Dopo l'abrogazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 è necessario continuare ad applicare le corrispondenti disposizioni fino allo scadere dei regimi in parola.

- (148) Il regolamento (CEE) n. 922/72 del Consiglio<sup>2</sup>, ***relativo all'aiuto per i bachi da seta per la campagna di allevamento 1972/1973, è ormai obsoleto; il regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio<sup>3</sup>, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune, è superata dal presente regolamento;*** il regolamento (CE) n. 1601/96 del Consiglio<sup>4</sup>, ***relativo all'aiuto ai produttori nel settore del luppolo per il raccolto 1995*** è una misura temporanea che per sua natura è ormai obsoleta. Il regolamento (CE) n. 1037/2001 del Consiglio<sup>5</sup>, ***che autorizza l'offerta e la consegna per di taluni vini importati***, è stato superato dalle disposizioni dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul commercio del vino, adottato con la decisione 2006/232/CE del Consiglio<sup>6</sup>, ed è pertanto obsoleto. A fini di chiarezza e di certezza del diritto è necessario abrogare ***tali regolamenti***<sup>1</sup>.
- (149) ***Talune disposizioni*** applicabili al settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, ***in particolare per quanto riguarda rapporti contrattuali e negoziati, regolazione dell'offerta***

<sup>1</sup> ***GU L 112 del 24.4.2012, pag. 21.***

<sup>2</sup> ***Regolamento (CEE) n. 922/72 del Consiglio che fissa per la campagna di allevamento 1972/1973 le norme generali di concessione dell'aiuto per i bachi da seta (GU L 106 del 5.5.1972, pag. 1).***

<sup>3</sup> ***Regolamento (CEE) N. 234/79 del Consiglio relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli (GU L 34 del 9.2.1979, pag. 2).***

<sup>4</sup> ***Regolamento (CE) n. 1601/96 del Consiglio, del 30 luglio 1996, che stabilisce l'importo dell'aiuto ai produttori nel settore del luppolo per il raccolto 1995 (GU L 206 del 16.8.1996, pag. 46).***

<sup>5</sup> ***Regolamento (CE) n. 1037/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CE) n. 1493/1999 (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 12).***

<sup>6</sup> ***Decisione 2006/232/CE, del Consiglio del 20 dicembre 2005, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul commercio del vino (GU L 87 del 24.3.2006, pag. 1).***

*di formaggio a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, dichiarazioni dei primi acquirenti, organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori e organizzazioni interprofessionali, sono entrate in vigore di recente e continuano ad essere giustificate* dall'attuale situazione economica del mercato lattiero-caseario e dalla struttura della filiera di approvvigionamento. È pertanto opportuno che siano applicate *a detto settore* per un periodo sufficientemente lungo (sia prima che dopo l'abolizione delle quote latte) perché possano produrre pienamente i loro effetti. Tuttavia, è opportuno che *dette disposizioni* siano di natura temporanea e soggette a riesame. È opportuno che la Commissione adotti e presenti, entro il 30 giugno 2014 ed entro il 31 dicembre 2018, relazioni sull'andamento del mercato del latte che contemplino, in particolare, i possibili incentivi destinati a incoraggiare gli agricoltori a concludere accordi di produzione in comune,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

■

## **PARTE I DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE**

### **Articolo 1 Campo di applicazione**

1. ■ Il presente regolamento istituisce un'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, ossia di tutti i prodotti elencati nell'allegato I *dei trattati*, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. [COM(2011) 416] *del Parlamento europeo e del Consiglio* ■.
2. I prodotti agricoli definiti al paragrafo 1 si suddividono nei seguenti settori, elencati nell'allegato I *del presente regolamento*:
  - a) cereali, allegato I, parte I;
  - b) riso, allegato I, parte II;
  - c) zucchero, allegato I, parte III;
  - d) foraggi essiccati, allegato I, parte IV;
  - e) sementi, allegato I, parte V;
  - f) luppolo, allegato I, parte VI;
  - g) olio di oliva e olive da tavola, allegato I, parte VII;
  - h) lino e canapa, allegato I, parte VIII;
  - i) prodotti ortofrutticoli, allegato I, parte IX;
  - j) *prodotti* ortofrutticoli trasformati, allegato I, parte X;
  - k) banane, allegato I, parte XI;

- l) settore vitivinicolo, allegato I, parte XII;
- m) piante vive *e prodotti della floricoltura, bulbi, radici e affini, fiori recisi e fogliame ornamentale*, allegato I, parte XIII;
- n) tabacco, allegato I, parte XIV;
- o) carni bovine, allegato I, parte XV;
- p) latte e prodotti lattiero-caseari, allegato I, parte XVI;
- q) carni suine, allegato I, parte XVII;
- r) carni ovine e caprine, allegato I, parte XVIII;
- s) uova, allegato I, parte XIX;
- t) carni di pollame, allegato I, parte XX;
- u) alcole etilico *di origine agricola*, allegato I, parte XXI;
- v) *prodotti dell'*apicoltura, allegato I, parte XXII;
- w) bachi da seta, allegato I, parte XXIII;
- x) altri prodotti, allegato I, parte XXIV.

## Articolo 2

### Disposizioni generali della politica agricola comune (PAC)

Il regolamento (UE) n. [...] **[regolamento orizzontale sulla PAC]** e le disposizioni adottate a norma dello stesso si applicano alle misure previste dal presente regolamento.

## Articolo 3

### Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all'allegato II relative a determinati settori.
- 1 bis. Le definizioni di cui all'allegato II, parte 1 bis, sezione B, si applicano esclusivamente durante il periodo di cui all'articolo 100 bis.*
2. **■** Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni fissate dal regolamento (UE) n. [...] *del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento orizzontale sulla PAC]*, dal regolamento (UE) n. [...] *del Parlamento europeo e del Consiglio* e dal regolamento (UE) n. [...] *del Parlamento europeo e del Consiglio, salvo disposizione contraria del presente regolamento.*
3. *Per tener* conto delle peculiarità del settore del riso, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità 160 *intesi a modificare* le definizioni nel settore del riso fissate nell'allegato II, parte I, *nella misura necessaria per aggiornare le definizioni alla luce degli sviluppi del mercato.*

4. Ai fini del presente regolamento per "regioni meno sviluppate" si intendono le regioni definite all'articolo 82, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. ... **del Parlamento europeo e del Consiglio** [COM(2011) 615]<sup>1</sup>.

**4 bis.** *Ai fini del presente regolamento, per "condizioni climatiche avverse assimilabili a una calamità naturale" si intendono condizioni atmosferiche quali gelo, grandine, ghiaccio, pioggia o siccità, che distruggano più del 30% della produzione media annua di un dato agricoltore nel triennio precedente o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata.*

#### **Articolo 4**

■ Adattamenti della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli

**Ove** necessario **per tenere conto di** modifiche della nomenclatura combinata, **alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 160 intesi ad** adattare la designazione dei prodotti e i riferimenti **nel presente regolamento** alle voci e sottovoci della nomenclatura combinata ■.

#### **Articolo 5**

##### Tassi di conversione del riso

La Commissione può, mediante atti di esecuzione:

- a) fissare i tassi di conversione del riso nelle varie fasi di lavorazione, le spese di lavorazione e il valore dei sottoprodotti;
- b) adottare tutte le misure necessarie all'applicazione dei tassi di conversione del riso.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

#### **Articolo 6**

##### Campagne di commercializzazione

Sono fissate le seguenti campagne di commercializzazione:

- a) dal 1° gennaio al 31 dicembre nel settore degli **ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati** e delle banane;
- b) dal 1° aprile al 31 marzo dell'anno successivo:
  - i) nel settore dei foraggi essiccati;
  - ii) nel settore della bachicoltura;

---

<sup>1</sup> **Regolamento (UE) n. ...del Parlamento europeo e del Consiglio del ...recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 (GU L [...], [...], pag. [...]).**

- c) dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo:
  - i) nel settore dei cereali;
  - ii) nel settore delle sementi;
  - iii) nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola;
  - iv) nel settore del lino e della canapa;
  - v) nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
- d) dal 1° agosto al 31 luglio dell'anno successivo nel settore vitivinicolo;
- e) dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo nel settore del riso;
- f) dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo nel settore dello zucchero.



## Articolo 7 **Soglia** di riferimento

**I.** Sono fissate **le** seguenti **soglie** di riferimento:

- a) nel settore dei cereali, 101,31 EUR/t riferiti alla fase del commercio all'ingrosso per merci rese al magazzino, non scaricate;
- b) per il risone, 150 EUR/t per la qualità tipo definita nell'allegato III, parte A, riferiti alla fase del commercio all'ingrosso per merci rese al magazzino, non scaricate;
- c) per lo zucchero sfuso della qualità tipo definita nell'allegato III, parte B, franco fabbrica:
  - i) per lo zucchero bianco: 404,4 EUR/t;
  - ii) per lo zucchero greggio, 335,2 EUR/t;
- d) nel settore delle carni bovine, 2 224 EUR/t per le carcasse di bovini maschi della classe R3 quale stabilita dalla tabella unionale di classificazione delle carcasse di bovini **di età non inferiore a otto mesi di cui all'allegato III bis, parte A**;
- e) nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari:
  - i) 246,39 EUR/100 kg per il burro;
  - ii) 169,80 EUR/100 kg per il latte scremato in polvere;
- f) nel settore delle carni suine, 1 509,39 EUR/t per le carcasse di suino della qualità tipo definita in termini di peso e tenore di carne magra in conformità alla tabella unionale di classificazione delle carcasse di suini **di cui all'allegato III bis, parte B**, come segue:
  - i) carcasse di peso pari o superiore a 60 kg e inferiore a 120 kg: classe E;

- ii) carcasse di peso pari o superiore a 120 kg e inferiore a 180 kg: classe R.

*f bis) nel settore dell'olio di oliva:*

- i) *1779 EUR/t per l'olio di oliva extra vergine;*
- ii) *1710 EUR/t per l'olio di oliva vergine;*
- iii) *1 524 EUR/t per l'olio di oliva lampante avente due gradi di acidità libera; questo importo è ridotto di 36,70 EUR/t per ciascun grado di acidità in più.*

*1 bis. Le soglie di riferimento sono soggette a revisione da parte della Commissione, tenendo conto di criteri oggettivi, segnatamente le evoluzioni della produzione, dei costi di produzione (in particolare i costi dei mezzi di produzione) e del mercato. Ove necessario, le soglie di riferimento sono aggiornate secondo la procedura legislativa ordinaria in base all'andamento della produzione e dei mercati.*

PARTE II  
MERCATO INTERNO

TITOLO I  
INTERVENTO SUL MERCATO

CAPO I  
Intervento pubblico e aiuto all'ammasso privato

Sezione 1  
Disposizioni generali in materia di intervento pubblico e di aiuto all'ammasso privato

Articolo 8  
Campo di applicazione

Il presente capo stabilisce le norme concernenti l'intervento sul mercato sotto forma:

- a) di intervento pubblico, nei casi in cui i prodotti sono acquistati all'intervento dalle autorità competenti degli Stati membri e immagazzinati a cura delle medesime fino al loro smaltimento e
- b) di concessione di un aiuto all'ammasso dei prodotti a cura di operatori privati.

Articolo 9  
Origine dei prodotti ammissibili

I prodotti ammissibili all'acquisto di intervento pubblico o al beneficio di un aiuto all'ammasso privato sono prodotti originari dell'Unione. Inoltre, se si tratta di prodotti che provengono da colture, esse devono essere state raccolte nell'Unione e se si tratta di prodotti ottenuti dal latte, il latte deve essere stato prodotto nell'Unione.

■

*Articolo 9 bis  
Tabelle unionali di classificazione delle carcasse*



**Le tabelle unionali di classificazione delle carcasse si applicano conformemente all'allegato III bis nei settori delle carni bovine per quanto riguarda le carcasse di bovini di età non inferiore a otto mesi e nel settore delle carni suine per quanto riguarda suini diversi da quelli utilizzati per la riproduzione.**

**Nel settore delle carni ovine e caprine gli Stati membri possono applicare una tabella unionale di classificazione delle carcasse di ovini in conformità alle norme stabilite nell'allegato III bis, parte C.**

## **SEZIONE 2 INTERVENTO PUBBLICO**

### Articolo 10 Prodotti ammissibili all'intervento pubblico

L'intervento pubblico si applica ai seguenti prodotti, **in base** alle condizioni di cui alla presente sezione e **agli eventuali** requisiti e condizioni **supplementari che possono essere** stabiliti dalla Commissione mediante atti delegati **a norma dell'articolo 18** e **■** atti di esecuzione a norma dell'articolo 19:

- a) frumento (grano) tenero, **frumento (grano) duro**, orzo e granturco;
- b) risone;
- c) carni bovine fresche o refrigerate di cui ai codici NC 0201 10 00 e da 0201 20 20 a 0201 20 50;
- d) burro prodotto direttamente ed esclusivamente con crema pastorizzata ottenuta direttamente ed esclusivamente da latte vaccino in un'impresa riconosciuta dell'Unione ed avente un tenore minimo, in peso, di materia grassa butirrica dell'82% e un tenore massimo, in peso, di acqua del 16%;
- e) latte scremato in polvere di prima qualità, ottenuto da latte vaccino con il metodo spray in un'impresa riconosciuta dell'Unione, avente un tenore minimo di materia proteica del 34,0% in peso della materia secca sgrassata.

### Articolo 11 **■** Periodi d'intervento pubblico

I periodi d'intervento pubblico sono i seguenti:

- a) per il frumento (grano) tenero, **il frumento (grano) duro**, l'orzo e il granturco dal 1° novembre al 31 maggio;
- b) per il risone, dal 1° aprile al 31 luglio;
- c) per le carni bovine, **durante tutto l'anno ■** ;
- d) per il burro e il latte scremato in polvere, dal 1° marzo al **30 settembre**.

### Articolo 12 **■** Apertura e chiusura dell'intervento pubblico

1. Durante i periodi di cui all'articolo 11, l'intervento pubblico:
  - a) è aperto per il frumento (grano) tenero, il burro e il latte scremato in polvere;
  - b) può essere aperto dalla Commissione, mediante atti di esecuzione, per **il frumento (grano) duro**, l'orzo, il granturco e il risone (comprese le varietà o i tipi specifici di risone), qualora lo richieda la situazione del mercato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2;
  - c) per le carni bovine può essere aperto dalla Commissione, mediante altri atti di esecuzione adottati **senza l'applicazione dell'articolo 162, paragrafo 2, o paragrafo 3**, se il prezzo medio di mercato, rilevato durante un periodo **determinato** a norma dell'articolo 19, **primo comma**, lettera a), in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro in base alla tabella unionale di classificazione delle carcasse **di bovini di cui all'allegato III bis, parte A**, è inferiore **all'85% della soglia di riferimento di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d)**.
2. La Commissione può chiudere l'intervento pubblico per le carni bovine, mediante atti di esecuzione **adottati senza l'applicazione dell'articolo 162, paragrafo 2, o paragrafo 3**, qualora durante un periodo rappresentativo **determinato** a norma dell'articolo 19, **primo comma**, lettera a), non sussistano più le condizioni specificate al paragrafo 1, lettera c), **del presente articolo**.

#### Articolo 13

Acquisto all'intervento a prezzo fisso o fissato mediante gara

1. In caso di apertura dell'intervento pubblico a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, **il Consiglio adotta, a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, le misure relative alla fissazione dei prezzi per gli acquisti all'intervento di frumento (grano) tenero, burro, latte scremato in polvere, frumento (grano) duro, orzo, granturco, risone, carni bovine nonché, eventualmente, le misure relative alle limitazioni quantitative in caso di acquisti all'intervento effettuati a prezzo fisso.**

#### Articolo 14

Prezzi di intervento pubblico

1. Per prezzo di intervento pubblico si intende:
  - a) il prezzo al quale i prodotti sono acquistati all'intervento pubblico a prezzo fisso, oppure
  - b) il prezzo massimo al quale i prodotti ammissibili all'intervento pubblico possono essere acquistati nell'ambito di una procedura di gara.
2. **Il Consiglio adotta le misure relative alla fissazione del prezzo di intervento pubblico, compresi i quantitativi delle maggiorazioni e riduzioni, a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato.**

#### Articolo 15

Principi generali sullo smaltimento dei prodotti acquistati all'intervento pubblico

1. Lo smaltimento dei prodotti acquistati all'intervento pubblico si svolge in modo da:
- a) evitare qualsiasi turbativa del mercato,
  - b) assicurare un accesso non discriminatorio alle merci e la parità di trattamento degli acquirenti e
  - c) nel rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi **internazionali** conclusi a norma del trattato.
2. I prodotti **acquistati all'intervento pubblico** possono essere smaltiti mettendoli a disposizione del programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione istituito dal regolamento (UE) n. [...] . In tal caso, il valore contabile di tali prodotti corrisponde al livello del prezzo fisso di intervento di cui all'articolo 14, paragrafo 2, **del presente regolamento**.
- 2 bis. Ogni anno la Commissione rende pubbliche le condizioni alle quali i prodotti acquistati all'intervento pubblico sono stati smaltiti nel corso dell'anno precedente.**

### **SEZIONE 3 AIUTO ALL'AMMASSO PRIVATO**

#### Articolo 16 **Prodotti ammissibili**

Sono concessi aiuti all'ammasso privato dei seguenti prodotti, **in base** alle condizioni di cui alla presente sezione e **agli eventuali** requisiti e condizioni **supplementari** stabiliti dalla Commissione mediante atti delegati **a norma degli articoli 17 e 18** e atti di esecuzione a norma degli articoli **17 e 19**:

- a) zucchero bianco;
  - b) olio di oliva;
  - c) fibre di lino;
  - d) carni fresche o refrigerate di animali della specie bovina **di età non inferiore a otto mesi**;
  - e) burro prodotto a partire da crema ottenuta direttamente ed esclusivamente da latte vaccino;
- e bis) formaggio;**
- f) latte scremato in polvere ottenuto da latte vaccino;
  - g) carni suine;
  - h) carni ovine e caprine.

**La lettera e bis) riguarda esclusivamente il formaggio che beneficia di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta in virtù del regolamento (UE) n.**

**1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup> e che viene immagazzinato oltre il periodo di maturazione specificato nel disciplinare di produzione del prodotto di cui all'articolo 7 di detto regolamento e/o un periodo di maturazione che contribuisce ad accrescere il valore del formaggio.**

#### Articolo 17

##### Condizioni di concessione dell'aiuto

1. **Per garantire la trasparenza del mercato, *ove necessario*, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 *intesi a fissare* le condizioni alle quali la medesima può decidere la concessione di aiuti all'ammasso privato dei prodotti di cui all'articolo 16, tenendo conto**
  - a) dei prezzi medi di mercato rilevati nell'Unione e **delle soglie** di riferimento **e dei costi di produzione** dei rispettivi prodotti, **e**
  - b) della necessità di rispondere **tempestivamente** a una situazione di particolare difficoltà del mercato o agli sviluppi economici **aventi un notevole impatto negativo sui margini** nel settore ■ .
2. La Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, di concedere aiuti all'ammasso privato dei prodotti di cui all'articolo 16, tenendo conto delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.
3. **Il Consiglio adotta, a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, le misure relative alla fissazione dell'importo** dell'aiuto all'ammasso privato di cui all'articolo 16.  
■
4. La Commissione può limitare, mediante atti di esecuzione, la concessione di aiuti all'ammasso privato ■ . Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

#### SEZIONE 4

##### DISPOSIZIONI COMUNI IN MATERIA DI INTERVENTO PUBBLICO E AIUTO ALL'AMMASSO PRIVATO

#### Articolo 18

##### Poteri delegati

2. **Per garantire che i prodotti acquistati all'intervento pubblico o che beneficiano dell'aiuto all'ammasso privato siano adatti all'ammasso di lunga durata e siano di qualità leale, sana e mercantile e per tener conto delle specificità dei diversi settori al fine di assicurare il funzionamento efficace in termini di costi dell'intervento pubblico e dell'ammasso privato**, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 **intesi a definire** i requisiti e le condizioni che devono rispettare **tali prodotti** ■ , oltre ai requisiti stabiliti nel presente regolamento. Tali requisiti e tali condizioni sono intesi a garantire, **per i prodotti acquistati e immagazzinati** ■ :

<sup>1</sup> **Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).**

- a) *la qualità* in termini di *parametri di qualità*, gruppi di qualità, classi di qualità, categorie, *caratteristiche ed età del prodotto*;
- b) *l'ammissibilità, in termini di* quantitativi, condizionamento *compresa l'etichettatura, conservazione, precedenti contratti di magazzinaggio, riconoscimento delle imprese e* fase alla quale si applica il prezzo di intervento pubblico o l'aiuto all'ammasso privato.
3. *Per tener conto delle peculiarità dei settori dei cereali e del risone, la Commissione è autorizzata ad adottare* **■** *atti delegati a norma dell'articolo 160, che stabiliscano i criteri di qualità* **■** *sia per gli acquisti all'intervento che per le vendite di frumento (grano) tenero, frumento (grano) duro, orzo, granturco e risone.*
- 
5. *Per assicurare un'appropriata capacità di ammasso e l'efficienza del sistema di intervento pubblico in termini di costi, distribuzione e accesso da parte degli operatori e per mantenere la qualità dei prodotti acquistati all'intervento pubblico per smaltirli alla fine del periodo di ammasso, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 intesi a definire:*
- a) *i requisiti che devono soddisfare i luoghi di ammasso per tutti i prodotti che sono oggetto di intervento pubblico;*
- 
- c) le norme sull'ammasso dei prodotti all'interno e all'esterno dello Stato membro che è responsabile di tali prodotti e del loro trattamento, sotto il profilo dei dazi doganali e di qualsiasi altro importo da concedere o da riscuotere secondo le disposizioni della PAC **■**.
- 
6. *Per garantire che l'aiuto all'ammasso privato produca gli effetti auspicati sul mercato è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 intesi a definire:*
- a) *le norme e condizioni applicabili* nei casi in cui il quantitativo ammassato è inferiore al quantitativo contrattuale;
- b) le condizioni per la concessione di un anticipo *di tale aiuto*;
- c) *le condizioni per un'eventuale reimmissione sul mercato o lo smaltimento dei prodotti oggetto di contratti di ammasso privato.*
7. *Per garantire il corretto funzionamento dei sistemi di intervento pubblico e di ammasso privato, è conferito alla Commissione il potere di adottare* **■** *atti delegati in conformità all'articolo 160 intesi a* **■**
- a) *prevedere* il ricorso a procedure di gara che garantiscano un accesso non discriminatorio alle merci e la parità di trattamento degli operatori;

- b) *definire le condizioni aggiuntive che gli operatori devono soddisfare per facilitare la gestione e il controllo efficienti del sistema agli Stati membri e agli operatori;*
- c) *stabilire l'obbligo di costituire una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli obblighi degli operatori.*

**8.** *Per tener conto dell'evoluzione tecnica e delle esigenze dei settori di cui all'articolo 9 bis, nonché della necessità di normalizzare la presentazione dei diversi prodotti con l'obiettivo di migliorare la trasparenza del mercato, la rilevazione dei prezzi e l'applicazione delle misure d'intervento sul mercato, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 intesi ad adeguare e aggiornare le disposizioni dell'allegato III bis sulle tabelle unionali di classificazione, identificazione e presentazione delle carcasse e:*

- a) *stabilire disposizioni supplementari relative alla classificazione per categorie (compresa la classificazione da parte di addetti qualificati), alla classificazione per classi (compresa la classificazione automatizzata), all'identificazione, al peso e alla marchiatura delle carcasse e al calcolo dei prezzi medi nell'Unione e dei coefficienti di ponderazione utilizzati per il calcolo di tali prezzi;*
- b) *stabilire deroghe alle disposizioni e deroghe specifiche che gli Stati membri possono concedere ai macelli che procedono alla macellazione di un numero esiguo di bovini, nonché disposizioni complementari per i relativi prodotti, tra l'altro riguardo alle classi di conformazione e stato d'ingrassamento nel settore delle carni bovine, nonché ulteriori disposizioni in materia di peso, colore e stato d'ingrassamento e i criteri di classificazione di agnelli leggeri nel settore delle carni ovine;*
- c) *autorizzare gli Stati membri a non applicare la tabella di classificazione delle carcasse di suini e ad avvalersi di criteri di valutazione complementari, oltre a quelli del peso e del tenore stimato di carne magra o stabilire deroghe a detta tabella.*

#### Articolo 19

##### Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie *per l'applicazione* uniforme del presente capo nell'insieme dell'Unione, *che* possono riguardare, in particolare:

*a bis) i costi a carico dell'operatore qualora i prodotti forniti all'intervento pubblico non soddisfino i requisiti minimi di qualità;*

*a ter) la fissazione di una capienza minima dei luoghi di ammasso all'intervento;*

a) i periodi rappresentativi, i mercati e i prezzi di mercato necessari per l'applicazione del presente capo;

- b) **■** la consegna dei prodotti da acquistare all'intervento pubblico, le spese di trasporto a carico dell'offerente, la presa in consegna dei prodotti da parte degli organismi pagatori e il pagamento;
- c) le diverse operazioni connesse al disossamento delle carni bovine;
- c bis) le modalità pratiche per il condizionamento, la commercializzazione e l'etichettatura dei prodotti;*
- c ter) le procedure per il riconoscimento delle imprese che producono burro e latte scremato in polvere ai fini del presente capo;*
- d) l'autorizzazione a immagazzinare i prodotti fuori dal territorio dello Stato membro in cui sono stati acquistati all'intervento e immagazzinati;
- e) **■** la vendita o lo smaltimento dei prodotti acquistati all'intervento pubblico, con particolare riguardo al prezzo di vendita, alle condizioni di svincolo dall'ammasso e alla successiva utilizzazione o destinazione dei prodotti svincolati, comprese le procedure relative ai prodotti messi a disposizione del programma *di cui all'articolo 15, paragrafo 2 ■*, inclusi i trasferimenti tra Stati membri;
- e bis) per i prodotti acquistati all'intervento pubblico, le disposizioni relative alla vendita di piccoli quantitativi giacenti all'ammasso o di quantitativi che non possono più essere reimballati o che sono danneggiati negli Stati membri, da effettuarsi sotto la responsabilità di questi ultimi;*
- f) in merito all'ammasso privato, la stipulazione e il contenuto dei contratti tra l'autorità competente dello Stato membro e i richiedenti;*
- g) il conferimento e la detenzione *di prodotti* all'ammasso privato e *il loro* svincolo dall'ammasso;
- h) la durata dell'ammasso privato e le *disposizioni secondo le* quali tale durata, specificata nel contratto, può essere abbreviata o prolungata;
- 
- j) le **■** procedure da seguire per l'acquisto all'intervento a prezzo fisso, *compresi l'ammontare della cauzione e le procedure per costituirla*, o per la concessione di un aiuto *prefissato per* l'ammasso privato **■** ;
- k) il ricorso a procedure di gara, sia per l'intervento pubblico che per l'ammasso privato, con particolare riguardo:
- i) alla presentazione delle offerte e al quantitativo minimo per ciascuna offerta o domanda **■** ;
- i bis) alle procedure per la costituzione della cauzione e all'ammontare di quest'ultima e*
- ii) alla selezione delle offerte, eseguita in modo da garantire che siano selezionate le offerte più vantaggiose per l'Unione e da permettere nel contempo che non si proceda necessariamente all'aggiudicazione;

- l) l'attuazione delle tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini;*
- m) una presentazione delle carcasse e delle mezzene diversa da quella descritta nell'allegato III bis, parte A, punto IV, ai fini dell'accertamento del prezzo di mercato;*
- n) i fattori correttivi che gli Stati membri devono applicare per consentire una diversa presentazione delle carcasse di bovini e ovini nei casi in cui non è usata la presentazione di riferimento;*
- o) le modalità pratiche per la marchiatura delle carcasse classificate e per il calcolo da parte della Commissione del prezzo medio ponderato dell'Unione per le carcasse di bovini, suini e ovini;*
- p) l'autorizzazione degli Stati membri a prevedere una presentazione delle carcasse di suini diversa da quella stabilita nell'allegato III bis, parte B, punto III, per quanto riguarda i suini macellati nel loro territorio se una delle condizioni seguenti è soddisfatta:
 
  - i) la prassi commerciale normalmente seguita nel loro territorio si scosta dalla presentazione tipo definita nell'allegato III bis, parte B, punto III;*
  - ii) le esigenze tecniche lo giustificano;*
  - iii) le carcasse sono sprovviste della pelle in maniera uniforme;**
- q) le disposizioni per la revisione in loco dell'applicazione della classificazione delle carcasse negli Stati membri a cura di un comitato istituito dall'Unione, composto da esperti della Commissione e da esperti designati dagli Stati membri per garantire la precisione e l'affidabilità della classificazione delle carcasse. Tali disposizioni prevedono che i costi connessi all'attività di revisione siano a carico dell'Unione.*

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

#### Articolo 20

##### Altre competenze di esecuzione

La Commissione adotta, *senza applicare la procedura di cui all'articolo 162, paragrafo 2, o paragrafo 3*, gli atti di esecuzione necessari per *autorizzare gli Stati membri a utilizzare, per gli agnelli aventi una carcassa di peso inferiore a 13 kg, in deroga all'allegato III bis, punto C.III.1, i seguenti criteri di classificazione:*

- i) il peso della carcassa,*
- ii) il colore della carne,*
- iii) lo stato d'ingrassamento.*



CAPO II  
**REGIMI DI AIUTO**

**SEZIONE 1**  
**PROGRAMMI DESTINATI A MIGLIORARE L'ACCESSO AI PRODOTTI ALIMENTARI**

*Articolo 20 bis*  
**Gruppo bersaglio**

*I regimi di aiuto intesi a migliorare la distribuzione dei prodotti agricoli e a migliorare le abitudini alimentari dei bambini sono rivolti ai bambini che frequentano regolarmente scuole materne/istituti prescolari, istituti di istruzione primaria o secondaria, amministrati o riconosciuti dalle autorità competenti di uno Stato membro.*

**SOTTOSEZIONE 1**  
**PROGRAMMI DI DISTRIBUZIONE DI FRUTTA NELLE SCUOLE**

Articolo 21

Aiuti per la distribuzione ai bambini di ortofrutticoli, di ortofrutticoli trasformati e di banane e prodotti derivati

1. **È** concesso un aiuto dell'Unione:
  - a) per la fornitura agli allievi degli istituti scolastici **di cui all'articolo 20 bis** di prodotti dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e delle banane e
  - b) per taluni costi correlati inerenti alla logistica e alla distribuzione, all'attrezzatura, alla pubblicità, al monitoraggio, alla valutazione e alle misure di accompagnamento.
2. Gli Stati membri che intendono partecipare al programma elaborano in via preliminare una strategia a livello nazionale o regionale per la sua attuazione. Essi prevedono inoltre le misure di accompagnamento, **che possono contemplare informazioni su misure relative alle abitudini alimentari sane, alle filiere alimentari locali e alla lotta contro gli sprechi alimentari**, necessarie per dare attuazione al programma.
3. Nell'elaborare le loro strategie gli Stati membri compilano un elenco di prodotti dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e delle banane ammissibili in virtù dei rispettivi programmi. Tale elenco non comprende i prodotti **elencati nell'allegato III ter**. **Pur tuttavia, in casi debitamente giustificati, ad esempio quando uno Stato membro vuole garantire un ampio assortimento di prodotti o vuole rendere il proprio programma più allettante, la sua strategia può ammettere tali prodotti unicamente se la quantità delle sostanze aggiunte, di cui al suddetto allegato, è limitata. Gli Stati membri provvedono a che le rispettive autorità sanitarie competenti approvino l'elenco dei prodotti ammessi a beneficiare del proprio programma.** Gli Stati membri scelgono i loro prodotti in base a criteri oggettivi che possono includere **considerazioni ambientali e relative alla salute, la stagionalità, la varietà o la disponibilità dei prodotti, privilegiando per quanto possibile i prodotti originari dell'Unione, in particolare l'acquisto locale, i mercati locali, le filiere corte o i benefici ambientali.**
4. **Il Consiglio adotta, a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, le misure relative alla fissazione dell'aiuto dell'Unione di cui al paragrafo 1.**

- 4 bis. L'aiuto dell'Unione di cui al paragrafo 1 è **assegnato a ciascuno Stato membro in base a criteri oggettivi fondati sulla loro percentuale di bambini di età compresa tra i sei e i dieci anni.**



**Gli Stati membri che partecipano al programma richiedono ogni anno un aiuto dell'Unione in base alla loro strategia.**

**Il Consiglio, conformemente all'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, adotta le misure che fissano l'importo minimo dell'aiuto dell'Unione per ciascuno Stato membro che partecipa al programma e riguardanti la ripartizione indicativa e definitiva degli aiuti tra gli Stati membri.**

5. L'aiuto dell'Unione di cui al paragrafo 1 non è utilizzato per sostituire il finanziamento di eventuali programmi nazionali esistenti sulla frutta nelle scuole **che forniscono ortofrutticoli, ortofrutticoli trasformati e banane** o di altri programmi di distribuzione nelle scuole che includono **tali prodotti**. Tuttavia, se uno Stato membro applica già un programma che potrebbe beneficiare di un aiuto dell'Unione in virtù del presente articolo e intende ampliarlo o renderlo più efficace, anche relativamente al gruppo bersaglio del programma, alla sua durata o ai prodotti ammissibili, l'aiuto dell'Unione può essere concesso a condizione che siano rispettati i limiti **fissati a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato**, per quanto riguarda la proporzione dell'aiuto dell'Unione nel finanziamento nazionale totale. In tal caso lo Stato membro precisa nella sua strategia di attuazione in che modo intende ampliare il suo programma o renderlo più efficace.
6. Gli Stati membri possono concedere, a integrazione dell'aiuto dell'Unione, aiuti nazionali in conformità all'articolo 152.
7. Il programma "Frutta **e verdura** nelle scuole" a livello dell'Unione non pregiudica eventuali programmi nazionali distinti volti a promuovere il consumo di frutta **e verdura** nelle scuole che siano compatibili con la normativa dell'Unione.



8. A norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. [...] **[regolamento orizzontale sulla PAC]**, l'Unione può finanziare anche azioni di informazione, monitoraggio e valutazione relative al programma "Frutta **e verdura** nelle scuole", comprese le azioni di sensibilizzazione del pubblico e le attività in rete correlate.
- 8 bis. **Gli Stati membri partecipanti rendono pubblica, nei luoghi di distribuzione, la loro adesione al programma di aiuto e segnalano che esso è sovvenzionato dall'Unione.**

Articolo 22  
Poteri delegati

2. **Per incoraggiare i bambini ad adottare abitudini alimentari sane e far sì che l'aiuto sia rivolto ai bambini del gruppo bersaglio di cui all'articolo 20 bis, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 160 concernenti** norme riguardanti:

**a bis) i criteri aggiuntivi legati all'orientamento dell'aiuto da parte degli Stati membri;**

- d) *l'approvazione e la selezione dei richiedenti da parte degli Stati membri;*
- d bis) *l'elaborazione delle strategie nazionali o regionali e norme riguardanti le misure di accompagnamento* .

3. *Per garantire un uso efficiente e mirato dei fondi europei, è conferito alla Commissione il potere di adottare* ■ *atti delegati in conformità all'articolo 160 riguardanti:*

- a) *il metodo di riassegnazione della ripartizione indicativa dell'aiuto di cui all'articolo 21, paragrafo 4 bis, tra gli Stati membri sulla base delle richieste di aiuto ricevute;*
- b) i costi *inclusi nelle strategie degli Stati membri che sono* ammissibili all'aiuto *dell'Unione e* ■ *la possibilità di fissazione di un massimale globale per* ■ *costi specifici;*

b bis) *l'obbligo degli Stati membri di monitorare e valutare l'efficienza dei loro programmi sulla frutta e verdura nelle scuole.*

■ .

4. *Per sensibilizzare il pubblico al programma, alla Commissione è conferito il potere di adottare* ■ *atti delegati in conformità all'articolo 160 intesi a fare obbligo agli Stati membri* ■ *che attuano un programma sulla frutta e verdura nelle scuole di segnalare che si tratta di un programma sovvenzionato mediante l'aiuto dell'Unione.*

#### Articolo 23

#### Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, ■ le misure necessarie *per l'applicazione della presente sottosezione, compresi* ■ :

- a bis) *informazioni che devono figurare nelle strategie degli Stati membri;*
- b) ■ *domande di aiuto e* ■ *pagamenti;*
- c) ■ *modalità di pubblicizzazione del programma e* ■ *correlate attività di messa in rete;*
- d) *la presentazione, il formato e il contenuto delle relazioni di monitoraggio e di valutazione degli Stati membri che partecipano al programma "Frutta e verdura nelle scuole".*

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

### **SOTTOSEZIONE 2** **PROGRAMMA "LATTE NELLE SCUOLE"**

#### Articolo 24

*Aiuti per la distribuzione di latte e di prodotti lattiero-caseari ai bambini*

1. È concesso un aiuto dell'Unione per la fornitura di latte e determinati prodotti ***lattiero-caseari trasformati dei codici NC 0401, 0403, 0404 90 e 0406 o del codice NC 2202 90*** agli allievi degli istituti scolastici ***di cui all'articolo 20 bis***.
2. ***A partire dal 1° agosto 2015*** gli Stati membri che intendono partecipare al programma elaborano in via preliminare una strategia a livello nazionale o regionale per la sua attuazione. ***Essi possono inoltre prevedere le misure di accompagnamento, che possono contemplare informazioni su misure relative alle abitudini alimentari sane, alle filiere alimentari locali e alla lotta contro gli sprechi alimentari, necessarie per dare attuazione al programma.***
- 2 bis. ***Nell'elaborare le loro strategie gli Stati membri compilano un elenco di tipi di latte e prodotti lattiero-caseari ammissibili in virtù dei rispettivi programmi in conformità alle norme adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 25.***
- 2 ter. ***Eccetto la distribuzione gratuita di pasti ai bambini negli istituti scolastici, l'aiuto dell'Unione di cui al paragrafo 1 non è utilizzato per sostituire il finanziamento di eventuali programmi nazionali esistenti sul latte e i prodotti lattiero-caseari o di altri programmi di distribuzione nelle scuole che includono il latte o i prodotti lattiero-caseari. Tuttavia, se uno Stato membro applica già un programma che potrebbe beneficiare di un aiuto dell'Unione in virtù del presente articolo e intende ampliarlo o renderlo più efficace, anche relativamente al gruppo bersaglio del programma, alla sua durata o ai prodotti ammissibili, l'aiuto dell'Unione può essere concesso. In tal caso lo Stato membro precisa nella sua strategia di attuazione in che modo intende ampliare il suo programma o renderlo più efficace.***
3. Gli Stati membri possono concedere, a integrazione dell'aiuto unionale, aiuti nazionali in conformità all'articolo 152.
- 3 bis. ***Il programma dell'Unione a favore del consumo di latte e di prodotti lattiero-caseari nelle scuole non pregiudica eventuali programmi nazionali distinti volti a promuovere il consumo di latte e di prodotti lattiero-caseari nelle scuole che siano compatibili con la normativa dell'Unione.***
4. Il Consiglio adotta, a norma dell'articolo 43, paragrafo 3 del trattato, le misure relative alla fissazione dell'aiuto dell'Unione per tutti i tipi di latte ***e del quantitativo massimo ammissibile all'aiuto dell'Unione di cui al paragrafo 1.***
- 5 bis. ***Gli Stati membri partecipanti rendono pubblica, nei luoghi di distribuzione, la loro adesione al programma di aiuto e segnalano che esso è sovvenzionato dall'Unione.***

Articolo 25  
Poteri delegati

2. ***Per tenere conto dell'evoluzione delle abitudini di consumo dei prodotti lattiero-caseari, delle innovazioni e degli sviluppi osservati sul mercato di tali prodotti, della disponibilità dei prodotti sui diversi mercati dell'Unione e di aspetti nutrizionali, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 intesi a determinare***

- a) i prodotti ammissibili al programma, *in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1, e tenendo conto di aspetti nutrizionali;*
  - b) **■** le strategie nazionali o regionali che gli Stati membri devono elaborare per poter beneficiare dell'aiuto, *comprese se del caso le misure di accompagnamento;*
  - c) *il monitoraggio e la valutazione.*
3. *Per garantire un uso efficace ed efficiente dell'aiuto dell'Unione è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 riguardanti:*
- a) *norme sui beneficiari e sui richiedenti ammissibili all'aiuto;*
  - b) *il requisito per i richiedenti di essere approvati dagli Stati membri;*
  - c) *l'utilizzo di prodotti lattiero-caseari nella preparazione dei pasti negli istituti scolastici.*
- 3 bis. *Per garantire che i richiedenti dell'aiuto rispettino gli obblighi loro incombenti, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 riguardanti misure sulla costituzione di una cauzione nel caso in cui sia versato un anticipo dell'aiuto.*
4. *Per sensibilizzare il pubblico al programma di aiuto, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 stabilendo le condizioni alle quali gli Stati membri sono tenuti a rendere nota la loro partecipazione al programma di aiuto e segnalare che si tratta di un programma sovvenzionato dall'Unione.*
5. *Tenendo conto della necessità di assicurare che l'aiuto si ripercuota sul prezzo al quale i prodotti sono messi a disposizione nell'ambito del regime, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, norme sull'attuazione di un sistema di monitoraggio dei prezzi nel quadro del regime.*

## *Articolo 26*

### *Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame*

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, **■** le misure necessarie *per l'applicazione della presente sottosezione, compresi ■* :

- a) le procedure che garantiscono il rispetto del quantitativo massimo ammissibile all'aiuto;
- a bis) *le procedure per la costituzione della cauzione e l'ammontare di quest'ultima qualora venga versato un anticipo;*
- b) *le informazioni da fornire agli Stati membri per l'approvazione, le domande d'aiuto e i pagamenti;*
- c) le modalità di pubblicizzazione del programma;
- d) *la gestione del sistema di monitoraggio dei prezzi di cui all'articolo 25, paragrafo 5.*

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

**SEZIONE 2**  
**AIUTI NEL SETTORE DELL'OLIO DI OLIVA E DELLE OLIVE DA TAVOLA**

**Articolo 27**

**Programmi di sostegno** al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola

1. L'Unione finanzia programmi di attività triennali elaborati da **organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'articolo 106, associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'articolo 107 o organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma dell'articolo 108** in uno o più dei seguenti campi:
  - a) il monitoraggio e la gestione del mercato nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola;**
  - a) il miglioramento dell'impatto ambientale dell'olivicoltura;
  - a bis) il miglioramento della competitività dell'olivicoltura attraverso la modernizzazione;**
  - b) il miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola;
  - c) il sistema di tracciabilità, la certificazione e la tutela della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola, in particolare il controllo della qualità degli oli di oliva venduti ai consumatori finali, sotto l'autorità delle amministrazioni nazionali;
  - c bis) la diffusione di informazioni sulle misure adottate dalle organizzazioni di produttori, dalle associazioni di organizzazioni di produttori o dalle organizzazioni interprofessionali al fine di migliorare la qualità dell'olio d'oliva e delle olive da tavola.**
2. Il finanziamento concesso dall'Unione ai programmi di attività di cui al paragrafo 1 ammonta a:
  - a) 11 098 000 EUR all'anno per la Grecia;
  - b) 576 000 EUR all'anno per la Francia e
  - c) 35 991 000 EUR all'anno per l'Italia.
3. Il finanziamento concesso dall'Unione per i programmi di attività di cui al paragrafo 1 è pari al massimo alla quota degli aiuti trattenuta dagli Stati membri. Tale finanziamento delle spese ammissibili ammonta al:
  - a) 75% per le attività nei campi di cui al paragrafo 1, lettere **-a)**, a) **e a bis)**;
  - b) 75% per investimenti in attività fisse e 50% per altre attività nel campo di cui al paragrafo 1, lettera b);

- c) 75% per i programmi di attività realizzati in almeno tre paesi terzi o Stati membri non produttori da organizzazioni riconosciute **di cui al paragrafo 1** di almeno due Stati membri produttori nei campi di cui al paragrafo 1, lettere c) **e c bis**), e 50% per le altre attività negli stessi campi.

Lo Stato membro assicura un finanziamento complementare non superiore al 50% dei costi esclusi dal finanziamento concesso dall'Unione.

#### Articolo 28 Poteri delegati

**Al fine di garantire un uso efficace ed efficiente dell'aiuto dell'Unione** di cui all'articolo 27 **per migliorare la qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola prodotti**, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 riguardanti:

- b) **per le superfici di cui all'articolo 27, paragrafo 1, le misure specifiche che possono essere finanziate mediante l'aiuto dell'Unione e le attività e i costi che non possono essere finanziati;**
- c) l'assegnazione **minima** del finanziamento unionale a **superfici specifiche da parte degli Stati membri;**
- d) **l'obbligo di costituire una cauzione quando viene presentata una domanda di approvazione di un programma di attività e quando viene versato un anticipo dell'aiuto;**
- e) **i criteri di cui gli Stati membri devono tener conto nella selezione e approvazione dei programmi di attività.**

#### Articolo 29 Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le misure **necessarie per l'applicazione della presente sezione** riguardanti:

- a) l'attuazione dei programmi di attività e la loro modifica;
- b) il pagamento dell'aiuto, compreso il pagamento di anticipi dell'aiuto;
- c) **la procedura per la costituzione della cauzione e l'ammontare di quest'ultima quando viene presentata una domanda di approvazione di un programma di attività e qualora venga versato un anticipo dell'aiuto.**

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

### **SEZIONE 3 AIUTI NEL SETTORE DEGLI ORTOFRUTTICOLI**

#### Articolo 30 Fondi di esercizio

- 1. Le organizzazioni di produttori **e/o le loro associazioni** del settore degli ortofrutticoli possono costituire un fondo di esercizio. Il fondo è finanziato:

- a) con contributi finanziari
    - i) degli aderenti *all'organizzazione di produttori e/o dell'organizzazione stessa oppure*
    - ii) *delle associazioni di organizzazioni di produttori attraverso gli aderenti a tali associazioni;*
  - b) con un aiuto finanziario dell'Unione, che può essere concesso alle organizzazioni di produttori *o alle loro associazioni, nel caso in cui queste presentino, gestiscano e attuino un programma operativo o un programma operativo parziale*, alle condizioni *adottate* dalla Commissione mediante atti delegati *ai sensi dell'articolo 35* e atti di esecuzione adottati ai sensi dell'articolo 36.
2. I fondi di esercizio sono destinati esclusivamente a finanziare i programmi operativi che sono stati presentati agli Stati membri e da essi approvati.

Articolo 31  
**Programmi operativi**

1. I programmi operativi nel settore degli ortofrutticoli *hanno una durata minima di tre anni e massima di cinque anni. Essi* perseguono almeno due degli obiettivi di cui all'articolo 106, *paragrafo 1*, lettera c), o *due* dei seguenti obiettivi:
- a) pianificazione della produzione, *compresi la stima e il monitoraggio della produzione e del consumo;*
  - b) miglioramento della qualità dei prodotti, *freschi o trasformati;*
  - c) incremento del valore commerciale dei prodotti;
  - d) promozione dei prodotti, freschi o trasformati;
  - e) misure ambientali, *in particolare quelle relative all'acqua*, e metodi di produzione rispettosi dell'ambiente, inclusa l'agricoltura biologica;
  - f) prevenzione e gestione delle crisi.

I programmi operativi sono presentati per approvazione agli Stati membri.

**1 bis.** *Le associazioni di organizzazioni di produttori possono altresì presentare un programma operativo totale o parziale, composto da azioni identificate, ma non realizzate, dalle organizzazioni aderenti nel quadro dei loro programmi operativi. Tali programmi operativi sono sottoposti alle stesse regole di altri programmi operativi e sono esaminati simultaneamente ai programmi operativi delle organizzazioni aderenti.*

*A tal fine, gli Stati membri assicurano che:*

- a) *le azioni dei programmi operativi di un'associazione di organizzazioni di produttori siano interamente finanziate dai contributi delle organizzazioni aderenti all'associazione e che i fondi siano prelevati dai fondi operativi di queste organizzazioni aderenti;*



- b) *le azioni e la partecipazione finanziaria corrispondente siano identificate nel programma operativo di ciascuna organizzazione aderente;*
- c) *non vi sia doppio finanziamento.*

2. La prevenzione e la gestione delle crisi di cui al paragrafo 1, lettera f), consistono nel prevenire e nell'affrontare le crisi sui mercati degli ortofrutticoli e, in tale contesto, comprendono le seguenti misure:

- b) *investimenti che rendano più efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato;*
- c) *iniziative di formazione e scambio di buone pratiche;*
- d) **█** *promozione e comunicazione, a titolo di prevenzione o durante il periodo di crisi;*
- e) **█** *sostegno per le spese amministrative di costituzione di fondi di mutualizzazione;*
- f) *reimpianto di frutteti quando si rende necessario a seguito di un obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o fitosanitarie stabilito dall'autorità competente dello Stato membro;*
- g) *ritiri dal mercato;*
- h) *raccolta prima della maturazione ("raccolta verde") o mancata raccolta degli ortofrutticoli;*
- i) *assicurazione del raccolto.*

*Il sostegno per l'assicurazione del raccolto contribuisce a tutelare i redditi dei produttori quando si generano perdite causate da calamità naturali, condizioni climatiche avverse, fitopatie o infestazioni parassitarie.*

*I contratti di assicurazione debbono esigere che i beneficiari adottino le necessarie misure di prevenzione dei rischi.*

Le misure di prevenzione e gestione delle crisi, compreso il rimborso del capitale e degli interessi di cui al terzo comma, totalizzano al massimo un terzo della spesa prevista a titolo del programma operativo.

Le organizzazioni di produttori possono contrarre mutui a condizioni commerciali per finanziare le misure di prevenzione e gestione delle crisi. In tal caso, il rimborso del capitale e degli interessi sui mutui contratti può far parte del programma operativo ed essere così ammissibile all'aiuto finanziario dell'Unione di cui all'articolo 32. Le attività specifiche nell'ambito della prevenzione e della gestione delle crisi **possono essere** finanziate con questo tipo di mutui, **█** direttamente, **o in entrambi i modi.** **█**

*2 bis. Ai fini della presente sezione si intende per:*

- a) *"raccolta verde", la raccolta completa su una data superficie di prodotti acerbi non commercializzabili che non sono stati danneggiati prima della raccolta verde a causa di ragioni climatiche, fitopatie o in altro modo;*

b) ***"mancata raccolta", l'interruzione del ciclo di produzione in corso sulla superficie in questione quando il prodotto è ben sviluppato ed è di qualità sana, leale e mercantile. La distruzione dei prodotti a causa di avversità atmosferiche o fitopatie non è considerata mancata raccolta.***

3. Gli Stati membri garantiscono che:

- a) i programmi operativi comprendano due o più azioni ambientali, o
- b) almeno il 10% della spesa prevista dai programmi operativi riguardi azioni ambientali.

Le azioni ambientali rispettano i requisiti relativi ai pagamenti agroambientali di cui all'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. [...] **[regolamento FEASR]** .

Qualora almeno l'80% dei soci produttori di un'organizzazione di produttori siano soggetti a uno o più impegni agroambientali identici in virtù dell'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. [...] **[regolamento FEASR]** , ciascuno di tali impegni conta come un'azione ambientale ai sensi del primo comma, lettera a).

Il sostegno alle azioni ambientali di cui al primo comma copre le perdite di reddito e i costi addizionali risultanti dall'azione.

4. Gli Stati membri garantiscono che gli investimenti che accrescono la pressione ambientale siano autorizzati soltanto a condizione che siano state predisposte idonee misure di protezione dell'ambiente contro tali pressioni.

#### Articolo 32

#### Aiuto finanziario dell'Unione

1. L'aiuto finanziario dell'Unione è pari all'importo dei contributi finanziari di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), effettivamente versati ed è limitato al 50% della spesa effettivamente sostenuta.
2. L'aiuto finanziario dell'Unione è limitato al 4,1% del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori ***e/o dalla loro associazione.***

Tale percentuale può tuttavia essere portata al 4,6% del valore della produzione commercializzata a condizione che la porzione eccedente il 4,1% del valore della produzione commercializzata sia utilizzata unicamente per misure di prevenzione e gestione delle crisi.

***Nel caso di associazioni di organizzazioni di produttori, tale percentuale può essere aumentata fino al 4,7% del valore della produzione commercializzata, a condizione che la porzione eccedente il 4,1% del valore della produzione commercializzata sia utilizzata unicamente per misure di prevenzione e gestione delle crisi attuate dall'associazione di organizzazioni di produttori in rappresentanza dei suoi aderenti.***

3. Su richiesta di un'organizzazione di produttori, il limite del 50% di cui al paragrafo 1 è portato al 60% per un programma operativo o parte di esso, se il programma soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:

- a) è presentato da più organizzazioni di produttori dell'Unione che partecipano, in Stati membri diversi, ad azioni transnazionali;
- b) è presentato da una o più organizzazioni di produttori che partecipano ad azioni svolte a livello interprofessionale;
- c) riguarda esclusivamente il sostegno specifico alla produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio<sup>1</sup>;
- d) è il primo programma operativo presentato da un'organizzazione di produttori riconosciuta che si è fusa con un'altra organizzazione di produttori riconosciuta;
- e) è il primo programma operativo presentato da un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta;
- f) è presentato da un'organizzazione di produttori di uno Stato membro in cui le organizzazioni di produttori commercializzano meno del 20% della produzione ortofrutticola;
- g) è presentato da un'organizzazione di produttori di una delle regioni ultraperiferiche dell'Unione di cui all'articolo 349 del trattato.



4. Il limite del 50% di cui al paragrafo 1 è portato al 100% in caso di ritiri dal mercato di ortofrutticoli in volume non superiore al 5% della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori, sempreché i prodotti ritirati vengano smaltiti nei seguenti modi:
- a) distribuzione gratuita ad opere di beneficenza o enti caritativi, a ciò autorizzati dagli Stati membri, per attività a favore di persone riconosciute dalla legislazione nazionale come aventi diritto alla pubblica assistenza, in particolare a causa della mancanza dei necessari mezzi di sussistenza, *oppure*
  - b) distribuzione gratuita ad istituti di pena, scuole, istituti *di cui all'articolo 20 bis* e colonie di vacanze, nonché ad ospedali e ospizi per persone anziane designati dagli Stati membri, i quali prendono tutti i provvedimenti necessari perché i quantitativi così distribuiti si aggiungano a quelli normalmente acquistati da tali collettività.

### Articolo 33 Aiuto finanziario nazionale

1. Nelle regioni degli Stati membri in cui il livello di organizzazione dei produttori nel settore ortofrutticolo è particolarmente scarso ■ la Commissione può autorizzare, mediante atti di esecuzione, gli Stati membri che presentino una richiesta debitamente giustificata a concedere alle organizzazioni di produttori un aiuto finanziario nazionale non superiore all'80% dei contributi finanziari di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera a). Tale aiuto si aggiunge al fondo di esercizio.

---

<sup>1</sup> *Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).*

***Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.***

2. Nelle regioni degli Stati membri in cui le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e le associazioni di produttori di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. [...] **[regolamento FEASR]** commercializzano meno del 15% del valore della produzione ortofrutticola e in cui detta produzione rappresenta almeno il 15% della loro produzione agricola totale, l'aiuto finanziario nazionale di cui al paragrafo 1 **del presente articolo** può essere rimborsato dall'Unione su richiesta dello Stato membro interessato.

La Commissione prende una decisione, mediante atti di esecuzione, in merito a tale rimborso. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

#### Articolo 34

##### Disciplina nazionale e strategia nazionale applicabili ai programmi operativi

1. Gli Stati membri definiscono una disciplina nazionale per l'elaborazione di condizioni generali relative alle azioni ambientali di cui all'articolo 31, paragrafo 3. Detta disciplina prescrive, in particolare, che tali azioni soddisfino i requisiti pertinenti del regolamento (UE) n. [...] **[regolamento FEASR]**, in particolare quelli di cui all'articolo 6 di detto regolamento **■**.

Gli Stati membri trasmettono il progetto di disciplina alla Commissione, che può richiederne la modifica entro tre mesi, mediante atti di esecuzione **adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 162, paragrafo 2 o paragrafo 3**, qualora constati che il progetto non contribuisce al perseguimento degli obiettivi enunciati nell'articolo 191 del trattato e nel settimo programma di azione dell'Unione in materia di ambiente<sup>1</sup>. Anche gli investimenti in singole aziende sostenuti dai programmi operativi sono compatibili con i suddetti obiettivi.

2. Ogni Stato membro elabora una strategia nazionale in materia di programmi operativi sostenibili sul mercato ortofrutticolo. La strategia include i seguenti elementi:
  - a) analisi della situazione in termini di punti di forza e di debolezza e potenziale di sviluppo;
  - b) giustificazione delle priorità adottate;
  - c) obiettivi e strumenti dei programmi operativi e indicatori di rendimento;
  - d) valutazione dei programmi operativi;
  - e) obblighi di comunicazione a carico delle organizzazioni di produttori.

Nella strategia nazionale è incorporata anche la disciplina nazionale di cui al paragrafo 1.

---

<sup>1</sup> ***Decisione n. del Parlamento europeo e del Consiglio del ... su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta" (GU L ...).***

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano agli Stati membri che non annoverano organizzazioni di produttori riconosciute.

Articolo 35  
Poteri delegati

**Per** garantire un uso efficiente, mirato e duraturo del sostegno alle organizzazioni di produttori **e alle loro associazioni** nel settore degli ortofrutticoli, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 intesi a fissare norme concernenti:

- a) i fondi di esercizio e i programmi operativi, compresi i seguenti aspetti:
- i) gli importi stimati, **le decisioni delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni sui contributi finanziari e l'uso dei fondi di esercizio;**
  - ii) **le misure, azioni, spese e i costi amministrativi e di personale da includere o escludere** nell'ambito dei programmi operativi, **le modifiche degli stessi e gli obblighi aggiuntivi che saranno determinati dagli Stati membri;**

- iv) *l'esigenza di evitare doppi finanziamenti in base ai programmi operativi e ai programmi di sviluppo rurale;*
  - v) *i programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori;*
  - v bis) le norme specifiche applicabili ai casi in cui associazioni di organizzazioni di produttori gestiscano, elaborino, attuino e presentino, in tutto o in parte, programmi operativi;*
  - vi) *l'obbligo di usare indicatori comuni ai fini del monitoraggio e della valutazione dei programmi operativi;*
- b) **■** *la disciplina nazionale e la strategia nazionale per i programmi operativi per quanto riguarda l'obbligo di monitorare e valutare l'efficienza della disciplina nazionale e delle strategie nazionali;*
- c) *l'aiuto finanziario dell'Unione, compresi i seguenti aspetti:*
- i) *la base per il calcolo dell'aiuto finanziario dell'Unione e **■** il valore della produzione commercializzata di un'organizzazione di produttori o loro associazione di cui all'articolo 32, paragrafo 2;*
  - ii) *i periodi di riferimento applicabili ai fini del calcolo dell'aiuto;*
  - 
  - iv) *il versamento di anticipi e l'obbligo di costituire una cauzione qualora venga versato un anticipo dell'aiuto;*
- iv bis) le norme specifiche applicabili al finanziamento dei programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori e, in particolare, quelle relative all'applicazione dei limiti di cui all'articolo 32, paragrafo 2; **■***
- d) *le misure di prevenzione e gestione delle crisi, compresi i seguenti aspetti:*
- i) *la possibilità per gli Stati membri di non applicare una o più misure di prevenzione e gestione delle crisi;*
  - ii) *le condizioni relative all'articolo 31, paragrafo 2, lettere b), c) e d);*
  - iii) *le destinazioni ammesse dei prodotti ritirati che dovranno essere decise dagli Stati membri;*
  - iv) *il livello massimo del sostegno per i ritiri dal mercato;*
  - v) *l'obbligo di notifica preventiva in caso di ritiro dal mercato;*
  - vi) *la base di calcolo del volume della produzione commercializzata per la libera distribuzione di cui all'articolo 32, paragrafo 4, e la determinazione di un volume massimo della produzione commercializzata in caso di ritiro;*
  - vii) *l'obbligo di apporre **■** l'emblema dell'Unione europea sulle confezioni di prodotti destinati alla distribuzione gratuita;*

- viii) le condizioni per i destinatari dei prodotti ritirati dal mercato;
- ix) **l'uso dei termini ai fini della presente sezione;**
- x) le condizioni, che dovranno essere adottate dagli Stati membri, per quanto riguarda la raccolta verde e la mancata raccolta;**
- xi) **assicurazione del raccolto;**
- xiii) i fondi di mutualizzazione e**
- xiv) le condizioni riguardanti il reimpianto dei frutteti per ragioni sanitarie o fitosanitarie, e la fissazione di un massimale per le spese relative, ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, primo comma, lettera f);**
- e) l'aiuto finanziario nazionale, compresi i seguenti aspetti:
  - i) il grado di organizzazione dei produttori;
  - iv) l'obbligo di costituire una cauzione qualora venga versato un anticipo;**
  - v) la quota massima di rimborso dell'aiuto finanziario nazionale da parte dell'Unione.

#### Articolo 36

##### Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le misure riguardanti:

- a) la gestione dei programmi operativi;
- a bis) le informazioni che devono figurare nei programmi operativi, nelle discipline nazionali e nelle strategie nazionali di cui all'articolo 34, la loro presentazione agli Stati membri, i termini, i documenti di accompagnamento e l'approvazione da parte degli Stati membri;**
- b) l'attuazione dei programmi operativi da parte delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori;**
- b bis) la presentazione, il formato e il contenuto delle relazioni di monitoraggio e valutazione delle strategie nazionali e dei programmi operativi;**
- c) le domande di aiuto e il pagamento degli aiuti, compresi i pagamenti anticipati e parziali;
- d) le modalità pratiche per l'apposizione dell'emblema dell'Unione europea sulle confezioni di prodotti destinati alla distribuzione gratuita;**
- e) il rispetto delle norme di commercializzazione in caso di ritiro dal mercato;

- f) le spese di trasporto, cernita e imballaggio in caso di distribuzione gratuita;
- g) le misure di promozione, comunicazione e formazione in caso di prevenzione e gestione delle crisi;
- h) *l'attuazione delle operazioni di ritiro nonché delle misure relative alla raccolta verde, alla mancata raccolta e all'assicurazione del raccolto;*
- i) *l'applicazione, l'autorizzazione, il versamento e il rimborso dell'aiuto finanziario nazionale;*
- j bis) *le procedure per la costituzione della cauzione e l'ammontare di quest'ultima qualora venga versato un anticipo.*

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

## **SEZIONE 4 PROGRAMMI DI SOSTEGNO NEL SETTORE VITIVINICOLO**

### **SOTTOSEZIONE 1 DISPOSIZIONI GENERALI E MISURE AMMISSIBILI**

#### Articolo 37 Campo di applicazione

La presente sezione stabilisce le norme che disciplinano l'assegnazione di risorse finanziarie dell'Unione agli Stati membri e l'uso di tali risorse da parte degli Stati membri attraverso programmi nazionali quinquennali di sostegno (di seguito "programmi di sostegno") per finanziare misure specifiche di sostegno al settore vitivinicolo.

#### Articolo 38 Compatibilità e coerenza

1. I programmi di sostegno sono compatibili con il diritto dell'Unione e coerenti con le attività, le politiche e le priorità dell'Unione.
2. Gli Stati membri sono responsabili dei programmi di sostegno e assicurano che siano coerenti al loro interno, elaborati e applicati secondo criteri oggettivi, tenendo conto della situazione economica dei produttori interessati e della necessità di evitare disparità ingiustificate di trattamento tra i produttori.



3. Non è concesso alcun sostegno:
- a) ai progetti di ricerca e alle misure di sostegno di progetti di ricerca ***diversi da quelli di cui*** all'articolo 43, paragrafo 3, lettere d) e e);
  - b) alle misure che sono contenute nei programmi di sviluppo rurale degli Stati membri ai sensi del regolamento (UE) n. [...] ***[regolamento FEASR]*** .

#### Articolo 39

##### Presentazione dei programmi di sostegno

1. Ogni Stato membro produttore menzionato nell'allegato IV presenta alla Commissione un progetto di programma quinquennale di sostegno contenente almeno una delle misure ammissibili di cui all'articolo 40.

***1 bis. Le misure di sostegno nel quadro dei programmi di sostegno sono elaborate al livello geografico che lo Stato membro ritiene più adeguato. I programmi di sostegno sono presentati alla Commissione previa consultazione da parte degli Stati membri delle autorità e delle organizzazioni competenti all'opportuno livello territoriale.***

***1 ter. Ogni Stato membro presenta un solo progetto di programma di sostegno che può tenere conto delle peculiarità regionali.***

2. I programmi di sostegno entrano in applicazione tre mesi dopo la loro presentazione alla Commissione.

Tuttavia, **■** la Commissione ***può***, mediante un atto di esecuzione ***adottato senza applicare la procedura di cui all'articolo 162, paragrafo 2 o paragrafo 3***, stabilire che il programma di sostegno presentato non risponde alle disposizioni previste nella presente sezione e ***informarne*** lo Stato membro. In tal caso lo Stato membro presenta alla Commissione un programma di sostegno riveduto. Il programma di sostegno riveduto entra in applicazione due mesi dopo la sua presentazione, a meno che persista un'incompatibilità, nel qual caso si applica il presente comma.

3. Il paragrafo 2 si applica *mutatis mutandis* alle modifiche relative ai programmi di sostegno presentati dagli Stati membri.

#### ***Articolo 39 bis***

##### ***Contenuto dei programmi di sostegno***

***I programmi di sostegno includono almeno i seguenti elementi:***

- a) ***una descrizione dettagliata delle misure proposte con la quantificazione dei loro obiettivi;***
- b) ***i risultati delle consultazioni tenute;***
- c) ***una valutazione dei previsti impatti tecnici, economici, ambientali e sociali;***
- d) ***uno scadenario di attuazione delle misure;***
- e) ***una tabella finanziaria generale che indica le risorse da stanziare e la loro ripartizione indicativa tra le misure, nel rispetto dei massimali indicati nell'allegato IV;***

- f) *i criteri e gli indicatori quantitativi da utilizzare a fini di monitoraggio e valutazione e le misure adottate per garantire l'adeguata ed effettiva attuazione dei programmi di sostegno e*
- g) *la designazione delle autorità e degli organismi competenti cui è affidata l'attuazione del programma di sostegno.*

Articolo 40  
Misure ammissibili

I programmi di sostegno possono contenere esclusivamente una o più delle seguenti misure:

- 
- b) promozione a norma dell'articolo 43;
- b bis) innovazione nel settore vitivinicolo ai sensi dell'articolo 43 bis;***
- c) ristrutturazione e riconversione dei vigneti a norma dell'articolo 44;
- d) vendemmia verde a norma dell'articolo 45;
- e) fondi di mutualizzazione a norma dell'articolo 46;
- f) assicurazione del raccolto a norma dell'articolo 47;
- g) investimenti a norma dell'articolo 48;
- h) distillazione dei sottoprodotti a norma dell'articolo 49.

Articolo 41  
Regole generali relative ai programmi di sostegno

1. Le risorse finanziarie dell'Unione disponibili sono assegnate entro i massimali di bilancio fissati nell'allegato IV.
2. Il sostegno dell'Unione è concesso esclusivamente per spese ammissibili sostenute dopo la presentazione del relativo programma di sostegno.
3. Gli Stati membri non contribuiscono ai costi di misure finanziate dall'Unione nell'ambito dei programmi di sostegno.

■

**SOTTOSEZIONE 2**  
**MISURE DI SOSTEGNO SPECIFICHE**

■

Articolo 43  
Promozione ■

1. Il sostegno ai sensi del presente articolo riguarda le misure di informazione e promozione dei vini dell'Unione:

- a) *negli Stati membri, al fine di informare i consumatori a proposito del consumo responsabile di vino nonché dei sistemi delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche vigenti nell'Unione; o*
- b) nei paesi terzi, al fine di migliorarne la competitività ■ .

■

- 3. Le misure di cui al paragrafo 1, *lettera b)*, *si applicano ai vini a denominazione di origine protetta, ai vini a indicazione geografica protetta e ai vini con indicazione della varietà di uva da vino* e possono essere soltanto:
  - a) azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo *gli elevati standard* dei prodotti dell'Unione, in particolare in termini di qualità, di sicurezza alimentare *o di* ambiente;
  - b) la partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
  - c) campagne di informazione, in particolare sui sistemi delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e della produzione biologica vigenti nell'Unione;
  - d) studi di nuovi mercati, necessari all'ampliamento degli sbocchi di mercato;
  - e) studi per valutare i risultati delle azioni di informazione e promozione.
- 4. Il contributo dell'Unione alle attività di promozione di cui al paragrafo 1 non supera il 50% della spesa ammissibile.

#### Articolo 43 bis *Innovazione nel settore vitivinicolo*

*Può essere concesso un sostegno per gli investimenti materiali o immateriali destinati allo sviluppo di nuovi prodotti, trattamenti e tecnologie riguardanti i prodotti di cui all'allegato VI, parte II. Tale sostegno è diretto ad aumentare le prospettive di commercializzazione e la competitività dei prodotti vitivinicoli dell'Unione e possono comprendere quale elemento il trasferimento di conoscenze .*

#### Articolo 44 Ristrutturazione e riconversione dei vigneti

- 1. Le misure relative alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti hanno lo scopo di aumentare la competitività dei produttori di vino.
- 2. La concessione del sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti è subordinata alla presentazione, da parte degli Stati membri, dell'inventario del rispettivo potenziale produttivo a norma dell'articolo 102, paragrafo 3.
- 3. Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti, *che potrebbe inoltre contribuire al miglioramento dei sistemi avanzati di produzione sostenibile e dell'impronta ambientale del settore vitivinicolo*, può riguardare soltanto una o più delle seguenti attività:
  - a) la riconversione varietale, anche mediante sovrainnesto;

- b) la diversa collocazione/reimpianto di vigneti;
- b bis) il reimpianto di vigneti quando si rende necessario a seguito di un obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o fitosanitarie stabilito dell'autorità competente dello Stato membro;***
- c) miglioramenti delle tecniche di gestione dei vigneti, ***in particolare l'introduzione di sistemi avanzati di produzione sostenibile.***

Il sostegno non si applica al rinnovo normale dei vigneti, ***ossia il reimpianto della stessa particella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di coltivazione della vite, quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita naturale.***

***Gli Stati membri possono stabilire ulteriori specifiche, in particolare riguardo all'età dei vigneti sostituiti.***

4. Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti, ***compreso il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti,*** può assumere soltanto le forme seguenti:
  - a) compensazione dei produttori per le perdite di reddito conseguenti all'esecuzione della misura;
  - b) contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione.
5. La compensazione concessa ai produttori per le perdite di reddito di cui al paragrafo 4, lettera a), può ammontare fino al 100% della perdita e assumere una delle seguenti forme:
  - a) nonostante la parte II, titolo I, capo III, sezione ***IV bis***, sottosezione II, del regolamento ***(CE) n. 1234/2007*** che istituisce il regime transitorio relativo ai diritti di impianto, l'autorizzazione alla coesistenza di viti vecchie e viti nuove fino al termine del regime transitorio per un periodo massimo non superiore a tre anni;
  - b) una compensazione finanziaria.
6. Il contributo dell'Unione ai costi effettivi della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti non supera il 50%. Nelle regioni meno sviluppate il contributo dell'Unione ai costi di ristrutturazione e di riconversione non supera il 75%.

#### Articolo 45 Vendemmia verde

1. Ai fini del presente articolo, per vendemmia verde si intende la distruzione totale o l'eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione, riducendo a zero la resa della relativa superficie.
 

***Il fatto di lasciare sulla pianta uva che potrebbe essere commercializzata al termine del normale ciclo di produzione (mancata raccolta) non è considerato vendemmia verde.***
2. Il sostegno a favore della vendemmia verde contribuisce a ripristinare l'equilibrio tra offerta e domanda sul mercato unionale del vino per prevenire crisi di mercato.
3. Il sostegno a favore della vendemmia verde può consistere nell'erogazione di una compensazione sotto forma di pagamento forfettario per ettaro da stabilirsi dallo Stato

membro. L'importo del pagamento non supera il 50% della somma dei costi diretti della distruzione o eliminazione dei grappoli e della perdita di reddito connessa a tale distruzione o eliminazione.

4. Gli Stati membri interessati istituiscono un sistema, basato su criteri oggettivi, per garantire che la misura relativa alla vendemmia verde non comporti una compensazione dei singoli viticoltori superiore al massimale di cui al paragrafo 3 ■ .

#### Articolo 46 Fondi di mutualizzazione

1. Il sostegno a favore della costituzione di fondi di mutualizzazione offre assistenza ai produttori che desiderano assicurarsi contro il rischio di fluttuazioni del mercato.
2. Il sostegno a favore della costituzione di fondi di mutualizzazione può essere concesso sotto forma di un aiuto temporaneo e decrescente destinato a coprire le spese amministrative dei fondi.

#### Articolo 47 Assicurazione del raccolto

1. Il sostegno per l'assicurazione del raccolto contribuisce a tutelare i redditi dei produttori **quando si generano perdite causate** da calamità naturali, condizioni climatiche avverse, fitopatie o infestazioni parassitarie.

***I contratti di assicurazione debbono esigere che i beneficiari adottino le necessarie misure di prevenzione dei rischi.***

2. Il sostegno a favore dell'assicurazione del raccolto può essere concesso sotto forma di un contributo finanziario dell'Unione non superiore:
  - a) all'80% del costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura delle perdite causate da condizioni climatiche avverse assimilabili alle calamità naturali;
  - b) al 50% del costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura:
    - i) delle perdite dovute alle cause di cui alla lettera a) e di altre perdite causate da condizioni climatiche avverse;
    - ii) delle perdite causate da animali, fitopatie o infestazioni parassitarie.
3. Il sostegno per l'assicurazione del raccolto può essere concesso se i pagamenti dei premi assicurativi non compensano i produttori di un importo superiore al 100% della perdita di reddito subita, tenendo conto di ogni altra compensazione che il produttore abbia eventualmente ottenuto in virtù di altri regimi di sostegno relativi al rischio assicurato.
4. Il sostegno per l'assicurazione del raccolto non crea distorsioni di concorrenza sul mercato delle assicurazioni.

#### Articolo 48 Investimenti

1. Può essere concesso un sostegno per investimenti materiali o immateriali in impianti di trattamento, in infrastrutture di vinificazione **e in strutture e strumenti di commercializzazione. Tali investimenti sono** diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa **e il suo adeguamento alle richieste del mercato e ad aumentarne la competitività** e riguardano **■** la produzione o la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VI, parte II, **anche al fine di migliorare i risparmi energetici e l'efficienza energetica globale nonché trattamenti sostenibili.**

**■**

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, all'aliquota massima,

a) si applica solo alle microimprese e alle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione **■<sup>1</sup> ■** ;

b) **■** può **inoltre** applicarsi a tutte le imprese dei territori delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato e delle isole minori del Mar Egeo, quali definite all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup>.

Per le imprese cui non si applica il titolo I, articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di EUR, l'intensità massima degli aiuti è dimezzata. Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà<sup>3</sup>.

3. Sono esclusi dalle spese ammissibili i costi non ammissibili di cui all'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. [COM(2011) 615].

4. Al contributo dell'Unione si applicano le seguenti intensità massime di aiuto per i costi d'investimento ammissibili:

a) 50% nelle regioni meno sviluppate;

b) 40% nelle regioni diverse dalle regioni meno sviluppate;

c) 75% nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato;

d) 65% nelle isole minori del Mar Egeo quali definite all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 229/2013.

5. L'articolo 61 del regolamento (UE) n. [COM(2011) 615] si applica *mutatis mutandis* al sostegno di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

#### Articolo 49 Distillazione dei sottoprodotti

---

<sup>1</sup> **Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).**

<sup>2</sup> **Regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41) ■** .

<sup>3</sup> GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

1. Può essere concesso un sostegno per la distillazione volontaria o obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione effettuata nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato VII, parte II, sezione D.

L'importo dell'aiuto è fissato per % vol/hl di alcole ottenuto. Non è versato alcun aiuto per il volume di alcole contenuto nei sottoprodotti da distillare che sia superiore al 10% del volume di alcole contenuto nel vino prodotto.

- 1 ter.*** ***L'aiuto è versato ai distillatori che effettuano la trasformazione dei sottoprodotti della vinificazione consegnati ai fini della distillazione in alcole greggio con un titolo alcolometrico minimo del 92%.***

***Gli Stati membri possono subordinare la concessione del sostegno al deposito di una cauzione da parte del beneficiario.***

2. I livelli massimi di aiuto applicabili sono basati sui costi di raccolta e trattamento e sono stabiliti dalla Commissione mediante atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 51.

- 2 bis.*** ***L'aiuto comprende un importo forfettario destinato a compensare i costi di raccolta dei sottoprodotti della vinificazione che devono essere trasferiti dal distillatore al produttore, a condizione che quest'ultimo sostenga i relativi costi.***

3. L'alcole derivante dalla distillazione oggetto del sostegno di cui al paragrafo 1 è utilizzato esclusivamente per fini industriali o energetici onde evitare distorsioni di concorrenza.



### **SOTTOSEZIONE 3 DISPOSIZIONI PROCEDURALI**

#### **Articolo 50 Poteri delegati**

***Per*** garantire che i programmi di sostegno ***degli Stati membri al settore vitivinicolo*** conseguano i loro obiettivi e che si faccia un uso ***efficace ed efficiente*** dei fondi europei, è conferito alla Commissione il potere di adottare ■ atti delegati in conformità all'articolo 160 ■ intesi a stabilire norme:

- a) ***concernenti*** la responsabilità delle spese sostenute tra la data di ricevimento ***da parte della Commissione*** dei programmi di sostegno, e relative modifiche, e la data in cui entrano in applicazione;
  - b) ***concernenti il contenuto dei programmi di sostegno e le spese, i costi amministrativi e di personale e gli interventi che possono essere inseriti nei programmi di sostegno degli Stati membri nonché la possibilità di effettuare pagamenti attraverso intermediari, e le relative condizioni, nel caso del sostegno di cui all'articolo 47;***
- 
- d) ***concernenti*** l'obbligo di ***costituire*** una cauzione qualora venga versato un anticipo;
  - e) ***concernenti l'uso dei termini*** ai fini della presente sezione;

- e bis) *concernenti la fissazione di un massimale per le spese relative al reimpianto dei vigneti per ragioni sanitarie o fitosanitarie, ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, primo comma, lettera b bis);*
- f) *concernenti l'esigenza di evitare doppi finanziamenti in base:*
- i) *ai vari interventi del programma di sostegno al settore vitivinicolo di uno Stato membro e*
- ii) *al programma di sostegno al settore vitivinicolo di uno Stato membro e ai suoi programmi di sviluppo rurale e promozionali;*
- g) *concernenti l'obbligo per i produttori di ritirare i sottoprodotti della vinificazione, le eccezioni a tale obbligo intese a evitare oneri amministrativi supplementari, nonché norme sulla certificazione volontaria dei distillatori;*
- h) *che autorizzano gli Stati membri a stabilire condizioni per il corretto funzionamento delle misure di sostegno nei loro programmi. ■*

#### ■ Articolo 51

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le misure riguardanti:

- a) la presentazione dei programmi di sostegno, la corrispondente pianificazione finanziaria e la revisione dei programmi;
- b) le procedure di presentazione e selezione delle domande *nonché di pagamento*;
- c) *la presentazione, il formato e il contenuto delle relazioni e valutazioni dei programmi di sostegno degli Stati membri;*
- d) *la fissazione da parte degli Stati membri dei tassi di aiuto per la vendemmia verde e per la distillazione dei sottoprodotti;*
- e) ■ *la gestione finanziaria e le disposizioni riguardanti l'applicazione delle misure di sostegno da parte degli Stati membri;*
- f) *le procedure per la costituzione della cauzione e l'ammontare di quest'ultima qualora venga versato un anticipo.*

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

### **SEZIONE 5 AIUTI NEL SETTORE DELL'APICOLTURA**

#### Articolo 52

Programmi nazionali e finanziamento

1. *Al fine di migliorare le condizioni generali della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, gli Stati membri possono elaborare programmi nazionali triennali a favore del settore dell'apicoltura ("programmi apicoli"). Tali programmi*



*devono essere sviluppati in collaborazione con le organizzazioni rappresentative del settore apicolo.*

2. Il contributo dell'Unione al finanziamento dei programmi per l'apicoltura è *pari al 50%* delle spese sostenute dagli Stati membri *per tali programmi, come stabilito all'articolo 54.*
  3. Per poter beneficiare del contributo dell'Unione di cui al paragrafo 2, gli Stati membri effettuano uno studio sulla struttura della produzione e della commercializzazione nel settore dell'apicoltura nel loro territorio.
- 3 bis.** *Possono essere incluse nei programmi per l'apicoltura le misure seguenti:*
- a) *assistenza tecnica agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori;*
  - b) *lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare, in particolare la varroasi;*
  - c) *razionalizzazione della transumanza;*
  - d) *misure di sostegno ai laboratori di analisi dei prodotti dell'apicoltura al fine di aiutare gli apicoltori a commercializzare e valorizzare i loro prodotti;*
  - e) *misure di sostegno del ripopolamento del patrimonio apicolo dell'Unione;*
  - f) *collaborazione con gli organismi specializzati nella realizzazione dei programmi di ricerca applicata nei settori dell'apicoltura e dei prodotti dell'apicoltura;*
  - g) *monitoraggio del mercato;*
  - h) *miglioramento della qualità dei prodotti per una loro maggiore valorizzazione sul mercato;*

Articolo 53  
Poteri delegati

1. *Per garantire un uso efficace ed efficiente delle risorse finanziarie dell'Unione a favore dell'apicoltura, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 riguardanti:*
  - a) *l'esigenza di evitare doppi finanziamenti in base ai programmi degli Stati membri a favore dell'apicoltura e ai programmi di sviluppo rurale;*
  - b) *la base per l'assegnazione del contributo finanziario dell'Unione a ciascuno Stato membro partecipante, costituita tra l'altro dal numero totale di alveari nell'Unione.*
  - c) *la base per l'assegnazione del contributo finanziario dell'Unione a ciascuno Stato membro partecipante, costituita tra l'altro dal numero totale di alveari nell'Unione.*
2. *Per assicurare che il regime di aiuto dell'Unione sia adeguato agli sviluppi più recenti e che le misure contemplate siano efficaci nel conseguire un miglioramento delle condizioni generali della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 intesi ad aggiornare l'elenco di misure di cui all'articolo 52, paragrafo 3 bis, che possono essere inserite nei programmi per l'apicoltura degli Stati membri, aggiungendo altre misure o adeguando tali misure senza sopprimerne alcuna.*

***Tale aggiornamento dell'elenco di misure non interessa i programmi nazionali adottati prima dell'entrata in vigore dell'atto delegato.***

#### Articolo 54

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

La Commissione può ***adottare***, mediante atti di esecuzione, ***le misure necessarie per l'applicazione della presente sezione riguardanti:***

- a bis) il contenuto dei programmi nazionali e degli studi svolti dagli Stati membri sulla struttura della produzione e della commercializzazione nei rispettivi settori dell'apicoltura;***
- a) ***la procedura per la riassegnazione dei fondi inutilizzati;***
- b) ***l'approvazione dei programmi per l'apicoltura presentati dagli Stati membri, compresa l'assegnazione del contributo finanziario dell'Unione a ciascuno Stato membro partecipante;***
- c) ***il livello massimo dei finanziamenti degli Stati membri ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2.***

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

### ***SEZIONE 5 BIS AIUTI NEL SETTORE DEL LUPPOLO***

#### ***Articolo 54 -bis1 Aiuto alle organizzazioni di produttori***

- 1. L'Unione concede un aiuto alle organizzazioni di produttori del settore del luppolo riconosciute ai sensi dell'articolo 106, allo scopo di finanziare il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 106, paragrafo 1, lettera c), punti i), ii) o iii).***
- 2. Il finanziamento annuale dell'Unione per l'aiuto alle organizzazioni di produttori di cui al paragrafo 1 ammonta per la Germania a 2 277 000 EUR all'anno.***

#### ***Articolo 54 -bis2 Poteri delegati***

***Al fine di garantire che l'aiuto di cui all'articolo 54 -bis1 finanzia il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 106, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, riguardanti:***

- a) ***le domande di aiuto, comprese disposizioni sui termini e sui documenti di accompagnamento;***
- b) ***le disposizioni sulle superfici coltivate a luppolo ammissibili e sul calcolo degli importi erogabili a ciascuna organizzazione di produttori.***

#### ***Articolo 54 -bis3 Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame***

*La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2, le misure necessarie per l'applicazione della presente sezione e riguardanti il pagamento degli aiuti.*

## **PARTE II**

### **TITOLO I**

#### **CAPO III**

#### **Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli**

##### **Articolo 54 bis<sup>0</sup>**

##### **Durata**

*Il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli istituito nel presente capo si applica dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2030, con riesame intermedio da realizzarsi da parte della Commissione ai fini della valutazione del funzionamento del sistema ed, eventualmente, della presentazione di proposte.*

#### **SEZIONE 1**

#### **Gestione del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli**

##### **Articolo 54 bis**

##### **Autorizzazioni**

- 1. L'impianto o il reimpianto di varietà di uve da vino classificate a norma dell'articolo 63, paragrafo 2, è consentito solo dietro concessione di un'autorizzazione in conformità con gli articoli 54 quater, 54 quinquies e 54 nonies alle condizioni stabilite nel presente capo.*
- 2. Gli Stati membri concedono l'autorizzazione di cui al paragrafo 1, corrispondente ad una specifica superficie espressa in ettari, su presentazione di una richiesta da parte dei produttori in cui si rispettino criteri di ammissibilità obiettivi e non discriminatori. Siffatta autorizzazione è concessa senza costi a carico dei produttori.*
- 3. Le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 saranno valide per tre anni dalla data di concessione. Il produttore che non abbia utilizzato un'autorizzazione concessa nel corso del relativo periodo di validità è soggetto a sanzioni amministrative a norma dell'articolo 89, paragrafo 3 bis, del [proposta COM(2011) 628 def./2].*
- 4. Il presente capo non si applica ad impianti o reimpianti di superfici destinati a scopi di sperimentazione o alla coltura di piante madri per marze, a superfici il cui vino o i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori né a superfici da adibire a nuovi impianti in conseguenza di misure di esproprio per motivi di pubblica utilità, adottate in applicazione del diritto nazionale.*

##### **Articolo 54 ter**

##### **Meccanismo di salvaguardia per nuovi impianti**

- 1. Gli Stati membri mettono a disposizione ogni anno un numero di autorizzazioni per nuovi impianti equivalenti all'1% della superficie vitata totale nel loro territorio, misurata al 31 luglio dell'anno precedente.*

2. ***Gli Stati membri possono:***
- a) ***applicare a livello nazionale una percentuale inferiore a quella stabilita al paragrafo 1;***
  - b) ***limitare il rilascio di autorizzazioni a livello regionale per specifiche zone ammissibili alla produzione di vini a denominazione di origine protetta, per zone ammissibili alla produzione di vini a indicazione geografica protetta, oppure per zone che non hanno un'indicazione geografica.***

***Le eventuali limitazioni di cui alle lettere a) e b) contribuiscono a un aumento ordinato degli impianti viticoli, sono fissate ad una percentuale superiore allo 0% e sono giustificate in forza di uno o più dei seguenti motivi specifici:***

- a) ***l'esigenza di evitare un palese rischio di offerta eccedentaria di prodotti vitivinicoli in rapporto alla prospettive di mercato relative a tali prodotti, senza andare al di là di quanto sia necessario per soddisfare tale esigenza.;***
  - b) ***l'esigenza di evitare un palese rischio di importante svalutazione di una particolare denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta.***
3. ***Gli Stati membri pubblicano eventuali decisioni adottate a norma del paragrafo 2. Tali decisioni sono debitamente motivate. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione dette decisioni nonché le relative motivazioni.***

***Articolo 54 quater  
Rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti***

1. ***Le richieste ammissibili sono accettate nella loro totalità qualora esse, in un determinato anno, riguardino una superficie totale non superiore alla superficie messa a disposizione dallo Stato membro.***

***Ai fini del presente articolo, gli Stati membri possono applicare uno o più dei seguenti criteri di ammissibilità oggettivi e non discriminatori:***

- a) ***il richiedente ha una superficie agricola non inferiore alla superficie per cui richiede l'autorizzazione;***
  - b) ***il richiedente possiede sufficienti capacità e competenze professionali;***
  - c) ***la domanda non pone un rischio palese di usurpazione della notorietà di denominazioni di origine protetta specifiche, il che si presume salvo che le autorità pubbliche dimostrino l'esistenza di tale rischio;***
  - d) ***ove debitamente giustificato, uno o più dei criteri di cui al paragrafo 2, a condizione che vengano applicati in modo obiettivo e non discriminatorio.***
2. ***Qualora le richieste ammissibili di cui al paragrafo 1, presentate in un determinato anno, riguardino una superficie totale superiore alla superficie messa a disposizione dallo Stato membro, le autorizzazioni sono concesse secondo una distribuzione proporzionale di ettari a tutti i richiedenti in base alla superficie per la quale hanno fatto richiesta. Tale concessione può anche essere parzialmente o completamente attuata secondo uno o più dei seguenti criteri di priorità obiettivi e non discriminatori:***

- a) *produttori che si insediano per la prima volta in qualità di capo dell'azienda (nuovi operatori);*
  - b) *superfici in cui l'impianto di vigneti contribuisce alla conservazione dell'ambiente;*
  - c) *superfici da adibire a nuovi impianti nel quadro di progetti di ricomposizione fondiaria;*
  - d) *superfici caratterizzate da specifici vincoli naturali o di altro tipo;*
  - e) *sostenibilità dei progetti di sviluppo o dei reimpianti in base ad una valutazione economica;*
  - f) *le superfici da adibire a nuovi impianti contribuiscono ad aumentare la competitività a livello di azienda e regionale;*
  - g) *progetti con il potenziale per migliorare la qualità dei prodotti con indicazioni geografiche;*
  - h) *superfici da adibire a nuovi impianti nell'ottica di accrescere le dimensioni di aziende piccole e medie.*
3. *Gli Stati membri pubblicano i criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 da essi applicati e li notificano immediatamente alla Commissione.*

*Articolo 54 quinquies  
Ruolo delle organizzazioni professionali*

*Uno Stato membro, allorché applica l'articolo 54 ter, paragrafo 2, può tenere conto di raccomandazioni presentate da organizzazioni professionali riconosciute operanti nel settore viticolo di cui agli articoli da 106 a 108, da gruppi di produttori di cui all'articolo 72, o da altri tipi di organizzazioni professionali riconosciute ai sensi della normativa di detto Stato membro a condizione che tali raccomandazioni siano precedute da un accordo adottato dalle pertinenti parti rappresentative nella zona geografica di riferimento.*

*Le raccomandazioni sono fatte per periodi non superiori a tre anni.*

*Articolo 54 sexies  
Reimpianti*

- 1. *Gli Stati membri concedono automaticamente un'autorizzazione a produttori che hanno estirpato una superficie vitata successivamente al 1° gennaio 2016 e che presentano una richiesta. Tale autorizzazione corrisponde ad una superficie equivalente alla superficie estirpata in coltura pura. Le superfici a cui siffatte autorizzazioni si riferiscono non sono calcolate ai fini dell'articolo 54 ter.*
- 2. *Gli Stati membri possono concedere l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 a produttori che si impegnano ad estirpare una superficie vitata qualora l'estirpazione della superficie oggetto dell'impegno sia effettuata entro la fine del quarto anno dalla data in cui sono state impiantate nuove viti.*
- 3. *L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è utilizzata nella stessa azienda in cui è stata intrapresa l'estirpazione. Nelle superfici ammissibili per la produzione di denominazioni*

*di origine protette o di indicazioni geografiche protette, gli Stati membri possono limitare il reimpianto, in base alla raccomandazione di un'organizzazione professionale ai sensi dell'articolo 54 quinquies, alle superfici vitate che rispettano lo stesso disciplinare di denominazione di origine protetta o di indicazione geografica protetta della superficie estirpata.*

- 4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso di estirpazione di impianti non autorizzati.**

**Articolo 54 octies  
Norma de minimis**

- 1. Il sistema di autorizzazioni per impianti viticoli istituito nel presente capo non si applica negli Stati membri in cui al 31 dicembre 2007 non si applicava il regime transitorio relativo ai diritti di impianto, istituito nella parte II, titolo I, capo III, sezione IV bis, sottosezione II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.**
- 2. Gli Stati membri in cui al 31 dicembre 2007 si applicava il regime di cui al paragrafo 1 e per cui le superfici attualmente vitate non superano 10 000 ettari, possono decidere di non attuare il sistema di autorizzazioni per impianti viticoli istituito nel presente capo.**

**Articolo 54 nonies  
Disposizioni transitorie**

- 1. I diritti di impianto concessi ai produttori in conformità con gli articoli 85 nonies, 85 decies o 85 duodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 anteriormente al 31 dicembre 2015, che non sono stati utilizzati da tali produttori e sono ancora in corso di validità alla suddetta data, possono essere convertiti in autorizzazioni ai sensi del presente capo con decorrenza 1° gennaio 2016.**

*Siffatta conversione avviene su presentazione di una richiesta da parte di detti produttori entro il 31 dicembre 2015. Gli Stati membri possono decidere di consentire ai produttori di presentare siffatta richiesta di convertire i diritti in autorizzazioni entro il 31 dicembre 2020.*

- 2. Le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1 hanno lo stesso periodo di validità dei diritti di impianto di cui al paragrafo 1. Tali autorizzazioni, qualora non siano utilizzate, scadono non oltre il 31 dicembre 2018, ovvero non oltre il 31 dicembre 2023 qualora gli Stati membri abbiano adottato la decisione di cui al paragrafo 1, secondo comma.**
- 3. Le superfici a cui si riferiscono le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1, non sono calcolate ai fini dell'articolo 54 ter.**

**Articolo 54 decies  
Poteri delegati**

**Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 160 riguardo:**

- a) alle condizioni di applicazione dell'esonero di cui all'articolo 54 bis, paragrafo 4;**
- b) alle norme riguardanti i criteri di cui all'articolo 54 quater, paragrafi 1 e 2;**

- c) *all'aggiunta di criteri a quelli elencati nell'articolo 54 quater, paragrafi 1 e 2;*
- d) *alla coesistenza di vigneti che il produttore si è impegnato ad estirpare con nuovi impianti viticoli a norma dell'articolo 54 sexies, paragrafo 2;*
- e) *ai motivi cui sono subordinate le decisioni degli Stati membri ai sensi dell'articolo 54 sexies, paragrafo 3.*

*Articolo 54 undecies  
Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame*

*La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie riguardanti:*

- a) *le procedure di concessione delle autorizzazioni;*
- b) *i documenti che devono essere conservati dagli Stati membri e le comunicazioni che devono essere trasmesse alla Commissione.*

*Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.*

**SEZIONE 2**  
*Controllo del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli*

*Articolo 54 duodecies  
Impianti non autorizzati*

1. *I produttori estirpano a loro spese le superfici vitate prive di autorizzazione.*
2. *Qualora i produttori non procedano all'estirpazione entro quattro mesi dalla data di notifica dell'irregolarità, gli Stati membri assicurano l'estirpazione di siffatti impianti non autorizzati entro i due anni successivi alla scadenza del periodo di quattro mesi. I relativi costi sono a carico dei produttori interessati.*
3. *Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° marzo di ogni anno, l'estensione totale delle superfici in cui si è accertata la presenza di impianti viticoli privi di autorizzazione posteriormente al 1° gennaio 2016 e le superfici estirpate a norma dei paragrafi 1 e 2.*
4. *Il produttore che non abbia ottemperato agli obblighi stabiliti dal presente articolo è soggetto a sanzioni da stabilire in conformità con l'articolo 66 del [proposta COM(2011) 628 def./2].*
5. *Le superfici vitate prive di autorizzazione non beneficiano di misure di sostegno nazionali o dell'Unione.*

*Articolo 54 terdecies  
Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame*

*La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie per stabilire le modalità relative agli obblighi di comunicazione degli Stati membri, comprese eventuali riduzioni delle dotazioni di bilancio di cui all'allegato IV in caso di inadempienza.*

*Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.*

## TITOLO II

### ■ NORME APPLICABILI ALLA COMMERCIALIZZAZIONE E ALLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI

#### CAPO I

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIALIZZAZIONE

#### SEZIONE 1

#### NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE

#### SOTTOSEZIONE 1

#### DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

#### Articolo 55

#### Campo di applicazione

Fatte salve eventuali altre disposizioni applicabili ai prodotti agricoli, nonché le disposizioni adottate nei settori veterinario, fitosanitario e alimentare per assicurare che i prodotti siano conformi alle norme igieniche e sanitarie e per proteggere la salute pubblica, la salute degli animali e delle piante, la presente sezione reca le disposizioni applicabili ■ alle norme di commercializzazione *suddivise tra norme obbligatorie e menzioni riservate facoltative* per i prodotti agricoli.

#### **SOTTOSEZIONE 3**

#### **NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE PER SETTORE O PER PRODOTTO**

#### *Articolo 58*

#### *Principio generale*

*I prodotti per i quali sono state stabilite norme di commercializzazione per settore o per prodotto conformemente alla presente sezione possono essere commercializzati nell'Unione solo se sono conformi a tali norme.*

#### Articolo 59

#### Fissazione e contenuto

*1 bis. Le norme di commercializzazione possono essere applicate a uno o più dei settori e/o prodotti seguenti:*

- a) olio di oliva e olive da tavola;*
- b) ortofruttili;*
- c) ortofruttili trasformati;*
- d) banane;*
- e) piante vive;*
- f) uova;*



- g) *carni di pollame;*
- h) *grassi da spalmare destinati al consumo umano;*
- i) *luppolo.*

1. *Per tenere* conto delle aspettative dei consumatori e **■** migliorare le condizioni economiche della produzione e della commercializzazione **nonché la qualità** dei prodotti agricoli **di cui ai paragrafi 1 bis e 2 bis del presente articolo**, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, sulle norme di commercializzazione **per settore o per prodotto**, in tutte le fasi della commercializzazione, nonché sulle deroghe ed esenzioni a tali norme per adeguarsi alla costante evoluzione delle condizioni del mercato e della domanda dei consumatori *e* agli sviluppi delle pertinenti norme internazionali, nonché per evitare di ostacolare l'innovazione nella produzione.
  
2. **Fatto salvo l'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>**, le norme di commercializzazione di cui al paragrafo 1 possono riguardare **uno o più dei seguenti requisiti determinati sulla base del settore o del prodotto e sulla base delle caratteristiche di ciascun settore, la necessità di regolamentare l'immissione sul mercato e le condizioni di cui al paragrafo 3:**
  - a) le definizioni *tecniche*, le designazioni e/o le denominazioni di vendita **per settori diversi** da quelli indicati **nell'articolo 60**;
  - b) i criteri di classificazione come classe, peso, calibro, età e categoria;
  - c) **le specie**, le varietà vegetali o le razze animali o il tipo commerciale;
  - d) la presentazione, **■** l'etichettatura connessa alle norme di commercializzazione obbligatorie, il condizionamento, le regole applicabili ai centri di condizionamento, le indicazioni esterne, **■** l'anno di raccolta e l'uso di diciture specifiche **fatti salvi gli articoli da 69 a 100**;
  - e) criteri come l'aspetto, la consistenza, la conformazione, le caratteristiche del prodotto **e il tenore di acqua**;
  - f) le sostanze specifiche impiegate nella produzione, o i componenti e i costituenti, compresi i loro requisiti quantitativi, la purezza e l'identificazione;
  - g) la forma di coltivazione/allevamento e il metodo di produzione, comprese le pratiche enologiche e **■ i sistemi avanzati di produzione sostenibile**;
  - h) il taglio dei mosti e dei vini e le relative definizioni, la miscelazione e le relative restrizioni;

---

<sup>1</sup> **Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).**

- i) *la frequenza della raccolta, la consegna, la conservazione e il trattamento, il metodo e la temperatura di conservazione, il magazzinaggio e il trasporto;*
- j) il luogo di produzione e/o di origine, *esclusi carni di pollame e grassi da spalmare;*
- █
- n) le restrizioni all'impiego di determinate sostanze e/o al ricorso a determinate pratiche;
- o) destinazioni d'uso specifiche;
- █
- s) le condizioni che disciplinano l'eliminazione, la detenzione, la circolazione e l'uso di prodotti non conformi alle norme di commercializzazione adottate a norma del paragrafo 1 e/o alle definizioni, designazioni e denominazioni di vendita di cui all'articolo 60, nonché l'eliminazione dei sottoprodotti.

**2 bis.** *In deroga al paragrafo 1 bis, il paragrafo 2, lettere f), g), h), n) e s) si applicano al settore vitivinicolo.*

3. Le norme di commercializzazione per settore o per prodotto adottate a norma del paragrafo 1 sono fissate fatte salve le disposizioni *sulle menzioni riservate facoltative di cui agli articoli da 65 bis a 65 sexies e all'allegato VII bis del presente regolamento* e tengono conto di quanto segue:
- a) delle caratteristiche specifiche del prodotto considerato;
  - b) della necessità di assicurare le condizioni atte a *facilitare* l'immissione dei prodotti sul mercato;
  - c) *dell'interesse dei produttori a comunicare le caratteristiche dei prodotti e della produzione e dell'interesse dei consumatori a ricevere informazioni adeguate e trasparenti sui prodotti, compreso il luogo di produzione da stabilire caso per caso al livello geografico adeguato, dopo aver effettuato una valutazione, in particolare, dei costi e degli oneri amministrativi per gli operatori, come pure dei benefici apportati ai produttori e ai consumatori finali;*
  - d) dei metodi *disponibili* per la determinazione delle caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti;
  - e) delle raccomandazioni standardizzate adottate dalle organizzazioni internazionali;
- e bis)* della necessità di preservare le caratteristiche naturali ed essenziali dei prodotti e di evitare che la composizione del prodotto subisca modifiche sostanziali.

4. *Per tenere conto delle aspettative dei consumatori e della necessità di migliorare la qualità e le condizioni economiche della produzione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 per modificare l'elenco dei settori di cui al paragrafo 1 bis. Tali atti delegati sono strettamente limitati a comprovate necessità derivanti dall'evoluzione della domanda dei consumatori, dal progresso tecnico o da esigenze di innovazione della produzione, e sono oggetto di una relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio che valuti, in particolare, le necessità dei consumatori, i costi e gli oneri amministrativi per gli operatori, compreso l'impatto sul mercato interno e sul commercio internazionale, nonché i benefici apportati ai produttori e ai consumatori finali.*

#### *Articolo 59 bis*

##### *Requisiti supplementari per la commercializzazione di prodotti del settore degli ortofrutticoli*

1. *Inoltre, ove inerente alle norme di commercializzazione applicabili di cui all'articolo 59, i prodotti del settore degli ortofrutticoli destinati alla vendita al consumatore come prodotti freschi possono essere commercializzati soltanto se sono di qualità sana, leale e mercantile e se è indicato il paese di origine.*
2. *Le norme di commercializzazione di cui al paragrafo 1, ed eventuali norme di commercializzazione applicabili al settore degli ortofrutticoli stabilite conformemente alla presente sottosezione, si applicano a tutte le fasi della commercializzazione, compresi l'importazione e l'esportazione, e possono riguardare qualità, classificazione, peso, dimensioni, imballaggio, condizionamento, magazzinaggio, trasporto, presentazione e commercializzazione.*
3. *Il detentore di prodotti del settore degli ortofrutticoli per i quali sono state stabilite norme di commercializzazione non espone, mette in vendita, consegna o commercializza in alcun modo tali prodotti all'interno dell'Unione se non in conformità a dette norme ed è responsabile di tale conformità.*
4. *È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 riguardanti deroghe specifiche al presente articolo necessarie per la sua corretta applicazione.*

#### *Articolo 59 ter*

##### *Certificazione del luppolo*

1. *Inoltre, ove inerente alle norme di commercializzazione applicabili, i prodotti del settore del luppolo raccolti od ottenuti all'interno dell'Unione sono soggetti ad una procedura di certificazione a norma del presente articolo.*
2. *Il certificato può essere rilasciato soltanto per i prodotti che presentano le caratteristiche qualitative minime valide in una determinata fase di commercializzazione. Nel caso del luppolo in polvere, del luppolo in polvere arricchito di luppolina, dell'estratto di luppolo e dei prodotti miscelati di luppolo, il certificato può essere rilasciato soltanto se il tenore di acido alfa di questi prodotti non è inferiore a quello del luppolo da cui essi sono stati ottenuti.*
3. *Nel certificato sono indicati almeno:*

- a) *il luogo o i luoghi di produzione del luppolo,*
  - b) *l'anno o gli anni di raccolta e*
  - c) *la varietà o le varietà.*
4. *I prodotti del settore del luppolo possono essere commercializzati o esportati solo se muniti di un certificato rilasciato conformemente al presente articolo.*

*Nel caso di prodotti importati del settore del luppolo, l'attestato di cui all'articolo 129 bis è considerato equivalente al certificato.*

5. *È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, per l'adozione di misure in deroga al paragrafo 4:*
- a) *per soddisfare le esigenze commerciali di taluni paesi terzi o*
  - b) *per prodotti destinati ad utilizzazioni particolari.*

*Le misure di cui al primo comma:*

- a) *non arrecano danno allo smercio normale dei prodotti per i quali è stato rilasciato il certificato e*
- b) *sono accompagnate da garanzie intese ad evitare qualsiasi confusione con detti prodotti.*

## *Articolo 60*

*Definizioni, designazioni e denominazioni di vendita in determinati settori e prodotti*

1. *Inoltre, ove inerente alle norme di commercializzazione applicabili, le definizioni, le designazioni e le denominazioni di vendita di cui all'allegato VI si applicano ai settori o ai prodotti seguenti:*
- a) *olio di oliva e olive da tavola;*
  - b) *prodotti vitivinicoli;*
  - c) *carni bovine;*
  - d) *latte e prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano;*
  - e) *carni di pollame e uova;*
  - f) *grassi da spalmare destinati al consumo umano.*
2. *Le definizioni, le designazioni o le denominazioni di vendita figuranti nell'allegato VI possono essere utilizzate nell'Unione solo per la commercializzazione di un prodotto conforme ai corrispondenti requisiti stabiliti nel medesimo allegato.*

3. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160, **riguardanti le** modifiche, deroghe o esenzioni alle definizioni e alle denominazioni di vendita di cui all'allegato VI. **Tali atti sono strettamente limitati a comprovate necessità derivanti dall'evoluzione della domanda dei consumatori, dal progresso tecnico o da esigenze di innovazione della produzione.**

3 bis. **Ai fini di una chiara e corretta comprensione da parte degli operatori e degli Stati membri delle definizioni e delle denominazioni di vendita di cui all'allegato VI, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 per quanto riguarda le relative modalità di interpretazione e applicazione.**

4. **Per tenere conto delle aspettative dei consumatori e dell'evoluzione del mercato dei prodotti lattiero-caseari, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 intesi a precisare i prodotti lattiero-caseari per i quali devono essere specificate le specie animali che sono all'origine del latte, quando esso non proviene dalla specie bovina, e a stabilire le pertinenti norme necessarie.**

#### Articolo 61 Tolleranza

1. **Per tenere** conto delle peculiarità di ciascun **prodotto o** settore, **delle diverse fasi di commercializzazione, delle condizioni tecniche, di eventuali difficoltà pratiche degne di nota, nonché dell'accuratezza e della ripetibilità dei metodi di analisi,** è conferito alla Commissione il potere di adottare **■** atti delegati in conformità all'articolo 160 **riguardanti** una tolleranza nell'ambito di **una o più** norme di commercializzazione **specifiche**, oltre la quale l'intera partita di prodotti si considera non conforme alla norma.

2. **Nell'adottare gli atti di cui al paragrafo 1, la Commissione tiene conto della necessità di non modificare le caratteristiche intrinseche del prodotto e di non abbassare la qualità dei prodotti.**

#### Articolo 62 Pratiche enologiche e metodi di analisi

1. Per la produzione e la conservazione dei prodotti elencati nell'allegato VI, parte II, nell'Unione sono impiegate esclusivamente le pratiche enologiche autorizzate in conformità all'allegato VII e previste dall'articolo 59, paragrafo 2, lettera g), e dall'articolo 65, paragrafi 2 e 3.

Il disposto del primo comma non si applica:

- a) al succo di uve e al succo di uve concentrato *e*
- b) al mosto di uve e al mosto di uve concentrato destinato alla preparazione di succo di uve.

Le pratiche enologiche autorizzate sono impiegate soltanto per consentire una buona vinificazione, una buona conservazione o un buon affinamento dei prodotti.

I prodotti elencati nell'allegato VI, parte II, sono ottenuti nell'Unione nel rispetto delle norme stabilite nell'allegato VII.

I prodotti elencati nell'allegato VI, parte II, non sono commercializzati nell'Unione se:

- a) sono stati sottoposti a pratiche enologiche unionali non autorizzate;
- b) sono stati sottoposti a pratiche enologiche nazionali non autorizzate o
- c) non rispettano le regole stabilite nell'allegato VII.

***I prodotti vitivinicoli non commercializzabili ai sensi del quinto comma sono distrutti. In deroga a tale regola, gli Stati membri possono consentire che alcuni prodotti, di cui determinano le caratteristiche, siano impiegati nelle distillerie, nelle fabbriche di aceto o a fini industriali, a condizione che tale autorizzazione non incentivi a produrre impiegando pratiche enologiche non consentite.***

2. Nell'autorizzare le pratiche enologiche di cui all'articolo 59, paragrafo 2, lettera g), la Commissione:

- a) ***tiene conto delle*** pratiche enologiche e ***dei*** metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'OIV e ***dei*** risultati dell'uso sperimentale di pratiche enologiche non ancora autorizzate;
- b) tiene conto della protezione della salute pubblica;
- c) tiene conto del possibile rischio che i consumatori siano indotti in errore in base alle ***abitudini che abbiano sviluppato sul prodotto e alle aspettative corrispondenti*** ed esamina se siano disponibili e utilizzabili strumenti di informazione che permettano di escludere tale rischio;
- d) cura che le caratteristiche naturali ed essenziali del vino siano preservate e che la composizione del prodotto non subisca modifiche sostanziali;
- e) garantisce un livello minimo accettabile di protezione dell'ambiente;
- f) rispetta le regole generali sulle pratiche enologiche e le regole stabilite nell'allegato VII.

***2 bis. Ai fini del corretto trattamento dei prodotti vitivinicoli non commercializzabili, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 concernenti norme relative alle procedure nazionali in materia di ritiro o distruzione dei prodotti vitivinicoli non conformi ai requisiti enunciati all'articolo 62, paragrafo 1, quinto comma, e relative deroghe.***

3. Ove necessario la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, i metodi di cui all'articolo 59, paragrafo 3, lettera d), per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VI. Tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o

inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito **dall'Unione**. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

In attesa dell'adozione di dette **disposizioni**, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati.

#### Articolo 63 ■ Varietà di uve da vino

1. I prodotti di cui all'allegato VI, parte II, elaborati nell'Unione, sono ottenuti da varietà di uve da vino classificabili **conformemente al** paragrafo 2 del presente articolo.
2. Fatto salvo il paragrafo 3, gli Stati membri classificano le varietà di uve da vino che possono essere piantate, reimpiantate o innestate sul loro territorio per la produzione di vino.

Gli Stati membri possono classificare come varietà di uve da vino soltanto quelle che soddisfano le seguenti condizioni:

- a) la varietà appartiene alla specie *Vitis vinifera* o proviene da un incrocio tra la specie *Vitis vinifera* e altre specie del genere *Vitis*;
- b) la varietà non è una delle seguenti: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton e Herbemont.

L'estirpazione della varietà di uve da vino eliminata dalla classificazione di cui al primo comma ha luogo entro 15 anni dalla sua cancellazione.

3. Gli Stati membri in cui la produzione di vino non supera 50 000 ettolitri per campagna viticola, calcolata in base alla produzione media delle ultime cinque campagne viticole, sono esonerati dall'obbligo di classificazione di cui al paragrafo 2, primo comma.

Tuttavia, anche negli Stati membri di cui al primo comma possono essere piantate, reimpiantate o innestate per la produzione di vino soltanto le varietà di uve da vino conformi al disposto del paragrafo 2, secondo comma.

4. In deroga al paragrafo 2, primo e terzo comma, e al paragrafo 3, secondo comma, sono autorizzati dagli Stati membri per scopi di ricerca scientifica e sperimentali l'impianto, il reimpianto o l'innesto delle seguenti varietà di uve da vino:
  - a) le varietà non classificate, per quanto concerne gli Stati membri di cui al paragrafo 2;
  - b) le varietà non rispondenti al disposto del paragrafo 2, secondo comma, per quanto concerne gli Stati membri di cui al paragrafo 3.

5. Le superfici piantate con varietà di uve da vino per la produzione di vino in violazione dei paragrafi 2 ■ e 4 sono estirpate.

Non vi è tuttavia alcun obbligo di estirpazione di tali superfici se la produzione è destinata esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori.

#### Articolo 64 ■ Uso specifico del vino non rispondente ad una delle categorie stabilite nell'allegato VI, parte II

Ad eccezione dei vini in bottiglia per i quali è provato che l'imbottigliamento è anteriore al 1° settembre 1971, il vino ottenuto da varietà di uve elencate nella classificazione compilata a norma dell'articolo 63, paragrafo 2, primo comma, ma non rispondente ad una delle categorie stabilite nell'allegato VI, parte II, è utilizzato soltanto per il consumo familiare del viticoltore, per la produzione di aceto di vino o per la distillazione.

#### Articolo 65

##### Disposizioni nazionali applicabili a determinati prodotti e settori

1. In deroga all'articolo 59, paragrafo 1, gli Stati membri possono adottare o lasciare in vigore disposizioni nazionali che stabiliscono livelli di qualità diversi per i grassi da spalmare. Esse consentono la valutazione dei suddetti livelli di qualità diversi in funzione di criteri relativi, in particolare, alle materie prime utilizzate, alle caratteristiche organolettiche dei prodotti e alla loro stabilità fisica e microbiologica.

Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui al primo comma assicurano che i prodotti degli altri Stati membri conformi ai criteri stabiliti da tali disposizioni nazionali possano utilizzare, secondo modalità non discriminatorie, le diciture che attestano la conformità ai suddetti criteri.

2. Gli Stati membri possono limitare o vietare l'impiego di determinate pratiche enologiche e prevedere norme più restrittive per i vini prodotti sul loro territorio, autorizzate in virtù del diritto dell'Unione, al fine di rafforzare la preservazione delle caratteristiche essenziali dei vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, dei vini spumanti e dei vini liquorosi.

3. Gli Stati membri possono permettere l'uso sperimentale di pratiche enologiche non autorizzate.

4. *Per* garantire un'applicazione corretta e trasparente **del presente articolo**, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 *intesi a indicare* le condizioni relative all'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo e le condizioni relative alla detenzione, alla circolazione e all'uso dei prodotti ottenuti con le pratiche sperimentali di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

- 4 bis.* **Gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni nazionali supplementari per i prodotti che beneficiano di una norma di commercializzazione dell'Unione a condizione che tali disposizioni siano coerenti con il diritto dell'Unione, nella fattispecie il principio della libera circolazione delle merci, e fatta salva la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>.**

---

<sup>1</sup> *Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37).*



**SOTTOSEZIONE 3 bis**  
**MENZIONI RISERVATE FACOLTATIVE**

**Articolo 65 bis**  
**Disposizione generale**

*È istituito un regime relativo alle menzioni riservate facoltative per settore o prodotto per rendere più semplice ai produttori di prodotti agricoli aventi caratteristiche o proprietà che conferiscono valore aggiunto la comunicazione di tali caratteristiche o proprietà nel mercato interno, e in particolare per promuovere e integrare le norme di commercializzazione specifiche.*

*La presente sottosezione non si applica ai prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 69, paragrafo 1.*

**Articolo 65 ter**  
**Menzioni riservate facoltative esistenti**

- 1. Le menzioni riservate facoltative disciplinate dal presente regime alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono elencate nell'allegato VII bis e le condizioni per il loro uso sono stabilite a norma dell'articolo 65 quater, lettera a).*
- 2. Le menzioni riservate facoltative di cui al paragrafo 1 restano in vigore, fatte salve eventuali modifiche, a meno che non siano cancellate a norma dell'articolo 65 quater.*

**Articolo 65 quater**  
**Riserva, modifica e cancellazione delle menzioni riservate facoltative**

*Per rispondere alle aspettative dei consumatori e tener conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, della situazione del mercato nonché dell'evoluzione delle norme di commercializzazione e delle norme internazionali, si conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 160 intesi a:*

- a) riservare una menzione riservata facoltativa supplementare, stabilendone le condizioni d'uso;*
- b) modificare le condizioni d'uso di una menzione riservata facoltativa, oppure*
- c) cancellare una menzione riservata facoltativa.*

**Articolo 65 quinquies**  
**Menzioni riservate facoltative supplementari**

- 1. Una menzione può diventare una menzione riservata facoltativa supplementare solo se soddisfa tutti i requisiti seguenti:*
  - a) la menzione si riferisce a una proprietà del prodotto o a una caratteristica di produzione o di trasformazione e si riferisce a un settore o a un prodotto;*

- b) *l'uso della menzione consente una comunicazione più chiara del valore aggiunto conferito al prodotto dalle sue particolari proprietà o da una caratteristica di produzione o di trasformazione;*
- c) *la caratteristica o la proprietà di cui al punto a) del prodotto, al momento della commercializzazione, può essere identificata dai consumatori in più Stati membri;*
- d) *le condizioni e l'uso della menzione sono conformi alla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>.*

*Nell'introdurre una menzione riservata facoltativa supplementare, la Commissione tiene conto di ogni pertinente norma internazionale e delle menzioni riservate esistenti per i prodotti o i settori interessati.*

- 2. *Al fine di tener conto delle caratteristiche di taluni settori, nonché delle aspettative dei consumatori, si conferisce alla Commissione il potere di adottare, a norma dell'articolo 160, atti delegati su ulteriori dettagli relativi ai requisiti per l'introduzione di una menzione riservata facoltativa supplementare di cui al paragrafo 1.*

#### *Articolo 65 sexies*

#### *Restrizioni dell'uso delle menzioni riservate facoltative*

- 1. *Una menzione riservata facoltativa può essere usata solo per descrivere prodotti che rispettino le condizioni di impiego applicabili.*
- 2. *Gli Stati membri adottano le misure opportune per garantire che l'etichettatura dei prodotti non ingeneri confusione con le menzioni riservate facoltative.*
- 3. *Per assicurare che i prodotti descritti mediante menzioni riservate facoltative rispettino le condizioni d'uso applicabili, si conferisce alla Commissione il potere di adottare, ai sensi dell'articolo 160, atti delegati su ulteriori disposizioni relative all'impiego delle menzioni riservate facoltative.*

#### **SOTTOSEZIONE 4**

#### **NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE PER L'IMPORTAZIONE E L'ESPORTAZIONE**

#### Articolo 66

#### Disposizioni generali

*Per tenere* conto delle specificità degli scambi commerciali tra l'Unione e alcuni paesi terzi e delle peculiarità di determinati prodotti agricoli, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 **riguardanti**:

- a) **■** *le condizioni alle quali i prodotti importati si considerano soddisfare requisiti di livello di conformità equivalente alle norme di commercializzazione dell'Unione e le condizioni alle quali è possibile derogare all'articolo 58 nonché ■*

<sup>1</sup> *Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29).*

- b) le disposizioni di applicazione delle norme di commercializzazione ai prodotti esportati fuori dal territorio dell'Unione.

#### Articolo 67

##### Disposizioni particolari per le importazioni di vino

1. Salvo disposizione contraria prevista in accordi *internazionali* conclusi in *conformità* del trattato, ai prodotti dei codici NC 2009 61, 2009 69 e 2204 importati nell'Unione si applicano le disposizioni in materia di denominazioni di origine e indicazioni geografiche e in materia di etichettatura dei vini di cui alla sezione 2 del presente capo e in materia di definizioni, designazioni e denominazioni di vendita di cui all'articolo 60 del presente regolamento.
2. Salvo disposizione contraria prevista in accordi *internazionali* conclusi in *conformità* del trattato, i prodotti di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono *ottenuti nel rispetto delle pratiche enologiche autorizzate dall'Unione a norma del presente regolamento o, prima dell'autorizzazione di cui all'articolo 62, paragrafo 2*, ottenuti nel rispetto delle pratiche enologiche raccomandate e pubblicate dall'OIV .
3. L'importazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 è soggetta alla presentazione di:
  - a) un certificato che attesta il rispetto delle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 nel paese di origine del prodotto, redatto da un'autorità competente, figurante in un elenco pubblicato dalla Commissione;
  - b) un bollettino di analisi rilasciato da un organismo o dipartimento designato dal paese d'origine del prodotto, nella misura in cui il prodotto sia destinato al consumo umano diretto.

#### **SOTTOSEZIONE 5** **DISPOSIZIONI COMUNI**

#### Articolo 68

##### Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

La Commissione può , mediante atti di esecuzione :

- c) *stipulare* l'elenco dei prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui all'allegato VI, parte III, punto 5, secondo comma, e dei grassi da spalmare di cui alla parte VI, sesto comma, lettera a), del medesimo allegato in base agli elenchi indicativi, che le sono trasmessi dagli Stati membri, dei prodotti che i medesimi ritengono corrispondere, sul loro territorio, alle succitate disposizioni;
- d) *stabilire le modalità di* applicazione delle norme di commercializzazione per settore o per prodotto;

- e) *fissare le regole* per stabilire se i prodotti sono stati sottoposti a trattamenti in violazione delle pratiche enologiche autorizzate;
- e i) *fissare le regole per i metodi di analisi per determinare le caratteristiche dei prodotti;*
- f) *stabilire le regole per fissare il* livello di tolleranza;
- g) *stabilire le modalità di* applicazione delle *misure di cui all'*articolo 66;
- h) *fissare le regole per l'identificazione o la registrazione del produttore e/o degli stabilimenti industriali in cui il prodotto è stato preparato o trasformato, le procedure di certificazione e i documenti commerciali, i documenti di accompagnamento e i registri da tenere.*

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

**SEZIONE 2**  
**DENOMINAZIONI DI ORIGINE, INDICAZIONI GEOGRAFICHE E MENZIONI**  
**TRADIZIONALI NEL SETTORE VITIVINICOLO**

**SOTTOSEZIONE 1**  
**DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE**

Articolo 69  
Campo di applicazione

1. Le regole in materia di denominazioni di origine, indicazioni geografiche e menzioni tradizionali di cui alla presente sezione si applicano ai prodotti di cui all'allegato VI, parte II, punto 1, punti da 3 a 6 e punti 8, 9, 11, 15 e 16.
2. Le regole di cui al paragrafo 1 sono basate:
  - a) sulla protezione dei legittimi interessi dei consumatori e dei produttori;
  - b) sull'assicurazione del buon funzionamento del mercato interno dei prodotti di cui trattasi e
  - c) sulla promozione della produzione di prodotti di qualità *di cui alla presente sezione*, consentendo nel contempo misure nazionali di politica della qualità.

**SOTTOSEZIONE 2**  
**DENOMINAZIONI DI ORIGINE E INDICAZIONI GEOGRAFICHE**

Articolo 70  
Definizioni

1. Ai fini della presente sezione si intende per:
  - a) "denominazione di origine", il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali e debitamente giustificati, di un paese che serve a designare un prodotto di cui all'articolo 69, paragrafo 1, conforme ai seguenti requisiti:

- i) la qualità e le caratteristiche del prodotto sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico e ai suoi fattori naturali e umani;
  - ii) le uve da cui è ottenuto il prodotto provengono esclusivamente da tale zona geografica;
  - iii) la produzione avviene in detta zona geografica e
  - iv) il prodotto è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie *Vitis vinifera*;
- b) "indicazione geografica", l'indicazione che si riferisce a una regione, a un luogo determinato o, in casi eccezionali e debitamente giustificati, a un paese, che serve a designare un prodotto di cui all'articolo 69, paragrafo 1, conforme ai seguenti requisiti:
- i) possiede qualità, notorietà o altre caratteristiche specifiche attribuibili a tale origine geografica;
  - ii) le uve da cui è ottenuto provengono per almeno l'85% esclusivamente da tale zona geografica;
  - iii) la produzione avviene in detta zona geografica e
  - iv) è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie *Vitis vinifera* o da un incrocio tra la specie *Vitis vinifera* e altre specie del genere *Vitis*.

2. Taluni nomi usati tradizionalmente costituiscono una denominazione di origine se:

- a) designano un vino;
- b) si riferiscono a un nome geografico;
- c) soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a), punti da i) a iv), e
- d) sono sottoposti alla procedura prevista dalla presente sottosezione per il conferimento della protezione alla denominazione di origine e all'indicazione geografica.

3. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, comprese quelle che si riferiscono a zone geografiche situate in paesi terzi, possono beneficiare della protezione nell'Unione in conformità alle norme stabilite nella presente sottosezione.

4. ***La produzione di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii) comprende tutte le operazioni eseguite, dalla vendemmia dell'uva fino al completamento del processo di vinificazione, esclusi i processi successivi alla produzione.***

***Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera b), punto ii), la percentuale di uva, al massimo del 15%, che può provenire da fuori della zona delimitata proviene dallo Stato membro o dal paese terzo in cui è situata la zona geografica delimitata.***

Articolo 71  
Domande di protezione

1. Le domande di protezione di nomi in quanto denominazioni di origine o indicazioni geografiche comprendono un fascicolo tecnico contenente:
  - a) il nome di cui è chiesta la protezione;
  - b) il nome e l'indirizzo del richiedente;
  - c) un disciplinare di produzione ai sensi del paragrafo 2 e
  - d) un documento unico riepilogativo del disciplinare di produzione di cui al paragrafo 2.
2. Il disciplinare di produzione permette agli interessati di verificare le condizioni di produzione relative alla denominazione di origine o all'indicazione geografica.

***Il disciplinare comporta almeno:***

- a) ***il nome di cui è chiesta la protezione;***
  - b) ***una descrizione del vino (dei vini):***
    - i) ***per i vini a denominazione di origine, la descrizione delle principali caratteristiche analitiche e organolettiche;***
    - ii) ***per i vini a indicazione geografica, la descrizione delle principali caratteristiche analitiche e la valutazione o indicazione delle caratteristiche organolettiche;***
  - c) ***se del caso, le pratiche enologiche specifiche utilizzate nell'elaborazione del vino (dei vini) nonché le relative restrizioni applicabili a detta elaborazione;***
  - d) ***la delimitazione della zona geografica interessata;***
  - e) ***le rese massime per ettaro;***
  - f) ***un'indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino (i vini) è (sono) ottenuto(i);***
  - g) ***gli elementi che evidenziano il legame di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), oppure, secondo i casi, al paragrafo 1, lettera b), punto i) dell'articolo 70;***
  - h) ***le condizioni applicabili previste dalla legislazione unionale o nazionale oppure, se così previsto dagli Stati membri, da un'organizzazione che gestisce la designazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta, tenendo conto del fatto che tali condizioni devono essere oggettive, non discriminatorie e compatibili con il diritto dell'Unione;***
  - i) ***il nome e l'indirizzo delle autorità o degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare di produzione, nonché le relative attribuzioni.***
3. La domanda di protezione relativa a una zona geografica situata in un paese terzo contiene, oltre agli elementi di cui ai paragrafi 1 e 2, gli elementi che comprovano che la denominazione è protetta nel suo paese di origine.

Articolo 72  
Richiedenti

1. La domanda di protezione di una denominazione di origine o di una indicazione geografica può essere presentata da qualunque gruppo di produttori o, in casi eccezionali e debitamente giustificati, da singoli produttori. Possono partecipare alla domanda anche altre parti interessate.
2. I produttori possono chiedere la protezione esclusivamente per i vini che producono.
3. Nel caso di un nome che designa una zona geografica transfrontaliera o di un nome tradizionale relativo ad una zona geografica transfrontaliera, può essere presentata una domanda comune.

Articolo 73  
Procedura nazionale preliminare

1. Le domande di protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica di vini originari dell'Unione sono esaminate nell'ambito di una procedura nazionale preliminare.
- 1 bis. La domanda di protezione è presentata nello Stato membro del cui territorio è originaria la denominazione di origine o l'indicazione geografica.*
- 1 ter. Lo Stato membro cui è presentata la domanda di protezione la esamina per verificare se essa sia conforme alle condizioni stabilite dalla presente sottosezione.*

*Lo Stato membro mette in atto una procedura nazionale che garantisce l'adeguata pubblicazione della domanda e prevede un periodo di almeno due mesi dalla data della pubblicazione, nel corso del quale ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente o stabilita sul suo territorio può fare opposizione alla protezione proposta presentando allo Stato membro una dichiarazione debitamente motivata.*

2. Lo Stato membro respinge la domanda se considera che la denominazione di origine o l'indicazione geografica non soddisfa le condizioni applicabili **stabilite nella presente sottosezione**, o sia incompatibile con il diritto dell'Unione.
3. Se ritiene che le condizioni applicabili siano soddisfatte, lo Stato membro mette in atto una procedura nazionale che garantisce l'adeguata pubblicazione del disciplinare di produzione perlomeno in internet.

Articolo 74  
Esame da parte della Commissione

1. La Commissione pubblica la data di presentazione della domanda di protezione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica.
2. La Commissione verifica se le domande di protezione di cui all'articolo 71 soddisfano le condizioni stabilite dalla presente sottosezione.
3. Se ritiene soddisfatte le condizioni della presente sottosezione, la Commissione decide, mediante atti di esecuzione **adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 162, paragrafo 2, o paragrafo 3**, di pubblicare nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il documento unico di cui all'articolo 71, paragrafo 1, lettera d), e il riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione fatta nel corso della procedura nazionale preliminare.
4. Se ritiene che le condizioni della presente sottosezione non siano soddisfatte, la Commissione decide, mediante **atti** di esecuzione, di respingere la domanda.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Articolo 75  
Procedura di opposizione

Entro due mesi dalla data di pubblicazione prevista all'articolo 71, paragrafo 1, lettera d), ogni Stato membro o paese terzo, od ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, residente o stabilita in uno Stato membro diverso da quello che chiede la protezione o in un paese terzo, può opporsi alla protezione proposta presentando alla Commissione una dichiarazione debitamente motivata relativa alle condizioni di ammissibilità disposte nella presente sottosezione.

Per le persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite in un paese terzo, la dichiarazione è presentata, direttamente o per il tramite delle autorità di tale paese terzo, nel termine di due mesi di cui al primo comma.

Articolo 76  
Decisione sulla protezione

In base alle informazioni a sua disposizione una volta terminata la procedura di opposizione di cui all'articolo 75, la Commissione decide, mediante atti di esecuzione, di conferire la protezione alla denominazione di origine o all'indicazione geografica che soddisfa le condizioni stabilite nella presente sottosezione ed è compatibile con il diritto dell'Unione, oppure di respingere la domanda se le condizioni suddette non sono soddisfatte.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.



## Articolo 77

### Omonimi

1. La registrazione del nome per cui è presentata la domanda, che è omonimo o parzialmente omonimo di un nome già registrato in conformità al presente regolamento, tiene debitamente conto degli usi locali e tradizionali e di rischi di confusione.

Un nome omonimo che induca erroneamente il consumatore a pensare che i prodotti siano originari di un altro territorio non è registrato, benché sia esatto per quanto attiene al territorio, alla regione o al luogo di cui sono effettivamente originari i prodotti.

*Un nome omonimo registrato può essere utilizzato* esclusivamente in condizioni pratiche tali da assicurare che il nome omonimo registrato successivamente sia sufficientemente differenziato da quello registrato in precedenza, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo ai produttori interessati e della necessità di non indurre in errore il consumatore.

2. Il paragrafo 1 si applica *mutatis mutandis* se il nome per il quale è presentata la domanda è interamente o parzialmente omonimo di un'indicazione geografica protetta in quanto tale secondo la legislazione degli Stati membri.
3. Il nome di una varietà di uva da vino, se contiene o è costituito da una denominazione di origine protetta o da un'indicazione geografica protetta, non può essere utilizzato nell'etichettatura dei prodotti agricoli. ***Per tener conto delle pratiche esistenti in materia di etichettatura, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 intesi a stabilire le eccezioni a tale regola.***
4. La protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti di cui all'articolo 70 lascia impregiudicate le indicazioni geografiche protette applicabili alle bevande spiritose definite all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>.

## Articolo 78

### Motivi di rigetto della protezione

1. Il nome diventato generico non è protetto in quanto denominazione di origine o indicazione geografica. Ai fini della presente sezione, per "nome diventato generico" si intende il nome di un vino che, pur riferendosi al luogo o alla regione in cui è stato originariamente prodotto o commercializzato, è diventato il nome comune di un vino nell'Unione.

---

<sup>1</sup> ***Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose*** (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).

Per stabilire se un nome sia diventato generico si tiene conto di tutti i fattori pertinenti, in particolare:

- a) della situazione esistente nell'Unione, in particolare nelle zone di consumo;
  - b) della pertinente legislazione unionale o nazionale.
2. Un nome non è protetto in quanto denominazione di origine o indicazione geografica se, a causa della notorietà e della reputazione di un marchio commerciale, la protezione potrebbe indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del vino.

#### Articolo 79

##### Relazione con i marchi commerciali

1. **La registrazione di un marchio commerciale che contiene o è costituito da** una denominazione di origine **protetta** o da un'indicazione geografica **protetta non conforme al corrispondente disciplinare di produzione** o il cui uso rientra nella fattispecie dell'articolo 80, paragrafo 2, e riguarda un prodotto che rientra in una delle categorie elencate nell'allegato VI, parte II:
  - a) è respinta se la domanda di registrazione del marchio è presentata posteriormente alla data di presentazione della domanda di protezione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica alla Commissione e se la denominazione di origine o l'indicazione geografica ottiene successivamente la protezione, o
  - b) è annullata.

2. Fatto salvo l'articolo 78, paragrafo 2, **il marchio di cui al paragrafo 1**, che sia stato depositato, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa pertinente, acquisito con l'uso **in buona fede** sul territorio dell'Unione anteriormente alla data di presentazione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica **nel paese d'origine oppure entro il 1° gennaio 1996**, può continuare ad essere utilizzato e rinnovato nonostante la protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica, purché non sussistano i motivi di nullità o decadenza del marchio previsti dalla direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup> o dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio<sup>2</sup>.

In tali casi l'uso della denominazione di origine o dell'indicazione geografica è permesso insieme a quello dei relativi marchi.

#### Articolo 80 Protezione

---

<sup>1</sup> **Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa** (GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 25)

<sup>2</sup> **Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario** (GU L 78 del 24.3.2009, pag. 1).

1. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializza vino prodotto in conformità con il relativo disciplinare di produzione.
2. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette e i vini che usano tali denominazioni protette in conformità con il relativo disciplinare sono protette contro:
  - a) qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto del nome protetto:
    - i) per prodotti comparabili non conformi al disciplinare del nome protetto, o
    - ii) nella misura in cui tale uso sfrutti la notorietà di una denominazione di origine o di una indicazione geografica;
  - b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto o servizio è indicata o se il nome protetto è una traduzione, una trascrizione o una traslitterazione o è accompagnato da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione", "gusto", "come" o espressioni simili;
  - c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto vitivinicolo in esame nonché l'impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore sulla sua origine;
  - d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.
3. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette non diventano generiche nell'Unione ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 1.

#### Articolo 81 Registro

La Commissione crea e tiene aggiornato un registro elettronico delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini, accessibile al pubblico. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette relative a prodotti di paesi terzi che sono protetti nell'Unione in virtù di un accordo internazionale di cui l'Unione è parte contraente possono essere registrate nel registro. Salvo se espressamente identificate nell'accordo come denominazioni di origine protette ai sensi del presente regolamento, tali denominazioni sono registrate nel registro come indicazioni geografiche protette.

#### Articolo 82 Modifiche del disciplinare

Ogni richiedente che soddisfi le condizioni previste **all'articolo 72** può chiedere l'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta, in particolare per tener conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche o per rivedere la delimitazione della zona geografica **di cui all'articolo 71, paragrafo 2, secondo comma, lettera d)**. La domanda descrive le modifiche che ne costituiscono l'oggetto e **illustra** le relative motivazioni.

## Articolo 83 Cancellazione

Di propria iniziativa o su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, di un paese terzo o di una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, la Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, la cancellazione della protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica non più rispondenti al rispettivo disciplinare.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

## Articolo 84 Denominazioni di vini protette preesistenti

1. Le denominazioni di vini **di cui agli** articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio<sup>1</sup> e all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione<sup>2</sup> sono automaticamente protette in virtù del presente regolamento. La Commissione le iscrive nel registro di cui all'articolo 81 del presente regolamento.
2. Mediante atti di esecuzione **adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 162, paragrafo 2 o paragrafo 3, del presente regolamento**, la Commissione adotta i provvedimenti formali necessari per eliminare dal registro di cui all'articolo 81 **del presente regolamento** le denominazioni dei vini cui si applica l'articolo **118 vicies**, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
3. L'articolo 83 non si applica alle denominazioni di vini protette preesistenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Fino al 31 dicembre 2014 la Commissione può decidere di propria iniziativa, mediante atti di esecuzione, la cancellazione della protezione di denominazioni di vini protette preesistenti di cui al paragrafo 1 che non rispettano le condizioni previste dall'articolo 70.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

4. Per la Croazia le denominazioni dei vini pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea<sup>3</sup> sono protette in virtù del presente regolamento, fatto salvo l'esito favorevole della procedura di opposizione. La Commissione le inserisce nel registro di cui all'articolo 81.

## Articolo 85 Tasse

Gli Stati membri possono esigere il pagamento di tasse destinate a coprire le loro spese, comprese quelle sostenute per l'esame delle domande di protezione, delle dichiarazioni di opposizione, delle

---

<sup>1</sup> **Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo** (GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1).

<sup>2</sup> **Regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli** (GU L 118 del 4.5.2002, pag. 1).

<sup>3</sup> **GU C 116 del 14.4.2011, pag. 12.**

domande di modifica e delle richieste di cancellazione presentate a norma della presente sottosezione.

## Articolo 86 Poteri delegati

- 
2. **Per tenere** conto delle specificità della produzione nella zona geografica delimitata, **è conferito alla Commissione il potere di** adottare atti delegati **in conformità all'articolo 160 riguardanti:**
    - a) i **criteri aggiuntivi** per la delimitazione della zona geografica e
    - b) le ■ restrizioni e le deroghe relative alla produzione nella zona geografica delimitata.
  3. **Per** garantire la qualità e la tracciabilità dei prodotti, **è conferito alla Commissione il potere di** adottare atti delegati **in conformità all'articolo 160 intesi a definire** le condizioni alle quali il disciplinare di produzione può comprendere requisiti supplementari.
  4. **Per** garantire gli interessi legittimi e gli interessi dei produttori o degli operatori, **è conferito alla Commissione il potere di** adottare atti delegati **in conformità all'articolo 160** ■ riguardanti:  
■
    - b) il tipo di richiedente ammesso a chiedere la protezione di una denominazione di origine o di una indicazione geografica;
    - c) le condizioni da rispettare per quanto riguarda le domande di protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica, ■ l'esame da parte della Commissione, la procedura di opposizione e le procedure per la modifica, la cancellazione o la conversione di denominazioni di origine protette o di indicazioni geografiche protette;
    - d) le condizioni applicabili alle domande transfrontaliere;
    - e) le condizioni per le domande di protezione relative a una zona geografica situata in un paese terzo;
    - f) la data di entrata in applicazione della protezione o della modifica di una protezione;
    - g) le condizioni connesse alle modifiche del disciplinare.
  5. **Per** garantire una protezione adeguata **è conferito alla Commissione il potere di** adottare atti delegati **in conformità all'articolo 160 relativi a** restrizioni riguardanti la denominazione protetta.
  6. **Per** garantire che le disposizioni della presente sottosezione non pregiudichino gli operatori economici e le autorità competenti riguardo alle denominazioni di vini che sono state protette anteriormente al 1° agosto 2009, oppure la cui domanda di protezione sia stata presentata anteriormente a tale data, **è conferito alla Commissione il potere di** adottare atti delegati **in conformità all'articolo 160 relativi a** disposizioni transitorie riguardanti:

- a) le denominazioni di vini riconosciute dagli Stati membri quali denominazioni di origine o indicazioni geografiche al 1° agosto 2009 e le denominazioni di vini la cui domanda di protezione sia stata presentata anteriormente a tale data;

- c) i vini immessi sul mercato o etichettati anteriormente a una data specifica e
- d) le modifiche del disciplinare.

#### Articolo 87 Competenze di esecuzione

1. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie riguardanti:
  - a) le informazioni da fornire nel disciplinare di produzione riguardo al legame tra zona geografica e prodotto finale;
  - b) la pubblicazione delle decisioni di concessione o di rigetto della protezione;
  - c) la creazione e l'aggiornamento del registro di cui all'articolo 81;
  - d) la conversione da denominazione di origine protetta a indicazione geografica protetta;
  - e) la presentazione di domande transfrontaliere.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

2. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie riguardanti la procedura di esame delle domande di protezione o di approvazione di una modifica di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica, nonché la procedura applicabile alle richieste di opposizione, cancellazione o conversione e la presentazione di informazioni relative alle denominazioni protette vigenti dei vini, in particolare per quanto riguarda:
  - a) i modelli di documenti e il formato di trasmissione;
  - b) i limiti temporali;
  - c) la descrizione dettagliata dei fatti, le prove e la documentazione da presentare a sostegno della domanda o richiesta.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

#### Articolo 88 Altre competenze di esecuzione

Se ritiene che un'opposizione sia irricevibile, la Commissione decide di respingerla in quanto irricevibile mediante atti di esecuzione *adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 162, paragrafo 2 o paragrafo 3.*

**SOTTOSEZIONE 3**  
**MENZIONI TRADIZIONALI**

Articolo 89  
Definizione

- 1.** Per "menzione tradizionale" si intende l'espressione usata tradizionalmente negli Stati membri, in relazione ai prodotti di cui all'articolo 69, paragrafo 1, per indicare:
- a) che il prodotto reca una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta dal diritto unionale o nazionale, o
  - b) il metodo di produzione o di invecchiamento oppure la qualità, il colore, il tipo di luogo o ancora un evento particolare legato alla storia del prodotto a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta.

**1 bis.** *Le menzioni tradizionali sono protette esclusivamente nella lingua e per le categorie di prodotti vitivinicoli figuranti nella relativa domanda contro:*

- a) *qualsiasi usurpazione, anche quando la menzione protetta è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione", "gusto", "come" o simili;*
- b) *qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla natura, alle caratteristiche o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi;*
- c) *qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore e, in particolare, che lasci supporre che il vino fruisca della menzione tradizionale protetta.*

Articolo 90  
Protezione

1. Le menzioni tradizionali protette possono essere utilizzate solo per un prodotto in conformità della definizione *prevista* all'articolo 89, *paragrafo 1*.

Le menzioni tradizionali sono protette contro l'uso illegale.

2. Le menzioni tradizionali non diventano generiche nell'Unione.

Articolo 91  
Poteri delegati

2. *Per* garantire una protezione adeguata *è conferito alla Commissione il potere di* adottare atti delegati **■** riguardanti la lingua e la corretta compilazione della menzione da proteggere.

3. **Per garantire gli interessi legittimi e gli interessi dei produttori o degli operatori, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 che stabiliscano:**
- a) **il tipo di** richiedenti ammessi a chiedere la protezione di una menzione tradizionale;
  - b) le condizioni di validità di una domanda di riconoscimento di una menzione tradizionale;
  - c) i motivi di opposizione al proposto riconoscimento di una menzione tradizionale;
  - d) la portata della protezione, la relazione con i marchi commerciali, le menzioni tradizionali protette, le denominazioni di origine protette o le indicazioni geografiche protette, gli omonimi o determinate varietà di uve da vino;
  - e) i motivi di cancellazione di una menzione tradizionale;
  - f) il termine di presentazione di una domanda o richiesta;
  - g) le procedure da seguire per quanto riguarda la domanda di protezione di una menzione tradizionale, compreso l'esame da parte della Commissione, le procedure di opposizione e le procedure per la cancellazione e la modifica.
4. **Per tenere** conto delle specificità degli scambi commerciali tra l'Unione e alcuni paesi terzi, **è conferito alla Commissione il potere di adottare** atti delegati **in conformità all'articolo 160 intesi a** stabilire le condizioni alle quali sui prodotti di paesi terzi possono essere impiegate menzioni tradizionali protette e adottare deroghe all'articolo 89.

#### Articolo 92

##### Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

1. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie riguardanti la procedura di esame delle domande di protezione o di approvazione di una modifica di una menzione tradizionale, nonché la procedura per le richieste di opposizione o cancellazione, in particolare per quanto riguarda:
  - a) i modelli di documenti e il formato di trasmissione;
  - b) i limiti temporali;
  - c) la descrizione dettagliata dei fatti, le prove e la documentazione da presentare a sostegno della domanda o richiesta;
  - d) le modalità di pubblicazione delle menzioni tradizionali protette.
2. La Commissione si pronuncia, mediante atti di esecuzione, sull'accettazione o sul rigetto della domanda di protezione di una menzione tradizionale o della richiesta di modifica o di cancellazione di una menzione tradizionale protetta.
3. La Commissione dispone, mediante atti di esecuzione, la protezione delle menzioni tradizionali di cui è stata accolta la domanda di protezione, in particolare attraverso la loro classificazione a norma dell'articolo 89 e attraverso la pubblicazione di una definizione e/o delle condizioni di utilizzazione.



4. Gli atti di esecuzione di cui a paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Articolo 93  
Altre competenze di esecuzione

Se ritiene che un'opposizione sia irricevibile, la Commissione decide di respingerla in quanto irricevibile mediante atti di esecuzione **adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 162, paragrafo 2 o paragrafo 3.**

**SEZIONE 3**  
**ETICHETTATURA E PRESENTAZIONE NEL SETTORE VITIVINICOLO**

Articolo 94  
Definizione

Ai fini della presente sezione si intende per:

- a) "etichettatura", i termini, le diciture, i marchi di fabbrica o di commercio, le immagini o i simboli figuranti su qualsiasi imballaggio, documento, cartello, etichetta, nastro o fascetta che accompagnano un dato prodotto o che ad esso si riferiscono;
- b) "presentazione", qualsiasi informazione trasmessa ai consumatori tramite il condizionamento del prodotto in questione, inclusi la forma e il tipo di bottiglie.

Articolo 95  
Applicabilità delle regole orizzontali

Salvo se altrimenti disposto dal presente regolamento, all'etichettatura e alla presentazione si applicano la direttiva 2008/95/CE, la direttiva 89/396/CEE del Consiglio<sup>1</sup>, la direttiva 2000/13/CE e la direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup>.

***L'etichettatura dei prodotti di cui ai punti da 1 a 11, 13, 15 e 16 dell'allegato VI, parte II, può essere completata da indicazioni diverse da quelle previste dal presente regolamento soltanto ove soddisfino i requisiti della direttiva 2000/13/CE.***

Articolo 96  
Indicazioni obbligatorie

1. L'etichettatura e la presentazione dei prodotti elencati nell'allegato VI, parte II, punti da 1 a 11 e punti 13, 15 e 16, commercializzati nell'Unione o destinati all'esportazione, contengono le seguenti indicazioni obbligatorie:
- a) la designazione della categoria di prodotti vitivinicoli in conformità dell'allegato VI, parte II;

---

<sup>1</sup> ***Direttiva 89/396/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare (GU L 186 del 30.6.1989, pag. 21).***

<sup>2</sup> ***Direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 17).***

- b) per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta:
    - i) l'espressione "denominazione di origine protetta" o "indicazione geografica protetta" e
    - ii) il nome della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta;
  - c) il titolo alcolometrico volumico effettivo;
  - d) l'indicazione della provenienza;
  - e) l'indicazione dell'imbottigliatore o, nel caso del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di qualità o del vino spumante aromatico di qualità, il nome del produttore o venditore;
  - f) l'indicazione dell'importatore nel caso dei vini importati e
  - g) nel caso del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di qualità o del vino spumante aromatico di qualità, l'indicazione del tenore di zucchero.
2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), il riferimento alla categoria di prodotti vitivinicoli può essere omesso per i vini sulla cui etichetta figura il nome di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta.
3. In deroga al paragrafo 1, lettera b), il riferimento all'espressione "denominazione di origine protetta" o "indicazione geografica protetta" può essere omesso nei seguenti casi:
- a) se sull'etichetta figura, **conformemente al disciplinare di produzione di cui all'articolo 71, paragrafo 2**, una menzione tradizionale **in conformità** all'articolo 89, **paragrafo 1, lettera a)**;
  - b) in circostanze eccezionali e debitamente giustificate che la Commissione stabilisce mediante l'adozione di atti delegati a norma dell'articolo 160 **al fine di** garantire l'osservanza delle norme vigenti in materia di etichettatura.

#### Articolo 97 Indicazioni facoltative

1. L'etichettatura e la presentazione dei prodotti elencati nell'allegato VI, parte II, punti da 1 a 11 e punti 13, 15 e 16, possono contenere in particolare le seguenti indicazioni facoltative:
- a) l'annata;
  - b) il nome di una o più varietà di uve da vino;
  - c) per i vini diversi da quelli di cui all'articolo 96, paragrafo 1, lettera g), termini che indicano il tenore di zucchero;
  - d) per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, le menzioni tradizionali ■ **conformemente** all'articolo 89, **paragrafo 1, lettera b)**;

- e) il simbolo dell'Unione che indica la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta;
- f) termini che si riferiscono a determinati metodi di produzione;
- g) per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, il nome di un'altra unità geografica più piccola o più grande della zona che è alla base della denominazione di origine o dell'indicazione geografica.

2. Fatto salvo l'articolo 77, paragrafo 3, relativamente all'impiego delle indicazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo, per vini che non vantano una denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta:

- a) gli Stati membri introducono disposizioni legislative, regolamentari o amministrative per porre in essere procedure di certificazione, di approvazione e di controllo atte a garantire la veridicità delle informazioni in questione;
- b) gli Stati membri, in base a criteri oggettivi e non discriminatori e nel rispetto di una concorrenza leale, possono stilare, per i vini ottenuti da varietà di uve da vino sul loro territorio, elenchi delle varietà di uve da vino escluse, in particolare se:
  - i) esiste per i consumatori un rischio di confusione circa la vera origine del vino in quanto la varietà di uve da vino in questione è parte integrante di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta già esistente;
  - ii) i controlli sarebbero antieconomici in quanto la varietà di uva da vino in questione rappresenta una parte molto esigua dei vigneti dello Stato membro;
- c) le miscele di vini di diversi Stati membri non danno luogo ad etichettatura della varietà di uve da vino, a meno che gli Stati membri interessati non convengano diversamente e assicurino la fattibilità delle pertinenti procedure di certificazione, approvazione e controllo.

#### Articolo 98 Lingue

- 1. Le indicazioni obbligatorie e facoltative di cui agli articoli 96 e 97, se espresse in parole, figurano in una o più delle lingue ufficiali dell'Unione.
- 2. Nonostante il paragrafo 1, il nome di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta o una menzione tradizionale di cui all'articolo 89, **paragrafo 1**, lettera b), figurano sull'etichetta nella lingua o nelle lingue per le quali si applica la protezione. Nel caso di denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette o di denominazioni nazionali specifiche che utilizzano un alfabeto non latino, il nome può figurare anche in una o più lingue ufficiali dell'Unione.

#### Articolo 99 Poteri delegati



2. **Per tenere conto delle specificità del settore vitivinicolo, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 concernenti** regole e restrizioni riguardanti:
- a) la presentazione e l'impiego di indicazioni in etichetta diverse da quelle previste nella presente sezione;
  - b) le indicazioni obbligatorie, in particolare:
    - i) i termini da impiegare per la formulazione delle indicazioni obbligatorie e le relative condizioni d'uso;
    - ii) i termini che si riferiscono a un'azienda e le relative condizioni d'uso;
    - iii) le disposizioni che autorizzano gli Stati membri produttori a stabilire disposizioni complementari relative alle indicazioni facoltative;
    - iv) le disposizioni che autorizzano deroghe supplementari a quelle di cui all'articolo 96, paragrafo 2, per quanto riguarda l'omissione del riferimento alla categoria di prodotti vitivinicoli e
    - v) le disposizioni relative all'uso delle lingue;
  - c) le indicazioni facoltative, in particolare:
    - i) i termini da impiegare per la formulazione delle indicazioni facoltative e le relative condizioni d'uso;
    - ii) le disposizioni che autorizzano gli Stati membri produttori a stabilire disposizioni complementari relative alle indicazioni facoltative;
  - d) la presentazione, in particolare:
    - i) le condizioni di impiego di determinate forme di bottiglia e un elenco di determinate forme di bottiglie specifiche;
    - ii) le condizioni di impiego di bottiglie per vino spumante e dei dispositivi di chiusura;
    - iii) le disposizioni che autorizzano gli Stati membri produttori a stabilire disposizioni complementari relative alla presentazione;
    - iv) le disposizioni relative all'uso delle lingue.

■.

4. **Per garantire gli interessi legittimi degli operatori è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 riguardanti** norme relative all'etichettatura temporanea e alla presentazione dei vini a denominazione di origine o a indicazione geografica, se tale denominazione di origine o indicazione geografica soddisfa i necessari requisiti.

5. **Per** non pregiudicare gli operatori economici **è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 riguardanti** disposizioni transitorie per i vini immessi sul mercato e etichettati **conformemente alle norme pertinenti in vigore** anteriormente al 1° agosto 2009.
6. **Per tenere** conto delle specificità degli scambi commerciali tra l'Unione e alcuni paesi terzi, **è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 riguardanti** deroghe alla presente sezione per quanto riguarda **i prodotti da esportare qualora richiesto dalla legislazione del paese terzo in questione.**

#### Articolo 100

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie riguardanti le procedure e i criteri tecnici **applicabili alla presente sezione, comprese le misure necessarie per le procedure di certificazione, di approvazione e di controllo applicabili a vini privi di denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta.** Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

### CAPO II

#### DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE A SINGOLI SETTORI



#### **SEZIONE 1 ZUCCHERO**

##### **Articolo 100 bis Durata**

**Eccezion fatta per gli articoli 101 e 101 -bis, la presente sezione si applica fino al termine della campagna di commercializzazione 2016/2017.**

#### **SOTTOSEZIONE I MISURE SPECIFICHE**

##### Articolo 101

Accordi nel settore dello zucchero

1. Le condizioni di acquisto delle barbabietole da zucchero e della canna da zucchero, inclusi i contratti di fornitura prima della semina, sono disciplinate da accordi interprofessionali scritti stipulati tra i produttori di barbabietole da zucchero e di canna da zucchero dell'Unione o, **in loro nome, le organizzazioni di cui sono membri** e le imprese produttrici di zucchero dell'Unione o, **in loro nome, le organizzazioni di cui sono membri.**
2. **Le imprese produttrici di zucchero notificano gli accordi interprofessionali di cui all'allegato II, parte 1 bis, sezione A, punto 4, alle autorità competenti dello Stato membro in cui producono lo zucchero.**
3. **A decorrere dal 1° ottobre 2017, gli accordi interprofessionali devono essere conformi alle condizioni di acquisto stabilite nell'allegato III sexies.**

4. *Per tenere conto delle peculiarità del settore dello zucchero e dell'evoluzione del settore nel periodo successivo all'abolizione delle quote di produzione, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 al fine di:*
- a) *aggiornare i termini di cui all'allegato II, parte 1 bis, sezione A;*
  - b) *aggiornare le condizioni di acquisto per gli accordi interprofessionali previsti nell'allegato III sexies;*
  - c) *stabilire ulteriori norme in materia di determinazione del peso lordo, della tara e del tenore di zucchero delle barbabietole da zucchero consegnate a un'impresa e in materia di polpe di barbabietole.*
5. *La Commissione può adottare atti di esecuzione conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2, relativamente all'applicazione del presente articolo, compreso in merito a procedure, comunicazioni e assistenza amministrativa nel caso di accordi interprofessionali riguardanti più di uno Stato membro.*

*Articolo 101 -bis  
Comunicazione dei prezzi di mercato dello zucchero*

*La Commissione può, mediante atti di esecuzione, istituire un sistema di informazione sui prezzi praticati sul mercato dello zucchero, compreso un dispositivo per la pubblicazione del livello dei prezzi su questo mercato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.*

*Il sistema di cui al primo comma si basa sulle informazioni fornite dalle imprese produttrici di zucchero bianco o da altri operatori commerciali del settore dello zucchero. Queste informazioni sono trattate in modo riservato.*

*La Commissione provvede affinché i prezzi o le denominazioni specifici dei singoli operatori economici non siano pubblicati.*

*SOTTOSEZIONE II  
DISPOSIZIONI APPLICABILI AL SETTORE DELLO ZUCCHERO NEL PERIODO DI CUI  
ALL'ARTICOLO 100 bis*

*Articolo 101 bis  
Contratti di fornitura*

1. *Si applicano le disposizioni dell'articolo 101, paragrafo 1. Gli accordi interprofessionali devono essere conformi alle condizioni di acquisto stabilite nell'allegato III quinquies.*
- 1 bis. *Nei contratti di fornitura si distingue tra barbabietole a seconda che siano destinate a produrre quantitativi di:*
- a) *zucchero di quota; o*
  - b) *zucchero fuori quota.*
2. *Ogni impresa produttrice di zucchero comunica allo Stato membro nel cui territorio produce zucchero le seguenti informazioni:*

- a) *i quantitativi di barbabietole di cui al paragrafo 1 bis, lettera a), per i quali ha stipulato contratti di fornitura prima della semina, nonché il tenore di zucchero su cui si basano i contratti;*
- b) *la resa corrispondente stimata.*

*Gli Stati membri possono esigere informazioni supplementari.*

3. *Le imprese produttrici di zucchero che non abbiano stipulato, prima della semina, contratti di fornitura al prezzo minimo della barbabietola di quota, come previsto dall'articolo 101 octies, per un quantitativo di barbabietole corrispondente allo zucchero per il quale detengono una quota, adeguato, se del caso, applicando il coefficiente di ritiro preventivo fissato ai sensi dell'articolo 101 quinquies, paragrafo 2, primo comma, sono tenute a pagare almeno il prezzo minimo della barbabietola di quota per tutte le barbabietole da esse trasformate in zucchero.*
4. *Previa autorizzazione dello Stato membro interessato, gli accordi interprofessionali possono derogare ai paragrafi 1 bis, 2 e 3.*
5. *In assenza di accordi interprofessionali, lo Stato membro interessato può prendere le misure necessarie compatibili con il presente regolamento per tutelare gli interessi delle parti in causa.*

*Articolo 101 ter  
Tassa sulla produzione*

1. *È riscossa una tassa sulla produzione delle quote di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina detenute dalle imprese che producono tali prodotti di cui all'articolo 101 nonies, paragrafo 2.*
2. *Il Consiglio adotta misure relative alla fissazione della tassa sulla produzione per le quote di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina di cui al paragrafo 1 a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato.*

*Articolo 101 quater  
Restituzione alla produzione*

1. *I prodotti del settore dello zucchero elencati all'allegato I, parte III, lettere da b) a e), possono beneficiare di una restituzione alla produzione qualora non sia disponibile zucchero eccedente o zucchero importato, isoglucosio eccedente o sciroppo di inulina eccedente ad un prezzo corrispondente al prezzo del mercato mondiale per la fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 101 terdecies, paragrafo 2, lettere b) e c).*
2. *Il Consiglio adotta misure relative alla fissazione della restituzione alla produzione di cui al paragrafo 1 a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato.*

*Articolo 101 quinquies  
Ritiro di zucchero dal mercato*

1. *Per evitare le situazioni di repentino crollo dei prezzi sul mercato interno e rimediare alle situazioni di sovrapproduzione determinate sulla base del bilancio previsionale di approvvigionamento, e tenuto conto degli impegni dell'Unione che scaturiscono da accordi internazionali conclusi a norma del trattato, la Commissione può decidere,*

*mediante atti di esecuzione, di ritirare dal mercato, per una determinata campagna di commercializzazione, i quantitativi di zucchero o di isoglucosio di quota che superano la soglia calcolata ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.*

2. *La soglia di ritiro di cui al paragrafo 1 è calcolata, per ogni impresa detentrica di una quota, moltiplicando la rispettiva quota per un coefficiente. La Commissione può adottare atti di esecuzione per fissare tale coefficiente entro il 28 febbraio della campagna di commercializzazione precedente, in base alle tendenze prevedibili del mercato.*

*In base alle tendenze aggiornate del mercato, la Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione entro il 31 ottobre della campagna di commercializzazione considerata, di adeguare o, qualora non sia stato fissato ai sensi del primo comma, di fissare un coefficiente.*

3. *Le imprese detentrici di quote immagazzinano a proprie spese, fino all'inizio della campagna di commercializzazione successiva, lo zucchero di quota che supera la soglia calcolata a norma del paragrafo 2. I quantitativi di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina ritirati dal mercato nel corso di una data campagna di commercializzazione si considerano i primi quantitativi di quota della campagna successiva.*

*In deroga al primo comma, tenendo conto delle tendenze prevedibili del mercato dello zucchero, la Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, di considerare, per la campagna di commercializzazione in corso, per la campagna successiva, o per entrambe, tutto o parte dello zucchero, dell'isoglucosio o dello sciroppo di inulina ritirato come:*

- a) *zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina eccedente atto a diventare zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina industriale, o*
- b) *una quota di produzione temporanea, parte della quale può essere riservata all'esportazione nel rispetto degli impegni assunti dall'Unione nel quadro di accordi internazionali conclusi a norma del trattato.*

4. *Se l'offerta di zucchero nell'Unione è inadeguata, la Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, che un certo quantitativo di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina ritirato dal mercato possa essere venduto sul mercato dell'Unione prima della fine del periodo di ritiro.*

5. *Qualora lo zucchero ritirato dal mercato sia considerato la prima produzione di zucchero della campagna di commercializzazione successiva, i produttori di barbabietole percepiscono il prezzo minimo fissato per tale campagna.*

*Qualora lo zucchero ritirato dal mercato diventi zucchero industriale o sia esportato a norma del paragrafo 3, lettere a) e b), del presente articolo, non si applicano le disposizioni dell'articolo 101 octies sul prezzo minimo.*

*Qualora lo zucchero ritirato dal mercato sia venduto sul mercato dell'Unione prima della fine del periodo di ritiro ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo, i produttori di barbabietole percepiscono il prezzo minimo fissato per la campagna di commercializzazione in corso.*



6. *Gli atti di esecuzione di cui al presente articolo sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.*

*Articolo 101 quinquies bis  
Meccanismo temporaneo di gestione del mercato*

1. *Per la durata del periodo di cui all'articolo 100 bis, la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie per garantire un approvvigionamento sufficiente di zucchero al mercato dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.*

*Tali misure possono adeguare, per i quantitativi e il tempo necessari, il livello del dazio applicabile.*

2. *La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, i quantitativi appropriati di zucchero fuori quota e di zucchero greggio importati che possono essere immessi sul mercato dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.*

*Articolo 101 sexies  
Poteri delegati*

*Per tenere conto delle peculiarità del settore dello zucchero e garantire che gli interessi di tutte le parti siano debitamente presi in considerazione, nonché alla luce dell'esigenza di prevenire alterazioni del mercato, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 160, concernenti:*

- a) *i contratti di fornitura e le condizioni di acquisto di cui all'articolo 101 bis, paragrafo 1;*
- a1) *aggiornare le condizioni di acquisto per gli accordi interprofessionali previsti nell'allegato III quinquies;*
- b) *i criteri che le imprese produttrici di zucchero sono tenute ad applicare quando ripartiscono fra i venditori i quantitativi di barbabietole che devono formare oggetto dei contratti di fornitura prima della semina ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 2 ter.*

*Articolo 101 sexies bis  
Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame*

*La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie per l'applicazione della presente sottosezione per quanto riguarda il contenuto, le procedure e i criteri tecnici.*

*Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.*

**SOTTOSEZIONE II bis  
REGIME DI REGOLAZIONE DELLA PRODUZIONE**

*Articolo 101 septies  
Quote nel settore dello zucchero*

1. *Un regime di quote è applicabile allo zucchero, all'isoglucosio e allo sciroppo di inulina.*

2. *In riferimento ai regimi di quote di cui al paragrafo 1 del presente articolo, se un produttore supera la quota in questione e non utilizza i quantitativi eccedenti previsti dall'articolo 101 duodecies, un prelievo sulle eccedenze viene riscosso su tali quantitativi secondo le condizioni stabilite agli articoli da 101 duodecies a 101 quidecies.*

*Articolo 101 octies  
Prezzo minimo della barbabietola*

*Il prezzo minimo delle barbabietole di quota è stabilito dal Consiglio in conformità all'articolo 43, paragrafo 3, del trattato.*

*Articolo 101 nonies  
Ripartizione delle quote*

1. *Le quote di produzione di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina sono fissate a livello nazionale e regionale nell'allegato III ter i.*
2. *Gli Stati membri assegnano una quota a ogni impresa produttrice di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina stabilita nel loro territorio e riconosciuta a norma dell'articolo 101 decies.*

*Per ciascuna impresa la quota attribuita è pari alla quota assegnata all'impresa a norma del regolamento (CE) n. 1234/2007 per la campagna di commercializzazione 2010/2011.*

3. *In caso di assegnazione di una quota ad un'impresa produttrice di zucchero che possiede più stabilimenti, gli Stati membri adottano le misure che ritengono necessarie per tenere adeguatamente conto degli interessi dei produttori di barbabietole e di canna da zucchero.*

*Articolo 101 decies  
Imprese riconosciute*

1. *A richiesta, gli Stati membri riconoscono le imprese produttrici di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina ovvero le imprese che trasformano detti prodotti in uno dei prodotti elencati all'articolo 101 terdecies, paragrafo 2, a condizione che queste:*
  - a) *comprovino la propria capacità professionale di produzione;*
  - b) *accettino di fornire le informazioni e di sottoporsi ai controlli di cui al presente regolamento;*
  - c) *non siano oggetto di un provvedimento di sospensione o revoca del riconoscimento.*
2. *Le imprese riconosciute forniscono le seguenti informazioni allo Stato membro nel cui territorio ha luogo il raccolto delle barbabietole o delle canne oppure la raffinazione:*
  - a) *i quantitativi di barbabietole o di canne per i quali è stato concluso un contratto di fornitura, nonché le corrispondenti rese stimate di barbabietola o di canna e di zucchero per ettaro;*
  - b) *i dati relativi alle consegne previste ed effettive di barbabietola da zucchero, di canna da zucchero e di zucchero greggio, i dati relativi alla produzione di zucchero e le dichiarazioni relative alle scorte di zucchero;*

- c) *i quantitativi di zucchero bianco venduto, con indicazione del relativo prezzo e delle condizioni di vendita corrispondenti.*

*Articolo 101 undecies  
Riassegnazione della quota nazionale e riduzione delle quote*

1. *Uno Stato membro può ridurre fino al 10% la quota di zucchero o isoglucosio assegnata ad un'impresa stabilita nel proprio territorio. Nella riassegnazione della quota, gli Stati membri applicano criteri obiettivi e non discriminatori.*
2. *Gli Stati membri possono effettuare trasferimenti di quote tra le imprese alle condizioni stabilite nell'allegato III quater e prendendo in considerazione gli interessi di tutte le parti in causa, in particolare dei produttori di barbabietole e di canna da zucchero.*
3. *Lo Stato membro assegna i quantitativi ridotti ai sensi dei paragrafi 1 e 2 a una o più imprese stabilite nel suo territorio, che detengano o non detengano quote.*

*Articolo 101 duodecies  
Produzione fuori quota*

1. *Lo zucchero, l'isoglucosio o lo sciroppo di inulina prodotti nel corso di una data campagna di commercializzazione in eccesso rispetto alla quota di cui all'articolo 101 nonies possono essere:*
  - a) *utilizzati per la trasformazione di alcuni prodotti di cui all'articolo 101 terdecies;*
  - b) *riportati alla produzione di quota della campagna successiva, conformemente all'articolo 101 quaterdecies;*
  - c) *utilizzati ai fini del regime speciale di approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche, conformemente al capo III del regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>;*
  - d) *esportati entro il limite quantitativo fissato dalla Commissione, mediante atti di esecuzione, nel rispetto degli impegni scaturiti dagli accordi internazionali conclusi a norma del trattato; o*
  - e) *introdotti sul mercato interno, in conformità al meccanismo di cui all'articolo 101 quinquies bis, in modo da adeguare l'approvvigionamento alla domanda sulla base del bilancio previsionale di approvvigionamento.*

*Le misure di cui alla lettera e) del presente articolo si applicano prima dell'attivazione di qualunque misura atta a contrastare le turbative del mercato di cui all'articolo 154, paragrafo 1.*

*Gli altri quantitativi prodotti in eccesso sono soggetti al prelievo sulle eccedenze di cui all'articolo 101 quindecies.*

---

<sup>1</sup> *Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23).*

2. *Gli atti di esecuzione di cui al presente articolo sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.*

*Articolo 101 terdecies  
Zucchero industriale*

1. *Lo zucchero industriale, l'isoglucosio industriale e lo sciroppo di inulina industriale sono riservati alla produzione di uno dei prodotti elencati nel paragrafo 2 qualora:*
- a) *siano oggetto di un contratto di fornitura concluso prima della fine della campagna di commercializzazione tra un produttore ed un utilizzatore entrambi riconosciuti a norma dell'articolo 101 decies; e*
  - b) *siano stati consegnati all'utilizzatore al più tardi entro il 30 novembre della campagna di commercializzazione successiva.*
2. *Per tenere conto dell'evoluzione tecnica, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 160 che fissano un elenco dei prodotti per la fabbricazione dei quali possono essere utilizzati zucchero industriale, isoglucosio industriale o sciroppo di inulina industriale.*

*L'elenco comprende in particolare:*

- a) *bioetanolo, alcole, rum, lieviti vivi e quantitativi di sciroppo da spalmare e sciroppo da trasformare in "Rinse appelstroop";*
- b) *alcuni prodotti industriali che non contengono zucchero, ma nella cui trasformazione sono utilizzati zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina;*
- c) *alcuni prodotti dell'industria chimica o farmaceutica che contengono zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina.*

*Articolo 101 quaterdecies  
Riporto di zucchero eccedente*

1. *Ogni impresa può decidere di riportare alla produzione della campagna di commercializzazione successiva tutta o parte della produzione eccedentaria di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina di quota. Fatto salvo il disposto del paragrafo 3, tale decisione è irrevocabile.*
2. *Le imprese che prendono la decisione di cui al paragrafo 1:*
- a) *ne informano lo Stato membro interessato entro una data fissata dallo Stato membro stesso:*
    - i) *tra il 1° febbraio e il 31 agosto della campagna di commercializzazione in corso per i quantitativi di zucchero di canna riportati;*
    - ii) *tra il 1° febbraio e il 31 agosto della campagna di commercializzazione in corso per gli altri quantitativi di zucchero o di sciroppo di inulina riportati;*
  - b) *si impegnano ad immagazzinare detti quantitativi a proprie spese fino alla fine della campagna di commercializzazione in corso.*

3. *Se la produzione definitiva di un'impresa nella campagna di commercializzazione considerata è inferiore a quella stimata alla data della decisione di cui al paragrafo 1, entro il 31 ottobre della campagna di commercializzazione successiva il quantitativo riportato può essere adeguato con efficacia retroattiva.*
4. *I quantitativi riportati si considerano i primi quantitativi prodotti della quota della campagna di commercializzazione successiva.*
5. *Lo zucchero immagazzinato conformemente al presente articolo durante una campagna di commercializzazione non può essere oggetto di altre misure di ammasso di cui agli articoli 16 o 101 quinquies.*

*Articolo 101 quindecies  
Prelievo sulle eccedenze*

1. *I seguenti quantitativi sono soggetti a un prelievo sulle eccedenze:*
  - a) *lo zucchero eccedente, l'isoglucosio eccedente e lo sciroppo di inulina eccedente prodotti in qualsiasi campagna di commercializzazione, esclusi i quantitativi riportati alla quota di produzione della campagna di commercializzazione successiva ed immagazzinati a norma dell'articolo 101 quaterdecies o i quantitativi di cui all'articolo 101 duodecies, paragrafo 1, lettere c), d) ed e);*
  - b) *lo zucchero industriale, l'isoglucosio industriale e lo sciroppo di inulina industriale di cui non sia stato comprovato, entro una data stabilita dalla Commissione mediante atti di esecuzione adottati in virtù della procedura di esame prevista all'articolo 162, paragrafo 2, l'utilizzo in uno dei prodotti di cui all'articolo 101 terdecies, paragrafo 2;*
  - c) *lo zucchero, l'isoglucosio e lo sciroppo di inulina ritirati dal mercato a norma dell'articolo 101 quaterdecies e per i quali non siano adempiuti gli obblighi di cui all'articolo 101 quinquies, paragrafo 3.*
2. *Il Consiglio adotta misure relative alla fissazione del prelievo sulle eccedenze di cui al paragrafo 1 a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato.*

*Articolo 101 sexdecies  
Poteri delegati*

1. *Per garantire che le imprese di cui all'articolo 101 decies adempiano i propri obblighi, alla Commissione è conferito il potere di adottare, mediante atti delegati conformemente all'articolo 160, norme riguardanti la concessione e la revoca del riconoscimento di tali imprese, nonché i criteri per l'applicazione di sanzioni amministrative.*
2. *Per tenere conto delle peculiarità del settore dello zucchero e garantire che gli interessi di tutte le parti siano debitamente presi in considerazione, alla Commissione è conferito il potere di adottare, mediante atti delegati conformemente all'articolo 160, norme concernenti il significato dei termini per il funzionamento del regime delle quote e che stabiliscono le condizioni applicabili alle vendite alle regioni ultraperiferiche.*
3. *Affinché i bieticoltori siano direttamente coinvolti nelle decisioni di riporto di determinati quantitativi di produzione, alla Commissione è conferito il potere di*

*adottare, mediante atti delegati conformemente all'articolo 160, norme concernenti il riporto di zucchero.*

*Articolo 101 septdecies  
Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame*

*In relazione alle imprese di cui all'articolo 101 decies, la Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire norme riguardanti:*

- a) le domande di riconoscimento delle imprese, i documenti che devono essere conservati dalle imprese riconosciute, le informazioni che queste devono fornire;*
- b) il sistema di controlli a cui gli Stati membri sono tenuti a sottoporre le imprese riconosciute;*
- c) le comunicazioni degli Stati membri alla Commissione e alle imprese riconosciute;*
- d) le consegne di materie prime alle imprese, compresi i contratti di fornitura e le bolle di consegna;*
- e) l'equivalenza relativamente allo zucchero di cui all'articolo 101 duodecies, paragrafo 1, lettera a);*
- f) il regime speciale di approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche;*
- g) le esportazioni di cui all'articolo 101 duodecies, paragrafo 1, lettera d);*
- h) la collaborazione degli Stati membri all'esecuzione di controlli efficaci;*
- i) la modifica delle date di cui all'articolo 101 quaterdecies;*
- j) la determinazione dei quantitativi eccedenti, le comunicazioni e il pagamento del prelievo sulle eccedenze di cui all'articolo 101 quindecies;*
- k) l'adozione di un elenco di raffinerie a tempo pieno in conformità all'allegato II, parte I bis, sezione B, punto 6.*

*Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.*

**SEZIONE 2  
VINO**

*Articolo 102  
Schedario viticolo e inventario*

1. Gli Stati membri tengono uno schedario viticolo contenente informazioni aggiornate sul potenziale produttivo. *Dopo il 1° gennaio 2016 gli Stati membri devono adempiere tale obbligo solo se attuano il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli o un programma di sostegno nazionale.*

2. ***Fino al 31 dicembre 2015***, non sono soggetti all'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo gli Stati membri in cui la superficie vitata totale piantata con varietà di uve da vino classificate a norma dell'articolo 63, paragrafo 2, è inferiore a 500 ha.
3. Sulla base dello schedario viticolo, entro il 1° marzo di ogni anno gli Stati membri che prevedono nei rispettivi programmi di sostegno la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, a norma dell'articolo 44, presentano alla Commissione un inventario aggiornato del rispettivo potenziale produttivo. ***Dal 1° gennaio 2016 le modalità concernenti le comunicazioni alla Commissione relativamente alle superfici vitate sono stabilite mediante atti di esecuzione adottati in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.***
4. ***Per*** agevolare la sorveglianza e la verifica del potenziale produttivo da parte degli Stati membri, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 recanti disposizioni relative ■ al contenuto dello schedario viticolo e alle esenzioni.

**Articolo 102 bis**  
***Autorità nazionali competenti nel settore vitivinicolo***

1. ***Fatte salve eventuali altre disposizioni del presente regolamento relative alla designazione delle autorità nazionali competenti, gli Stati membri designano una o più autorità incaricate di controllare l'osservanza delle norme dell'Unione nel settore vitivinicolo. Essi designano in particolare i laboratori autorizzati a eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo. I laboratori designati soddisfano i requisiti generali per il funzionamento dei laboratori di prova contenuti nella norma ISO/IEC 17025.***
2. ***Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e l'indirizzo delle autorità e dei laboratori di cui al paragrafo 1. La Commissione rende pubbliche tali informazioni.***

Articolo 103  
Documenti di accompagnamento e registro

1. I prodotti del settore vitivinicolo sono messi in circolazione nell'Unione scortati da un documento di accompagnamento ufficialmente riconosciuto.
2. Le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di persone che, nell'esercizio della loro professione, detengono prodotti del settore vitivinicolo, in particolare i produttori, gli imbottiglieri, i trasformatori e i commercianti, tengono registri nei quali sono indicate le entrate e le uscite di tali prodotti.
3. ***Per*** agevolare i trasporti di prodotti vitivinicoli e la loro verifica da parte degli Stati membri, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 riguardanti:
  - a) le disposizioni relative al documento di accompagnamento e al suo uso;
  - b) le condizioni alle quali il documento di accompagnamento è da considerarsi attestante una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta;
  - c) l'obbligo di tenuta di un registro e il suo uso;

- d) l'indicazione dei soggetti che hanno l'obbligo di tenuta di un registro e le esenzioni a detto obbligo;
  - e) le operazioni da registrare nel registro.
4. La Commissione può adottare mediante atti di esecuzione:
- a) regole in merito alla costituzione del registro, ai prodotti da registrare nello stesso e ai termini di registrazione e di chiusura dei registri;
  - b) misure che fanno obbligo agli Stati membri di stabilire le percentuali massime accettabili di perdite;
  - c) disposizioni generali e transitorie per la tenuta dei registri;
  - d) regole relative al periodo di conservazione dei documenti di accompagnamento e dei registri.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

### **SEZIONE 3** **LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI**

#### Articolo 104

Relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

1. Qualora uno Stato membro decida che ogni consegna di latte crudo *nel proprio territorio* da parte di un agricoltore ad un trasformatore di latte crudo deve formare oggetto di un contratto scritto fra le parti *e/o decida che i primi acquirenti devono presentare un'offerta scritta per un contratto per la consegna del latte crudo da parte degli agricoltori*, detto contratto *e/o detta offerta* soddisfano le condizioni definite nel paragrafo 2.

*Qualora uno Stato membro decida che le consegne di latte crudo da parte di un agricoltore ad un trasformatore di latte crudo devono formare oggetto di un contratto scritto fra le parti, esso decide inoltre quali fasi della consegna devono formare oggetto di un contratto di questo tipo* tra le parti se la consegna di latte crudo viene effettuata da uno o più collettori. *Ai fini del presente articolo* si intende per "collettore" un'impresa che trasporta latte crudo da un agricoltore o da un altro collettore ad un trasformatore di latte crudo o ad un altro collettore, in ciascun caso con trasferimento della proprietà del latte crudo.

2. Il contratto *e/o l'offerta di contratto*:
- a) è *stipulato/a* prima della consegna;
  - b) è *stipulato/a* per iscritto e
  - c) comprende, fra l'altro, i seguenti elementi:
    - i) il prezzo da pagare alla consegna, che:
      - è fisso ed è stabilito nel contratto, e/o



- *è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che possono comprendere indicatori di mercato che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato, il volume consegnato e la qualità o la composizione del latte crudo consegnato;*

ii) *il volume di latte crudo che può e/o deve essere consegnato e il calendario di tali consegne;*

iii) *la durata del contratto, che può essere determinata o indeterminata, con clausole di risoluzione;*

iv) *le precisazioni riguardanti le scadenze e le procedure di pagamento;*

v) *le modalità per la raccolta o la consegna del latte crudo; e*

vi) *le norme applicabili in caso di forza maggiore.*

3. In deroga al paragrafo 1, non è necessario *mettere a punto un contratto e/o un'offerta di contratto se l'agricoltore consegna il latte crudo a* ■ *una cooperativa della quale l'agricoltore è membro, se lo statuto di tale cooperativa o le regole e decisioni previste in detto statuto o ai sensi di esso contengono disposizioni aventi effetti analoghi alle disposizioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c).*

4. Tutti gli elementi dei contratti per la consegna di latte crudo conclusi da agricoltori, collettori o trasformatori di latte crudo, compresi gli elementi di cui al paragrafo 2, lettera c), sono liberamente negoziati tra le parti.

*In deroga al primo comma, si applicano uno o più dei seguenti casi:*

i) *qualora uno Stato membro decida di rendere obbligatori contratti scritti per la consegna di latte crudo ai sensi del paragrafo 1, può stabilire una durata minima applicabile soltanto ai contratti scritti tra un agricoltore e il primo acquirente di latte crudo. Tale durata minima è di almeno sei mesi e non compromette il corretto funzionamento del mercato interno;*

ii) *qualora uno Stato membro decida che il primo acquirente di latte crudo deve presentare un'offerta scritta per un contratto all'agricoltore ai sensi del paragrafo 1, esso può prevedere che l'offerta comprenda una durata minima per il contratto come previsto dalla legislazione nazionale a tal fine. Tale durata minima è di almeno sei mesi e non compromette il corretto funzionamento del mercato interno.*

*Il secondo comma non pregiudica il diritto dell'agricoltore di rifiutare una tale durata minima purché lo faccia per iscritto. In tal caso, le parti sono libere di negoziare tutti gli elementi del contratto, compresi gli elementi di cui al paragrafo 2, lettera c).*

5. *Gli Stati membri che ricorrono alle opzioni previste al presente articolo notificano alla Commissione il modo in cui sono applicate.*

6. La Commissione può *adottare atti di esecuzione recanti le misure necessarie all'uniforme applicazione del paragrafo 2, lettere a) e b), e del paragrafo 3 del presente articolo e le misure relative alle notifiche che gli Stati membri devono effettuare a norma del presente articolo.* Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

## Articolo 105

Trattative contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

1. ***Un'organizzazione di produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, riconosciuta ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, può negoziare a nome degli agricoltori aderenti, per la totalità o parte della loro produzione comune, contratti per la consegna di latte crudo da parte di un agricoltore ad un trasformatore di latte crudo o ad un collettore ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 1, secondo comma ■ .***
2. ***Le trattative condotte dall'organizzazione di produttori possono avere luogo:***
  - a) ***indipendentemente dal fatto che ci sia o meno un trasferimento di proprietà del latte crudo dagli agricoltori all'organizzazione di produttori;***
  - b) ***indipendentemente dal fatto che il prezzo negoziato sia o meno lo stesso per la produzione comune di alcuni o di tutti gli agricoltori aderenti;***
  - c) ***purché, per una determinata organizzazione di produttori ■ :***
    - i) ***il volume del latte crudo oggetto di tali trattative non sia superiore al 3,5% della produzione totale dell'Unione e***
    - ii) ***il volume del latte crudo oggetto di tali trattative prodotto in un particolare Stato membro non sia superiore al 33% della produzione nazionale totale di tale Stato membro e***
    - iii) ***il volume del latte crudo oggetto di tali trattative consegnato in un particolare Stato membro non sia superiore al 33% della produzione nazionale totale ■ di tale Stato membro ■ ;***
  - d) ***purché gli agricoltori interessati non siano membri di un'altra organizzazione di produttori che negozia ugualmente contratti di questo tipo a loro nome; gli Stati membri, tuttavia, possono derogare a tale condizione in casi debitamente giustificati, laddove gli agricoltori detengano due unità di produzione distinte situate in aree geografiche diverse;***
  - e) ***purché il latte crudo non sia interessato da un obbligo di consegna, derivante dalla partecipazione di un agricoltore a una cooperativa, conformemente alle condizioni stabilite dallo statuto della cooperativa o dalle regole e dalle decisioni stabilite o derivate da tale statuto; e***
  - f) ***purché l'organizzazione di produttori informi le competenti autorità dello Stato membro o degli Stati membri in cui opera circa il volume di latte crudo oggetto di tali trattative.***
3. ***In deroga alle condizioni stabilite al paragrafo 2, lettera c), punti ii) e iii), un'organizzazione di produttori può negoziare ai sensi del paragrafo 1, purché, con riguardo a detta organizzazione di produttori, il volume del latte crudo oggetto di trattative prodotto o consegnato in uno Stato membro che ha una produzione di latte crudo inferiore alle 500 000 tonnellate l'anno non sia superiore al 45% della produzione nazionale totale di tale Stato membro.***

4. Ai fini del presente articolo i riferimenti alle organizzazioni di produttori **comprendono** anche le associazioni di tali organizzazioni di produttori.
5. *Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, lettera c), e del paragrafo 3, la Commissione pubblica, nei modi che ritiene appropriati, le cifre relative alla produzione di latte crudo nell'Unione e negli Stati membri, utilizzando i dati più recenti disponibili.*
6. In deroga al paragrafo 2, lettera c), **e al paragrafo 3**, anche se non sono superate le soglie *ivi stabilite*, l'autorità garante della concorrenza di cui al secondo comma **del presente paragrafo** può decidere, in casi particolari, che *una particolare* trattativa da parte dell'organizzazione di produttori *dovrebbe essere riaperta o non dovrebbe affatto* avere luogo qualora *detta autorità* lo ritenga necessario per evitare l'esclusione della concorrenza o per impedire che siano gravemente danneggiate PMI di trasformatori di latte crudo operanti nel proprio territorio.

*Per trattative riguardanti più di uno Stato membro*, la decisione di cui al primo comma è presa dalla Commissione *senza applicare* la procedura di cui all'articolo **162, paragrafo 2 o paragrafo 3**. Negli altri casi *tale decisione* è presa dall'autorità nazionale garante della concorrenza dello Stato membro **oggetto delle trattative**.

Le decisioni di cui al **presente paragrafo** non si applicano fino a quando non saranno state notificate alle imprese interessate.

- 7 **oggetti** Ai fini del presente articolo:
- a) per "autorità nazionale garante della concorrenza" si intende l'autorità di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1/2003 **del Consiglio**<sup>1</sup>;
- b) per "PMI" si intende una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione<sup>2</sup>.
8. *Gli Stati membri in cui si svolgono le trattative a norma del presente articolo notificano alla Commissione l'applicazione del paragrafo 2, lettera f), e del paragrafo 6.*

#### *Articolo 105 bis*

#### *Regolazione dell'offerta di formaggio a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta*

1. *Su richiesta di un'organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, un'organizzazione interprofessionale riconosciuta ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, o un gruppo di operatori di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006, gli Stati membri possono stabilire, per un periodo di tempo limitato, norme vincolanti per la regolazione dell'offerta di formaggio che beneficia di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 510/2006.*
2. *Le norme di cui al paragrafo 1 soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 4 e sono soggette all'esistenza di un accordo preventivo tra le parti della zona geografica di cui*

<sup>1</sup> *Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 101 e 102 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).*

<sup>2</sup> *Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).*

*all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 510/2006. Tale accordo è concluso tra almeno due terzi dei produttori di latte o dei loro rappresentanti che rappresentino almeno due terzi del latte crudo utilizzato per la produzione del formaggio di cui al paragrafo 1 e, se del caso, almeno due terzi dei produttori di tale formaggio che rappresentino almeno due terzi della produzione di tale formaggio nell'area geografica di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 510/2006.*

3. *Ai fini del paragrafo 1, per quanto riguarda il formaggio che beneficia di una indicazione geografica protetta, l'area geografica di provenienza del latte crudo indicata nel disciplinare di produzione del formaggio deve essere la stessa area geografica di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 510/2006 relativa a tale formaggio.*
4. *Le norme di cui al paragrafo 1:*
  - a) *coprono solo la gestione dell'offerta del prodotto in questione e sono intese ad adeguare l'offerta di tale formaggio alla domanda;*
  - b) *hanno effetto solo sul prodotto in questione;*
  - c) *possono essere rese vincolanti per un massimo di tre anni ed essere rinnovate dopo questo periodo a seguito di una nuova richiesta di cui al paragrafo 1;*
  - d) *non danneggiano il commercio di prodotti diversi da quelli interessati dalle norme di cui al paragrafo 1;*
  - e) *non riguardano le transazioni che hanno luogo dopo la prima commercializzazione del formaggio in questione;*
  - f) *non consentono la fissazione di prezzi, nemmeno a titolo orientativo o di raccomandazione;*
  - g) *non rendono indisponibile una percentuale eccessiva del prodotto interessato che altrimenti sarebbe disponibile;*
  - h) *non creano discriminazioni, non rappresentano un ostacolo per l'accesso di nuovi operatori sul mercato né recano pregiudizio ai piccoli produttori;*
  - i) *contribuiscono al mantenimento della qualità e/o allo sviluppo del prodotto interessato;*
  - j) *non pregiudicano l'articolo 105.*
5. *Le norme di cui al paragrafo 1 sono pubblicate in una pubblicazione ufficiale dello Stato membro in questione.*
6. *Gli Stati membri effettuano controlli al fine di garantire che le condizioni di cui al paragrafo 4 siano rispettate e, laddove le autorità nazionali competenti accertino che tali condizioni non sono state rispettate, abrogano le norme di cui al paragrafo 1.*
7. *Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le norme di cui al paragrafo 1 che hanno adottato. La Commissione informa gli altri Stati membri in merito ad ogni notifica di tali norme.*

8. *La Commissione può adottare in qualsiasi momento atti di esecuzione che richiedano ad uno Stato membro di abrogare le norme stabilite da tale Stato membro ai sensi del paragrafo 1, se la Commissione ritiene che tali norme non siano conformi alle condizioni di cui al paragrafo 4, impediscano o distorcano la concorrenza in una parte sostanziale del mercato interno, o pregiudichino il libero scambio, o che sia compromesso il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 del TFUE. Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 162, paragrafo 2 o paragrafo 3.*

#### *Articolo 105 ter*

#### *Dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari*

*A decorrere dal 1° aprile 2015, i primi acquirenti di latte crudo dichiarano all'autorità nazionale competente il quantitativo di latte crudo che è stato loro consegnato ogni mese.*

*Ai fini del presente articolo e dell'articolo 104 per "primo acquirente" si intende un'impresa o un'associazione che acquista latte dai produttori:*

- a) *per sottoporlo a raccolta, imballaggio, magazzinaggio, refrigerazione o trasformazione, compreso il lavoro su ordinazione;*
- b) *per cederlo a una o più imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari.*

*Gli Stati membri notificano alla Commissione la quantità di latte crudo di cui al primo comma.*

*La Commissione può adottare atti di esecuzione, recanti norme in materia di contenuto, formato e periodicità di tali dichiarazioni e misure relative alle notifiche da effettuare da parte degli Stati membri a norma del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.*

### **CAPO III**

#### **ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI E LORO ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI E ORGANIZZAZIONI DI OPERATORI**

#### **SEZIONE 1**

#### **DEFINIZIONE E RICONOSCIMENTO**

#### Articolo 106

#### Organizzazioni di produttori

1. Gli Stati membri *possono* riconoscere, su richiesta, le organizzazioni di produttori che:
- a) sono costituite *e controllate a norma dell'articolo 106 bis, paragrafo 2, lettera c)*, da produttori di *un* settore *specifico* ■ elencato all'articolo 1, paragrafo 2;
  - b) sono costituite su iniziativa dei produttori;
  - c) perseguono una finalità specifica, che può includere almeno uno dei seguenti obiettivi:
    - i) assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità;

- ii) *concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti, anche attraverso la promozione commerciale diretta;*
- iii) *ottimizzare i costi di produzione e la redditività dell'investimento in risposta alle norme applicabili in campo ambientale e di benessere degli animali e stabilizzare i prezzi alla produzione;*
- iv) *svolgere ricerche e sviluppare iniziative su metodi di produzione sostenibili, pratiche innovative, competitività economica e sull'andamento del mercato;*
- v) *promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso a pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e a pratiche e tecniche corrette per quanto riguarda il benessere animale;*
- v bis) *promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso agli standard di produzione, per il miglioramento della qualità dei prodotti e lo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta, indicazione geografica protetta o coperti da un'etichetta di qualità nazionale;*
- vi) *provvedere alla gestione dei sottoprodotti e dei rifiuti, in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversità;*
- vii) *contribuire a un uso sostenibile delle risorse naturali e a mitigare i cambiamenti climatici;*
- vii bis) *sviluppare iniziative nel settore della promozione e della commercializzazione;*
- vii ter) *gestire i fondi di mutualizzazione a titolo di programmi operativi nel settore degli ortofrutticoli di cui all'articolo 31, paragrafo 2 del presente regolamento e all'articolo 37 del regolamento (UE) n. [...]regolamento FEASR];*
- vii quater) *fornire l'assistenza tecnica necessaria all'utilizzazione dei mercati a termine e dei sistemi assicurativi.*

- 1 bis** *Un'organizzazione di produttori riconosciuta in virtù del presente articolo può continuare ad essere riconosciuta se effettua la commercializzazione di prodotti di cui al codice NC ex 2208 diversi da quelli compresi nell'allegato I del trattato purché la quota di tali prodotti non superi il 49% del valore totale della produzione commercializzata dell'organizzazione di produttori e che detti prodotti non beneficino di misure di sostegno dell'Unione. Per le organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo tali prodotti non valgono per il calcolo del valore della produzione commercializzata ai fini dell'articolo 32, paragrafo 2.*
- 2.** *In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di produttori, costituite da produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari che:*
- a) *sono costituite su iniziativa dei produttori;*

- b) perseguono una finalità specifica, che può includere uno o più dei seguenti obiettivi:**
- i) assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità;**
  - ii) concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti;**
  - iii) ottimizzare i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione.**

**Articolo 106 bis**  
**Statuto delle organizzazioni di produttori**

- 1. Lo statuto di un'organizzazione di produttori impone ai propri aderenti, in particolare, i seguenti obblighi:**
- a) applicare, in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dall'organizzazione di produttori;**
  - b) aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto di una data azienda, ad una sola organizzazione di produttori, fatte salve eventuali deroghe accordate dallo Stato membro interessato in casi debitamente giustificati in cui i produttori associati possiedono due unità di produzione distinte situate in aree geografiche diverse;**
  - c) fornire le informazioni richieste dall'organizzazione di produttori a fini statistici.**
- 2. Lo statuto di un'organizzazione di produttori contiene altresì disposizioni concernenti:**
- a) le modalità di determinazione, adozione e modifica delle regole di cui al paragrafo 1;**
  - b) l'imposizione agli aderenti di contributi finanziari necessari al finanziamento dell'organizzazione di produttori;**
  - c) le regole atte a consentire ai produttori aderenti il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese;**
  - d) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari, in particolare di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dall'organizzazione di produttori;**
  - e) le regole relative all'ammissione di nuovi aderenti, in particolare il periodo minimo di adesione, che non può essere inferiore a un anno;**
  - f) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione.**
- 3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle organizzazioni di produttori nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.**

*Articolo 106 ter*  
*Riconoscimento delle organizzazioni di produttori*

1. *Qualora uno Stato riconosca un'organizzazione di produttori, l'organizzazione di produttori che chiede tale riconoscimento deve essere una persona giuridica o una sua parte chiaramente definita, che:*
  - a) *soddisfi le condizioni di cui all'articolo 106, paragrafo 1, lettere a), b) e c);*
  - b) *abbia un numero minimo di membri e/o riunisca un volume minimo di produzione commercializzabile nella zona in cui opera, da stabilirsi dal rispettivo Stato membro;*
  - c) *offra sufficienti garanzie circa il corretto svolgimento della propria attività, sia in termini di durata che di efficienza, di fornitura di assistenza ai propri aderenti mediante risorse umane, materiali e tecniche e, se del caso, di concentrazione dell'offerta;*
  - d) *abbia uno statuto che sia coerente con le lettere a), b) e c) del presente paragrafo.*
2. *Gli Stati membri possono stabilire che le organizzazioni di produttori che sono state riconosciute prima del 1° gennaio 2014 in base al diritto nazionale e che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo debbano essere riconosciute in quanto organizzazioni di produttori ai sensi dell'articolo 106.*
3. *Le organizzazioni di produttori che sono state riconosciute prima del 1° gennaio 2014 in base al diritto nazionale e che non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 possono continuare ad esercitare la loro attività secondo la legislazione nazionale fino al 1° gennaio 2015.*
4. *Gli Stati membri:*
  - a) *decidono in merito alla concessione del riconoscimento ad un'organizzazione di produttori entro quattro mesi dalla presentazione della domanda corredata di tutte le prove giustificative pertinenti; tale domanda è presentata presso lo Stato membro in cui l'organizzazione ha sede;*
  - b) *svolgono, a intervalli da essi stabiliti, controlli atti a verificare che le organizzazioni di produttori riconosciute rispettino il presente capo;*
  - c) *in caso di inadempienza o irregolarità nell'applicazione delle misure previste dal presente capo, impongono a tali organizzazioni e associazioni le sanzioni applicabili da essi stabilite e decidono, laddove necessario, se il riconoscimento debba essere revocato;*
  - d) *notificano alla Commissione, una volta all'anno e non più tardi del 31 marzo, ogni decisione circa la concessione, il rifiuto o la revoca di riconoscimenti presa nel corso dell'anno civile precedente.*

*Articolo 106 quater*  
*Esternalizzazione*



***Gli Stati membri possono consentire a un'organizzazione di produttori riconosciuta o a un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta, ivi compreso alle consociate, nei settori specificati dalla Commissione conformemente all'articolo 114, paragrafo 1, lettera d), di esternalizzare una qualsiasi delle proprie attività, eccezion fatta per la produzione, purché l'organizzazione di produttori o l'associazione di organizzazioni di produttori rimanga responsabile dell'esecuzione dell'attività esternalizzata e della gestione, del controllo e della supervisione complessivi dell'accordo commerciale finalizzato allo svolgimento di tale attività.***

#### Articolo 107

##### Associazioni di organizzazioni di produttori

1. Gli Stati membri ***possono*** riconoscere, su richiesta, le associazioni di organizzazioni di produttori ***di un settore specifico*** elencato all'articolo 1, paragrafo 2, costituite per iniziativa di organizzazioni di produttori riconosciute.

Fatte salve le disposizioni adottate a norma dell'articolo 114, le associazioni di organizzazioni di produttori possono svolgere qualsiasi attività o funzione di un'organizzazione di produttori.

2. ***In deroga al paragrafo 1, in risposta a una domanda, gli Stati membri possono riconoscere un'associazione di organizzazioni riconosciute di produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, qualora lo Stato membro interessato ritenga che l'associazione sia in grado di svolgere efficacemente qualsiasi attività di un'organizzazione di produttori riconosciuta e che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 109 quater, paragrafo 1.***

#### Articolo 108

##### Organizzazioni interprofessionali

1. Gli Stati membri ***possono*** riconoscere, su richiesta, le organizzazioni interprofessionali ***di un settore specifico*** elencato all'articolo 1, paragrafo 2, che:
  - a) sono costituite da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione e ad ***almeno una delle seguenti fasi della catena di approvvigionamento: trasformazione o commercio, compresa la distribuzione, di prodotti di uno o più settori;***
  - b) sono costituite per iniziativa di tutte o di alcune delle organizzazioni o delle associazioni che le compongono;
  - c) perseguono una finalità specifica, ***tenendo conto degli interessi dei loro aderenti e dei consumatori***, che può includere ***segnatamente*** uno dei seguenti obiettivi:
    - i) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, anche mediante la pubblicazione di dati statistici ***aggregati sui costi di produzione, sui prezzi, corretti, se del caso, di relativi indici***, sui volumi e sulla durata dei contratti precedentemente conclusi e mediante la realizzazione di analisi sui possibili sviluppi futuri del mercato a livello regionale, nazionale ***o internazionale;***

***(i bis) prevedere il potenziale di produzione e rilevare i prezzi pubblici di mercato;***

- ii) contribuire ad un migliore coordinamento delle modalità di immissione dei prodotti sul mercato, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato;

*(ii bis) esplorare potenziali mercati d'esportazione;*

- iii) *ferme restando le disposizioni previste agli articoli 104 e 113 bis, redigere contratti tipo compatibili con la normativa dell'Unione per la vendita di prodotti agricoli ad acquirenti e/o la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, tenendo conto della necessità di ottenere condizioni concorrenziali eque e di evitare distorsioni del mercato;*
  - iv) valorizzare in modo ottimale il potenziale dei prodotti, *anche a livello di sbocchi di mercato, e sviluppare iniziative volte a rafforzare la competitività economica e l'innovazione;*
  - v) fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per *innovare, razionalizzare, migliorare e orientare la produzione e, se del caso, la trasformazione e/o la commercializzazione* verso prodotti più adatti al fabbisogno del mercato e ai gusti e alle aspettative dei consumatori, con particolare riguardo alla qualità dei prodotti, come le particolari caratteristiche dei prodotti a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, e alla protezione dell'ambiente;
  - vi) ricercare metodi atti a limitare l'impiego di prodotti zoonosanitari o fitosanitari, a *gestire meglio* altri fattori di produzione, garantire la qualità dei prodotti e la salvaguardia del suolo e delle acque, *a rafforzare la sicurezza sanitaria degli alimenti, in particolare attraverso la tracciabilità dei prodotti, e a migliorare la salute e il benessere degli animali;*
  - vii) mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti in tutte le fasi della produzione e, *se del caso, della trasformazione e della commercializzazione;*
  - viii) *realizzare ogni azione atta a difendere, proteggere e promuovere* l'agricoltura biologica e **■** le denominazioni d'origine, i marchi di qualità e le indicazioni geografiche;
  - ix) promuovere ed eseguire la ricerca sulla produzione integrata e sostenibile o su altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;
  - x) incoraggiare il consumo sano *e responsabile* dei prodotti *sul mercato interno;*
- x bis) informare dei danni provocati da abitudini di consumo pericolose;*
- x ter) promuoverne il consumo e/o fornire informazioni per quanto concerne i prodotti sul mercato interno ed esterno;*
- xi bis) contribuire alla gestione dei sottoprodotti e alla riduzione e gestione dei rifiuti.*

*In casi debitamente giustificati, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, gli Stati membri possono decidere che la condizione di cui all'articolo 108 bis, paragrafo 1, lettera c) è soddisfatta limitando il numero di organizzazioni*

*interprofessionali a livello regionale o nazionale se così previsto dalle disposizioni nazionali vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014 e qualora ciò non comprometta il corretto funzionamento del mercato unico.*

2. *In deroga al paragrafo 1, per quanto riguarda il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, gli Stati membri possono riconoscere organizzazioni interprofessionali che:*
- a) *hanno formalmente richiesto il riconoscimento e sono composte di rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione di latte crudo e collegate ad almeno una delle seguenti fasi della filiera: trasformazione o commercio, compresa la distribuzione, di prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;*
  - b) *sono costituite su iniziativa di tutti o di alcuni dei rappresentanti di cui alla lettera a);*
  - c) *svolgono, in una o più regioni dell'Unione, nel rispetto degli interessi dei membri delle organizzazioni interprofessionali e dei consumatori, una o più delle seguenti attività:*
    - i) *migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, anche mediante la pubblicazione di dati statistici sui prezzi, sui volumi e sulla durata dei contratti per la consegna di latte crudo precedentemente conclusi e la realizzazione di analisi sui possibili sviluppi futuri del mercato a livello regionale, nazionale e internazionale;*
    - ii) *contribuire ad un migliore coordinamento dell'immissione sul mercato dei prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato;*
    - iii) *fornire informazioni relative al latte e ai prodotti lattiero-caseari e promuoverne il consumo nei mercati interni ed esterni;*
    - iv) *esplorare potenziali mercati d'esportazione;*
    - v) *redigere contratti tipo compatibili con la normativa dell'Unione per la vendita di latte crudo agli acquirenti o la fornitura di prodotti trasformati ai distributori e ai dettaglianti, tenendo conto della necessità di ottenere condizioni concorrenziali eque e di evitare distorsioni del mercato;*
    - vi) *fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per orientare la produzione a favore di prodotti più adatti al fabbisogno del mercato e ai gusti e alle aspirazioni dei consumatori, con particolare riguardo alla qualità dei prodotti e alla protezione dell'ambiente;*
    - vii) *mantenere e sviluppare il potenziale produttivo del settore lattiero-caseario, tra l'altro promuovendo l'innovazione e sostenendo programmi di ricerca applicata e sviluppo, al fine di sfruttare appieno il potenziale del latte e dei prodotti lattiero-caseari, soprattutto al fine di creare prodotti a valore aggiunto che attraggano maggiormente il consumatore;*
    - viii) *ricercare metodi atti a limitare l'impiego di prodotti zoonozologici, migliorare la gestione di altri fattori di produzione e incrementare la sicurezza alimentare e la salute degli animali;*

- ix) *mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione;*
- x) *valorizzare il potenziale dell'agricoltura biologica e proteggere e promuovere tale agricoltura, nonché la produzione di prodotti con denominazioni di origine, marchi di qualità e indicazioni geografiche; e*
- xi) *promuovere la produzione integrata o altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente.*

*Articolo 108 bis*

*Riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali*

1. *Gli Stati membri possono riconoscere le organizzazioni interprofessionali che lo richiedono, a condizione che queste:*
  - a) *soddisfino le condizioni di cui all'articolo 108;*
  - b) *svolgano le proprie attività in una o più regioni del territorio di cui trattasi;*
  - c) *costituiscano una quota significativa delle attività economiche di cui all'articolo 108, paragrafo 1, lettera a);*
  - d) *non siano attive nella produzione, trasformazione o nel commercio, ad eccezione dei casi previsti all'articolo 109 quinquies.*
2. *Gli Stati membri possono decidere che le organizzazioni interprofessionali che sono state riconosciute prima del 1° gennaio 2014 in base al diritto nazionale e che soddisfano le condizioni del paragrafo 1 debbano essere riconosciute in quanto organizzazioni interprofessionali ai sensi dell'articolo 108.*
3. *Le organizzazioni interprofessionali che sono state riconosciute prima del 1° gennaio 2014 in base al diritto nazionale e che non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono continuare a esercitare la loro attività secondo la legislazione nazionale fino al 1° gennaio 2015.*
- 3 bis. *Gli Stati membri possono riconoscere le organizzazioni interprofessionali in tutti i settori esistenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, che erano state riconosciute su richiesta ovvero previste dalla legge, anche se non soddisfano la condizione di cui all'articolo 108, paragrafo 1, lettera b), o all'articolo 108, paragrafo 2, lettera b).*
4. *Quando riconoscono un'organizzazione interprofessionale conformemente al paragrafo 1 o al paragrafo 2, gli Stati membri:*
  - a) *decidono entro quattro mesi dalla presentazione della domanda, corredata di tutte le prove giustificative pertinenti, in merito alla concessione del riconoscimento; tale domanda è presentata presso lo Stato membro in cui l'organizzazione ha sede;*
  - b) *svolgono, a intervalli da essi stabiliti, controlli atti a verificare che le organizzazioni interprofessionali riconosciute rispettino le condizioni che disciplinano il loro riconoscimento;*

- c) *in caso di inadempienza o irregolarità nell'applicazione delle disposizioni previste dal presente regolamento, impongono a tali organizzazioni le sanzioni applicabili da essi stabilite e decidono, laddove necessario, se il riconoscimento debba essere ritirato;*
- d) *revocano il riconoscimento se i requisiti e le condizioni previsti dal presente articolo per il riconoscimento non sono più soddisfatti;*
- e) *notificano alla Commissione, una volta all'anno ed entro il 31 marzo, ogni decisione in merito alla concessione, al rifiuto o alla revoca di riconoscimenti presa nel corso dell'anno civile precedente.*

**SEZIONE I bis**  
**DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI PER SETTORI SPECIFICI**

*Articolo 109 bis*  
**Riconoscimento obbligatorio**

*In deroga agli articoli da 106 a 108 bis, gli Stati membri riconoscono, su richiesta:*

- a) *le organizzazioni di produttori:*
  - i) *nel settore ortofrutticolo, relativamente a uno o più prodotti di tale settore e/o prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione,*
  - ii) *nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola,*
  - iii) *nel settore della bachicoltura,*
  - iv) *nel settore del luppolo;*
- b) *le organizzazioni interprofessionali nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola nonché nel settore del tabacco.*

*Articolo 109 ter*  
**Organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo**

*Nel settore ortofrutticolo le organizzazioni di produttori perseguono almeno uno degli obiettivi di cui all'articolo 106, paragrafo 1, lettera c), punti i), ii) e iii).*

*Lo statuto di un'organizzazione di produttori del settore ortofrutticolo impone ai propri aderenti di vendere tutta la loro produzione per il tramite dell'organizzazione di produttori.*

*Si ritiene che le organizzazioni di produttori agiscano in nome e per conto dei loro aderenti nelle questioni economiche, nell'ambito delle loro competenze.*

*Articolo 109 quater*  
**Riconoscimento delle organizzazioni di produttori e di loro associazioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

1. *Gli Stati membri riconoscono come organizzazione di produttori nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari qualsiasi persona giuridica o una sua parte chiaramente definita che ne faccia richiesta, a condizione che:*

- a) *soddisfi le condizioni di cui all'articolo 106, paragrafo 2;*
  - b) *abbia un numero minimo di membri e/o riunisca un volume minimo di produzione commercializzabile nella regione in cui opera, da stabilirsi a cura del rispettivo Stato membro;*
  - c) *offra sufficienti garanzie circa la corretta esecuzione della propria attività sia dal punto di vista della durata che dal punto di vista dell'efficienza, nonché della concentrazione dell'offerta;*
  - d) *abbia uno statuto che sia coerente con le lettere a), b) e c) del presente paragrafo.*
2. *Gli Stati membri possono stabilire che le organizzazioni di produttori che sono state riconosciute prima del 2 aprile 2012 in base al diritto nazionale e che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo debbano essere considerate riconosciute in quanto organizzazioni di produttori ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2.*

**3. Gli Stati membri:**

- a) *decidono in merito alla concessione del riconoscimento ad un'organizzazione di produttori entro quattro mesi dalla presentazione della domanda corredata di tutte le prove giustificative pertinenti; tale domanda è presentata presso lo Stato membro in cui l'organizzazione ha sede;*
- b) *svolgono, a intervalli da essi stabiliti, controlli atti a verificare che le organizzazioni e le associazioni di produttori riconosciute rispettino le disposizioni del presente capo;*
- c) *in caso di inadempienza o irregolarità nell'applicazione delle misure previste dal presente capo, impongono a tali organizzazioni e associazioni le sanzioni applicabili da essi stabilite e decidono, laddove necessario, se il riconoscimento debba essere revocato;*
- d) *informano la Commissione, una volta all'anno e non più tardi del 31 marzo, in merito ad ogni decisione circa la concessione, il rifiuto o la revoca di riconoscimenti adottata nel corso dell'anno civile precedente.*

**Articolo 109 quinquies**

**Organizzazioni interprofessionali nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e nel settore del tabacco**

Per le organizzazioni interprofessionali nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e nel settore del tabacco, la finalità specifica di cui all'**articolo 108**, paragrafo 1, lettera c), può comprendere anche almeno uno dei seguenti obiettivi:

- a) concentrare e coordinare l'offerta e la commercializzazione della produzione dei propri aderenti;
- b) adattare in comune la produzione e la trasformazione alle esigenze del mercato e migliorare il prodotto;
- c) promuovere la razionalizzazione e il miglioramento della produzione e della trasformazione. ■

**Articolo 109 sexies**

**Riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

- 1. **Gli Stati membri possono riconoscere le organizzazioni interprofessionali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a condizione che tali organizzazioni:**
  - a) *soddisfino le condizioni di cui all'articolo 108, paragrafo 2;*
  - b) *svolgano le proprie attività in una o più regioni del territorio di cui trattasi;*
  - c) *costituiscano una quota significativa delle attività economiche di cui all'articolo 108, paragrafo 2, lettera a);*
  - d) *non siano attive nella produzione, nella trasformazione o nel commercio di prodotti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.*

2. ***Gli Stati membri possono decidere che le organizzazioni interprofessionali che sono state riconosciute prima del 2 aprile 2012 in base al diritto nazionale e che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 debbano essere considerate riconosciute in quanto organizzazioni interprofessionali ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2.***
3. ***Qualora si avvalgano della facoltà di riconoscere un'organizzazione interprofessionale conformemente al paragrafo 1 o 2, gli Stati membri:***
  - a) ***decidono in merito alla concessione del riconoscimento all'organizzazione interprofessionale entro quattro mesi dalla presentazione della domanda corredata di tutte le prove giustificative pertinenti; tale domanda è presentata presso lo Stato membro in cui l'organizzazione ha sede;***
  - b) ***svolgono, a intervalli da essi stabiliti, controlli atti a verificare che le organizzazioni interprofessionali riconosciute rispettino le condizioni che disciplinano il loro riconoscimento;***
  - c) ***in caso di inadempienza o irregolarità nell'applicazione delle disposizioni previste dal presente regolamento, impongono a tali organizzazioni le sanzioni applicabili da essi stabilite e decidono, laddove necessario, se il riconoscimento debba essere ritirato;***
  - d) ***revocano il riconoscimento se:***
    - i) ***i requisiti e le condizioni previsti dal presente articolo per il riconoscimento non sono più soddisfatti;***
    - ii) ***l'organizzazione interprofessionale aderisce agli accordi, decisioni e pratiche concordate di cui all'articolo 145, paragrafo 4 fatte salve le altre eventuali sanzioni da imporre a norma del diritto nazionale;***
    - iii) ***l'organizzazione interprofessionale non osserva l'obbligo di notifica di cui all'articolo 145, paragrafo 2;***
  - e) ***informano la Commissione, una volta all'anno e non più tardi del 31 marzo, in merito ad ogni decisione circa la concessione, il rifiuto o la revoca di riconoscimenti presa nel corso dell'anno civile precedente.***

## **SEZIONE 2**

### **ESTENSIONE DELLE REGOLE E CONTRIBUTI OBBLIGATORI**

#### Articolo 110 Estensione delle regole

1. Qualora un'organizzazione di produttori riconosciuta, un'associazione riconosciuta di organizzazioni di produttori o un'organizzazione interprofessionale riconosciuta, operante in una determinata circoscrizione economica o in più circoscrizioni economiche determinate di uno Stato membro, sia considerata rappresentativa della produzione o del commercio o della trasformazione di un dato prodotto, lo Stato membro interessato può, su richiesta di tale organizzazione, disporre che alcuni degli accordi, decisioni o pratiche concordate convenuti nell'ambito dell'organizzazione richiedente siano resi obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti degli altri operatori attivi, individualmente o in gruppo,



nella o nelle medesime circoscrizioni economiche e non aderenti all'organizzazione o associazione.

2. Per "circostrizione economica" si intende una zona geografica costituita da regioni di produzione limitrofe o vicine nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione sono omogenee.
3. Un'organizzazione o associazione è considerata rappresentativa se, nella circoscrizione economica o nelle circoscrizioni economiche considerate di uno Stato membro:
  - a) totalizza, in percentuale del volume della produzione, del commercio o della trasformazione dei prodotti in parola:
    - i) almeno il 60% nel caso di organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, oppure
    - ii) almeno due terzi negli altri casi e
  - b) raggruppa, nel caso delle organizzazioni di produttori, oltre il 50% dei produttori considerati.

***Tuttavia, nel caso delle organizzazioni interprofessionali, qualora la determinazione della percentuale del volume della produzione o del commercio o della trasformazione del prodotto o dei prodotti interessati dia luogo a difficoltà pratiche, uno Stato membro può stabilire norme nazionali per determinare il livello di rappresentatività specificato al primo comma, lettera a), punto ii).***

Qualora la richiesta di estensione delle regole agli altri operatori riguardi più circoscrizioni economiche, l'organizzazione o l'associazione dimostra di avere il livello minimo di rappresentatività definito al primo comma per ciascuno dei comparti raggruppati in ognuna delle circoscrizioni economiche in parola.

4. Le regole delle quali può essere chiesta l'estensione agli altri operatori a norma del paragrafo 1 hanno una delle seguenti finalità:
  - a) conoscenza della produzione e del mercato;
  - b) regole di produzione più restrittive rispetto alla normativa unionale o nazionale;
  - c) stesura di contratti tipo compatibili con la normativa unionale;
  - d) regole di commercializzazione;
  - e) regole di tutela ambientale;
  - f) azioni di promozione e di valorizzazione del potenziale dei prodotti;
  - g) azioni di tutela dell'agricoltura biologica nonché delle denominazioni di origine, dei marchi di qualità e delle indicazioni geografiche;
  - h) ricerca intesa a conferire valore aggiunto ai prodotti, in particolare tramite nuovi impieghi che non mettano in pericolo la salute pubblica;

- i) studi volti a migliorare la qualità dei prodotti;
- j) ricerca, in particolare su metodi di coltivazione che consentano di ridurre l'impiego di prodotti zoonosanitari o fitosanitari e assicurino la preservazione del suolo e la **preservazione o il miglioramento dell'ambiente**;
- k) definizione di qualità minime e di norme minime in materia di imballaggio e presentazione;
- l) uso di sementi certificate e controllo della qualità dei prodotti;
- m) **norme sulla salute degli animali e dei vegetali o la sicurezza alimentare**;
- n) **norme sulla gestione dei sottoprodotti**.

Tali regole non danneggiano altri operatori dello Stato membro interessato o dell'Unione e non hanno nessuno degli effetti elencati all'articolo 145, paragrafo 4, né sono per altri aspetti incompatibili con il **diritto** dell'Unione o la normativa nazionale in vigore.

**4 bis.** *L'estensione delle regole di cui al paragrafo 1 è portata a conoscenza degli operatori tramite una pubblicazione ufficiale integrale a cura dello Stato membro interessato.*

**4 ter.** *Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni adottate a norma del presente articolo.*

#### Articolo 111

##### Contributi finanziari dei produttori non aderenti

Qualora le regole di un'organizzazione di produttori riconosciuta, di un'associazione riconosciuta di organizzazioni di produttori o di un'organizzazione interprofessionale riconosciuta, siano estese a norma dell'articolo 110 e qualora le attività disciplinate da tali regole siano di interesse economico generale per **gli operatori economici** le cui attività sono legate ai prodotti in questione, lo Stato membro che ha concesso il riconoscimento può decidere, **dopo aver consultato tutte le pertinenti parti interessate**, che i singoli operatori **economici** o i gruppi che non aderiscono all'organizzazione, ma beneficiano di dette attività, siano tenuti a versare all'organizzazione un importo pari alla totalità o ad una parte dei contributi finanziari versati dagli aderenti, nella misura in cui detti contributi siano destinati a coprire spese direttamente occasionate dall'esecuzione delle attività in parola.

#### **SEZIONE 3**

#### **ADEGUAMENTO DELL'OFFERTA**

## Articolo 112

Misure atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato

Per incoraggiare le attività delle organizzazioni di cui agli articoli da 106 a 108 **bis** atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato, ad eccezione di quelle concernenti il ritiro dal mercato, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 ■ riguardanti misure **nei settori ■ elencati all'articolo 1, paragrafo 2**, intese a:

- a) migliorare la qualità;
- b) promuovere una migliore organizzazione della produzione, della trasformazione e della commercializzazione;
- c) agevolare la rilevazione dell'andamento dei prezzi di mercato;
- d) consentire l'elaborazione di previsioni a breve e a lungo termine in base ai mezzi di produzione impiegati.

## Articolo 113

Regole di commercializzazione destinate a migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dei vini

**I.** Per migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dei vini, comprese le uve, i mosti e i vini da cui sono ottenuti, gli Stati membri produttori possono stabilire regole di commercializzazione intese a regolare l'offerta, in particolare tramite decisioni adottate dalle organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma degli articoli 108 e **108 bis**.

Tali regole sono proporzionate all'obiettivo perseguito e:

- a) non riguardano le operazioni che hanno luogo dopo la prima commercializzazione del prodotto;
- b) non permettono la fissazione di prezzi, nemmeno orientativi o raccomandati;
- c) non rendono indisponibile una percentuale eccessiva del raccolto di un'annata che sarebbe altrimenti disponibile;
- d) non prevedono la possibilità di rifiutare il rilascio degli attestati nazionali e unionali necessari per la circolazione e la commercializzazione dei vini, se la commercializzazione è conforme alle regole summenzionate.

**1 bis.** *Le regole di cui al paragrafo 1 sono portate a conoscenza degli operatori tramite una pubblicazione ufficiale integrale a cura dello Stato membro interessato.*

**1 ter.** *Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni adottate a norma del presente articolo.*

### **SEZIONE 3 bis REGIMI CONTRATTUALI**

#### **Articolo 113 bis Relazioni contrattuali**

1. *Fatto salvo l'articolo 104 riguardante il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e l'articolo 101 riguardante il settore dello zucchero, qualora uno Stato membro decida che, sul suo territorio, ogni consegna di prodotti agricoli facenti parte di un settore, diverso da quelli del latte e dei prodotti lattiero-caseari e dello zucchero, figurante all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, da un produttore ad un trasformatore o distributore deve formare oggetto di un contratto scritto tra le parti e/o decida che i primi acquirenti devono fare un'offerta scritta di contratto per la consegna di prodotti agricoli da parte dei produttori, detto contratto o detta offerta di contratto soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 2 e 4 del presente articolo.*

*Qualora uno Stato membro decida che le consegne dei prodotti di cui al presente articolo da parte di un produttore ad un acquirente devono formare oggetto di un contratto scritto fra le parti, esso decide inoltre quali fasi della consegna sono coperte da un contratto di questo tipo se la consegna dei prodotti interessati viene effettuata attraverso uno o più intermediari.*

*Gli Stati membri provvedono affinché le disposizioni che stabiliscono a norma del presente articolo non ostacolino il corretto funzionamento del mercato interno.*

*Nel caso previsto al secondo comma del presente paragrafo, lo Stato membro può stabilire un meccanismo di mediazione da applicare ai casi in cui non sia stato raggiunto il reciproco accordo per la conclusione di un contratto, assicurando in tal modo relazioni contrattuali eque.*

2. *Ogni contratto o offerta di contratto di cui al paragrafo 1:*

- a) *è stipulato/a prima della consegna;*
- b) *è stipulato/a per iscritto e*
- c) *comprende, fra l'altro, i seguenti elementi:*
  - i) *il prezzo da pagare alla consegna, che:*
    - *è fisso ed è stabilito nel contratto, e/o*
    - *è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che possono comprendere indicatori di mercato che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato, le quantità consegnate e la qualità o la composizione dei prodotti agricoli consegnati;*
  - ii) *la quantità e la qualità dei prodotti interessati che può e/o deve essere consegnata e il calendario di tali consegne;*
  - iii) *la durata del contratto, che può essere determinata o indeterminata, con clausole di risoluzione;*
  - iv) *le precisazioni riguardanti le scadenze e le procedure di pagamento;*
  - v) *le modalità per la raccolta o la consegna dei prodotti agricoli e*
  - vi) *le norme applicabili in caso di forza maggiore.*

3. *In deroga al paragrafo 1, non è necessario mettere a punto un contratto o un'offerta di contratto se il produttore consegna i prodotti interessati a un acquirente che è una cooperativa della quale il produttore è membro, se gli statuti di tale cooperativa o le regole e decisioni previste in o derivate da tali statuti contengono disposizioni aventi effetti analoghi a quelli indicati al paragrafo 2, lettere a), b) e c).*
4. *Tutti gli elementi dei contratti per la consegna di prodotti agricoli conclusi da produttori, collettori, trasformatori o distributori, compresi gli elementi di cui al paragrafo 2, lettera c), sono liberamente negoziati tra le parti.*

*In deroga al primo comma, si applicano uno o più dei seguenti casi:*

- i) *qualora uno Stato membro decida di rendere obbligatori contratti scritti per la consegna di prodotti agricoli ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, può stabilire una durata minima applicabile soltanto ai contratti scritti tra un produttore e il primo acquirente dei prodotti agricoli. Tale durata minima è di almeno sei mesi e non compromette il corretto funzionamento del mercato interno;*
- ii) *qualora uno Stato membro decida che il primo acquirente di prodotti agricoli deve presentare un'offerta scritta per un contratto al produttore ai sensi del paragrafo 1, esso può prevedere che l'offerta comprenda una durata minima del contratto come previsto dalla legislazione nazionale a tal fine. Tale durata minima è di almeno sei mesi e non compromette il corretto funzionamento del mercato interno.*

*Il secondo comma è applicato senza pregiudizio del diritto del produttore di rifiutare tale durata minima, purché il rifiuto avvenga per iscritto. In tal caso, le parti sono libere di negoziare tutti gli elementi del contratto, compresi gli elementi di cui al paragrafo 2, lettera c).*

5. *Gli Stati membri che si avvalgono delle opzioni di cui al presente articolo provvedono affinché le disposizioni stabilite non ostacolino il corretto funzionamento del mercato interno.*

*Gli Stati membri notificano alla Commissione il modo in cui applicano le misure introdotte a norma del presente articolo.*

6. *La Commissione può adottare atti di esecuzione recanti le misure necessarie all'uniforme applicazione del paragrafo 2, lettere a) e b), e del paragrafo 3 del presente articolo e le misure relative alle notifiche che gli Stati membri devono effettuare a norma del presente articolo.*

*Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.*

#### *Articolo 113 ter*

##### *Trattative contrattuali nel settore dell'olio d'oliva*

1. *Un'organizzazione di produttori del settore dell'olio d'oliva, riconosciuta ai sensi dell'articolo 106, che persegue uno o più degli obiettivi di concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti e ottimizzare i costi di produzione, può negoziare a nome degli aderenti, per la totalità o parte della loro produzione aggregata, contratti per la distribuzione di olio d'oliva.*

*Un'organizzazione di produttori consegue gli obiettivi di cui al presente paragrafo a condizione che il perseguimento di tali obiettivi conduca all'integrazione delle attività e che sia probabile che tale integrazione generi significativi guadagni in termini di efficienza cosicché l'insieme delle attività dell'organizzazione di produttori contribuisca al conseguimento degli obiettivi dell'articolo 39 del trattato.*

*Ciò potrebbe essere realizzato a condizione che:*

- a) l'organizzazione di produttori svolga almeno una delle seguenti attività:*
  - i) distribuzione comune, compresa una piattaforma di vendita comune o il trasporto comune;*
  - ii) condizionamento, etichettatura o promozione comune;*
  - iii) organizzazione comune del controllo di qualità;*
  - iv) uso comune delle attrezzature o degli impianti per lo stoccaggio;*
  - v) trasformazione comune;*
  - vi) gestione comune dei rifiuti direttamente connessi alla produzione di olio d'oliva;*
  - vii) appalti comuni dei mezzi di produzione;*
- b) dette attività sono significative per il volume di olio d'oliva in questione e il costo di produzione e immissione del prodotto sul mercato.*

**2.** *Le trattative condotte dall'organizzazione di produttori riconosciuta possono avere luogo:*

- a) indipendentemente dal fatto che ci sia o no un trasferimento di proprietà dell'olio d'oliva interessato dai produttori all'organizzazione di produttori;*
- b) indipendentemente dal fatto che il prezzo negoziato sia o meno lo stesso per la produzione aggregata di tutti gli aderenti o solo di alcuni di essi;*
- c) purché, per una singola organizzazione di produttori, il volume della produzione di olio d'oliva<sup>1</sup> oggetto di dette trattative prodotto in un determinato Stato membro non sia superiore al 20% del mercato pertinente;*
- d) purché, per il volume di olio d'oliva oggetto di dette trattative, l'organizzazione di produttori concentri l'offerta e immetta sul mercato il prodotto dei suoi aderenti;*
- e) purché i produttori interessati non siano membri di un'altra organizzazione di produttori che negozia ugualmente contratti di questo tipo a loro nome;*
- f) purché l'olio d'oliva in questione non sia interessato da un obbligo, derivante dall'affiliazione di un produttore a una cooperativa che non aderisca essa stessa*

---

<sup>1</sup> *Ai fini del calcolo di questo volume di produzione si opera una distinzione tra l'olio d'oliva per l'alimentazione umana e quello destinato ad altri impieghi.*

*all'organizzazione di produttori in questione, in termini di distribuzione in conformità delle condizioni stabilite dallo statuto della cooperativa o delle regole e delle decisioni stabilite o derivate da tali statuti e*

*g) purché l'organizzazione di produttori informi le competenti autorità dello Stato membro in cui opera circa il volume di produzione di olio d'oliva oggetto di tali trattative.*

*3. Ai fini del presente articolo i riferimenti alle organizzazioni di produttori comprendono anche le associazioni di tali organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'articolo 107.*

*4. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, lettera c), la Commissione pubblica, nei modi che ritiene appropriati, il volume della produzione di olio d'oliva negli Stati membri.*

*5. In deroga al paragrafo 2, lettera c), anche se non sono superate le soglie ivi stabilite, l'autorità garante della concorrenza di cui al secondo comma del presente paragrafo può decidere, in casi particolari, che una particolare trattativa da parte dell'organizzazione di produttori dovrebbe essere riaperta o non dovrebbe affatto avere luogo qualora detta autorità lo ritenga necessario per evitare l'esclusione della concorrenza o se ritiene che sono compromessi gli obiettivi di cui all'articolo 39 del trattato.*

*Per trattative riguardanti più di uno Stato membro, la decisione di cui al primo comma è presa dalla Commissione senza applicare la procedura di cui all'articolo 162, paragrafo 2 o paragrafo 3. Negli altri casi tale decisione è presa dall'autorità nazionale garante della concorrenza dello Stato membro oggetto delle trattative.*

*Le decisioni di cui al presente paragrafo non si applicano fino a quando non saranno state notificate alle imprese interessate.*

*Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni di cui all'articolo 105, paragrafo 7.*

*6. Gli Stati membri in cui si svolgono le trattative a norma del presente articolo notificano alla Commissione l'applicazione del paragrafo 2, lettera g), e del paragrafo 5.*

#### *Articolo 113 quater*

##### *Trattative contrattuali nel settore delle carni bovine*

*1. Un'organizzazione di produttori del settore delle carni bovine, riconosciuta ai sensi dell'articolo 106, che persegue uno o più degli obiettivi di concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti e ottimizzare i costi di produzione, può negoziare a nome degli aderenti, per la totalità o parte della loro produzione aggregata, contratti per la distribuzione di bovini vivi del genere *Bos taurus* destinati alla macellazione (NC ex 0102 29 21, ex 0102 29 41, ex 0102 29 51, ex 0102 29 61, ex 0102 29 91):*

*a) di età inferiore a dodici mesi; e*

*b) di età pari o superiore a dodici mesi.*

*Un'organizzazione di produttori consegue gli obiettivi di cui al presente paragrafo a condizione che il perseguimento di tali obiettivi conduca all'integrazione delle attività e che sia probabile che tale integrazione generi significativi guadagni in termini di*

*efficienza cosicché l'insieme delle attività dell'organizzazione di produttori contribuisca al conseguimento degli obiettivi dell'articolo 39 del trattato.*

*Ciò potrebbe essere realizzato a condizione che:*

- a) l'organizzazione di produttori svolga almeno una delle seguenti attività:*
  - i) distribuzione comune, compresa una piattaforma di vendita comune o il trasporto comune;*
  - ii) promozione comune;*
  - iii) organizzazione comune del controllo di qualità;*
  - iv) uso comune delle attrezzature o degli impianti per lo stoccaggio;*
  - v) gestione comune dei rifiuti direttamente connessi alla produzione di bovini vivi;*
  - vi) appalti comuni dei mezzi di produzione;*
- b) dette attività sono significative per il quantitativo di bovini vivi in questione e il costo di produzione e immissione del prodotto sul mercato.*

*2. Le trattative condotte dall'organizzazione di produttori riconosciuta possono avere luogo:*

- a) indipendentemente dal fatto che ci sia o no trasferimento di proprietà dagli allevatori all'organizzazione di produttori;*
- b) indipendentemente dal fatto che il prezzo negoziato sia o meno lo stesso per la produzione aggregata di tutti gli aderenti o solo di alcuni di essi;*
- c) purché per una specifica organizzazione di produttori il quantitativo di produzione di bovini vivi oggetto di tali trattative prodotto in un particolare Stato membro non sia superiore al 15% della produzione nazionale totale di ciascuno dei prodotti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) di tale Stato membro, espressa in equivalente peso carcassa;*
- d) purché, per il quantitativo di bovini vivi oggetto di dette trattative, l'organizzazione di produttori concentri l'offerta e immetta sul mercato il prodotto dei suoi aderenti;*
- e) purché i produttori interessati non siano membri di un'altra organizzazione di produttori che negozia ugualmente contratti di questo tipo a loro nome;*
- f) purché il prodotto in questione non sia interessato da un obbligo, derivante dall'affiliazione di un produttore a una cooperativa che non aderisca essa stessa all'organizzazione di produttori in questione, in termini di distribuzione in conformità delle condizioni stabilite dallo statuto della cooperativa o delle regole e delle decisioni stabilite o derivate da tali statuti e*



g) *purché l'organizzazione di produttori informi le competenti autorità dello Stato membro in cui opera circa il quantitativo della produzione di bovini vivi oggetto di tali trattative.*

3. *Ai fini del presente articolo i riferimenti alle organizzazioni di produttori comprendono anche le associazioni di tali organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'articolo 107.*
4. *Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, lettera c), la Commissione pubblica, nei modi che ritiene appropriati, il quantitativo della produzione di bovini vivi negli Stati membri espressa in equivalente peso carcassa.*
5. *In deroga al paragrafo 2, lettera c), anche se non sono superate le soglie ivi stabilite, l'autorità garante della concorrenza di cui al secondo comma del presente paragrafo può decidere, in singoli casi, che una particolare trattativa da parte dell'organizzazione di produttori debba essere riaperta o non debba affatto avere luogo se detta autorità lo ritiene necessario per evitare l'esclusione della concorrenza o se ritiene che il prodotto oggetto delle trattative formi parte di un mercato separato in virtù delle caratteristiche specifiche del prodotto o dell'uso cui è destinato e che detta trattativa collettiva riguardi più del 15% della produzione nazionale di detto mercato, oppure se ritiene che siano compromessi gli obiettivi di cui all'articolo 39 del trattato.*

*Per trattative riguardanti più di uno Stato membro, la decisione di cui al primo comma è presa dalla Commissione senza applicare la procedura di cui all'articolo 162, paragrafo 2 o paragrafo 3. Negli altri casi tale decisione è presa dall'autorità nazionale garante della concorrenza dello Stato membro oggetto delle trattative.*

*Le decisioni di cui al presente paragrafo non si applicano fino a quando non saranno state notificate alle imprese interessate.*

*Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni di cui all'articolo 105, paragrafo 7.*

6. *Gli Stati membri in cui si svolgono le trattative a norma del presente articolo notificano alla Commissione l'applicazione del paragrafo 2, lettera g), e del paragrafo 5.*

#### *Articolo 113 quinquies Trattative contrattuali per taluni seminativi*

1. *Un'organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi dell'articolo 106, che persegue uno o più degli obiettivi di concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti e ottimizzare i costi di produzione, può negoziare a nome degli aderenti, per la totalità o parte della loro produzione aggregata, contratti per la distribuzione di uno o più di uno dei prodotti seguenti non destinati alla semina e nel caso dell'orzo non destinato alla produzione di malto<sup>1</sup>:*
  - a) *frumento (grano) tenero;*
  - b) *orzo;*
  - c) *mais;*

---

<sup>1</sup> *I corrispondenti codici NC per i prodotti non trasformati saranno aggiunti prima della messa a punto del testo giuridico.*

- d) *segala;*
- e) *frumento (grano) duro;*
- f) *avena;*
- g) *triticale;*
- h) *colza;*
- i) *semi di girasole;*
- j) *soia;*
- k) *fave e favette;*
- l) *piselli da foraggio.*

*Un'organizzazione di produttori consegue gli obiettivi di cui al presente paragrafo a condizione che il perseguimento di tali obiettivi conduca all'integrazione delle attività e che sia probabile che tale integrazione generi significativi guadagni in termini di efficienza cosicché l'insieme delle attività dell'organizzazione di produttori contribuisca al conseguimento degli obiettivi dell'articolo 39 del trattato.*

*Ciò potrebbe essere realizzato a condizione che:*

- a) *l'organizzazione di produttori svolga almeno una delle seguenti attività:*
  - i) *distribuzione comune, compresa una piattaforma di vendita comune o il trasporto comune;*
  - ii) *promozione comune;*
  - iii) *organizzazione comune del controllo di qualità;*
  - iv) *uso comune delle attrezzature o degli impianti per lo stoccaggio;*
  - v) *appalti comuni dei mezzi di produzione;*
- b) *dette attività sono significative per il quantitativo di prodotto in questione e il costo di produzione e immissione del prodotto sul mercato.*

2. *Le trattative condotte dall'organizzazione di produttori riconosciuta possono avere luogo:*

- a) *indipendentemente dal fatto che ci sia o no trasferimento di proprietà dai produttori all'organizzazione di produttori;*
- b) *indipendentemente dal fatto che il prezzo negoziato sia o meno lo stesso per la produzione aggregata di tutti gli aderenti o solo di alcuni di essi;*
- c) *purché per ciascuno dei prodotti di cui al paragrafo 1 e per una specifica organizzazione di produttori il quantitativo di produzione oggetto di tali trattative*

*prodotto in un particolare Stato membro non sia superiore al 15% della produzione nazionale totale di detto prodotto nello Stato membro interessato;*

- d) purché, per il quantitativo di prodotti oggetto di dette trattative, l'organizzazione di produttori concentri l'offerta e immetta sul mercato il prodotto dei suoi aderenti;*
- e) purché i produttori interessati non siano membri di un'altra organizzazione di produttori che negozia ugualmente contratti di questo tipo a loro nome;*
- f) purché il prodotto in questione non sia interessato da un obbligo, derivante dall'affiliazione di un produttore a una cooperativa che non aderisca essa stessa all'organizzazione di produttori in questione, in termini di distribuzione in conformità delle condizioni stabilite dallo statuto della cooperativa o delle regole e delle decisioni stabilite o derivate da tali statuti e*
- g) purché l'organizzazione di produttori informi le competenti autorità dello Stato membro in cui opera circa il quantitativo della produzione per ciascun prodotto oggetto di tali trattative.*

- 3. Ai fini del presente articolo i riferimenti alle organizzazioni di produttori comprendono anche le associazioni di tali organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'articolo 107.*
- 4. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, lettera c), la Commissione pubblica, per i prodotti di cui al paragrafo 1, nei modi che ritiene appropriati, il quantitativo di produzione negli Stati membri.*
- 5. In deroga al paragrafo 2, lettera c), anche se non sono superate le soglie ivi stabilite, l'autorità garante della concorrenza di cui al secondo comma del presente paragrafo può decidere, in singoli casi, che una particolare trattativa da parte dell'organizzazione di produttori debba essere riaperta o non debba affatto avere luogo se detta autorità lo ritiene necessario per evitare l'esclusione della concorrenza o se ritiene che il prodotto oggetto delle trattative formi parte di un mercato separato in virtù delle caratteristiche specifiche del prodotto o dell'uso cui è destinato e che detta trattativa collettiva riguardi più del 15% della produzione nazionale di detto mercato, oppure se ritiene che siano compromessi gli obiettivi di cui all'articolo 39 del trattato.*

*Per trattative riguardanti più di uno Stato membro, la decisione di cui al primo comma è presa dalla Commissione senza applicare la procedura di cui all'articolo 162, paragrafo 2 o paragrafo 3. Negli altri casi tale decisione è presa dall'autorità nazionale garante della concorrenza dello Stato membro oggetto delle trattative.*

*Le decisioni di cui al presente paragrafo non si applicano fino a quando non saranno state notificate alle imprese interessate.*

*Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni di cui all'articolo 105, paragrafo 7.*

- 6. Gli Stati membri in cui si svolgono le trattative a norma del presente articolo notificano alla Commissione l'applicazione del paragrafo 2, lettera g), e del paragrafo 5.*

#### *Articolo 113 sexies*

*Regolazione dell'offerta di prosciutto a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta*

1. *Su richiesta di un'organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi dell'articolo 106, un'organizzazione interprofessionale riconosciuta ai sensi dell'articolo 108 o un gruppo di operatori di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1151/2012, gli Stati membri possono stabilire, per un periodo di tempo limitato, norme vincolanti per la regolazione dell'offerta di prosciutto che beneficia di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.*
2. *Le norme di cui al paragrafo 1 soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 4 e sono soggette all'esistenza di un accordo preventivo tra le parti della zona geografica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Tale accordo è concluso, previa consultazione dei suinicoltori della zona geografica, tra almeno due terzi dei trasformatori di tale prosciutto che rappresentino almeno due terzi della produzione di detto prosciutto nella zona geografica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e, se gli Stati membri lo ritengono appropriato, almeno due terzi dei suinicoltori della zona geografica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012.*
3. *Le norme di cui al paragrafo 1:*
  - a) *coprono solo la gestione dell'offerta del prodotto in questione e/o delle materie prime e sono intese ad adeguare l'offerta di tale prosciutto alla domanda;*
  - b) *hanno effetto solo sul prodotto in questione;*
  - c) *possono essere rese vincolanti per un massimo di tre anni ed essere rinnovate dopo questo periodo a seguito di una nuova richiesta di cui al paragrafo 1;*
  - d) *non danneggiano il commercio di prodotti diversi da quelli interessati dalle norme di cui al paragrafo 1;*
  - e) *non riguardano le transazioni che hanno luogo dopo la prima commercializzazione del prosciutto in questione;*
  - f) *non consentono la fissazione di prezzi, nemmeno a titolo orientativo o di raccomandazione;*
  - g) *non rendono indisponibile una percentuale eccessiva del prodotto interessato che altrimenti sarebbe disponibile;*
  - h) *non creano discriminazioni, non rappresentano un ostacolo per l'accesso di nuovi operatori sul mercato né recano pregiudizio ai piccoli produttori;*
  - i) *contribuiscono al mantenimento della qualità e/o allo sviluppo del prodotto interessato.*
4. *Le norme di cui al paragrafo 1 sono pubblicate in una pubblicazione ufficiale dello Stato membro in questione.*
5. *Gli Stati membri effettuano controlli al fine di garantire che le condizioni di cui al paragrafo 4 siano rispettate e, laddove le autorità nazionali competenti accertino che tali condizioni non sono state rispettate, abrogano le norme di cui al paragrafo 1.*

6. *Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le norme di cui al paragrafo 1 che hanno adottato. La Commissione informa gli altri Stati membri in merito ad ogni notifica di tali norme.*
7. *La Commissione può adottare in qualsiasi momento atti di esecuzione che richiedano ad uno Stato membro di abrogare le norme stabilite da tale Stato membro ai sensi del paragrafo 1, se la Commissione ritiene che tali norme non siano conformi alle condizioni di cui al paragrafo 4, impediscano o distorcano la concorrenza in una parte sostanziale del mercato interno, o pregiudichino il libero scambio, o che sia compromesso il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 del TFUE. Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 162, paragrafo 2 o paragrafo 3.*

#### **SEZIONE 4 NORME PROCEDURALI**

##### Articolo 114 Poteri delegati

1. *Per garantire la precisa definizione degli obiettivi e delle responsabilità delle organizzazioni di produttori, **delle associazioni di organizzazioni di produttori** nonché delle organizzazioni interprofessionali, in modo da contribuire all'efficacia delle attività di tali organizzazioni **e associazioni senza indebiti oneri amministrativi e senza ledere il principio della libertà di associazione, in particolare nei confronti dei non aderenti a tali associazioni**, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 **in merito ai seguenti aspetti** per quanto riguarda le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori **e** le organizzazioni interprofessionali **per uno o più dei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o per prodotti specifici di detti settori**:*
- a) *le finalità specifiche che possono, devono o non devono essere perseguite da tali organizzazioni e associazioni **e, ove applicabile, in aggiunta a** quelle previste agli articoli da 106 a 109;*
- b) *lo statuto di **tali organizzazioni e** associazioni, lo **statuto delle organizzazioni diverse dalle organizzazioni di produttori, le condizioni specifiche applicabili agli statuti delle organizzazioni di produttori in alcuni settori, comprese le deroghe all'obbligo di vendere tutta la produzione per il tramite dell'organizzazione di produttori di cui all'articolo 109 ter, paragrafo 2**, la struttura, **il periodo** di adesione, le dimensioni, le modalità di rendicontazione e le attività di tali organizzazioni e associazioni, gli effetti del riconoscimento, la revoca del riconoscimento e le fusioni;*
- b bis) le condizioni per il riconoscimento, la revoca e la sospensione del riconoscimento, li effetti del riconoscimento, della revoca e della sospensione del riconoscimento, nonché i requisiti che tali organizzazioni e associazioni devono rispettare per l'adozione di misure correttive in caso di mancato rispetto dei criteri di riconoscimento;***
- c) *le organizzazioni e alle associazioni transnazionali, comprese le disposizioni di cui alle lettere a), b) **e b bis)** del presente articolo;*

*c bis) le norme relative all'istituzione e alle condizioni di assistenza amministrativa che le autorità competenti devono fornire in caso di cooperazione transnazionale;*

*d) i settori cui si applica l'articolo 106 quater, le condizioni per l'esternalizzazione e la natura delle attività che possono essere esternalizzate nonché la messa a disposizione di mezzi tecnici da parte delle organizzazioni o delle associazioni;*

*e) la base di calcolo del volume minimo o del valore minimo di produzione commercializzabile da parte delle organizzazioni e delle associazioni;*

*e bis) l'ammissione di membri che non sono produttori nel caso delle organizzazioni di produttori e che non sono organizzazioni di produttori nel caso delle associazioni di organizzazioni di produttori;*

*f) l'estensione di determinate regole delle organizzazioni, prevista dall'articolo 110, ai non aderenti e il pagamento obbligatorio, previsto dall'articolo 111, della quota associativa da parte dei non aderenti, compresi l'uso e l'assegnazione di tale pagamento da parte di dette organizzazioni e un elenco di norme di produzione più rigorose che possono essere estese in virtù dell'articolo 110, paragrafo 4, primo comma, lettera b), assicurando nel contempo che tali organizzazioni siano trasparenti e responsabili nei confronti dei non aderenti e che i membri di tali organizzazioni non godano di un trattamento più favorevole di quello riservato ai non aderenti, in particolare per quanto riguarda l'uso del pagamento obbligatorio della quota associativa;*

*g) altri requisiti in materia di rappresentatività delle organizzazioni di cui all'articolo 110, le circoscrizioni economiche, compreso l'esame della loro definizione da parte della Commissione, i periodi minimi durante i quali le regole devono essere in vigore prima di essere estese, le persone o organizzazioni alle quali possono essere applicate le regole o i contributi obbligatori e i casi in cui la Commissione può richiedere che l'estensione delle regole o il pagamento di contributi obbligatori sia rifiutato o revocato.*

**2. In deroga al paragrafo 1, per assicurare una chiara definizione degli obiettivi e delle responsabilità delle organizzazioni di produttori, delle associazioni di organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e contribuire in tal modo all'efficacia dell'azione di tali organizzazioni senza imporre indebiti oneri, la Commissione ha il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 per stabilire:**

*a) le condizioni per riconoscere le organizzazioni transnazionali di produttori e le associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori;*

*b) le norme relative all'istituzione e alle condizioni di assistenza amministrativa che le autorità competenti devono fornire alle organizzazioni di produttori, comprese le associazioni di organizzazioni di produttori, in caso di cooperazione transnazionale;*

*c) norme supplementari relative al calcolo del volume di latte crudo oggetto delle trattative di cui all'articolo 105, paragrafo 2, lettera c), e all'articolo 105, paragrafo 3;*

- d) *le norme relative all'estensione di determinate regole delle organizzazioni, prevista dall'articolo 110, ai non aderenti e al pagamento obbligatorio, previsto dall'articolo 111, della quota associativa da parte dei non aderenti.*

#### Articolo 115

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

1. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le misure *necessarie per l'applicazione* del presente capo, riguardanti in particolare:

- a) *le misure per l'applicazione delle condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali previste agli articoli 106 ter e 108 bis;*
- b) *le procedure applicabili alla fusione di organizzazioni di produttori;*
- c) *le procedure che gli Stati membri devono determinare in relazione alle dimensioni minime e al periodo minimo di adesione;*
- d) *le procedure relative all'estensione delle regole e dei contributi finanziari di cui agli articoli 110 e 111, in particolare l'attuazione del concetto di "circostrizione economica" di cui all'articolo 110, paragrafo 2;*
- e) *le procedure riguardanti l'assistenza amministrativa;*
- f) *le procedure riguardanti l'esternalizzazione delle attività;*
- g) le procedure e le modalità tecniche di attuazione delle misure di cui *all'articolo* 112.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

2. *In deroga al paragrafo 1, per quanto riguarda il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, la Commissione può adottare atti di esecuzione recanti le modalità dettagliate per:*

- a) *l'attuazione delle condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni nonché delle organizzazioni interprofessionali di cui agli articoli 109 quater e 109 sexies;*
- b) *le notifiche previste dall'articolo 105, paragrafo 2, lettera f);*
- c) *le notifiche da effettuare da parte degli Stati membri alla Commissione ai sensi dell'articolo 109 quater, paragrafo 3, lettera d), dell'articolo 109 sexies, paragrafo 3, lettera e), dell'articolo 105, paragrafo 8, e dell'articolo 105 bis, paragrafo 7;*
- d) *le procedure in materia di assistenza amministrativa in caso di cooperazione transnazionale.*

*Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.*

Articolo 116  
Altre competenze di esecuzione

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione *adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 162, paragrafo 2 o paragrafo 3*, decisioni individuali riguardanti:

- a) il riconoscimento di organizzazioni che svolgono attività in più d'uno Stato membro, secondo le disposizioni adottate a norma dell'articolo 114, *paragrafo 1*, lettera c);
- c) *l'opposizione contro il riconoscimento di un'organizzazione interprofessionale da parte di uno Stato membro o la revoca di tale riconoscimento;*
- d) *l'elenco delle circoscrizioni economiche comunicate dagli Stati membri in virtù delle disposizioni adottate a norma dell'articolo 114, paragrafo 1, lettera f), e paragrafo 2, lettera d);*
- e) *l'obbligo imposto a uno Stato membro di rifiutare o revocare l'estensione delle regole o dei contributi finanziari da parte di non aderenti decisa da tale Stato membro.*



PARTE III  
SCAMBI CON I PAESI TERZI

CAPO I  
**TITOLI DI IMPORTAZIONE E DI ESPORTAZIONE**

Articolo 117  
Norme generali

1. Fatti salvi i casi in cui i titoli di importazione o di esportazione sono richiesti a norma del presente regolamento, le importazioni ai fini dell'immissione in libera pratica nell'Unione o le esportazioni dall'Unione di uno o più prodotti **■** *dei settori seguenti* possono essere subordinate alla presentazione di un titolo:

- a) cereali;*
- b) riso;*
- c) zucchero;*
- d) sementi;*
- e) olio di oliva e olive da tavola, per quanto riguarda i prodotti di cui ai codici NC 1509, 1510 00, 0709 92 90, 0711 20 90, 2306 90 19, 1522 00 31 e 1522 00 39;*
- f) lino e canapa, per quanto riguarda la canapa;*
- g) ortofrutticoli;*
- h) ortofrutticoli trasformati;*
- i) banane;*
- j) prodotti vitivinicoli;*
- k) piante vive;*
- l) carni bovine;*
- m) latte e prodotti lattiero-caseari;*
- n) carni suine;*
- o) carni ovine e caprine;*
- p) uova;*
- q) carni di pollame;*
- r) alcole etilico di origine agricola.*

**■** 2. I titoli sono rilasciati dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia richiesta, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nell'Unione, salvo diversa disposizione di un atto

adottato in conformità all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato e fatta salva l'applicazione degli articoli 118, 119 e 120.

3. I titoli sono validi in tutto il territorio dell'Unione.

Articolo 118  
Poteri delegati

1. **Per tenere conto degli obblighi internazionali dell'Unione e delle norme dell'Unione applicabili in campo sociale, ambientale e di benessere degli animali, della necessità di monitorare l'andamento degli scambi e del mercato e le importazioni ed esportazioni dei prodotti, della necessità di un'adeguata gestione del mercato e della necessità di ridurre gli oneri amministrativi**, è conferito alla Commissione il potere di **adottare** atti delegati in conformità all'articolo 160 **intesi a stabilire**:
- a) l'elenco dei prodotti **dei settori di cui all'articolo 117, paragrafo 1**, per i quali è necessaria la presentazione di un titolo di importazione o di esportazione;
  - b) i casi e le situazioni in cui la presentazione di un titolo di importazione o di esportazione non è necessaria, in considerazione della posizione doganale del prodotto di cui trattasi, dei regimi degli scambi da rispettare, delle finalità delle operazioni, dello statuto giuridico del richiedente e dei quantitativi interessati.
2. **Per prevedere ulteriori** elementi del regime dei titoli, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 **intesi a definire regole riguardanti**:
- a) i diritti e gli obblighi connessi al titolo, i suoi effetti giuridici **e i casi nei quali si applica** una tolleranza **riguardo all'obbligo di importare o esportare il quantitativo indicato nel titolo o nei quali vi è l'obbligo di indicare l'origine nel titolo** ;
  - b) **la subordinazione del** rilascio di un titolo di importazione o **dell'immissione in** libera pratica alla presentazione di un documento, emesso da un paese terzo o da un organismo, che attesti, tra l'altro, l'origine, l'autenticità e le caratteristiche qualitative dei prodotti;
  - c) **il** trasferimento dei titoli oppure le restrizioni alla trasferibilità dei titoli;
  - d) **condizioni aggiuntive per i titoli di importazione per la canapa in conformità all'articolo 129** e **il principio dell'**assistenza amministrativa **tra** gli Stati membri per prevenire o gestire i casi di frode e le irregolarità;
  - e) i casi e le situazioni in cui non è necessaria la costituzione di una cauzione a garanzia dell'importazione o dell'esportazione dei prodotti durante il periodo di validità del titolo.

Articolo 119  
Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie *per l'applicazione del presente capo*, comprese le norme per:

*a bis) il formato e il contenuto del titolo;*

- a) la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli e l'uso dei medesimi;
- b) il periodo di validità dei titoli, *le procedure per la costituzione della cauzione e l'importo di quest'ultima;*
- c) la prova del soddisfacimento delle condizioni cui è subordinato l'uso dei titoli;

*c bis) il livello della tolleranza riguardo al rispetto dell'obbligo di importare o esportare il quantitativo indicato nel titolo;*

- d) il rilascio di titoli sostitutivi o di duplicati di titoli;
- e) il trattamento dei titoli da parte degli Stati membri e lo scambio di informazioni necessario ai fini della gestione del regime, *comprese le procedure riguardanti l'assistenza amministrativa speciale tra gli Stati membri.*

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Articolo 120  
Altre competenze di esecuzione

La Commissione può, mediante atti di esecuzione *adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 162, paragrafo 2 o paragrafo 3:*

- a) limitare i quantitativi per i quali possono essere rilasciati titoli,
- b) respingere i quantitativi richiesti e
- c) sospendere la presentazione di domande ai fini della gestione del mercato qualora le domande riguardino quantitativi ingenti.

**CAPO II**  
**DAZI ALL'IMPORTAZIONE**

Articolo 121  
Attuazione di accordi internazionali *e di determinati altri atti*

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure *intese a rispettare gli obblighi previsti da accordi internazionali* conclusi *a norma* del trattato *o da* qualsiasi altro atto *pertinente* adottato a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, *o dell'articolo 207* del trattato o a norma della tariffa doganale comune per quanto riguarda il calcolo dei dazi di importazione dei prodotti agricoli. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

## Articolo 122

Regime del prezzo di entrata per determinati prodotti dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e del settore vitivinicolo

1. Ai fini dell'applicazione del dazio previsto dalla tariffa doganale comune per i prodotti dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e per i succhi di uve e i mosti di uve, il prezzo di entrata di una partita è pari al suo valore in dogana calcolato in virtù del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio<sup>1</sup> (il codice doganale) e del regolamento (CEE) n. 2454/93 *della Commissione*<sup>2</sup> **di applicazione.**

3. Tenendo conto della necessità di garantire l'efficienza del sistema, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, per disporre che **la veridicità del prezzo di entrata dichiarato di una partita sia verificata mediante un valore all'importazione forfettario e in quali condizioni la costituzione di una cauzione è obbligatoria** .

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le regole per il calcolo del valore **all'importazione forfettario** di cui al primo comma del presente paragrafo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

## Articolo 123

Dazi addizionali all'importazione

1. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, i prodotti dei settori dei cereali, del riso, dello zucchero, degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati, delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle uova, delle carni di pollame e delle banane, nonché i succhi di uve e i mosti di uve, alla cui importazione, se soggetta all'aliquota del dazio della tariffa doganale comune, si applica un dazio addizionale per evitare o neutralizzare eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato dell'Unione conseguenti a tali importazioni nei seguenti casi:
  - a) se le importazioni sono realizzate ad un prezzo inferiore al prezzo comunicato dall'Unione all'Organizzazione mondiale del commercio («prezzo limite»), o
  - b) se il volume delle importazioni realizzate nel corso di un anno supera un determinato livello («volume limite»).

Il volume limite è determinato in base alle opportunità di accesso al mercato, definite come importazioni in percentuale del corrispondente consumo interno dei tre anni precedenti.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

---

<sup>1</sup> *Regolamento (CEE) n. 2913/1992 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario* (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

<sup>2</sup> *Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario* (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

2. Il dazio addizionale all'importazione non è applicato se le importazioni non rischiano di perturbare il mercato dell'Unione o gli effetti appaiono sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), i prezzi all'importazione sono determinati in base ai prezzi cif all'importazione della partita considerata. I prezzi cif all'importazione sono verificati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto sul mercato mondiale o sul mercato di importazione del prodotto nell'Unione.
4. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie per l'applicazione del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

#### Articolo 124

##### Altre competenze di esecuzione

La Commissione può, mediante atti di esecuzione **adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 162, paragrafo 2 o paragrafo 3**:

- a) fissare il livello del dazio all'importazione da applicare in virtù delle norme stabilite da un accordo internazionale concluso a norma del trattato, della tariffa doganale comune e **negli atti di esecuzione di cui** all'articolo 121 ■ ;
- b) fissare i prezzi rappresentativi e i volumi limite ai fini dell'applicazione di dazi addizionali all'importazione nell'ambito delle norme adottate in conformità all'articolo 123, paragrafo 1, primo comma.

### CAPO III

#### GESTIONE DEI CONTINGENTI TARIFFARI E TRATTAMENTO SPECIALE DELLE IMPORTAZIONI DAI PAESI TERZI

##### Articolo 125

##### Contingenti tariffari

1. I contingenti tariffari di importazione di prodotti agricoli ai fini della loro immissione in libera pratica nell'Unione (o in parte di essa) o i contingenti tariffari di importazione di prodotti agricoli dell'Unione nei paesi terzi che devono essere gestiti in tutto o in parte dall'Unione, istituiti in forza di accordi **internazionali** conclusi a norma ■ del trattato o in forza di qualsiasi altro atto adottato a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, **o dell'articolo 207** del trattato, sono aperti e/o gestiti dalla Commissione mediante atti delegati **a norma dell'articolo 126 del presente regolamento** e atti di esecuzione a norma degli articoli **127 e 128 del presente regolamento**.
2. I contingenti tariffari sono gestiti in modo da evitare discriminazioni tra gli operatori interessati applicando uno dei metodi seguenti, una loro combinazione o un altro metodo appropriato:
  - a) un metodo basato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo il principio "primo arrivato, primo servito");

- b) un metodo di ripartizione in proporzione ai quantitativi richiesti all'atto della presentazione delle domande ("metodo dell'esame simultaneo");
- c) un metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali (secondo il metodo detto "produttori tradizionali/nuovi arrivati").

3. Il metodo di gestione adottato:

- a) nel caso dei contingenti tariffari di importazione, tiene adeguatamente conto del fabbisogno di approvvigionamento del mercato *di produzione, trasformazione e consumo, attuale ed emergente*, dell'Unione *in termini di competitività, certezza e continuità dell'approvvigionamento* e della necessità di salvaguardare l'equilibrio *del mercato stesso e*
- b) nel caso dei contingenti tariffari di esportazione, permette di avvalersi pienamente delle possibilità disponibili nell'ambito del contingente.

*Articolo 125 bis  
Disposizione specifica*

*Nel caso dei contingenti tariffari di importazione in Spagna di 2 000 000 di tonnellate di granturco e di 300 000 tonnellate di sorgo e dei contingenti tariffari di importazione in Portogallo di 500 000 tonnellate di granturco, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 riguardo alle disposizioni necessarie alla realizzazione delle importazioni nell'ambito dei contingenti tariffari nonché, eventualmente, al magazzinaggio da parte degli organismi pubblici dei quantitativi importati dagli organismi pagatori degli Stati membri in questione e al loro smaltimento sul mercato di tali Stati membri.*

*Articolo 126  
Poteri delegati*

1. *Per* garantire pari condizioni di accesso ai quantitativi disponibili e parità di trattamento degli operatori nell'ambito del contingente tariffario di importazione, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 **intesi a:**
  - a) determinare le condizioni e i requisiti di ammissibilità che un operatore è tenuto a soddisfare per presentare una domanda di accesso al contingente tariffario di importazione; tali condizioni possono comprendere un'esperienza minima negli scambi con i paesi terzi e territori assimilati, oppure nell'attività di trasformazione, espressa in termini di quantità minima e periodo minimo in un dato settore di mercato; tali condizioni possono comprendere norme specifiche che tengano conto delle esigenze e delle prassi in vigore in un dato settore e degli usi e delle necessità delle industrie di trasformazione;
  - b) *definire norme* applicabili al trasferimento di diritti tra operatori e, se necessario, le limitazioni ai trasferimenti nell'ambito della gestione dei contingenti tariffari di importazione;
  - c) subordinare la partecipazione al contingente tariffario di importazione alla costituzione di una cauzione;

- d) **adottare, se necessario,** disposizioni per particolari specificità, requisiti o restrizioni applicabili ai contingenti tariffari previsti da un accordo internazionale o da un altro atto di cui all'articolo 125, paragrafo 1.

2. **Per** garantire che i prodotti esportati possano beneficiare di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo se sono rispettate talune condizioni, in **forza di** accordi **internazionali** conclusi dall'Unione a norma del trattato, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160 del presente regolamento, **riguardanti norme intese a obbligare le** autorità competenti degli Stati membri a rilasciare, su richiesta e dopo aver effettuato gli opportuni controlli, un documento attestante che tali condizioni sono soddisfatte per i prodotti che, se esportati, possono beneficiare di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo se sono rispettate talune condizioni.

#### Articolo 127

##### Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione:

- a) l'apertura di contingenti tariffari annui, all'occorrenza adeguatamente scaglionati nel corso dell'anno, e il metodo di gestione da applicare;
- b) **procedure** per l'applicazione delle disposizioni specifiche previste dall'accordo o atto che adotta il regime di importazione o di esportazione, riguardanti in particolare:
- i) garanzie circa la natura, la provenienza e l'origine del prodotto;
  - ii) il riconoscimento del documento che consente di verificare le garanzie di cui al punto i);
  - iii) la presentazione di un documento emesso dal paese esportatore;
  - iv) la destinazione e l'uso dei prodotti;
- c) il periodo di validità dei titoli o delle autorizzazioni;
- d) **le procedure per la costituzione** della cauzione **e l'importo di quest'ultima**;
- e) l'uso di titoli e, se necessario, **misure** specifiche riguardanti in particolare le condizioni di presentazione delle domande di titolo di importazione e di concessione dell'autorizzazione nell'ambito del contingente tariffario;
- f) le misure necessarie **riguardanti il contenuto, la forma, il rilascio e l'uso del** documento di cui all'articolo 126, paragrafo 2;
- g) **le procedure e i criteri tecnici necessari per l'applicazione dell'articolo 125 bis.**

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

*Articolo 128*  
*Altre competenze di esecuzione*

1. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione **adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 162, paragrafo 2 o paragrafo 3**, le disposizioni di gestione atte a garantire che i quantitativi disponibili nell'ambito del contingente tariffario non siano superati, in particolare attraverso la fissazione di un coefficiente di assegnazione a ciascuna domanda a partire dal raggiungimento dei quantitativi disponibili, il rigetto delle domande pendenti e, se necessario, la sospensione della presentazione di ulteriori domande.
2. La Commissione può adottare, **mediante atti di esecuzione adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 162, paragrafo 2 o paragrafo 3**, disposizioni per la riassegnazione dei quantitativi non utilizzati.

**CAPO IV**

**DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'IMPORTAZIONE DI DETERMINATI PRODOTTI**

*Articolo 129*  
*Importazioni di canapa*

1. I seguenti prodotti possono essere importati nell'Unione **solo** se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
  - a) la canapa greggia di cui al codice NC 5302 10 00 soddisfa le condizioni previste all'articolo 25, paragrafo 3, e all'articolo 28, **paragrafo 3**, del regolamento (UE) n. [...] **[regolamento sui pagamenti diretti]**;
  - b) i semi di varietà di canapa di cui al codice NC ex 1207 99 **20** destinati alla semina sono corredati della prova che il tasso di tetraidrocannabinolo della varietà interessata non è superiore a quello fissato a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, e dell'articolo 28, lettera h), del regolamento (UE) n. [...] **[regolamento sui pagamenti diretti]**;
  - c) i semi di canapa diversi da quelli destinati alla semina di cui al codice NC 1207 99 91, possono essere importati solo da importatori riconosciuti dallo Stato membro in modo da assicurare che non siano destinati alla semina.
2. Il presente articolo si applica fatte salve disposizioni più restrittive adottate dagli Stati membri nel rispetto del trattato e degli obblighi derivanti dall'accordo sull'agricoltura dell'OMC.

*Articolo 129 bis*  
*Importazioni di luppolo*

1. ***I prodotti del settore del luppolo provenienti dai paesi terzi possono essere importati soltanto se presentano caratteristiche qualitative almeno equivalenti a quelle stabilite per gli stessi prodotti raccolti nell'Unione od ottenuti da tali prodotti.***



2. ***I prodotti accompagnati da un attestato rilasciato dalle autorità del paese d'origine e riconosciuto equivalente al certificato di cui all'articolo 59 ter sono considerati prodotti aventi le caratteristiche di cui al paragrafo 1.***

***Nel caso del luppolo in polvere, del luppolo in polvere arricchito di luppolina, dell'estratto di luppolo e dei prodotti miscelati di luppolo, l'attestato può essere riconosciuto equivalente al certificato soltanto se il tenore di acido alfa in questi prodotti non è inferiore a quello del luppolo da cui essi sono stati ottenuti.***

3. ***Per ridurre al minimo gli oneri amministrativi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 160 riguardo alle condizioni alle quali non si applicano gli obblighi connessi all'attestato di equivalenza e all'etichettatura dell'imballaggio.***
4. ***La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie per l'applicazione del presente articolo, comprese quelle relative al riconoscimento degli attestati di equivalenza e ai controlli sulle importazioni di luppolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.***

#### *Articolo 130*

##### *Deroghe per i prodotti importati e cauzione speciale nel settore vitivinicolo*

In conformità all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato e in ossequio agli obblighi internazionali dell'Unione, possono essere adottate deroghe all'allegato VII, parte II, sezione B, punto 5, o sezione C, per i prodotti importati.

Nel caso di deroghe all'allegato VII, parte II, sezione B, punto 5, gli importatori depositano per questi prodotti una cauzione presso le autorità doganali designate al momento dell'immissione in libera pratica. La cauzione è svincolata dietro presentazione, da parte dell'importatore, della prova ritenuta soddisfacente dalle autorità doganali dello Stato membro di immissione in libera pratica, che:

- a) i prodotti non hanno beneficiato di deroghe, oppure
- b) se hanno beneficiato di deroghe, i prodotti non sono stati vinificati, ovvero, se vinificati, i prodotti ottenuti sono stati adeguatamente etichettati.

La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire le norme atte a garantire l'applicazione uniforme del presente articolo, in particolare relative all'importo della cauzione e all'etichettatura adeguata. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

#### *Articolo 130 bis*

##### *Importazione di zucchero greggio destinato alla raffinazione*

1. ***Fino al termine della campagna di commercializzazione 2016/2017, alle raffinerie a tempo pieno è concessa una capacità d'importazione esclusiva di 2 500 000 tonnellate per campagna di commercializzazione, espresse in zucchero bianco.***
2. ***L'unico impianto di lavorazione della barbabietola da zucchero funzionante nel 2005 in Portogallo è considerato una raffineria a tempo pieno.***

3. *I titoli d'importazione dello zucchero destinato alla raffinazione sono rilasciati unicamente a raffinerie a tempo pieno a condizione che i quantitativi in questione non superino quelli di cui al paragrafo 1. I titoli possono essere trasferiti solo tra raffinerie a tempo pieno e sono validi fino alla fine della campagna di commercializzazione per la quale sono stati rilasciati.*

*Il presente paragrafo si applica per i primi tre mesi di ciascuna campagna di commercializzazione.*

4. *Considerata la necessità di garantire che lo zucchero importato destinato alla raffinazione sia raffinato a norma del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 160 riguardo:*
- a) *all'uso dei termini ai fini del funzionamento del regime di importazione di cui al paragrafo 1;*
  - b) *alle condizioni e ai requisiti di ammissibilità che un operatore è tenuto a soddisfare per presentare una domanda di titolo di importazione, compresa la costituzione di una cauzione;*
  - c) *alle norme sulle sanzioni amministrative da applicare.*
5. *La Commissione può adottare atti di esecuzione intesi a stabilire le norme necessarie in relazione ai documenti giustificativi da fornire per quanto riguarda i requisiti e gli obblighi applicabili agli importatori, in particolare alle raffinerie a tempo pieno. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.*

#### *Articolo 130 ter*

#### *Sospensione dei dazi all'importazione nel settore dello zucchero*

*Fino al termine della campagna di commercializzazione 2016/2017, la Commissione, mediante atti di esecuzione, può sospendere, in tutto o in parte, l'applicazione dei dazi all'importazione per determinati quantitativi dei prodotti seguenti, per garantire l'approvvigionamento necessario per la produzione dei prodotti di cui all'articolo 101 terdecies, paragrafo 2:*

- a) *zucchero del codice NC 1701;*
- b) *isoglucosio di cui ai codici NC 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30.*

*Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.*

## CAPO V

### SALVAGUARDIA E PERFEZIONAMENTO ATTIVO

#### Articolo 131

##### Misure di salvaguardia

1. La Commissione può adottare misure di salvaguardia avverso le importazioni nell'Unione, fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, conformemente al regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio <sup>1</sup> e al regolamento (CE) n. 625/2009 del Consiglio <sup>2</sup>.
2. Salvo disposizione contraria contenuta in qualsiasi altro atto del Parlamento europeo e del Consiglio e in qualsiasi altro atto del Consiglio, le misure di salvaguardia avverso le importazioni nell'Unione previste in accordi internazionali conclusi in conformità al <sup>3</sup> trattato sono adottate dalla Commissione in conformità al paragrafo 3 del presente articolo.
3. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Ove riceva una richiesta da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo, mediante atti di esecuzione, entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Per *imperativi* motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 162, paragrafo 3.

Le misure adottate sono comunicate immediatamente agli Stati membri e si applicano con effetto immediato.

4. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, revocare o modificare le misure unionali di salvaguardia adottate in virtù del paragrafo 3 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Per *imperativi* motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 162, paragrafo 3.

#### Articolo 132

##### Sospensione dei regimi di trasformazione sotto controllo doganale e di perfezionamento attivo

<sup>4</sup> Se il mercato dell'Unione subisce o rischia di subire perturbazioni a causa del regime della trasformazione sotto controllo doganale o del regime di perfezionamento attivo, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione può, mediante atti di esecuzione, sospendere in tutto o in parte il ricorso a detti regimi per i prodotti dei settori dei cereali, del riso, dello

---

<sup>1</sup> *Regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo all'instaurazione di un regime comune applicabile alle esportazioni* (GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1).

<sup>2</sup> *Regolamento (CE) n. 625/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi* (GU L 185 del 17.7.2009, pag. 1).

zucchero, dell'olio di oliva e delle olive da tavola, degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati, del settore vitivinicolo, delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle uova, delle carni di pollame e dell'alcole etilico di origine agricola. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Ove riceva una richiesta da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo, mediante atti di esecuzione, entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Per *imperativi* motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 162, paragrafo 3.

Le misure adottate sono comunicate immediatamente agli Stati membri e si applicano con effetto immediato.




## CAPO VI

### RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE

#### *Articolo 133*

#### *Campo di applicazione*

1. Nella misura necessaria per consentire l'esportazione sulla base delle quotazioni o dei prezzi praticati sul mercato mondiale, **quando le condizioni del mercato interno rientrano tra quelle descritte all'articolo 154, paragrafo 1, o all'articolo 156** ed entro i limiti risultanti dagli accordi *internazionali* conclusi in conformità al  trattato, la differenza tra queste quotazioni o prezzi e i prezzi nell'Unione può essere coperta da una restituzione all'esportazione per:
  - a) i prodotti dei settori seguenti da esportare come tali:
    - i) cereali;
    - ii) riso;
    - iii) zucchero, per quanto riguarda i prodotti elencati nell'allegato I, parte III, lettere b), c), d) e g);
    - iv) carni bovine;
    - v) latte e prodotti lattiero-caseari;

vi) carni suine;

vii) uova;

viii) carni di pollame;

b) i prodotti di cui alla lettera a), punti i), ii), iii), v) e vii), del presente paragrafo, da esportare sotto forma di prodotti trasformati in conformità al regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio<sup>1</sup> e sotto forma di prodotti contenenti zucchero elencati nell'allegato I, Parte X, lettera b).

2. La restituzione all'esportazione di prodotti trasformati non può essere superiore a quella applicata agli stessi prodotti esportati come tali.

■

**2 bis.** *Fatta salva l'applicazione dell'articolo 154, paragrafo 1, e dell'articolo 156, la restituzione a disposizione per i prodotti di cui al paragrafo 1 è pari a 0 EUR.*

#### *Articolo 134*

##### *Ripartizione delle restituzioni all'esportazione*

***Il metodo di assegnazione dei*** quantitativi che possono essere esportati col beneficio di una restituzione ***è quello:***

- a) più adatto alla natura del prodotto e alla situazione del mercato di cui trattasi, che consente l'utilizzazione più efficace possibile delle risorse disponibili e che tiene conto dell'efficienza e della struttura delle esportazioni dell'Unione e del loro impatto sull'equilibrio del mercato, senza creare discriminazioni fra gli operatori, in particolare fra piccoli e grandi operatori;
- b) meno gravoso per gli operatori dal punto di vista amministrativo, tenendo conto delle esigenze amministrative.

#### *Articolo 135*

##### *Fissazione delle restituzioni all'esportazione*

1. Agli stessi prodotti si applicano le stesse restituzioni all'esportazione in tutta l'Unione. Esse possono essere differenziate secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi risultanti dagli accordi ***internazionali*** conclusi in conformità ■ del trattato.
2. Le misure riguardanti la fissazione delle restituzioni all'esportazione sono adottate dal Consiglio in conformità all'articolo 43, paragrafo 3 del trattato.

#### *Articolo 136*

##### *Concessione delle restituzioni all'esportazione*

1. Le restituzioni per i prodotti elencati nell'articolo 133, paragrafo 1, lettera a), esportati come tali, sono concesse solo su richiesta e su presentazione di un titolo di esportazione.

---

<sup>1</sup> ***Regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 10).***

2. L'importo della restituzione applicabile ai prodotti elencati all'articolo 133, paragrafo 1, lettera a), è l'importo applicabile il giorno della domanda del titolo oppure l'importo risultante dalla relativa gara e, in caso di restituzione differenziata, la restituzione applicabile in tale data:
- a) alla destinazione indicata sul titolo, oppure
  - b) alla destinazione effettiva se diversa dalla destinazione indicata sul titolo; in questo caso l'importo applicabile non è superiore a quello applicabile alla destinazione indicata sul titolo.

■

■

4. La restituzione è pagata se è fornita la prova che i prodotti:
- a) hanno **lasciato** il territorio doganale dell'Unione in conformità alla procedura di esportazione di cui all'articolo 161 del codice doganale;
  - b) nel caso di una restituzione differenziata, sono stati importati nel paese di destinazione indicato sul titolo o hanno raggiunto un'altra destinazione per la quale è stata fissata una restituzione, fatto salvo il paragrafo 2, lettera b).

#### *Articolo 137*

##### *Restituzioni all'esportazione di animali vivi nel settore delle carni bovine*

■ Per quanto riguarda i prodotti del settore delle carni bovine, la concessione e il pagamento di restituzioni all'esportazione di animali vivi sono subordinati al rispetto della legislazione dell'Unione in materia di benessere degli animali, in particolare di protezione degli animali durante il trasporto.

■

■

#### *Articolo 138*

##### *Limiti applicabili alle esportazioni*

Il rispetto degli impegni in termini di volume risultanti dagli accordi **internazionali** conclusi in conformità ■ del trattato è assicurato sulla base dei titoli di esportazione rilasciati per i periodi di riferimento applicabili ai prodotti di cui trattasi.

■ Riguardo al rispetto degli obblighi derivanti dall'accordo sull'agricoltura dell'OMC, lo scadere di un periodo di riferimento non pregiudica la validità dei titoli di esportazione.

#### *Articolo 139*

##### *Poteri delegati*

■

■

- 2 bis.** *Per garantire il corretto funzionamento del sistema delle restituzioni all'esportazione, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 intesi a imporre l'obbligo di costituire una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli obblighi degli operatori.*
3. *Per ridurre al minimo gli adempimenti amministrativi a carico degli operatori e delle autorità, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 intesi a* fissare soglie al di sotto delle quali può non essere obbligatoria la presentazione di un titolo di esportazione, stabilire le destinazioni o le operazioni per le quali può essere giustificata l'esenzione dall'obbligo di presentazione di un titolo di esportazione, nonché autorizzare il rilascio a posteriori dei titoli di esportazione in casi giustificati.
4. *Per affrontare* situazioni pratiche che giustificano l'ammissibilità totale o parziale al beneficio di restituzioni all'esportazione e aiutare gli operatori a superare il periodo intercorrente tra la domanda di restituzione all'esportazione e l'effettivo pagamento della medesima, *è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 intesi a definire norme* riguardanti:
- a) la fissazione di un'altra data per la restituzione;
  - 
  - c) il pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione, comprese le condizioni per la costituzione e lo svincolo della cauzione;
  - d) *le prove aggiuntive* in caso di dubbi sulla reale destinazione dei prodotti, nonché l'eventuale reimportazione nel territorio doganale dell'Unione;
  - e) le destinazioni considerate esportazioni fuori dall'Unione e l'ammissione di destinazioni situate all'interno del territorio doganale dell'Unione al beneficio di una restituzione.
- 4 bis.** *Per garantire la parità di accesso alle restituzioni all'esportazione per gli esportatori dei prodotti compresi nell'allegato I del trattato e dei prodotti trasformati a partire dai medesimi, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 sull'applicazione dell'articolo 136, paragrafo 1 e paragrafo 2 ai prodotti di cui all'articolo 133, paragrafo 1, lettera b).*
5. *Per garantire che i prodotti che beneficiano di restituzioni all'esportazione siano esportati fuori del territorio doganale dell'Unione, evitare il loro rientro in tale territorio e ridurre al minimo gli oneri amministrativi degli operatori che, in caso di concessione di restituzioni differenziate, devono produrre ed esibire la prova che i prodotti hanno raggiunto il paese di destinazione, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 intesi a definire norme* riguardanti:
- a) il termine entro il quale deve essere portata a termine l'uscita dal territorio doganale dell'Unione, compreso il periodo di reintroduzione temporanea;
  - b) la trasformazione che possono subire i prodotti che beneficiano di restituzioni all'esportazione in tale periodo;
  - c) la prova di arrivo a destinazione nel caso delle restituzioni differenziate;

- d) le soglie di restituzione e le condizioni alle quali gli esportatori possono essere esonerati dalla presentazione della prova suddetta;
- e) le condizioni di approvazione della prova di arrivo a destinazione, nel caso delle restituzioni differenziate, a cura di parti terze indipendenti.

**5 bis.** *Per incoraggiare gli esportatori a rispettare le condizioni di benessere degli animali e per permettere alle autorità competenti di verificare la correttezza della spesa per le restituzioni all'esportazione soggette al rispetto delle norme in materia di benessere degli animali, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 riguardanti il rispetto delle condizioni di benessere degli animali al di fuori del territorio doganale dell'Unione, compreso il ricorso a parti terze indipendenti.*

6. *Per tener conto delle specificità dei diversi settori, la Commissione può stabilire, mediante atti delegati, requisiti e condizioni specifiche per gli operatori e i prodotti ammissibili al beneficio di restituzioni all'esportazione ■ e ■ la fissazione di coefficienti ai fini del calcolo delle restituzioni all'esportazione **tenendo conto del processo di invecchiamento di talune bevande alcoliche ottenute dai cereali.***

#### *Articolo 140*

##### *Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame*

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie per l'applicazione del presente **capo**, riguardanti in particolare:

- a) la redistribuzione dei quantitativi esportabili non assegnati o non utilizzati;
- a bis)** *il metodo di ricalcolo del pagamento di una restituzione all'esportazione nel caso in cui il codice del prodotto o la destinazione indicati su un titolo non corrispondano al prodotto o alla destinazione effettivi;*
- b) i prodotti di cui all'articolo 133, paragrafo 1, lettera b);
- c) *le procedure per la costituzione della cauzione e l'ammontare di quest'ultima;*
- d) *l'applicazione delle misure adottate in forza dell'articolo 139, paragrafo 4 bis.*

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.



*Articolo 141*  
*Altre competenze di esecuzione*

La Commissione può, mediante atti di esecuzione **adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 162, paragrafo 2 o paragrafo 3**:

- a) **definire misure appropriate per evitare l'utilizzazione abusiva della flessibilità prevista dall'articolo 136, paragrafo 2, in particolare per quanto riguarda la procedura di presentazione delle domande;**
- b) **definire le misure necessarie per il rispetto degli impegni in termini di volume di cui all'articolo 138, compresa la cessazione o la limitazione del rilascio di titoli di esportazione in caso di superamento o di possibile superamento di tali volumi;**
- c) fissare coefficienti **applicabili alle** restituzioni all'esportazione in conformità alle disposizioni adottate a norma dell'articolo 139, paragrafo 6.

**CAPO VII**

**PERFEZIONAMENTO PASSIVO**

*Articolo 142*  
*Sospensione del regime di perfezionamento passivo*

■ Se il mercato dell'Unione subisce o rischia di subire perturbazioni a causa del regime di perfezionamento passivo, la Commissione può, mediante atti di esecuzione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, sospendere in tutto o in parte il ricorso a detto regime per i prodotti dei settori dei cereali, del riso, degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati, del settore vitivinicolo, delle carni bovine, delle carni suine, delle carni ovine e caprine e delle carni di pollame. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo, mediante atti di esecuzione, entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Per **imperativi** motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 162, paragrafo 3.

Le misure adottate sono comunicate immediatamente agli Stati membri e si applicano con effetto immediato.

■

## PARTE IV

### REGOLE DI CONCORRENZA

#### CAPO I

##### NORME APPLICABILI ALLE IMPRESE

###### Articolo 143

###### *Orientamenti della Commissione sull'applicazione delle norme sulla concorrenza all'agricoltura*

Salvo diversa disposizione del presente regolamento, *conformemente all'articolo 42 del trattato*, gli articoli da 101 a 106 del trattato e le relative disposizioni di applicazione si applicano, fatti salvi gli articoli da *143 bis* a 145 del presente regolamento, agli accordi, alle decisioni e alle pratiche di cui all'articolo 101, paragrafo 1, e all'articolo 102 del trattato che si riferiscono alla produzione o al commercio di prodotti agricoli.

*Per garantire il funzionamento del mercato interno e l'applicazione uniforme delle norme sulla concorrenza dell'Unione, la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri applicano le norme sulla concorrenza dell'Unione in stretta collaborazione.*

*Inoltre la Commissione, se del caso, pubblica orientamenti per fornire assistenza alle autorità nazionali garanti della concorrenza e agli operatori economici.*

###### Articolo 143 bis

###### *Mercato rilevante*

*La definizione del mercato rilevante permette di individuare e definire l'ambito entro il quale vi è concorrenza tra le imprese e si basa su due dimensioni cumulative:*

- a) *il mercato rilevante del prodotto: ai fini del presente capo, per "mercato del prodotto" si intende il mercato che comprende tutti i prodotti considerati intercambiabili o sostituibili dal consumatore a motivo delle loro caratteristiche, del loro prezzo e dell'utilizzo cui sono destinati;*
- b) *il mercato geografico rilevante: ai fini del presente capitolo, per "mercato geografico" s'intende il mercato comprendente il territorio nel quale le imprese in causa forniscono i prodotti di cui trattasi, nel quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che può essere distinto dalle zone geografiche contigue segnatamente perché in queste ultime le condizioni di concorrenza sono sensibilmente diverse.*

###### Articolo 143 ter

###### *Posizione dominante*

*Ai fini del presente capo, per "posizione dominante" si intende una situazione di potenza economica grazie alla quale l'impresa che la detiene è in grado di ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva sul mercato di cui trattasi e ha la possibilità di tenere comportamenti alquanto indipendenti nei confronti dei concorrenti, dei clienti e, in ultima analisi, dei consumatori.*

###### Articolo 144

###### *Deroghe per gli obiettivi della PAC e gli agricoltori e le loro associazioni*

1. L'articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche di cui all'articolo 143, del presente regolamento che sono necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 del trattato.

■ L'articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche **concordate** di agricoltori, associazioni di agricoltori o associazioni di dette associazioni, o di organizzazioni di produttori riconosciute in virtù dell'articolo 106 del presente regolamento, o di associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute in virtù dell'articolo 107 del presente regolamento nella misura in cui riguardano la produzione o la vendita di prodotti agricoli o l'utilizzazione di impianti comuni per lo stoccaggio, la manipolazione o la trasformazione di prodotti agricoli, a meno che ■ siano compromessi gli obiettivi di cui all'articolo 39 del trattato.

***Il presente paragrafo non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate che comportano l'obbligo di applicare prezzi identici o in base alle quali la concorrenza è esclusa.***

■

■

2. ***Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono vietati senza che occorra una previa decisione in tal senso.***

***In tutti i procedimenti nazionali o unionali relativi all'applicazione dell'articolo 101 del trattato, l'onere della prova di un'infrazione dell'articolo 101, paragrafo 1 del trattato incombe alla parte o all'autorità che asserisce tale infrazione. Incombe invece alla parte che invoca il beneficio delle esenzioni di cui al paragrafo 1 l'onere di provare che le condizioni in esso enunciate sono soddisfatte.***

#### Articolo 145

##### *Accordi e pratiche concordate di organizzazioni interprofessionali riconosciute*

1. L'articolo 101, paragrafo 1 del **TFUE** non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate delle organizzazioni interprofessionali riconosciute in virtù dell'articolo 108, paragrafo 1 del presente regolamento, la cui finalità è lo svolgimento delle attività elencate all'articolo 108, paragrafo 1 **e all'articolo 108, paragrafo 2, lettera c)** del presente regolamento, e, per i settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola e del tabacco, all'articolo **109 quinquies** del presente regolamento.
2. Il paragrafo 1 si applica soltanto a condizione che:
  - a) gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate siano stati notificati alla Commissione;
  - b) entro i due mesi successivi alla ricezione di tutte le informazioni richieste, la Commissione ■ non abbia accertato l'incompatibilità degli accordi, delle decisioni o delle pratiche concordate con la normativa dell'Unione. ***Qualora la Commissione ne accerti invece l'incompatibilità con la normativa dell'Unione, effettua le sue constatazioni senza applicare la procedura di cui all'articolo 162, paragrafo 2 o paragrafo 3.***

3. Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate **di cui al paragrafo 1** non possono avere effetto prima che sia trascorso il periodo di **due mesi** di cui al paragrafo 2, lettera b).
4. Sono dichiarati in ogni caso incompatibili con la normativa dell'Unione gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate che:
  - a) possono causare una qualsiasi forma di compartimentazione dei mercati all'interno dell'Unione;
  - b) possono nuocere al buon funzionamento dell'organizzazione dei mercati;
  - c) possono creare distorsioni di concorrenza non indispensabili per raggiungere gli obiettivi della PAC perseguiti dall'attività dell'organizzazione interprofessionale;
  - d) comportano la fissazione di prezzi o di quote;
  - e) possono creare discriminazione o eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.
5. Se, alla scadenza del periodo di due mesi di cui al paragrafo 2, lettera b) constatata che non ricorrono le condizioni per l'applicazione del paragrafo 1, la Commissione adotta, **senza applicare la procedura di cui all'articolo 162, paragrafo 2 o paragrafo 3**, una decisione con cui dichiara che l'articolo 101, paragrafo 1 del trattato si applica all'accordo, alla decisione o alla pratica concordata in questione.

La decisione della Commissione si applica a partire dalla data di notifica della stessa all'organizzazione interprofessionale interessata, tranne qualora quest'ultima abbia fornito informazioni errate o si sia indebitamente valse dell'esenzione di cui al paragrafo 1.
6. In caso di accordi pluriennali, la notifica del primo anno è valida per gli anni successivi dell'accordo. Tuttavia, in questo caso, la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di un altro Stato membro, può in qualsiasi momento esprimere un parere di incompatibilità.
7. **La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le misure necessarie per l'applicazione uniforme del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.**

## CAPO II

### NORME IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

#### *Articolo 146*

#### *Applicazione degli articoli da 107 a 109 del trattato*

1. **■** Gli articoli 107, 108 e 109 del trattato si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli.
2. **In deroga al paragrafo 1**, gli articoli 107, 108 e 109 del trattato non si applicano ai pagamenti concessi dagli Stati membri in forza e in conformità:
  - a) delle misure previste dal presente regolamento finanziate, in tutto o in parte, dall'Unione, oppure **■**
  - b) delle disposizioni degli articoli da **148** a 153 del presente regolamento.

#### *Articolo 147*

##### *Pagamenti nazionali connessi ai programmi di sostegno nel settore vitivinicolo*

In deroga all'articolo 41, paragrafo 3, per le misure contemplate dagli articoli 43, 47 e 48, gli Stati membri possono erogare pagamenti nazionali nel rispetto delle regole dell'Unione in materia di aiuti di Stato.

La quota massima dell'aiuto stabilita nella pertinente normativa dell'Unione in materia di aiuti di Stato si applica al finanziamento pubblico complessivo, comprendente le risorse unionali e nazionali.

#### *Articolo 148*

##### *Pagamenti nazionali per le renne in Finlandia e in Svezia*

Con riserva di autorizzazione adottata dalla Commissione **senza applicare la procedura di cui all'articolo 162, paragrafo 2 o paragrafo 3**, la Finlandia e la Svezia possono concedere pagamenti nazionali per la produzione e l'immissione sul mercato di renne e di prodotti derivati (codici NC ex 0208 ed ex 0210), purché non ne derivi un aumento dei livelli tradizionali di produzione.

#### *Articolo 149*

##### *Pagamenti nazionali per il settore dello zucchero in Finlandia*

La Finlandia può concedere ai bieticoltori pagamenti nazionali fino a un massimo di 350 EUR/ha per campagna di commercializzazione.

#### *Articolo 150*

##### *Pagamenti nazionali a favore dell'apicoltura*

Gli Stati membri possono concedere pagamenti nazionali per la protezione delle aziende apicole sfavorite da condizioni strutturali o naturali o nel quadro di programmi di sviluppo economico, ad eccezione di quelli a favore della produzione o del commercio.

#### *Articolo 151*

##### *Pagamenti nazionali per la distillazione di vino in caso di crisi*

1. In casi giustificati di crisi, gli Stati membri possono concedere pagamenti nazionali ai produttori di vino per la distillazione di vino volontaria o obbligatoria.

■ **Tali** pagamenti ■ sono proporzionati e permettono di far fronte alla crisi.

■ L'importo totale disponibile in uno Stato membro in un dato anno per tali pagamenti non supera il 15% del totale delle risorse disponibili per Stato membro stabilite nell'allegato IV per lo stesso anno.

4. Gli Stati membri che desiderano ricorrere ai pagamenti nazionali di cui al paragrafo 1 trasmettono alla Commissione una notifica debitamente motivata. **La Commissione decide *senza applicare la procedura di cui all'articolo 162, paragrafo 2 o paragrafo 3* in merito all'approvazione della misura e alla possibilità di concedere pagamenti nazionali.**
5. L'alcole derivante dalla distillazione di cui al paragrafo 1 è utilizzato esclusivamente per fini industriali o energetici onde evitare distorsioni di concorrenza.
6. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie per l'applicazione del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

#### *Articolo 152*

##### *Pagamenti nazionali per la distribuzione di prodotti agli allievi degli istituti scolastici*

Gli Stati membri possono concedere pagamenti nazionali, a integrazione dell'aiuto unionale di cui all'articolo 21 e all'articolo 24, per la fornitura dei prodotti agli allievi degli istituti scolastici o per i costi correlati di cui all'articolo 21, paragrafo 1.

Gli Stati membri possono finanziare tali pagamenti tramite un prelievo imposto al settore interessato dalla misura o tramite qualsiasi altro contributo del settore privato.

Gli Stati membri possono concedere, a integrazione dell'aiuto unionale di cui all'articolo 21, pagamenti nazionali per finanziare le misure di accompagnamento necessarie ai fini dell'efficacia del programma di distribuzione di prodotti dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e di banane e prodotti derivati agli allievi degli istituti scolastici **di cui** all'articolo 21, paragrafo 2.

#### *Articolo 153*

##### *Pagamenti nazionali a favore della frutta a guscio*

1. Gli Stati membri possono concedere pagamenti nazionali, per un importo massimo di 120,75 EUR/ha all'anno, agli agricoltori che producono i prodotti seguenti:
  - a) mandorle di cui ai codici NC 0802 11 e 0802 12;
  - b) nocciole di cui ai codici NC 0802 21 e 0802 22;
  - c) noci comuni di cui ai codici NC 0802 31 e 0802 32;
  - d) pistacchi di cui al codice NC 0802 **51 00 e 0802 52 00**;
  - e) carrube di cui al codice NC 1212 **92 00**.
2. I pagamenti nazionali **di cui al paragrafo 1** possono essere versati per una superficie massima di:

Stato Membro	Superficie massima (ha)
Belgio	100
Bulgaria	11 984
Germania	1 500

Grecia	41 100
Spagna	568 200
Francia	17 300
Italia	130 100
Cipro	5100
Lussemburgo	100
Ungheria	2 900
Paesi Bassi	100
Polonia	4 200
Portogallo	41 300
Romania	1 645
Slovenia	300
Slovacchia	3 100
Regno Unito	100

3. Gli Stati membri possono subordinare la concessione dei pagamenti nazionali *di cui al paragrafo 1* all'appartenenza dell'agricoltore ad un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma dell'articolo 106.

## PARTE V

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### CAPO I

#### MISURE ECCEZIONALI

#### SEZIONE 1

#### TURBATIVE DEL MERCATO

##### *Articolo 154*

##### *Misure per contrastare le turbative del mercato*

1. *Per contrastare efficacemente ed effettivamente le minacce di turbativa del mercato causate da aumenti o cali significativi dei prezzi sui mercati interno o esterno o da altri eventi e circostanze che causano o minacciano di causare in modo significativo turbative del mercato, laddove la situazione o i suoi effetti sul mercato sembrano destinati a perdurare o a peggiorare è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, per l'adozione delle misure necessarie per far fronte a tale situazione del mercato pur nel rispetto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi internazionali conclusi in forza del [ ] trattato e a condizione che le altre misure previste dal presente regolamento appaiano insufficienti.*

Qualora lo richiedano ragioni imperative di urgenza in caso di minacce di turbativa del mercato di cui al primo comma, agli atti delegati adottati a norma del presente paragrafo si applica la procedura di cui all'articolo 161 del presente regolamento.

***Tali ragioni imperative di urgenza possono comprendere la necessità di adottare un'azione immediata per far fronte o evitare turbative del mercato, quando le minacce di turbativa del mercato si manifestano con tale rapidità o in modo talmente inaspettato che è necessaria un'azione immediata per affrontare efficacemente ed effettivamente la situazione o quando l'azione eviterebbe che tali minacce di turbativa del mercato si concretizzino, persistano o si trasformino in una turbativa più grave e prolungata, ovvero quando il ritardo dell'azione immediata minaccerebbe di provocare o di aggravare la turbativa ovvero amplierebbe la portata delle misure successivamente necessarie per far fronte alla minaccia o alla turbativa o nuocerebbe alla produzione o alle condizioni del mercato.***

Nella misura necessaria e per il periodo necessario a ***far fronte alle turbative del mercato o alle relative minacce*** tali misure possono ampliare o modificare la portata, la durata o altri aspetti di altre misure previste dal presente regolamento, ***o prevedere restituzioni all'esportazione***, oppure sospendere i dazi all'importazione, in tutto o in parte, anche per determinati quantitativi e/o periodi, a seconda dei casi.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 non si applicano ai prodotti elencati nell'allegato I, parte XXIV, sezione 2.

***Tuttavia, la Commissione può, mediante atti delegati adottati secondo la procedura d'urgenza di cui all'articolo 161, decidere che le misure di cui al paragrafo 1 si applichino a uno o più dei prodotti elencati nell'allegato I, parte XXIV, sezione 2.***

3. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le norme ***procedurali e i criteri tecnici*** necessari per l'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo ■. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

## SEZIONE 2

### MISURE DI SOSTEGNO DEL MERCATO CONNESSE A MALATTIE DEGLI ANIMALI E ALLA PERDITA DI FIDUCIA DEI CONSUMATORI IN SEGUITO AI RISCHI PER LA SALUTE PUBBLICA, PER LA SALUTE DEGLI ANIMALI O PER LA SALUTE DELLE PIANTE

#### Articolo 155

*Misure connesse a malattie degli animali e alla perdita di fiducia dei consumatori  
in seguito ai rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle piante*

1. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, misure eccezionali di sostegno ***del mercato interessato***:
  - a) ■ per tener conto delle limitazioni agli scambi intraunionali e agli scambi con i paesi terzi riconducibili all'applicazione di misure destinate a combattere la propagazione di malattie degli animali e



- b) per tener conto di gravi turbative del mercato direttamente imputabili ad una perdita di fiducia dei consumatori a causa dell'esistenza di rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle piante *nonché di malattie*.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 si applicano ai settori seguenti:

- a) carni bovine;
- b) latte e prodotti lattiero-caseari;
- c) carni suine;
- d) carni ovine e caprine;
- e) uova;
- f) carni di pollame.

Le misure di cui al paragrafo 1, lettera b), connesse a una perdita di fiducia dei consumatori a causa di rischi per la salute pubblica o la salute delle piante, si applicano anche a tutti gli altri prodotti agricoli tranne quelli elencati nell'allegato I, parte XXIV, sezione 2.

***La Commissione può, mediante atti delegati adottati secondo la procedura d'urgenza di cui all'articolo 161, estendere l'elenco dei prodotti specificati nei primi due commi del presente paragrafo.***

3. Le misure di cui al paragrafo 1 sono adottate su richiesta degli Stati membri interessati.

4. Le misure di cui al paragrafo 1, ***primo comma***, lettera a), sono subordinate all'adozione, da parte degli Stati membri interessati, di misure veterinarie e sanitarie atte a debellare rapidamente le epizootie e soltanto nei limiti e per il periodo strettamente necessari al sostegno del mercato in questione.

5. L'Unione partecipa nella misura del 50% al finanziamento delle spese sostenute dagli Stati membri per le misure previste al paragrafo 1.

Tuttavia, con riguardo ai settori delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine e delle carni ovine e caprine, in caso di lotta contro l'afta epizootica l'Unione contribuisce al finanziamento del 60% delle spese.

6. Gli Stati membri provvedono affinché, nel caso in cui i produttori contribuiscano alle spese sostenute dagli Stati membri, ciò non determini una distorsione della concorrenza tra produttori di Stati membri diversi.

### SEZIONE 3

#### PROBLEMI SPECIFICI

##### *Articolo 156*

##### *Misure necessarie per risolvere problemi specifici*

1. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure di emergenza necessarie e giustificabili per risolvere problemi specifici. Tali misure possono derogare alle disposizioni del presente regolamento, ma soltanto nella misura strettamente necessaria e per il periodo strettamente necessario. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.
2. Per *imperativi* motivi di urgenza debitamente giustificati, *legati a situazioni in grado di causare un rapido deterioramento delle condizioni di produzione e di mercato cui potrebbe essere difficile far fronte in caso di ritardi nell'adozione di misure*, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 162, paragrafo 3, per risolvere problemi specifici.
3. *La Commissione adotta le misure di cui al paragrafo 1 o 2 solo se non è possibile adottare le misure di emergenza necessarie ai sensi dell'articolo 154 o 155.*
4. *Le misure adottate ai sensi del paragrafo 1 o 2 rimangono in vigore per un periodo non superiore a dodici mesi. Se dopo tale periodo i problemi specifici che hanno determinato l'adozione di tali misure persistono, allo scopo di disporre una soluzione permanente, la Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 160 o presentare proposte legislative appropriate.*
5. *La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio delle misure adottate ai sensi del paragrafo 1 o 2 entro due giorni lavorativi dalla relativa adozione.*

### SEZIONE 3 BIS

#### **ACCORDI E DECISIONI DURANTE I PERIODI DI GRAVE SQUILIBRIO SUI MERCATI**

##### *Articolo 156 quater*

##### *Applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato*

1. *Durante i periodi di grave squilibrio sui mercati, la Commissione può adottare atti di esecuzione intesi ad assicurare che l'articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applichi agli accordi e alle decisioni delle organizzazioni di produttori riconosciute, delle loro associazioni e delle organizzazioni interprofessionali riconosciute in uno dei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, nella misura in cui tali accordi e decisioni non compromettano il corretto funzionamento del mercato unico, siano mirate esclusivamente a stabilizzare il settore interessato e rientrino in una o più delle seguenti categorie:*
  - a) *ritiro dal mercato o distribuzione gratuita dei loro prodotti;*
  - b) *trasformazione e trattamento;*

- c) *ammasso da parte di operatori privati;*
- d) *misure di promozione comuni;*
- e) *accordi sui requisiti di qualità;*
- f) *acquisto in comune dei mezzi di produzione necessari a combattere la propagazione di parassiti e malattie degli animali e delle piante nell'Unione ovvero di quelli necessari a far fronte alle conseguenze dei disastri naturali nell'Unione;*
- g) *pianificazione della produzione temporanea, tenuto conto della natura specifica del ciclo di produzione.*

*Nel suo atto di esecuzione, la Commissione specifica il campo di applicazione materiale e la portata geografica di tale deroga e, fatto salvo il paragrafo 3, il periodo durante il quale essa è d'applicazione.*

*Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.*

- 2. *Il paragrafo 1 si applica soltanto se la Commissione ha già adottato una delle misure di cui al presente capo se i prodotti sono stati acquistati all'intervento pubblico ovvero se è stato concesso l'aiuto all'ammasso privato di cui alla parte II, titolo I, capo I.*
- 3. *Gli accordi e le decisioni di cui al paragrafo 1 sono validi solo per un periodo massimo di sei mesi. La Commissione può tuttavia adottare atti di esecuzione che autorizzino la proroga di tali accordi e decisioni per un ulteriore periodo massimo di sei mesi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.*

## CAPO II

### COMUNICAZIONI E RELAZIONI

#### *Articolo 157 Comunicazioni*

- 1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, del monitoraggio, dell'analisi e della gestione del mercato dei prodotti agricoli e per garantire la trasparenza del mercato e il corretto funzionamento delle misure della PAC, eseguire verifiche, controlli, monitoraggi, valutazioni e audit delle misure della PAC ***nonché ottemperare agli obblighi stabiliti negli accordi internazionali conclusi in conformità del trattato***, compresi gli obblighi di notifica previsti da tali accordi, la Commissione può adottare, secondo la procedura di cui al paragrafo 2, le misure necessarie per le comunicazioni che le imprese, gli Stati membri e i paesi terzi sono tenuti a trasmettere. Nel farlo la Commissione tiene conto dei dati necessari e delle sinergie tra potenziali fonti di dati.

Le informazioni ottenute possono essere trasmesse o messe a disposizione di organismi internazionali, delle autorità competenti dei paesi terzi e possono essere pubblicate ferma restando la protezione dei dati personali e del legittimo interesse delle imprese alla tutela dei segreti aziendali, come i prezzi.

2. **Per garantire l'integrità dei sistemi di informazione e l'autenticità e leggibilità dei documenti e dei dati associati trasmessi**, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 intesi a definire:

a) la natura e il tipo di informazioni da trasmettere;

■

**b ter) le categorie di dati da trattare e i periodi massimi di conservazione e la finalità del trattamento, in particolare in caso di pubblicazione di tali dati e di trasferimento a paesi terzi;**

c) ■ **i diritti di accesso alle informazioni o ai sistemi di informazione resi disponibili;**

d) le condizioni ■ di pubblicazione delle informazioni.

3. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, **le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente articolo, in particolare:**

■

**a bis) i metodi di comunicazione delle informazioni;**

**a ter) le regole sulle informazioni da comunicare;**

b) le modalità relative alla gestione delle informazioni da comunicare e ■ al contenuto, alla forma, alla periodicità e alle scadenze delle comunicazioni;

c) le modalità relative alla trasmissione o alla messa a disposizione delle informazioni e dei documenti agli Stati membri, agli organismi internazionali, alle autorità competenti dei paesi terzi o al pubblico, ferma restando la protezione dei dati personali e del legittimo interesse delle imprese alla tutela dei segreti aziendali.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

#### *Articolo 157 bis Trattamento e protezione dei dati personali*

1. **Gli Stati membri e la Commissione raccolgono i dati personali ai fini di cui all'articolo 157, paragrafo 1, e li trattano in modo non incompatibile con tali finalità.**

2. **Laddove i dati personali sono trattati a fini di monitoraggio e valutazione ai sensi dell'articolo 157, paragrafo 1, essi devono essere resi anonimi e trattati unicamente in forma aggregata.**

3. **I dati personali sono trattati conformemente alle norme di cui alla direttiva 95/46/CE e al regolamento (CE) n. 45/2001. In particolare, tali dati non sono conservati in modo da consentire l'identificazione degli interessati per un arco di tempo superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, tenendo conto dei periodi minimi di conservazione stabiliti dalla normativa unionale e nazionale applicabile.**

4. ***Gli Stati membri informano gli interessati della possibilità che i loro dati personali siano trattati da organismi nazionali o dell'Unione conformemente al paragrafo 1 e che a tale riguardo essi godono dei diritti sanciti dalle normative in materia di protezione dei dati, ossia la direttiva 95/46/CE ed il regolamento (CE) n. 45/2001.***

*Articolo 158*

*Relazioni obbligatorie della Commissione*

La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio:

- a) ogni tre anni ***e, per la prima volta, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento***, sull'attuazione delle misure riguardanti il settore dell'apicoltura previste dagli articoli da 52 a 54, ***compresi gli sviluppi più recenti in materia di sistemi di identificazione degli alveari***;
- b) entro il 30 giugno 2014 ed entro il 31 dicembre 2018, ***sull'andamento della situazione del mercato nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare sul funzionamento dell'articolo 106, paragrafo 2, dell'articolo 108, paragrafo 2 e degli articoli 104, 105, 105 bis e 105 ter, valutando, in particolare, gli effetti sui produttori di latte e sulla produzione di latte nelle regioni svantaggiate, in relazione con l'obiettivo generale di mantenere la produzione in tali regioni, e includendo possibili incentivi atti ad incoraggiare gli agricoltori a concludere accordi di produzione congiunta, con proposte adeguate***;
- c) ***entro il 31 dicembre 2014, sulla possibilità di ampliare la portata dei programmi nelle scuole al fine di includervi l'olio d'oliva e le olive da tavola***;
- d) ***entro il 31 dicembre 2017, sull'applicazione delle norme sulla concorrenza al settore agricolo in tutti gli Stati membri, in particolare sul funzionamento degli articoli 144 e 145 e degli articoli 113 ter, 113 quater e 113 quinquies nei settori interessati***.

**CAPO III**

**RISERVA PER LE CRISI NEL SETTORE AGRICOLO**

*Articolo 159*

*Uso della riserva*

I fondi trasferiti dalla riserva per le crisi nel settore agricolo, alle condizioni e secondo la procedura di cui ***all'articolo 24 bis del regolamento (UE) n. xxx/xxxx [regolamento orizzontale sulla PAC] e al paragrafo [19 quater] dell'Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio***, la cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria<sup>1</sup>, sono messi a disposizione delle misure contemplate dal presente regolamento nell'anno o negli anni per i quali è richiesto un sostegno supplementare e attuate in circostanze che esulano dal normale andamento dei mercati.

In particolare i fondi sono trasferiti per spese a titolo:

■  
■

<sup>1</sup> GU L [...] del [...], pag. [...].

- a) *degli articoli da 8 a 20;*
- b) *degli articoli da 133 a 141 e*
- c) *degli articoli 154, 155 e 156.*



## PARTE VI

### DELEGHE DI POTERE, DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### CAPO I

#### DELEGA DI POTERE E DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE

##### *Articolo 160*

##### *Esercizio della delega*

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. ***Il potere di adottare atti delegati di cui al presente regolamento è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo. La Commissione elabora una relazione sui poteri delegati al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.***
3. La delega di potere di cui al presente regolamento può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi del presente regolamento entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

##### *Articolo 161*

##### *Procedura d'urgenza*

1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato adottato ai sensi del presente articolo al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato adottato ai sensi del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 160, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

*Articolo 162*  
*Procedura di comitato*

1. La Commissione è assistita da **un comitato denominato "comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli"**. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

***Per quanto riguarda gli atti di cui all'articolo 62, paragrafo 3, all'articolo 68, lettere e) ed e i), all'articolo 74, paragrafo 4, all'articolo 76, all'articolo 83 e all'articolo 84, paragrafo 3, se il comitato non formula alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.***

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con l'articolo 5 del medesimo.

**CAPO II**

***DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI***

*Articolo 163*  
*Abrogazioni*

1. Il regolamento (CE) n. 1234/2007 è abrogato.

Tuttavia, continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007:

■

- b) ***per quanto riguarda*** il regime di contenimento della produzione di latte, ■ la parte II, titolo I, capo III ***e gli allegati IX e X*** fino al 31 marzo 2015;
- c) nel settore vitivinicolo:
  - i) gli articoli da ***85 bis*** a ***85 sexies*** per quanto riguarda le superfici di cui all'articolo ***85 bis***, paragrafo 2, non ancora estirpate e, per quanto riguarda le superfici di cui all'articolo ***85 ter***, paragrafo 1, non ancora regolarizzate, fino all'estirpazione o alla regolarizzazione di tali superfici;
  - ii) il regime transitorio di diritti di impianto stabilito nella parte II, titolo I, capo III, sezione ***IV bis***, sottosezione II, fino al 31 dicembre 2015 ■ ;

- iii) *l'articolo 118 quaterdecies, paragrafo 5, fino all'esaurimento delle scorte di vini con la denominazione "Mlado vino portugizac" esistenti alla data di adesione della Croazia all'Unione;*
- iv) *l'articolo 118 vicies, paragrafo 5, fino a quattro anni dopo la data di adesione della Croazia all'Unione;*

*c bis) l'articolo 113 bis, paragrafo 4, gli articoli 114, 115 e 116, l'articolo 117, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 121, lettera e), punto iv), nonché l'allegato XIV, parte B, punto I, paragrafi 2 e 3, e punto III, paragrafo 1, e parte C, e l'allegato XV, punto II, paragrafi 1, 3, 5 e 6, e punto IV, paragrafo 2, ai fini dell'applicazione di tali articoli, fino alla data di applicazione delle corrispondenti norme di commercializzazione da stabilirsi in virtù degli atti delegati previsti all'articolo 59, paragrafo 1, all'articolo 59 bis, paragrafo 4, all'articolo 60, paragrafo 3, all'articolo 61, all'articolo 65, paragrafo 4, e agli articoli 65 quater, 65 quinques, 65 sexies, 66 e 67 bis del presente regolamento;*

*c ter) l'articolo 133 bis, paragrafo 1, e l'articolo 140 bis fino al 30 settembre 2014;*

- e) *l'articolo 182, paragrafo 3, primo e secondo comma, fino alla fine della campagna di commercializzazione dello zucchero 2013/14 il 30 settembre 2014;*
- f) *l'articolo 182, paragrafo 4, fino al 31 dicembre 2017;*

*f bis) l'articolo 182, paragrafo 7, fino al 31 marzo 2014;*

*f ter) l'allegato XV, punto III, paragrafo 3, lettera b), fino al 31 dicembre 2015;*

*f quater) l'allegato XX fino alla data di entrata in vigore della proposta che sostituisce il regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e il regolamento (CE) n. 614/2009 del Consiglio del 7 luglio 2009 che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina.*

2. I riferimenti al regolamento (CE) n. 1234/2007 si intendono fatti al presente regolamento e al regolamento (UE) n. [...] **[regolamento orizzontale sulla PAC]** e vanno letti secondo le tavole di concordanza figuranti nell'allegato VIII del presente regolamento.
3. Sono abrogati i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1601/96 e (CE) n. 1037/2001 del Consiglio.

#### Articolo 164 Disposizioni transitorie

**Per** garantire un passaggio ordinato dai regimi previsti dal regolamento (CE) n. 1234/2007 a quelli previsti dal presente regolamento, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 per quanto riguarda le misure necessarie per proteggere i diritti acquisiti e le aspettative legittime delle aziende agricole.



***Tutti i programmi pluriennali adottati anteriormente al 1° gennaio 2014 continuano a essere disciplinati dalle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e fino alla loro scadenza.***

*Articolo 165  
Entrata in vigore e applicazione*

1. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Tuttavia:

***a) l'articolo 122 si applica a decorrere dal 1° ottobre 2014;***

***b) l'allegato VI, parte VI, punto II, paragrafo 3 si applica a decorrere dal 1° ottobre 2016.***

2. ***Gli articoli 104, 105, 105 bis e 105 ter, l'articolo 106, paragrafo 2, l'articolo 107, paragrafo 2, l'articolo 108, paragrafo 2, gli articoli 109 quater e 109 sexies, l'articolo 114, paragrafo 2, e l'articolo 115, paragrafo 2 si applicano fino al 30 giugno 2020.***

3. ***Gli articoli da 101 bis a 101 septiesdecies e gli articoli 130 bis e 130 ter si applicano fino alla fine della campagna di commercializzazione 2016/2017 il 30 settembre 2017.***

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Parlamento europeo  
Il presidente*

*Per il Consiglio  
Il presidente*

ALLEGATO I

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2

Parte I

Cereali

Il settore dei cereali comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC	Designazione
a) 0709 <b>99</b> 60	Granturco dolce, fresco o refrigerato
0712 90 19	Granturco dolce, secco, anche tagliato oppure tritato o polverizzato, ma non ulteriormente preparato, diverso da quello ibrido destinato alla semina
1001 91 <b>20</b>	Frumento (grano) tenero e frumento segalato, destinati alla semina
<b>ex</b> 1001 99	Farro, frumento (grano) tenero e frumento segalato, diversi da quelli destinati alla semina
<b>00</b>	
1002	Segala
1003	Orzo
1004	Avena
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido
1005 90 00	Granturco non destinato alla semina
1007 <b>10</b> 90,	Sorgo da granella, diverso al sorgo da granella ibrido destinato alla semina
<b>1007 90 00</b>	
1008	Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali
b) 1001 <b>11</b> 00,	Frumento (grano) duro
<b>1001 19 00</b>	
c) 1101 00	Farine di frumento (grano) o di frumento segalato
1102 <b>90 70</b>	Farina di segala
1103 11	Semole e semolini di frumento (grano)
1107	Malto, anche torrefatto
d) 0714	Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellet; midollo della palma a sago
<b>ex</b> 1102	Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato:
1102 20	–Farina di granturco
1102 90	–altre:
1102 90 10	---Farina di orzo
1102 90 30	---Farina di avena
1102 90 90	---altre:
<b>ex</b> 1103	Semole, semolini e agglomerati in forma di pellet, di cereali, escluso di frumento (grano) della sottovoce 1103 11 e di riso delle sottovoci 1103 19 50 e 1103 20 50
<b>ex</b> 1104	Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlato, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006 e fiocchi di riso della sottovoce 1104 19 91; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati
1106 20	Farine e semolini di sago, di radici o tuberi della voce 0714

Codice NC	Designazione
ex 1108	Amidi e fecole; inulina:
	–Amidi e fecole:
1108 11 00	--Amido di frumento (grano)
1108 12 00	--Amido di granturco
1108 13 00	--Fecola di patate

Codice NC	Designazione
1108 14 00	---Fecola di manioca
ex 1108 19	---Altri amidi e fecole:
1108 19 90	----altri
1109 00 00	Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati
ex 1702 30	-Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno di 20% di fruttosio:
	-- altri:
ex 1702 30 50	--- in polvere cristallina bianca, anche agglomerata, contenenti, in peso, allo stato secco, meno di 99% di glucosio
ex 1702 30 90	--- altri, contenenti, in peso, allo stato secco, meno di 99% di glucosio
ex 1702 40	-Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, da 20% a 50% di fruttosio, escluso lo zucchero invertito:
1702 40 90	---altri
ex 1702 90	-Altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50% di fruttosio:
1702 90 50	---Maltodestrina e sciroppo di maltodestrina
	---Zuccheri e melassi caramellati:
	----altri:
1702 90 75	-----in polvere, anche agglomerati
1702 90 79	-----altri
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:
ex 2106 90	-altre
	--Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati:
	---altri
2106 90 55	----Sciroppi di glucosio o di maltodestrina
ex 2302	Crusche, staccature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellet, della vagliatura, della molitura o di altra lavorazione dei cereali
ex 2303	Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellet:
2303 10	-Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili
2303 30 00	-Avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli
ex 2306	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellet, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305:
	-altri
2306 90 05	--di germi di granturco
ex 2308 00	Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellet, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove:

Codice NC	Designazione
2308 00 40	–Ghiande di quercia e castagne d'India; residui della spremitura di frutta, diversa dall'uva
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali:
ex 2309 10	–Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto:
2309 10 11	– – Contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio,
2309 10 13	maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci
230910 31	1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o
2309 10 33	prodotti lattiero-caseari
2309 10 51	
2309 10 53	

Codice NC	Designazione
ex 2309 90	– altri:
2309 90 20	--- Prodotti di cui alla nota esplicativa complementare 5 del capitolo 23 della nomenclatura combinata
	--- altri, comprese le premiscele:
2309 90 31	--- -- Contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio,
2309 90 33	maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci
2309 90 41	1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o
2309 90 43	prodotti lattiero-caseari
2309 90 51	
2309 90 53	

(<sup>1</sup>) Ai fini dell'applicazione della presente sottovoce, per "prodotti lattiero-caseari" si intendono i prodotti delle voci da 0401 a 0406 e delle sottovoci 1702 11 00, 1702 19 00 e 2106 90 51.

## Parte II

### Riso

Il settore del riso comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC	Designazione
a) da 1006 10 21	Risone (riso "paddy"), diverso da quello destinato alla semina
a	
1006 10 98	
1006 20	Riso semigreggio (bruno)
1006 30	Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato
b) 1006 40 00	Rotture di riso
c) 1102 90 50	Farina di riso
1103 19 50	Semole e semolini di riso
1103 20 50	Pellet di riso
1104 19 91	Fiocchi di riso
ex 1104 19 99	Grani di riso schiacciati
1108 19 10	Amido di riso

### Parte III

#### Zucchero

Il settore dello zucchero comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC	Designazione
a) 1212 91	Barbabietole da zucchero
1212 <b>93 00</b>	Canna da zucchero
b) 1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido
c) 1702 20	Zucchero e sciroppo d'acero
1702 60 95 e	Altri zuccheri allo stato solido e sciroppi di zucchero, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, esclusi il lattosio, il glucosio, la maltodestrina e l'isoglucosio
1702 90 95	
1702 90 71	Zuccheri e melassi, caramellati, contenenti, in peso, allo stato secco, il 50% o più di saccarosio
2106 90 59	Sciroppi di zucchero, aromatizzanti o colorati, esclusi gli sciroppi di isoglucosio, di lattosio, di glucosio e di maltodestrina
d) 1702 30 10	Isoglucosio
1702 40 10	
1702 60 10	
1702 90 30	
e) 1702 60 80	Sciroppo di inulina
1702 90 80	
f) 1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero
g) 2106 90 30	Sciroppi di isoglucosio, aromatizzati o colorati
h) 2303 20	Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero

### Parte IV

#### Foraggi essiccati

Il settore dei foraggi essiccati comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC	Designazione
a) ex 1214 10 00	–Farina ed agglomerati in forma di pellet, di erba medica essiccata artificialmente con il calore –Farina ed agglomerati in forma di pellet, di erba medica altrimenti essiccata e macinata
ex 1214 90 90	
	–Erba medica, lupinella, trifoglio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio disidratati mediante essiccamento artificiale con il calore, esclusi il fieno e i cavoli da foraggio nonché i prodotti contenenti fieno –Erba medica, lupinella, trifoglio, lupino, vecce, meliloto, tartufi di prato e ginestrino, altrimenti essiccati e macinati
b) ex 2309 90 <b>96</b>	–Concentrati di proteine ottenuti da succo di erba medica e di erba –Prodotti disidratati ottenuti esclusivamente da residui solidi e da succhi risultanti dalla preparazione dei concentrati di proteine sopramenzionati.

Parte V  
Sementi

Il settore delle sementi comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC	Designazione
0712 90 11	Granturco dolce ibrido: –destinati alla semina
0713 10 10	Piselli ( <i>Pisum sativum</i> ): –destinati alla semina
ex 0713 20 00	Ceci (garbanzos): –destinati alla semina
ex 0713 31 00	Fagioli delle specie <i>Vigna mungo</i> (L.) Hepper o <i>Vigna radiata</i> (L.) Wilczek: –destinati alla semina
ex 0713 32 00	Fagioli Adzuki ( <i>Phaseolus</i> o <i>Vigna angularis</i> ): –destinati alla semina
0713 33 10	Fagioli comuni ( <i>Phaseolus vulgaris</i> ): –destinati alla semina
<b>ex 0713 34 00</b>	<b>Fagiolo Bambara o di terra (<i>Vigna subterranea</i> o <i>Voandzeia subterranea</i>):</b>
<b>ex 0713 35 00</b>	<b>–destinato alla semina</b>
ex 0713 39 00	<b>Fagiolo dall'occhio (<i>Vigna unguiculata</i>):</b> <b>–destinato alla semina</b> altri : –destinati alla semina
ex 0713 40 00	Lenticchie: –destinate alla semina
ex 0713 50 00	Fave ( <i>Vicia faba</i> var. <i>major</i> ) e favette ( <i>Vicia faba</i> var. <i>equina</i> e <i>Vicia faba</i> var. <i>minor</i> ): –destinate alla semina
<b>ex 0713 60 00</b>	<b>Pisello caiano o del tropico (<i>Cajanus cajan</i>):</b> <b>–destinato alla semina</b>
ex 0713 90 00	Altri legumi da granella secchi: –destinati alla semina
1001 91 10	Spelta: <b>– sementi</b>
ex 1005 10	Granturco ibrido da semina
1006 10 10	Risone (riso "paddy"): –destinato alla semina
1007 10 10	Sorgo a grani ibrido: <b>–sementi</b>
1201 10 00	Fave di soia, anche frantumate: <b>–sementi</b>
1202 30 00	Arachidi non tostate né altrimenti cotte, <b>anche sgusciate o frantumate:</b> <b>–sementi</b>
1204 00 10	Semi di lino, anche frantumati: –destinati alla semina
1205 10 10 ed ex 1205 90 00	Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati: –destinati alla semina



Codice NC	Designazione
1206 00 10	Semi di girasole, anche frantumati: –destinati alla semina
ex 1207	Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati: –destinati alla semina
1209	Semi, frutti e spore: –destinati alla semina

## Parte VI

### Luppolo

Il settore del luppolo comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC	Designazione
1210	Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellet; luppolina
1302 13 00	Succhi ed estratti vegetali di luppolo

## Parte VII

### Olio di oliva e olive da tavola

Il settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC	Designazione
a) 1509	Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1510 00	Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509
b) 0709 <b>92 10</b>	Olive, fresche o refrigerate, destinate ad usi diversi dalla produzione di olio
0709 <b>9290</b>	Altre olive, fresche o refrigerate
0710 80 10	Olive, non cotte o cotte in acqua o al vapore, congelate
0711 20	Olive temporaneamente conservate (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze idonee ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non idonee al consumo nello stato in cui sono presentate
ex 0712 90 90	Olive secche, intere, tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate
2001 90 65	Olive preparate o conservate nell'aceto o nell'acido acetico
ex 2004 90 30	Olive preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico, congelate
2005 70 00	Olive preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico, non congelate
c) 1522 00 31	Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle

1522 00 39	cere animali o vegetali contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva
2306 90 11	Sanse di olive ed altri residui <b>solidi</b> dell'estrazione dell'olio di oliva
2306 90 19	

### Parte VIII

#### Lino e canapa

Il settore del lino e della canapa comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC	Designazione
5301	Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)
5302	Canapa ( <i>Cannabis sativa</i> L.) greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

### Parte IX

#### Prodotti ortofrutticoli

Il settore degli ortofrutticoli freschi comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC	Designazione
0702 00 00	Pomodori freschi o refrigerati
0703	Cipolle, scalogni, aglio, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati
0704	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati
0705	Lattughe ( <i>Lactuca sativa</i> ) e cicorie ( <i>Cichorium</i> spp.), fresche o refrigerate
0706	Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati
0707 00	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati
0708	Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati
ex 0709	Altri ortaggi, freschi o refrigerati, esclusi quelli delle sottovoci 0709 60 91, 0709 60 95, 0709 60 99, 0709 <b>92 10</b> , 0709 <b>92 90</b> e 0709 <b>99 60</b>
ex 0802	Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, escluse noci di arec (o di betel) e noci di cola della sottovoce 0802 <b>70 00</b> , <b>0802 80 00</b>
0803 <b>10 10</b>	Banane da cuocere, fresche
0803 <b>10 90</b>	Banane da cuocere, essiccate
0804 20 10	Fichi, freschi
0804 30 00	Ananassi
0804 40 00	Avocadi
0804 50 00	Guaiave, manghi e mangostani
0805	Agrumi, freschi o secchi
0806 10 10	Uve da tavola, fresche
0807	Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi
0808	Mele, pere e cotogne, fresche

0809	Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugneole, fresche
0810	Altra frutta fresca
0813 50 31	Miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802
0813 50 39	
0910 20	Zafferano
ex 0910 99	Timo, fresco o refrigerato
ex 1211 90 86	Basilico, melissa, menta, origano/maggiorana selvatica ( <i>Origanum vulgare</i> ), rosmarino, salvia, freschi o refrigerati
1212 92 00	Carrube

## Parte X

### Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

Il settore degli ortofrutticoli trasformati comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC	Designazione
a) ex 0710	Ortaggi o legumi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, esclusi il granturco dolce della sottovoce 0710 40 00, le olive della sottovoce 0710 80 10 e i pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> della sottovoce 0710 80 59
ex 0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non idonei all'alimentazione nello stato in cui sono presentati, esclusi le olive della sottovoce 0711 20, i pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> della sottovoce 0711 90 10 o il granturco dolce della sottovoce 0711 90 30
ex 0712	Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, escluse le patate della sottovoce ex 0712 90 05, disidratate per essiccamento artificiale ed al calore, non atte all'alimentazione umana, il granturco dolce delle sottovoci 0712 90 11 e 0712 90 19 e le olive della sottovoce ex 0712 90 90
0804 20 90	Fichi secchi

Codice NC	Designazione
0806 20 ex 0811	Uve secche Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti, escluse le banane congelate della sottovoce ex 0811 90 95
ex 0812	Frutta temporaneamente conservate (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non idonee all'alimentazione nello stato in cui sono presentate, escluse le banane temporaneamente conservate della sottovoce ex 0812 90 98
ex 0813	Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio del presente capitolo, esclusi i miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802 delle sottovoci 0813 50 31 e 0813 50 39
0814 00 00	Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche
0904 21 10	Peperoni essiccati ( <i>Capsicum annuum</i> ), non tritati né polverizzati
b) ex 0811	Frutta non cotte o cotte in acqua o al vapore, congelate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
ex 1302 20 ex 2001	Sostanze pectiche e pectinati Ortaggi o legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, esclusi: - frutta del genere <i>Capsicum</i> diverse dai peperoni della sottovoce 2001 90 20 - granturco dolce ( <i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i> ) della sottovoce 2001 90 30 - ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%, della sottovoce 2001 90 40 - cuori di palma della sottovoce ex 2001 90 92 - olive della sottovoce 2001 90 65 - foglie di vigna, germogli di luppolo e altre parti commestibili di piante della sottovoce ex 2001 90 97
2002	Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico
2003	Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico
ex 2004	Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006, esclusi il granturco dolce ( <i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i> ) della sottovoce 2004 90 10, le olive della sottovoce ex 2004 90 30 e le patate preparate o conservate sotto forma di farina, semolino o fiocchi della sottovoce 2004 10 91
ex 2005	Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006, escluse le olive della sottovoce 2005 70 00, il granturco dolce ( <i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i> ) della sottovoce 2005 80 00 e frutta del genere <i>Capsicum</i> diverse dai peperoni della sottovoce 2005 99 10 e le patate, preparate o conservate sotto forma di farina, semolino o fiocchi della sottovoce 2005 20 10
ex 2006 00	<b>Ortofrutticoli</b> , scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate), escluse le banane candite delle sottovoci ex 2006 00 38 e ex 2006 00 99
ex 2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta,

Codice NC	Designazione
ex 2008	<p>ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- preparati omogeneizzati di banane della sottovoce ex 2007 10</li> <li>- confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di banane delle sottovoci ex 2007 99 39, ex 2007 99 50 ed ex 2007 99 97</li> </ul> <p>Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove, esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- burro di arachidi della sottovoce 2008 11 10</li> <li>- cuori di palma della sottovoce 2008 91 00</li> <li>- granturco della sottovoce 2008 99 85</li> <li>- ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%, della sottovoce 2008 99 91</li> <li>- foglie di vigna, germogli di luppolo e altre parti commestibili di piante della sottovoce ex 2008 99 99</li> <li>- miscugli di banane altrimenti preparati o conservati delle sottovoci ex 2008 97 59, ex 2008 97 78, ex 2008 97 93 ed ex 2008 97 98</li> <li>- banane altrimenti preparate o conservate delle sottovoci ex 2008 99 49, ex 2008 99 67 ed ex 2008 99 99</li> </ul>
ex 2009	<p>Succhi di frutta o di ortaggi o legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, esclusi i succhi e i mosti di uva delle sottovoci 2009 61 e 2009 69 e i succhi di banana della sottovoce ex 2009 89 35, <b>2009 89 38, 2009 89 79, 2009 89 86, 2009 89 89 e 2009 89 99.</b></p>

## Parte XI

### Banane

Il settore delle banane comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC	Designazione
0803 <b>90 10</b>	Banane fresche, escluse le banane da cuocere
0803 <b>90 90</b>	Banane essiccate, escluse le banane da cuocere
ex 0812 90 98	Banane temporaneamente conservate
ex 0813 50 99	Miscugli contenenti banane essiccate
1106 30 10	Farine, semolini e polveri di banane
ex 2006 00 99	Banane cotte negli zuccheri o candite
ex 2007 10 99	Preparazioni omogeneizzate di banane
ex 2007 99 39	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di banane
ex 2007 99 50	
ex 2007 99 97	
ex 2008 <b>97 59</b>	Miscugli di banane altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di alcole
ex 2008 <b>97 78</b>	
ex 2008 <b>97 93</b>	
<b>ex 2008 97 96</b>	
ex 2008 <b>97 98</b>	
ex 2008 99 49	Banane altrimenti preparate o conservate

ex 2008 99 67	
ex 2008 99 99	
ex 2009 <b>89</b> 35	Succhi di banane
ex 2009 <b>89</b> 38	
ex 2009 <b>89</b> 79	
ex 2009 <b>89</b> 86	
ex 2009 <b>89</b> 89	
ex 2009 <b>89</b> 99	

## Parte XII

### Vino

Il settore vitivinicolo comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

	Codice NC	Designazione
a)	2009 61	Succhi di uve (compresi i mosti di uva)
	2009 69	
	2204 30 92	Altri mosti di uva, diversi da quelli parzialmente fermentati, anche mutizzati diversamente che con alcole
	2204 30 94	
	2204 30 96	
	2204 30 98	
b)	ex 2204	Vini di uve fresche, compresi i vini alcolizzati; mosti di uva diversi da quelli della voce 2009, esclusi gli altri mosti di uva delle sottovoci 2204 30 92, 2204 30 94, 2204 30 96 e 2204 30 98
c)	0806 10 90	Uve fresche diverse da quelle da tavola
	2209 00 11	Aceto di vino
	2209 00 19	

	Codice NC	Designazione
d)	2206 00 10	Vinello
	2307 00 11	Fecce di vino
	2307 00 19	
	2308 00 11	Vinaccia
	2308 00 19	

### Parte XIII

#### Piante vive e prodotti della floricoltura

Il settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura comprende tutti i prodotti di cui al capitolo 6 della nomenclatura combinata.

### Parte XIV

#### Tabacco

Il settore del tabacco comprende i tabacchi greggi o non lavorati e i cascami di tabacco del codice 2401 della nomenclatura combinata.

### Parte XV

#### Bovini

Il settore delle carni bovine comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

	Codice NC	Designazione
a)	da 0102 <b>29 05</b> a 0102 <b>29 99</b> , <b>0102 39 10</b> e <b>0102 90 91</b>	Animali vivi della specie bovina, delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura
	0201	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate
	0202	Carni di animali della specie bovina, congelate
	0206 10 95	Pezzi detti "onglets" e "hampes" freschi o refrigerati
	0206 29 91	Pezzi detti "onglets" e "hampes" congelati
	0210 20	Carni di animali della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate
	0210 99 51	Pezzi detti "onglets" e "hampes", salati o in salamoia, secchi o affumicati
	0210 99 90	Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie
	1602 50 10	Altre preparazioni e conserve di carne o di frattaglie della specie bovina non cotte; miscugli di carne e/o di frattaglie, cotte, e di carne e/o di frattaglie, non cotte
	1602 90 61	Altre preparazioni e conserve di carne contenenti carne e/o frattaglie della specie bovina non cotte; miscugli di carne e/o di frattaglie, cotte, e di carne e/o di frattaglie, non cotte
b)	0102 <b>21</b> , <b>0102 31 00</b> e <b>0102 90 20</b> 0206 10 98	Animali vivi della specie bovina, riproduttori di razza pura
	0206 21 00	Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, esclusi i pezzi detti "onglets" e "hampes", fresche o refrigerate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione dei prodotti farmaceutici
	0206 22 00	Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, esclusi i pezzi detti "onglets" e "hampes", congelate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici
	0206 29 99	Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, salate o in
	0210 9959	Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, salate o in

Codice NC	Designazione
	salamoia, secche o affumicate, diverse dai pezzi detti "onglets" e "hampes"



Codice NC	Designazione
ex 1502 10 90	Grassi di animali della specie bovina, diversi da quelli della voce 1503
1602 50 31 e 1602 50 95	Altre preparazioni e conserve di carne o di frattaglie della specie bovina, diverse da quelle non cotte e miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte
1602 90 69	Altre preparazioni e conserve di carne contenenti carne e/o frattaglie della specie bovina, diverse da quelle non cotte e miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte

## Parte XVI

### Latte e prodotti lattiero-caseari

Il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC	Designazione
a) 0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
b) 0402	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
c) da 0403 10 11 a 0403 10 39 da 0403 9011 a 0403 90 69	Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, senza aggiunta di aromatizzanti e senza aggiunta di frutta o cacao
d) 0404	Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove
e) ex 0405	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75% ed inferiore a 80%
f) 0406	Formaggi e latticini
g) 1702 19 00	Lattosio e sciroppo di lattosio senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, contenenti, in peso, meno di 99% di lattosio, espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca
h) 2106 90 51	Sciroppo di lattosio, aromatizzato o colorato
i) ex 2309 <i>ex 2309 10</i> <i>2309 10 15</i> <i>2309 10 19</i> <i>2309 10 39</i>	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali: – <i>Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto:</i> – – <i>Contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari</i>

Codice NC	Designazione
<i>2309 10 59</i>	<i>– altri:</i>
<i>2309 10 70</i>	<i>– – altri, comprese le premiscele:</i>
<i>ex 2309 90</i>	<i>– – – contenenti amido o fecola, sciroppo di glucosio,</i>
<i>2309 90 35</i>	<i>maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci</i>
<i>2309 90 39</i>	<i>1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o</i>
<i>2309 90 49</i>	<i>prodotti lattiero-caseari</i>
<i>2309 90 59</i>	
<i>2309 90 70</i>	

Parte XVII

Carni suine

Il settore delle carni suine comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC	Designazione
a) ex 0103	Animali vivi della specie suina domestica, diversi dai riproduttori di razza pura
b) ex 0203	Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate
ex 0206	Frattaglie commestibili della specie suina domestica, diverse da quelle per la fabbricazione dei prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate o congelate
■ 0209 10	Lardo senza parti magre e grasso di maiale non fusi né altrimenti estratti, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati
ex 0210	Carni e frattaglie commestibili della specie suina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate
1501 10	Grassi di maiale (compreso lo strutto)
1501 20 ■	
c) 1601 00	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti
1602 10 00	Preparazioni omogeneizzate di carni, di frattaglie o di sangue
1602 20 90	Preparazioni e conserve di fegato di qualsiasi animale diverso dall'oca o dall'anatra
1602 41 10	Altre preparazioni e conserve contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica
1602 42 10	
da 1602 49 11	
a) 1602 49 50	Preparazioni di sangue di qualsiasi animale
1602 90 10	Altre preparazioni e conserve contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica
1602 90 51	
1902 20 30	Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate) contenenti, in peso, più di 20% di salsicce, di salami e simili, di carni, di frattaglie di ogni specie, compresi i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine

Parte XVIII

## Ovini e caprini

Il settore delle carni ovine e caprine comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

	Codice NC	Designazione
a)	0104 10 30	Agnelli (non ancora usciti dall'anno)
	0104 10 80	Animali vivi della specie ovina, diversi dai riproduttori di razza pura e dagli agnelli
	0104 20 90	Animali vivi della specie caprina, diversi dai riproduttori di razza pura
	0204	Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate
	0210 99 21	Carni di animali delle specie ovina e caprina, non disossate, salate o in salamoia, secche o affumicate
	0210 99 29	Carni di animali delle specie ovina e caprina, disossate, salate o in salamoia, secche o affumicate

Codice NC	Designazione
) 0104 10 10	Animali vivi della specie ovina, riproduttori di razza pura
0104 20 10	Animali vivi della specie caprina, riproduttori di razza pura
0206 80 99	Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, fresche o refrigerate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici
0206 90 99	Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, congelate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici
0210 99 <b>85</b>	Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate
ex 1502 <b>90 90</b>	Grassi di animali della specie ovina e caprina, diversi da quelli di cui alla voce 1503
c) 1602 90 <b>91</b>	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di ovini o di caprini ■ ;
1602 90 <b>95</b>	■ ■ ■

#### Parte XIX

##### Uova

Il settore delle uova comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC	Designazione
a) 0407 11 <b>00</b>	Uova di volatili da cortile in guscio, fresche, conservate o cotte
0407 19 <b>11</b>	
<b>0407 19 19</b>	
0407 <b>21 00</b>	
<b>0407 29 10</b>	
<b>0407 90 10</b>	
b) 0408 11 80	Altre uova di volatili sgusciate e altri tuorli, diversi da quelli inadatti al consumo umano, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
0408 19 81	
0408 19 89	
0408 91 80	
0408 99 80	

#### Parte XX

##### Carni di pollame

Il settore delle carni di pollame comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC	Designazione
a) 0105	Pollame vivo, ossia pollame della specie <i>Gallus domesticus</i> , anatre, oche, tacchini e faraone
b) ex 0207	Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105, esclusi i fegati di cui alla lettera c)
c) 0207 13 91	Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati
0207 14 91	
0207 26 91	
0207 27 91	
0207 <b>43 00</b>	

Codice NC	Designazione
0207 44 91	
0207 45 93	
█	
0207 45 95	
0210 99 71	Fegati di volatili, salati, in salamoia, secchi o affumicati
0210 99 79	
d) <i>ex</i> 0209 90 00 █	Grasso di volatili non fuso né altrimenti estratto, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato
e) <i>ex</i> 1501 90 00 █	Grasso di volatili
f) 1602 20 10	Altre preparazioni o conserve di fegato d'oca o di anatra
1602 31	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di volatili della voce 0105
1602 32	

Codice NC	Designazione
1602 39	

### Parte XXI

#### Alcole etilico di origine agricola

1. Il settore dell'alcole etilico comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC	Designazione
ex 2207 10 00	Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol, ottenuto a partire dai prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato
ex 2207 20 00	Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo, ottenuti a partire dai prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato
ex 2208 90 91 ed ex 2208 90 99	Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol, ottenuto a partire dai prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato

2. Il settore dell'alcole etilico comprende anche i prodotti a base di alcole etilico di origine agricola del codice NC 2208, presentati in recipienti di contenuto superiore a 2 litri, che presentino tutte le caratteristiche di un alcole etilico di cui al punto 1.

### Parte XXII

#### Prodotti dell'apicoltura

Il settore dell'apicoltura comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC	Designazione
0409 00 00	Miele naturale
ex 0410 00 00	Pappa reale e propoli, commestibili
ex 0511 99 85	Pappa reale e propoli, non commestibili
ex 1212 99 <b>95</b>	Polline
ex 1521 90	Cera d'api

### Parte XXIII

#### Bachi da seta

Il settore della bachicoltura comprende i bachi da seta di cui alla sottovoce NC ex 0106 90 00 nonché le uova di bachi da seta di cui alla sottovoce NC ex 0511 99 85.

Parte XXIV  
Altri prodotti

Per "altri prodotti" si intendono i prodotti **agricoli** diversi da quelli elencati nelle parti da I a XXIII, compresi quelli elencati nelle sezioni 1 e 2.

Sezione 1

Codice NC	Designazione
ex0101	Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi:
	– <b>Cavalli</b>
0101 21 00	---Riproduttori di razza pura ( <sup>a</sup> ):
0101 29	---altri:
0101 29 90	----diversi da quelli destinati alla macellazione
0101 30 00	---Asini
0101 90 00 [...]	<b>Altri</b>
ex0102	Animali vivi della specie bovina:
	---diversi dai riproduttori di razza pura:
ex0102 39	
ex0102 90	
[...]	----diversi da quelli delle specie domestiche
ex0103	Animali vivi della specie suina:
0103 10 00	–Riproduttori di razza pura ( <sup>b</sup> )
	–altri:
ex0103 91	---di peso inferiore a 50 kg:
0103 91 90	----diversi da quelli delle specie domestiche
ex0103 92	---di peso uguale o superiore a 50 kg:
0103 92 90	---diversi da quelli delle specie domestiche
0106	Altri animali vivi
ex0203	Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate:
	–fresche o refrigerate:
ex0203 11	---in carcasce o mezzene:
0203 11 90	----diverse da quelle della specie suina domestica
ex0203 12	---Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati:
0203 12 90	----diversi da quelli della specie suina domestica
ex0203 19	---altre:
0203 19 90	----diverse da quelli della specie suina domestica
	–Congelate:
ex0203 21	---in carcasce o mezzene:
0203 21 90	----diverse da quelle della specie suina domestica
ex0203 22	---Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati:
0203 22 90	----diversi da quelli della specie suina domestica
ex0203 29	---altre
0203 29 90	----diverse da quelle della specie suina domestica
ex0205 00	Carni di animali delle specie asinina o mulesca o di bardotti, fresche, refrigerate o congelate
ex0206	Fratteglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate:

Codice NC	Designazione
ex 0206 10	–della specie bovina, fresche o refrigerate
0206 10 10	–destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (°)
	–della specie bovina, congelate:



Codice NC	Designazione
ex 0206 22 00	--Fegati:
	----destinati alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (°)
ex 0206 29	--altre
0206 29 10	----destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (°)
ex 0206 30 00	--della specie suina, fresche o refrigerate:
	---destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (°)
	---altre:
	----diverse da quelle della specie suina domestica
	--della specie suina, congelate:
ex 0206 41 00	--Fegati:
	----destinati alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (°)
	----altre:
	-----diverse da quelle della specie suina domestica
ex 0206 49 00	--altre:
	----della specie suina domestica:
	-----destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (°)
	----altre
ex 0206 80	--altre, fresche o refrigerate:
0206 80 10	---destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (°)
	---altre:
0206 80 91	----delle specie equina, asinina o mulesca
ex 0206 90	--altre, congelate:
0206 90 10	---destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (°)
	---altre:
0206 90 91	----delle specie equina, asinina o mulesca
0208	Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate
ex 0210	Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie:
	--Carni della specie suina:
ex 0210 11	---Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati:
0210 11 90	----diversi da quelli della specie suina domestica
ex 0210 12	---Pancette (ventresche) e loro pezzi:
0210 12 90	----diversi da quelli della specie suina domestica
ex 0210 19	---altre:
0210 19 90	----diverse da quelli della specie suina domestica
	--altre, comprese le farine e le polveri commestibili, di carni o di frattaglie:
0210 91 00	---di primati
0210 92 10	---di balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie dei cetacei); di lamantini e di dugonghi (mammiferi della specie dei sireni); <b>foche, leoni marini e trichechi (mammiferi del sottordine dei pinnipedi)</b>
0210 93 00	---di rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)
ex 0210 99	---altre:
	----Carni:
0210 99 31	-----di renna
0210 99 39	-----altre
	----Frattaglie:
	-----diverse da quelle della specie suina domestica, bovina, ovina e caprina

Codice NC	Designazione
0210 99 <b>85</b> ex 0407	----- diverse dai fegati di volatili Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:
0407 <b>19 90</b>	-diverse da quelle di volatili da cortile
<b>0407 29 90</b>	
<b>0407 90 90</b> ex 0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: -Tuorli:

Codice NC	Designazione
ex 0408 11	--essiccati:
0408 11 20	----non atti ad uso alimentare <sup>(d)</sup>
ex 0408 19	--altri:
0408 19 20	----non atti ad uso alimentare <sup>(d)</sup>
	-altri:
ex 0408 91	--essiccati:
0408 91 20	----non atti ad uso alimentare <sup>(d)</sup>
ex 0408 99	--altri:
0408 99 20	----non atti ad uso alimentare (d)
0410 00 00	Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove
0504 00 00	Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumicati
ex 0511	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana:
0511 10 00	-Sperma bovino
	-altri:
ex 0511 99	--altri:
0511 99 85	----altri
ex 0709	Altri ortaggi o legumi, freschi o refrigerati:
ex 0709 60	-Pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> :
	--altri:
0709 60 91	----del genere <i>Capsicum</i> destinati alla fabbricazione della capsicina o delle tinture di oleoresine di <i>Capsicum</i> <sup>(c)</sup>
0709 60 95	----destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi <sup>(c)</sup>
0709 60 99	----altri
ex 0710	Ortaggi o legumi (non cotti o cotti in acqua o al vapore), congelati:
ex 0710 80	-altri ortaggi o legumi:
	--Pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> :
0710 80 59	----diversi dai peperoni
ex 0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:
ex 0711 90	-altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:
	--Ortaggi o legumi:
0711 90 10	----Pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> , esclusi i peperoni
ex 0713	Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:
ex 0713 10	-Piselli ( <i>Pisum sativum</i> ):
0713 10 90	--diversi da quelli destinati alla semina
ex 0713 20 00	-Ceci (garbanzos):
	--diversi da quelli destinati alla semina
	-Fagioli ( <i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.):
ex 0713 31 00	--Fagioli delle specie <i>Vigna mungo</i> (L) Hepper o <i>Vigna radiata</i> (L) Wilczek:
	----diversi da quelli destinati alla semina

Codice NC	Designazione
ex 0713 32 00	--Fagioli Adzuki ( <i>Phaseolus</i> o <i>Vigna angularis</i> ): ---diversi da quelli destinati alla semina
ex 0713 33 0713 33 90	--Fagioli comuni ( <i>Phaseolus vulgaris</i> ): ---diversi da quelli destinati alla semina
<b>ex 0713 34 00</b>	<b>--Fagiolo Bambara o di terra (<i>Vigna subterranea</i> o <i>Voandzeia subterranea</i>)</b>
<b>ex 0713 35 00</b>	<b>---diverso da quelli destinati alla semina</b> <b>--Fagiolo dall'occhio (<i>Vigna unguiculata</i>)</b>
ex 0713 39 00	---diverso da quelli destinati alla semina --altri: ---diversi da quelli destinati alla semina
ex 0713 40 00	--Lenticchie: ---diverse da quelle destinate alla semina

Codice NC	Designazione
ex 0713 50 00	–Fave ( <i>Vicia faba</i> var. <i>major</i> ) e favette ( <i>Vicia faba</i> var. <i>equina</i> e <i>Vicia faba</i> var. <i>minor</i> ):
<b>ex 0713 60 00</b>	–diverse da quelle destinate alla semina – <b>Pisello caiano o del tropico (<i>Cajanus cajan</i>):</b> – <b>diverso da quelli destinati alla semina</b>
ex 0713 90 00	–altri:
0801	–diversi da quelli destinati alla semina Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate
ex 0802	Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate
0802 70 00	– <b>Noci di cola (<i>Cola</i> spp.)</b>
0802 80 00	– <b>Noci di arec</b>
ex 0804	Datteri, fichi, ananassi, avocado, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi:
0804 10 00	–Datteri
0902	Tè, anche aromatizzato
ex 0904	Pepe del genere <i>Piper</i> ; pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> , essiccati, tritati o polverizzati, esclusi i peperoni della sottovoce 0904 21 10
0905	Vaniglia
0906	Cannella e fiori di cinnamomo
0907	Garofani (antofilli, chiodi e steli)
0908	Noci moscate, macis, amomi e cardamomi
0909	Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi; bacche di ginepro
ex 0910	Zenzero, curcuma, foglie di alloro, curry e altre spezie esclusi timo e zafferano
ex 1106	Farine e semolini dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8:
1106 10 00	–dei legumi da granella secchi della voce 0713
ex 1106 30	–dei prodotti del capitolo 8:
1106 30 90	–diversi dalle banane
ex 1108	Amidi e fecole; inulina:
1108 20 00	–Inulina
1201 90 00	Fave di soia, anche frantumate, diverse dalle <b>sementi</b> [...]
1202 41 00	Arachidi non tostate né altrimenti cotte, con guscio, diverse dalle <b>sementi</b> [...]
1202 42 00	Arachidi non tostate né altrimenti cotte, sgusciate, anche frantumate, <b>diverse dalle sementi</b>
1203 00 00	Copra
1204 00 90	Semi di lino, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
1205 10 90 ed	Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
ex 1205 90 00	destinati alla semina
1206 00 91	Semi di girasole, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
1206 00 99	
1207 29 00	Semi di cotone, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
1207 40 90	Semi di sesamo, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
1207 50 90	Semi di senapa, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina

Codice NC	Designazione
1207 91 90	Semi di papavero nero o bianco, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
1207 99 91	Semi di canapa, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
ex 1207 99 <b>96</b>	Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
1208	Farine di semi o di frutti oleosi, diverse dalla farina di senapa
ex 1211	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati ad eccezione dei prodotti del codice NC ex 1211 90 <b>86</b> nella parte IX del presente allegato
ex 1212	Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà <i>Cichorium intybus sativum</i> ), impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:
ex 1212 99	---diversi dalle canne da zucchero:
1212 99 41 e	---Semi di carrube
1212 99 49	
ex 1212 99 <b>95</b>	---altri, ad eccezione delle radici di cicoria

Codice NC	Designazione
1213 00 00	Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellet
ex 1214	Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellet:
ex 1214 10 00	–Farina ed agglomerati in forma di pellet, di erba medica, eccetto di erba medica essiccata artificialmente con il calore, o di erba medica altrimenti essiccata e macinata
ex 1214 90	–altri:
1214 90 10	––Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga ed altre radici da foraggio
ex 1214 90 90	––altri, esclusi: –Erba medica, lupinella, trifoglio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio disidratati mediante essiccamento artificiale con il calore, esclusi il fieno e i cavoli da foraggio nonché i prodotti contenenti fieno –Erba medica, lupinella, trifoglio, lupino, vecce, meliloto, tartufi di prato e ginestrino, altrimenti essiccati e macinati
ex 1502 00	Grassi di animali della specie bovina, ovina e caprina, diversi da quelli della voce 1503:
ex 1502 10 10	–destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana, esclusi i grassi di ossa e di residui (°)
ex 1502 90 10	Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati
1503 00	Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente esclusi gli oli di fegato di pesci e loro frazioni di cui alle voci 1504 10 e <b>grassi ed oli e loro frazioni, di pesci, diversi dagli oli di fegato della voce 1504 20</b>
ex 1504	Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1507	Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1508	Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1511	Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1512	Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1513	Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1514	Altri grassi ed oli vegetali (escluso l'olio di jojoba della sottovoce 1515 90 11) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
ex 1515	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati (esclusi gli oli di ricino idrogenati, detti "opalwax" della sottovoce 1516 20 10)
ex 1516	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo,
ex 1517	

Codice NC	Designazione
1518 00 31	diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516, escluse le sottovoci 1517 10 10, 1517 90 10 e 1517 90 93
1518 00 39	Oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente miscelati, destinati ad usi tecnici od industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (°)
1522 00 91	Morchie o fecce di olio; paste di saponificazioni provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, escluse quelle contenenti olio aventi le caratteristiche dell'olio d'oliva
1522 00 99	Altri residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, escluse quelle contenenti olio avente le caratteristiche dell'olio di oliva
ex 1602	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:
	–della specie suina:
ex 1602 41	––Prosciutti e loro pezzi:
1602 41 90	–––diversi da quelli della specie suina domestica
ex 1602 42	––Spalle e loro pezzi:
1602 42 90	–––diverse da quelle della specie suina domestica
ex 1602 49	––altre, compresi i miscugli:
1602 49 90	–––diverse da quelle della specie suina domestica
ex 1602 90	–altre, comprese le preparazioni di sangue di qualsiasi animale:
	––diverse dalle preparazioni di sangue di qualsiasi animale:
1602 90 31	–––di selvaggina o di coniglio
	––– altre:
	–––– diverse da quelle contenenti carne e/o frattaglie della specie suina domestica:
	––––– diverse da quelle contenenti carne e/o frattaglie della specie bovina:



Codice NC	Designazione
1602 90 99	-----diverse da quelle di ovini o caprini
ex 1603 00	Estratti e sughi di carne
1801 00 00	Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto
1802 00 00	Gusci, pellicole (bucce) ed altri residui di cacao
ex 2001	Ortaggi o legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:
ex 2001 90	–altri:
2001 90 20	–Frutta del genere <i>Capsicum</i> diverse dai peperoni
ex 2005	Altri ortaggi o legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:
ex 2005 99	–Altri ortaggi o legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:
2005 99 10	–Frutta del genere <i>Capsicum</i> diverse dai peperoni
ex 2206	Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele); miscele di bevande fermentate e miscele di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominate né comprese altrove:
da 2206 00 31 a	–diverse dal vinello
2206 00 89	
ex 2301	Farine, polveri e agglomerati in forma di pellet, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli:
2301 10 00	–Farine, polveri e agglomerati in forma di pellet, di carni o di frattaglie; ciccioli
ex 2302	Crusche, staccature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellet, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi:
2302 50 00	–di legumi
2304 00 00	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellet, dell'estrazione dell'olio di soia
2305 00 00	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellet, dell'estrazione dell'olio di arachide
ex 2306	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellet, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305 ad eccezione della sottovoce NC 2306 90 05 (panelli ed altri residui solidi dell'estrazione di germi di granturco) e 2306 90 11 e 2306 90 19 (sanse di olive e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio di oliva)
ex 2307 00	Fecce di vino; tartaro greggio
2307 00 90	–Tartaro greggio
ex 2308 00	Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellet, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove:
2308 00 90	–diversi dalla vinaccia, dalle ghiande di querce e castagne d'India e da altri residui della spremitura di frutta, diversa dall'uva
ex 2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali:
ex 2309 10	–Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto:

Codice NC	Designazione
2309 10 90	--diversi da quelli contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari
ex 2309 90	-altri:
ex 2309 90 10	--altri, comprese le premiscele:
	-- Prodotti detti "solubili" di mammiferi marini
ex 2309 90 91 a	---diversi da quelli contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari, esclusi:
2309 90 96	-Concentrati di proteine ottenuti da succo di erba medica e di erba -Prodotti disidratati ottenuti esclusivamente dai residui solidi e dai succhi della preparazione dei concentrati indicati al primo trattino
<p>(<sup>a</sup>) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione adottate al riguardo [cfr. direttiva 94/28/CE del Consiglio (GU L 178 del 12.7.1994, pag. 66); regolamento della Commissione (CE) n. 504/2008 (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 3)].</p> <p>(<sup>b</sup>) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione adottate al riguardo [cfr. direttiva 88/661/CEE del Consiglio (GU L 382 del 31.12.1988, pag. 36); direttiva 94/28/CE del Consiglio (GU L 178 del 12.7.1994, pag. 66); decisione 96/510/CE della Commissione (GU L 210 del 20.8.1996, pag. 53)].</p> <p>(<sup>c</sup>) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione adottate al riguardo [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1)].</p> <p>(<sup>d</sup>) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste alla sezione II, lettera F, delle disposizioni preliminari della nomenclatura combinata.</p>	

## Sezione 2

Codice NC	Designazione
0101 <b>29 10</b>	Cavalli vivi destinati alla macellazione <sup>(a)</sup>
ex 0205 00	Carni di animali della specie equina, fresche, refrigerate o congelate
0210 99 10	Carni di cavallo, salate o in salamoia o anche secche
0511 99 10	Tendini e nervi; Tendini e nervi, ritagli e altri cascami simili di pelli gregge
0701	Patate, fresche o refrigerate
0901	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione
1105	Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellet, di patate
ex 1212 99 <b>95</b>	Radici di cicoria
2209 00 91 and 2209 00 99	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico, diversi dall'aceto di vino
4501	Sughero naturale greggio o semplicemente preparato; cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato

<sup>(a)</sup> L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione adottate al riguardo [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1)].

## ALLEGATO II

### DEFINIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1

#### Parte I: Definizioni per il settore del riso

- I. Per "risone", "riso semigreggio", "riso semilavorato", "riso lavorato", "riso a grani tondi", "riso a grani medi", "riso a grani lunghi A o B" e "rotture di riso" si intende:
1. a) "risone": riso provvisto della lolla dopo trebbiatura;
  - b) "riso semigreggio": il risone dal quale è stata asportata soltanto la lolla. In questa definizione rientrano tra l'altro i tipi di riso recanti le denominazioni commerciali "riso bruno", "riso cargo", "riso loonzain" e "riso sbramato";
  - c) "riso semilavorato": il risone dal quale sono stati asportati la lolla, parte del germe e, totalmente o parzialmente, gli strati esterni del pericarpo ma non quelli interni;
  - d) "riso lavorato": il risone dal quale sono stati asportati la lolla, tutti gli strati esterni e interni del pericarpo, tutto il germe nel caso del riso a grani lunghi e a grani medi e almeno una parte del germe nel caso del riso a grani tondi, ma nel quale possono sussistere striature bianche longitudinali sul 10% dei grani al massimo;
  2. a) "riso a grani tondi": riso i cui grani hanno una lunghezza pari o inferiore a 5,2 millimetri, con un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2;
  - b) "riso a grani medi": riso i cui grani hanno una lunghezza superiore a 5,2 millimetri e pari o inferiore a 6,0 millimetri, con un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 3;
  - c) "riso a grani lunghi":
    - i) categoria A: riso di lunghezza superiore a 6,0 millimetri e con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 ed inferiore a 3;
    - ii) categoria B: riso di lunghezza superiore a 6,0 millimetri e con un rapporto lunghezza/larghezza pari o superiore a 3;
  - d) "misurazione dei grani": la misurazione dei grani **■** effettuata su riso lavorato in base al seguente metodo:
    - i) prelevare un campione rappresentativo della partita;
    - ii) selezionare il campione per operare su grani interi, compresi quelli a maturazione incompleta;

- iii) effettuare due misurazioni, ciascuna su 100 grani e stabilirne la media;
  - iv) determinare il risultato in millimetri, arrotondato ad un decimale;
3. "rotture di riso": frammenti di grani aventi una lunghezza uguale o inferiore ai tre quarti della lunghezza media del grano intero.

II. Per quanto riguarda i grani e le rotture che non sono di qualità perfetta, si applicano le seguenti definizioni:

- A. "Grani interi": grani ai quali è stata tolta, indipendentemente dalle caratteristiche proprie di ciascuna fase di lavorazione, al massimo una parte del dente.
- B. "Grani spuntati": grani ai quali è stato tolto tutto il dente.
- C. "Grani rotti o rotture": grani a cui è stata tolta una parte del volume superiore al dente; le rotture comprendono:
  - le grosse rotture (frammenti di grano la cui lunghezza è uguale o superiore alla metà di quella di un grano, ma che non costituiscono un grano intero);
  - le medie rotture (frammenti di grano la cui lunghezza è uguale o superiore al quarto di quella di un grano, ma che non raggiungono la taglia minima delle grosse rotture);
  - le piccole rotture (frammenti di grano che non raggiungono il quarto di grano, ma che non passano attraverso un setaccio le cui maglie misurano 1,4 mm);
  - i frammenti (piccoli frammenti o particelle di grano che devono poter passare attraverso un setaccio le cui maglie misurano 1,4 mm); sono assimilati ai frammenti i grani spaccati (frammenti di grano provocati dalla spaccatura longitudinale del grano).
- D. "Grani verdi": grani a maturazione incompleta.
- E. "Grani che presentano deformità naturali": grani che mostrano deformità naturali, di origine ereditaria o meno, rispetto alle caratteristiche morfologiche tipiche della varietà.
- F. "Grani gessati": grani di cui almeno i tre quarti della superficie presentano un aspetto opaco e farinoso.
- G. "Grani striati rossi": grani che presentano, secondo diverse intensità e tonalità, striature longitudinali di colore rosso dovute a residui del pericarpo.
- H. "Grani vaiolati": grani aventi un piccolo cerchio ben delimitato di colore scuro e di forma più o meno regolare; sono inoltre considerati come grani vaiolati i grani che presentano striature nere leggere e superficiali; le striature e le macchie non devono presentare un alone giallo o scuro.

- I. "Grani maculati": grani che hanno subito, in un punto ristretto della superficie, un'evidente alterazione del colore naturale. Le macchie possono essere di diversi colori (nerastre, rossastre, brune); sono inoltre considerate come macchie le striature nere profonde. Se le macchie hanno un'intensità di colorazione (nero, rosa, bruno-rossastro) immediatamente visibile ed un'ampiezza pari o superiore alla metà dei grani, questi ultimi devono essere considerati alla stregua di grani gialli.
- J. "Grani gialli": grani che hanno subito, per cause diverse dalla precottura, una modifica totale o parziale del colore naturale assumendo diverse colorazioni, dal giallo limone al giallo arancio.
- K. "Grani ambrati": grani che hanno subito, per cause diverse dalla precottura, un'alterazione uniforme, leggera e generale del loro colore; tale alterazione cambia il colore dei grani in un colore paglierino chiaro.

### ***Parte I bis: Definizioni tecniche per il settore dello zucchero***

#### ***Sezione A: Definizioni generali***

1. ***"zuccheri bianchi": gli zuccheri non aromatizzati, non addizionati di coloranti né di altre sostanze, contenenti, in peso, allo stato secco, il 99,5% o più di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico;***
2. ***"zuccheri greggi": gli zuccheri non aromatizzati, non addizionati di coloranti né di altre sostanze, contenenti, in peso, allo stato secco, meno del 99,5% di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico;***
- 2 bis. ***"isoglucosio": il prodotto ottenuto dal glucosio o dai suoi polimeri di un tenore, in peso, allo stato secco, di almeno 10% di fruttosio;***
- 2 ter. ***"sciropo di inulina": il prodotto ottenuto immediatamente dall'idrolisi di inulina o di oligofruttosio, di un tenore, in peso, allo stato secco, di almeno 10% di fruttosio sotto forma libera o sotto forma di saccarosio ed espresso in equivalente zucchero/isoglucosio. Per evitare restrizioni sul mercato dei prodotti a basso potere dolcificante fabbricati da imprese di lavorazione della fibra di inulina senza quote di sciropo di inulina, la presente definizione può essere modificata dalla Commissione;***
3. ***"Contratto di fornitura": il contratto stipulato tra il venditore e l'impresa per la fornitura di barbabietole destinate alla fabbricazione di zucchero.***
4. ***"Accordo interprofessionale":***
  - a) ***l'accordo stipulato, prima della conclusione di contratti di fornitura, da imprese o da un'organizzazione di imprese riconosciuta dallo Stato membro interessato, o da un gruppo di tali organizzazioni di imprese, da un lato, e, d'altro lato, da un'organizzazione di venditori anch'essa riconosciuta dallo Stato membro interessato o da un gruppo di tali organizzazioni di venditori;***

- b) *in assenza di accordi interprofessionali ai sensi della lettera a), le disposizioni di diritto delle società o di diritto delle cooperative, nella misura in cui regolano la fornitura delle barbabietole da zucchero da parte degli azionisti o soci di una società o cooperativa produttrice di zucchero.*

*Sezione B: definizioni di applicazione nel periodo di cui all'articolo 100 bis*

1. *"Zucchero di quota", "isoglucosio di quota" e "sciroppo di inulina di quota": la quantità di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina prodotta a titolo di una data campagna di commercializzazione entro i limiti della quota dell'impresa;*
2. *"zucchero industriale": la quantità di zucchero prodotta a titolo di una data campagna di commercializzazione superando il limite quantitativo di cui al punto 5, destinata alla produzione industriale di uno dei prodotti di cui all'articolo 101 terdecies, paragrafo 2;*
3. *"isoglucosio industriale" e "sciroppo di inulina industriale": la quantità di isoglucosio o di sciroppo di inulina prodotta a titolo di una data campagna di commercializzazione, destinata alla produzione industriale di uno dei prodotti di cui all'articolo 101 terdecies, paragrafo 2;*
4. *"zucchero eccedente", "isoglucosio eccedente" e "sciroppo di inulina eccedente": la quantità di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina prodotta a titolo di una data campagna di commercializzazione superando i rispettivi limiti quantitativi di cui ai punti 1, 2 e 3;*
5. *"barbabietole di quota": le barbabietole trasformate in zucchero di quota;*
6. *"raffineria a tempo pieno": un'unità di produzione:*
  - *la cui unica attività consiste nella raffinazione di zucchero di canna greggio di importazione, oppure*
  - *che ha raffinato una quantità pari ad almeno 15 000 tonnellate di zucchero di canna greggio di importazione nel corso della campagna di commercializzazione 2004/2005 o, nel caso della Croazia, 2007/2008.*

## Parte II: Definizioni per il settore del luppolo

1. "Luppolo": le infiorescenze essiccate, dette anche coni, della pianta (femmina) del luppolo rampicante (*Humulus lupulus*); le infiorescenze, di colore verde-giallo e di forma ovoidale, sono provviste di peduncolo e la loro sezione maggiore varia generalmente tra 2 e 5 cm;
2. "luppolo in polvere": il prodotto ottenuto mediante macinazione del luppolo e contenente tutti i suoi elementi naturali;
3. "luppolo in polvere arricchito di luppolina": il prodotto ottenuto dalla macinazione del luppolo previa eliminazione meccanica di parte delle foglie, degli steli, delle brattee e delle rachidi;
4. "estratto di luppolo": i prodotti concentrati ottenuti trattando il luppolo o il luppolo in polvere con un solvente;
5. "prodotti miscelati di luppolo": la miscela di due o più dei prodotti di cui ai punti da 1 a 4.

## Parte III: Definizioni per il settore vitivinicolo

### Definizioni riguardanti la vite

1. "Estirpazione": l'eliminazione completa di tutti i ceppi che si trovano su una superficie vitata.
2. "Impianto": la messa a dimora definitiva di barbatelle di vite o parti di barbatelle di vite, innestate o non innestate, per la produzione di uve o per la coltura di piante madri per marze.
3. "Sovrainnesto": l'innesto di una vite già precedentemente innestata.

### Definizioni riguardanti i prodotti

4. "Uve fresche": il frutto della vite utilizzato nella vinificazione, maturo o anche leggermente appassito, tale da consentire la pigiatura o la torchiatura con gli ordinari mezzi di cantina e da ingenerare una fermentazione alcolica spontanea.
5. "Mosto di uve fresche mutizzato con alcole": il prodotto:
  - a) avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 12% vol e non superiore a 15% vol;
  - b) ottenuto mediante aggiunta a un mosto di uve non fermentato avente un titolo alcolometrico naturale non inferiore a 8,5% vol e proveniente esclusivamente dalle varietà di uve da vino classificabili a norma dell'articolo 63, paragrafo 2:



- i) di alcole neutro di origine vinica, compreso l'alcole ottenuto dalla distillazione di uve secche, con un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 96% vol;
- ii) o di un prodotto non rettificato proveniente dalla distillazione di vino e avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 52% vol e non superiore a 80% vol.

6. "Succo di uve": il prodotto liquido non fermentato ma fermentescibile:

- a) ottenuto con trattamenti appropriati per essere consumato tal quale;
- b) ottenuto da uve fresche o da mosto di uve o mediante ricostituzione. Se ottenuto mediante ricostituzione, il succo di uve è ricostituito da mosto di uve concentrato o da succo di uve concentrato.

Per il succo di uve è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1% vol.

7. "Succo di uve concentrato": il succo di uve non caramellizzato ottenuto mediante disidratazione parziale del succo di uve effettuata con qualsiasi metodo autorizzato, escluso il fuoco diretto, in modo che la lettura a 20 °C al rifrattometro, utilizzato secondo un metodo da stabilirsi, non sia inferiore a 50,9%.

Per il succo di uve concentrato è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1% vol.

8. "Fecce di vino": il residuo:

- a) che si deposita nei recipienti contenenti vino dopo la fermentazione, durante l'immagazzinamento o dopo un trattamento autorizzato;
- b) ottenuto dalla filtrazione o dalla centrifugazione del prodotto di cui alla lettera a);
- c) che si deposita nei recipienti contenenti mosto di uve durante l'immagazzinamento o dopo un trattamento autorizzato; o
- d) ottenuto dalla filtrazione o dalla centrifugazione del prodotto di cui alla lettera c).

9. "Vinaccia": il residuo della torchiatura delle uve fresche, fermentato o no.

10. "Vinello": il prodotto ottenuto:

- a) dalla fermentazione delle vinacce vergini macerate nell'acqua; o
- b) mediante esaurimento con acqua delle vinacce fermentate.

11. "Vino alcolizzato": il prodotto:

- a) avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 18% vol e non superiore a 24% vol;

- b) ottenuto esclusivamente mediante aggiunta di un prodotto non rettificato, proveniente dalla distillazione di vino e avente un titolo alcolometrico effettivo massimo di 86% vol, a un vino non contenente zucchero residuo; o
  - c) avente un'acidità volatile massima espressa in acido acetico di 1,5 g/l.
12. "Partita" (cuvée):
- a) il mosto di uve;
  - b) il vino; o
  - c) il risultato della miscela di mosti di uve e/o di vini con caratteristiche diverse, destinati all'elaborazione di un tipo determinato di vino spumante.

#### Titolo alcolometrico

- 13. "Titolo alcolometrico volumico effettivo": il numero di parti in volume di alcole puro alla temperatura di 20 °C contenute in 100 parti in volume di prodotto alla medesima temperatura.
- 14. "Titolo alcolometrico volumico potenziale": il numero di parti in volume di alcole puro alla temperatura di 20 °C che possono essere prodotte con la fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 parti in volume di prodotto alla medesima temperatura.
- 15. "Titolo alcolometrico volumico totale": la somma dei titoli alcolometrici volumici effettivo e potenziale.
- 16. "Titolo alcolometrico volumico naturale": il titolo alcolometrico volumico totale del prodotto prima di qualsiasi arricchimento.
- 17. "Titolo alcolometrico massico effettivo": il numero di chilogrammi di alcole puro contenuto in 100 kg di prodotto.
- 18. "Titolo alcolometrico massico potenziale": il numero di chilogrammi di alcole puro che possono essere prodotti con la fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 kg di prodotto.
- 19. "Titolo alcolometrico massico totale": la somma dei titoli alcolometrici massici effettivo e potenziale.

#### Parte IV: Definizioni per il settore delle carni bovine

■ "Bovini": gli animali vivi della specie bovina, delle specie domestiche, dei codici NC 0102 21, 0102 31 00, 0102 90 20, da ex 0102 29 10 a ex 0102 29 99, 0102 39 10, 0102 90 91.

#### ■ Parte V: Definizioni per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Ai fini dell'applicazione del contingente tariffario per il burro proveniente dalla Nuova Zelanda, la frase "fabbricato direttamente dal latte o dalla crema" non esclude il burro fabbricato dal latte o dalla crema, senza impiego di materie conservate, in un unico processo autonomo e ininterrotto, nel corso del quale la crema può diventare grasso di latte concentrato e/o tale grasso può essere frazionato.

#### Parte VI: Definizioni per il settore delle uova

1. "Uova in guscio": le uova in guscio di volatili da cortile, fresche, conservate o cotte, diverse dalle uova da cova di cui al punto 2;
2. "uova da cova": le uova di volatili da cortile destinate alla cova;
3. "prodotti sgusciati interi": le uova sgusciate di volatili da cortile, atte ad usi alimentari, anche con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti;
4. "prodotti sgusciati separati": i gialli d'uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, anche con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti.

#### Parte VII: Definizioni per il settore delle carni di pollame

1. "Pollame vivo": i volatili vivi da cortile di peso unitario superiore a 185 grammi;
2. "pulcini": i volatili vivi da cortile di peso unitario non superiore a 185 grammi;
3. "pollame macellato": i volatili morti della specie *Gallus domesticus*, anatre, oche, tacchini e faraone, interi, anche senza frattaglie;
4. "prodotti derivati": i prodotti seguenti:
  - a) prodotti di cui all'allegato I, parte XX, lettera a);
  - b) prodotti di cui all'allegato I, parte XX, lettera b), salvo il pollame macellato e le frattaglie commestibili, denominati "parti di volatili";
  - c) frattaglie commestibili di cui all'allegato I, parte XX, lettera b);
  - d) prodotti di cui all'allegato I, parte XX, lettera c);
  - e) prodotti di cui all'allegato I, parte XX, lettere d) ed e);
  - f) prodotti di cui all'allegato I, parte XX, lettera f), esclusi i prodotti **di cui al codice NC 1602 20 10**.

#### Parte VIII: Definizioni per il settore dell'apicoltura

■

1. ***Per "miele" si intende il miele ai sensi della direttiva 2001/110/CE del Consiglio<sup>1</sup> quale modificata da [COM(2012) 530 def.] anche per quanto riguarda le principali varietà di miele.***
  2. **Per "prodotti apicoli" si intende il miele, la cera di api, la pappa reale, la propoli o il polline.**
- 

---

<sup>1</sup> ***Direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele (GU L 10 del 12.1.2002, pag. 47).***

## ALLEGATO III

### QUALITÀ TIPO DEL RISO E DELLO ZUCCHERO DI CUI ALL'ARTICOLO 7 E ALL'ARTICOLO 101 OCTIES

(1) A. Qualità tipo del risone

Il risone della qualità tipo possiede le seguenti caratteristiche:

- a) è di qualità sana, leale e mercantile, privo di odore;
- b) ha un tenore di umidità del 13% al massimo;
- c) ha una resa di lavorazione in riso lavorato del 63% del peso in grani interi (con una tolleranza del 3% di grani spuntati), con una percentuale in peso di grani lavorati che non sono di qualità perfetta pari a:

grani gessati di risone di cui ai codici NC 1006 10 27 e 1006 10 98:	1,5%
grani gessati di risone di cui ai codici NC diversi da NC 1006 10 27 e 1006 10 98:	2,0%
grani striati rossi	1,0%
grani vaiolati	0,50%
grani maculati	0,25%
grani gialli	0,02%
grani ambrati	0,05%

(2)

(3) B. Qualità tipo dello zucchero

I. Qualità tipo delle barbabietole

Le barbabietole della qualità tipo possiedono le seguenti caratteristiche:

- a) qualità sana, leale e mercantile;
- b) contenuto in zucchero del 16% all'atto del ricevimento.

II. Qualità tipo dello zucchero bianco

1. Lo zucchero bianco della qualità tipo possiede le seguenti caratteristiche:

- a) qualità sana, leale e mercantile; asciutto, in cristalli a grana omogenea, facilmente scorrevole;
- b) polarizzazione minima: 99,7;
- c) umidità massima: 0,06%;
- d) tenore massimo di zucchero invertito: 0,04%;
- e) il numero di punti determinato conformemente al punto 2 non supera complessivamente 22, né:
  - 15 per il tenore di ceneri,
  - 9 per il tipo di colore, determinato secondo il metodo dell'Istituto per la tecnologia agricola e l'industria saccarifera di Brunswick, (☐ "metodo Brunswick"),
  - 6 per la colorazione della soluzione, determinata secondo il metodo dell'International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis, (☐ "metodo Icumsa").

2. Si ha un punto:

- a) per ogni 0,0018% di tenore di ceneri determinato secondo il metodo Icumsa a 28o Brix;
- b) per ogni 0,5 unità del tipo di colore, determinato secondo il metodo Brunswick;
- c) per ogni 7,5 unità di colorazione della soluzione, determinata secondo il metodo Icumsa.

3. I metodi per la determinazione degli elementi di cui al punto 1 sono identici a quelli utilizzati per la determinazione degli stessi elementi nel quadro delle misure di intervento.

### III. Qualità tipo dello zucchero greggio

1. Lo zucchero greggio della qualità tipo è uno zucchero che ha un rendimento del 92%.

2. Il rendimento dello zucchero greggio di barbabietola viene calcolato sottraendo dal suo grado di polarizzazione:

- a) la percentuale del suo contenuto in ceneri moltiplicata per quattro;
- b) la percentuale del suo contenuto in zucchero invertito moltiplicata per due;
- c) un'unità.

3. Il rendimento dello zucchero greggio di canna viene calcolato diminuendo di 100 il doppio del suo grado di polarizzazione.

*ALLEGATO III bis*

**TABELLE UNIONALI DI CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE  
DI CUI ALL'ARTICOLO 9 bis**

(4) **A. Tabella unionale di classificazione delle carcasse dei bovini di età non inferiore a 8 mesi**

**I. Definizioni**

*Si applicano le seguenti definizioni:*

1. *"carcassa": il corpo intero dell'animale macellato, dopo le operazioni di dissanguamento, svisceramento e scuoiamento;*
2. *"mezzena": il prodotto ottenuto dalla separazione della carcassa definita al punto 1) secondo un piano di simmetria che passa per il centro di ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale e per il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica.*

**II. Categorie**

*Le carcasse bovine sono ripartite nelle seguenti categorie:*

- Z:** *carcasse di animali di età pari o superiore a otto mesi ma inferiore a dodici mesi;*
- A:** *carcasse di animali maschi non castrati di età pari o superiore a dodici mesi ma inferiore a ventiquattro mesi;*
- B:** *carcasse di animali maschi non castrati di età pari o superiore a ventiquattro mesi;*
- C:** *carcasse di animali maschi castrati di età pari o superiore a dodici mesi;*
- D:** *carcasse di animali femmine che hanno già figliato;*
- E:** *carcasse di altri animali femmine di età pari o superiore a dodici mesi.*

### III. Classificazione

*La classificazione delle carcasse di bovini adulti si effettua valutando successivamente:*

1. *la conformazione, definita quale:*

*sviluppo dei profili della carcassa e segnatamente delle sue parti essenziali (coscia, schiena, spalla)*

<i>Classe di conformazione</i>	<i>Designazione</i>
<i>S Superiore</i>	<i>Tutti i profili superconvessi, sviluppo muscolare eccezionale con doppia groppa (groppa di cavallo)</i>
<i>E Eccellente</i>	<i>Tutti i profili da convessi e superconvessi, sviluppo muscolare eccezionale</i>
<i>U Ottima</i>	<i>Profili nell'insieme convessi, sviluppo muscolare abbondante</i>
<i>R Buona</i>	<i>Profili nell'insieme rettilinei, sviluppo muscolare buono</i>
<i>O Abbastanza buona</i>	<i>Profili da rettilinei a concavi, sviluppo muscolare medio</i>
<i>P Mediocre</i>	<i>Tutti profili da concavi a molto concavi, sviluppo muscolare ridotto</i>

2. *lo stato d'ingrassamento, definito quale:*

*– massa di grasso all'esterno della carcassa e sulla parete interna della cassa toracica*

<i>Classe di stato d'ingrassamento</i>	<i>Designazione</i>
<i>1 molto scarso</i>	<i>Copertura di grasso da inesistente a molto scarsa</i>
<i>2 scarso</i>	<i>Sottile copertura di grasso, muscoli quasi ovunque apparenti</i>



3 <i>medio</i>	<i>Muscoli, salvo quelli della coscia e della spalla, quasi ovunque coperti di grasso; scarsi depositi di grasso all'interno della cassa toracica</i>
4 <i>abbondante</i>	<i>Muscoli coperti di grasso, ma ancora parzialmente visibili al livello della coscia e della spalla; qualche massa consistente di grasso all'interno della cassa toracica</i>
5 <i>molto abbondante</i>	<i>Il grasso ricopre tutta la carcassa, rilevanti masse all'interno della cassa toracica</i>

*Gli Stati membri sono autorizzati a suddividere ciascuna delle classi di cui ai punti 1 e 2 fino ad un massimo di tre sottoclassi.*

#### **IV. Presentazione**

*Le carcasse e le mezzene sono presentate:*

- 1. senza la testa e le zampe; la testa è separata dalla carcassa all'altezza dell'articolazione occipito-atlantoide; le zampe sono sezionate all'altezza delle articolazioni carpo-metacarpiche o tarso-metatarsiche,*
- 2. senza gli organi contenuti nelle cavità toracica e addominale, con o senza reni, grasso della rognonata e grasso di bacino,*
- 3. senza gli organi sessuali e muscoli aderenti, senza mammelle e il grasso mammario.*

#### **V. Classificazione e identificazione**

*I macelli riconosciuti ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup> adottano le misure atte a garantire che tutte le carcasse o mezzene di bovini di età non inferiore a 8 mesi da essi macellati e che sono muniti di bollo sanitario ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup> siano classificate e identificate in conformità della tabella unionale.*

<sup>1</sup> *Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55)*

<sup>2</sup> *Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme particolareggiate per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 139 del 30.4.2004, pag 206).*

*Prima dell'identificazione mediante marchiatura, gli Stati membri possono rilasciare l'autorizzazione a far procedere alla mondatatura delle carcasse o mezzene qualora il loro stato d'ingrassamento lo giustifichi.*

(5) **B. Tabella unionale di classificazione delle carcasse di suino**

**I. Definizione**

*Per "carcassa" si intende il corpo di un suino macellato, dissanguato e svuotato, intero o diviso a metà.*

**II. Classificazione**

*Le carcasse sono suddivise in classi secondo il tenore stimato di carne magra e ricevono la classificazione corrispondente:*

<i>Classi</i>	<i>Carne magra in percentuale del peso della carcassa</i>
<i>S</i>	<i>60 o più</i>
<i>E</i>	<i>55 fino a meno di 60</i>
<i>U</i>	<i>50 fino a meno di 55</i>
<i>R</i>	<i>45 fino a meno di 50</i>
<i>O</i>	<i>40 fino a meno di 45</i>
<i>P</i>	<i>meno di 40</i>

**III. Presentazione**

*Le carcasse sono presentate senza la lingua, le setole, le unghie, gli organi genitali, la sugna, i rognoni e il diaframma.*

**IV. Tenore di carne magra**

*1. Il tenore di carne magra è valutato con metodi di classificazione autorizzati dalla Commissione. Sono autorizzati unicamente i metodi di stima statisticamente provati, basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa di suino. L'autorizzazione dei metodi di classificazione è subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima.*

*2. Tuttavia il valore commerciale delle carcasse non è determinato soltanto dal loro tenore stimato di carne magra.*

*V. Identificazione delle carcasse*

*Salvo deroga prevista dalla Commissione, le carcasse classificate sono identificate mediante marchiatura in conformità della tabella unionale.*

*(6) C. Tabella unionale di classificazione delle carcasse di ovini*

*I. Definizione*

*Per i termini "carcassa" e "mezzena" si applicano le definizioni di cui al punto A.I.*

*II. Categorie*

*Le carcasse sono ripartite nelle seguenti categorie:*

*A: carcasse di ovini di età inferiore a dodici mesi,*

*B: carcasse di altri ovini.*

*III. Classificazione*

*1. Le carcasse sono classificate applicando, mutatis mutandis, le disposizioni di cui al punto A.III. Tuttavia, il termine "coscia" al punto A.III, paragrafo 1, e nelle righe 3 e 4 della tabella di cui al punto A.III, paragrafo 2, è sostituito dai termini "quarto posteriore".*

*IV. Presentazione*

*Le carcasse e le mezzene sono presentate senza la testa (separata a livello dell'articolazione atlanto-occipitale), le zampe (sezionate a livello delle articolazioni carpo-metacarpali o tarso-metatarsali), la coda (sezionata tra la sesta e la settima vertebra caudale), le mammelle, gli organi genitali esterni, il fegato e la corata. I rognoni e il relativo grasso sono inclusi nella carcassa.*

*Gli Stati membri sono autorizzati a consentire presentazioni differenti nei casi in cui la presentazione di riferimento non è utilizzata.*

*V. Identificazione delle carcasse*

*Le carcasse e le mezzene classificate sono identificate mediante marchiatura in conformità della tabella unionale.*



*ALLEGATO III ter*

**ELENCO DI PRODOTTI ESCLUSI DA UN PROGRAMMA DI DISTRIBUZIONE DI FRUTTA NELLE SCUOLE COFINANZIATO CON L'AIUTO DELL'UNIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 21, PARAGRAFO 3**

*Prodotti con aggiunta di:*

- *zuccheri*
- *grassi*
- *sale*
- *dolcificanti*

---

*ALLEGATO III ter i)*

**QUOTE NAZIONALI E REGIONALI PER LA PRODUZIONE DI ZUCCHERO, ISOGLUCOSIO E SCIROPPO DI INULINA DI CUI ALL'ARTICOLO 101 NONIES**

*(in tonnellate)*

<i>Stati membri o regioni (1)</i>	<i>Zucchero (2)</i>	<i>Isoglucosio (3)</i>	<i>Sciroppo di inulina (4)</i>
<i>Belgio</i>	<i>676 235,0</i>	<i>114 580,2</i>	<i>0</i>
<i>Bulgaria</i>	<i>0</i>	<i>89 198,0</i>	
<i>Repubblica ceca</i>	<i>372 459,3</i>		
<i>Danimarca</i>	<i>372 383,0</i>		
<i>Germania</i>	<i>2 898 255,7</i>	<i>56 638,2</i>	
<i>Irlanda</i>	<i>0</i>		
<i>Grecia</i>	<i>158 702,0</i>	<i>0</i>	
<i>Spagna</i>	<i>498 480,2</i>	<i>53 810,2</i>	
<i>Francia (metropolitana)</i>	<i>3 004 811,15</i>		<i>0</i>
<i>Dipartimenti francesi d'oltremare</i>	<i>432 220,05</i>		
<i>Croazia</i>	<i>192 877,0</i>		
<i>Italia</i>	<i>508 379,0</i>	<i>32 492,5</i>	

<i>Lettonia</i>	<i>0</i>		
<i>Lituania</i>	<i>90 252,0</i>		
<i>Ungheria</i>	<i>105 420,0</i>	<i>250 265,8</i>	
<i>Paesi Bassi</i>	<i>804 888,0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Austria</i>	<i>351 027,4</i>		
<i>Polonia</i>	<i>1 405 608,1</i>	<i>42 861,4</i>	
<i>Portogallo (continentale)</i>	<i>0</i>	<i>12 500,0</i>	
<i>Regione autonoma delle Azzorre</i>	<i>9 953,0</i>		
<i>Romania</i>	<i>104 688,8</i>	<i>0</i>	
<i>Slovenia</i>	<i>0</i>		
<i>Slovacchia</i>	<i>112 319,5</i>	<i>68 094,5</i>	

<i>Finlandia</i>	<i>80 999,0</i>	<i>0</i>	
<i>Svezia</i>	<i>293 186,0</i>		
<i>Regno Unito</i>	<i>1 056 474,0</i>	<i>0</i>	
<i>TOTALE</i>	<i>13 529 618,2</i>	<i>720 440,8</i>	<i>0</i>

---

**ALLEGATO III quater**

**MODALITÀ PER I TRASFERIMENTI DI QUOTE DI ZUCCHERO O DI ISOGLUCOSIO AI  
SENSI DELL'ARTICOLO 101 UNDECIES**

**PUNTO I**

*Ai fini del presente allegato si intende per:*

- a) *"fusione di imprese": l'unificazione di due o più imprese in un'unica impresa;*
- b) *"cessione di un'impresa": il trasferimento o l'assorbimento del patrimonio di un'impresa che detiene quote a beneficio di una o più imprese;*
- c) *"cessione di uno stabilimento": il trasferimento della proprietà di un'unità tecnica che comprende tutti gli impianti necessari alla fabbricazione del prodotto considerato a una o più imprese, con parziale o totale assorbimento della produzione dell'impresa che trasferisce la proprietà;*
- d) *"affitto di uno stabilimento": il contratto di affitto di un'unità tecnica che comprende tutti gli impianti necessari alla fabbricazione dello zucchero, ai fini del suo esercizio, concluso per una durata di almeno tre campagne di commercializzazione consecutive ed al quale le parti si impegnano a non porre fine prima del termine della terza campagna, con un'impresa stabilita nello stesso Stato membro in cui si trova lo stabilimento in causa, se dopo l'entrata in vigore dell'affitto l'impresa che prende in affitto tale stabilimento può essere considerata per tutta la sua produzione come un'unica impresa che produce zucchero.*

**PUNTO II**

- 1. *Fatto salvo il disposto del punto 2, in caso di fusione o di cessione di imprese produttrici di zucchero e in caso di cessione di stabilimenti produttori di zucchero, le quote sono modificate come segue:*
  - a) *in caso di fusione di imprese produttrici di zucchero, lo Stato membro assegna*

*all'impresa che risulta dalla fusione una quota pari alla somma delle quote assegnate, prima della fusione, alle imprese produttrici di zucchero partecipanti alla fusione;*

- b) in caso di cessione di un'impresa produttrice di zucchero, lo Stato membro assegna all'impresa cessionaria la quota dell'impresa ceduta per la produzione di zucchero; qualora vi siano più imprese cessionarie, l'assegnazione avviene in proporzione ai quantitativi di produzione di zucchero assorbiti da ciascuna di esse;*
- c) in caso di cessione di uno stabilimento produttore di zucchero, lo Stato membro diminuisce la quota dell'impresa che trasferisce la proprietà dello stabilimento e aumenta la quota dell'impresa o delle imprese produttrici di zucchero che acquistano lo stabilimento proporzionalmente alla produzione assorbita.*

*2. Se una parte dei produttori di barbabietole o di canne da zucchero direttamente interessati da una delle operazioni di cui al punto 1 dichiara esplicitamente di voler consegnare le sue barbabietole o canne a un'impresa produttrice di zucchero che non partecipa a tali operazioni, lo Stato membro può effettuare l'assegnazione in funzione dei quantitativi di produzione assorbiti dall'impresa alla quale tali produttori intendono consegnare le loro barbabietole o canne.*

*3. In caso di cessazione di attività in condizioni diverse da quelle contemplate al punto 1:*

- a) di un'impresa produttrice di zucchero;*
- b) di uno o più stabilimenti di un'impresa produttrice di zucchero;*

*lo Stato membro può assegnare le quote inerenti a tale cessazione a una o più imprese produttrici di zucchero.*

*Nel caso di cui al primo comma, lettera b), qualora una parte dei produttori interessati dichiara esplicitamente di voler consegnare le proprie barbabietole o canne ad una determinata impresa produttrice di zucchero, lo Stato membro può anche assegnare la parte delle quote corrispondente alle barbabietole o alle canne da zucchero in causa all'impresa alla quale intendono consegnare queste ultime.*

*4. In caso di applicazione della deroga di cui all'articolo 101, paragrafo 5, lo Stato membro può chiedere ai produttori di barbabietole e alle imprese produttrici di zucchero interessati da tale deroga di prevedere nei loro accordi interprofessionali clausole particolari che permettano allo stesso Stato membro di applicare i punti 2 e 3 del presente punto.*

*5. In caso di affitto di uno stabilimento appartenente ad un'impresa produttrice di zucchero, lo Stato membro può diminuire le quote dell'impresa che dà in affitto tale stabilimento e attribuire la parte detratta della quota all'impresa che lo prende in affitto per la produzione di zucchero.*

*Se l'affitto termina durante il periodo di tre campagne di commercializzazione di cui alla sezione I, lettera d), l'adeguamento della quota effettuato a norma del primo comma del*



*presente punto è annullato dallo Stato membro retroattivamente alla data in cui ha preso effetto. Tuttavia, se l'affitto termina per motivi di forza maggiore, lo Stato membro non ha l'obbligo di annullare l'adeguamento.*

- 6. Quando un'impresa produttrice di zucchero non è più in grado di rispettare gli obblighi imposti dalla normativa dell'Unione nei confronti dei produttori di barbabietole o di canne da zucchero e tale situazione viene constatata dalle autorità nazionali competenti, lo Stato membro in causa può assegnare per una o più campagne di commercializzazione la parte delle relative quote ad una o più imprese produttrici di zucchero, proporzionalmente ai quantitativi di produzione assorbiti.*
- 7. Lo Stato membro che concede ad un'impresa produttrice di zucchero garanzie di prezzi e di smercio per la trasformazione della barbabietola da zucchero in alcole etilico può, d'intesa con tale impresa ed i produttori di barbabietole interessati, assegnare per una o più campagne di commercializzazione la totalità o una parte delle quote ad una o più imprese diverse per la produzione di zucchero.*

### **PUNTO III**

*In caso di fusione o cessione di imprese produttrici di isoglucosio o di cessione di uno stabilimento produttore di isoglucosio, lo Stato membro può assegnare le quote rispettive per la produzione d'isoglucosio a una o più imprese, che detengano o no una quota di produzione.*

### **PUNTO IV**

*Le misure decise ai sensi dei punti II e III possono essere applicate soltanto se:*

- a) sono presi in considerazione gli interessi di ognuna delle parti interessate;*
- b) lo Stato membro interessato le considera idonee a migliorare la struttura dei settori della produzione della barbabietola o della canna e della fabbricazione dello zucchero;*
- c) riguardano imprese stabilite nello stesso territorio per il quale è fissata la quota nell'allegato III ter i).*

### **PUNTO V**

*Se la fusione o la cessione hanno luogo tra il 1° ottobre e il 30 aprile dell'anno successivo, le misure previste ai punti II e III producono effetti per la campagna di commercializzazione in corso.*

*Se la fusione o la cessione hanno luogo tra il 1° maggio e il 30 settembre dello stesso anno, le misure previste ai punti II e III producono effetti per la campagna di commercializzazione successiva.*

### **PUNTO VI**

*In caso di applicazione dei punti II e III, gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi quindici giorni dopo le date limite di cui al Punto V, le quote modificate.*

### *ALLEGATO III quinquies*

#### **CONDIZIONI DI ACQUISTO DELLE BARBABIETOLE NEL PERIODO DI CUI ALL'ARTICOLO 100 bis**

##### **PUNTO II**

- 1. Il contratto di fornitura è stipulato per iscritto per un determinato quantitativo di barbabietole di quota.**
- 2. Il contratto di fornitura precisa se e a quali condizioni può essere fornito un quantitativo supplementare di barbabietole.**

##### **PUNTO III**

- 1. Nel contratto di fornitura sono indicati i prezzi di acquisto per i quantitativi di barbabietole di cui all'articolo 101, paragrafo 1 bis, lettera a) e, se del caso, lettera b), del presente regolamento. Per i quantitativi di cui all'articolo 101, paragrafo 1 bis, lettera a), i prezzi non possono essere inferiori al prezzo minimo delle barbabietole di quota di cui all'articolo 101 octies, paragrafo 1.**
- 2. Il contratto di fornitura specifica per le barbabietole un determinato tenore di zucchero e contiene una scala di conversione con l'indicazione dei vari tenori di zucchero e dei coefficienti con cui i quantitativi di barbabietole forniti sono convertiti in quantitativi corrispondenti al tenore di zucchero precisato nel contratto.**

*La scala è elaborata in base ai rendimenti corrispondenti ai vari tenori di zucchero.*

- 3. Qualora un venditore di barbabietole abbia stipulato con un'impresa produttrice di zucchero un contratto per la fornitura di barbabietole come previsto dall'articolo 101 bis, paragrafo 1 bis, lettera a), tutte le sue forniture, convertite a norma del paragrafo 2 del presente punto, sono considerate forniture ai sensi di detto articolo 101 bis, paragrafo 1 bis, lettera a), sino a concorrenza del quantitativo di barbabietole specificato nel contratto di fornitura.**
- 4. L'impresa produttrice di zucchero che, con le barbabietole per le quali aveva stipulato contratti di fornitura prima della semina a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 bis, lettera a), produca un quantitativo di zucchero inferiore alle sue barbabietole di quota, ripartisce il quantitativo di barbabietole corrispondente alla sua eventuale produzione supplementare, sino a concorrenza della quota che detiene, tra i venditori di barbabietole con cui prima della semina aveva stipulato un contratto di fornitura ai sensi di detto articolo 101, paragrafo 1 bis, lettera a).**

*Gli accordi interprofessionali possono derogare a questa disposizione.*

##### **PUNTO IV**

- 1. *Il contratto di fornitura prevede disposizioni sulla durata normale e sullo scaglionamento delle consegne delle barbabietole.***
- 2. *Le disposizioni di cui al paragrafo 1 sono quelle in vigore durante la campagna precedente, tenuto conto del livello della produzione effettiva; gli accordi interprofessionali possono derogare a tali disposizioni.***

#### **PUNTO V**

- 1. *Il contratto di fornitura indica i centri di raccolta delle barbabietole.***
- 2. *Per il venditore di barbabietole che aveva già stipulato un contratto di fornitura con l'impresa produttrice di zucchero per la campagna di commercializzazione precedente, restano validi i centri di raccolta convenuti per le consegne da effettuarsi durante detta campagna. Gli accordi interprofessionali possono derogare a questa disposizione.***
- 3. *Il contratto di fornitura prevede che le spese di carico e di trasporto dai centri di raccolta siano a carico dell'impresa produttrice di zucchero, salvo accordi specifici conformi alle norme o agli usi locali in vigore prima della campagna di commercializzazione precedente.***
- 4. *Tuttavia quando in Danimarca, in Finlandia, in Grecia, in Irlanda, in Portogallo, nel Regno Unito e in Spagna le barbabietole sono consegnate franco fabbrica, il contratto di fornitura prevede una partecipazione dell'impresa produttrice di zucchero alle spese di carico e di trasporto e ne determina la percentuale o gli importi.***

#### **PUNTO VI**

- 1. *Il contratto di fornitura indica i luoghi di ricevimento delle barbabietole.***
- 2. *Per il venditore di barbabietole che aveva già stipulato un contratto di fornitura con l'impresa produttrice di zucchero per la campagna di commercializzazione precedente, restano validi i luoghi di ricevimento convenuti per le consegne da effettuarsi durante detta campagna. Gli accordi interprofessionali possono derogare a questa disposizione.***

#### **PUNTO VII**

- 1. *Il contratto di fornitura prevede che l'accertamento del tenore di zucchero venga effettuato secondo il metodo polarimetrico. I campioni di barbabietole sono prelevati all'atto del ricevimento.***
- 2. *Un accordo interprofessionale può prevedere un altro stadio per il prelievo dei campioni. In questo caso, il contratto di fornitura prevede una correzione al fine di compensare un'eventuale diminuzione del tenore di zucchero nell'intervallo tra il ricevimento delle barbabietole e il prelievo dei campioni.***

#### **PUNTO VIII**

*Il contratto di fornitura prevede che la determinazione del peso lordo, della tara e del tenore di zucchero sia effettuata con una delle procedure seguenti:*

- a) insieme dall'impresa produttrice di zucchero e dall'organizzazione professionale dei produttori di barbabietole, ove ciò sia previsto da un accordo interprofessionale;*
- b) dall'impresa produttrice di zucchero, sotto il controllo dell'organizzazione professionale dei produttori di barbabietole;*
- c) dall'impresa produttrice di zucchero, sotto il controllo di un esperto a tal fine autorizzato dallo Stato membro, se il venditore di barbabietole assume a proprio carico le spese di controllo.*

#### **PUNTO IX**

- 1. Il contratto di fornitura prevede uno o più degli obblighi sotto indicati per l'impresa produttrice di zucchero, per l'intero quantitativo delle barbabietole fornite:*
  - a) la restituzione gratuita al venditore di barbabietole, franco fabbrica, delle polpe fresche ricavate dal quantitativo di barbabietole fornite;*
  - b) la restituzione gratuita al venditore di barbabietole, franco fabbrica, di una parte di queste polpe, pressate, essiccate o essiccate e melassate;*
  - c) la restituzione al venditore di barbabietole, franco fabbrica, delle polpe pressate o essiccate; in questo caso l'impresa produttrice di zucchero può esigere dal venditore di barbabietole il pagamento delle spese di pressatura o essiccazione;*
  - d) il pagamento al venditore di barbabietole di una compensazione che tenga conto delle possibilità di valorizzazione delle polpe.*

*Quando parte del quantitativo di barbabietole fornite è soggetta a trattamenti diversi, il contratto di fornitura impone più di un obbligo tra quelli previsti al primo comma.*

- 2. Un accordo interprofessionale può prevedere, per la fornitura delle polpe, uno stadio diverso da quello indicato al paragrafo 1, lettere a), b) e c).*

#### **PUNTO X**

- 1. I contratti di fornitura fissano i termini di versamento degli eventuali acconti e del saldo del prezzo d'acquisto delle barbabietole.*
- 2. Detti termini corrispondono a quelli in vigore durante la campagna di commercializzazione precedente. Gli accordi interprofessionali possono derogare a questa disposizione.*

#### **PUNTO XI**

*Quando un contratto di fornitura precisa le norme riguardanti le materie che formano oggetto del presente allegato, o quando disciplina altre materie, le sue disposizioni e conseguenze non sono in contrasto con quelle del presente allegato.*

## **PUNTO XII**

- 1. *L'accordo interprofessionale di cui all'allegato II, parte I bis, sezione A, punto 4, del presente regolamento prevede una clausola di arbitraggio.***
- 2. *Quando un accordo interprofessionale a livello comunitario, regionale o locale precisa le norme riguardanti le materie che formano oggetto del presente regolamento, o quando disciplina altre materie, le sue disposizioni e conseguenze non sono in contrasto con quelle del presente allegato.***
- 3. *Gli accordi di cui al paragrafo 2 stabiliscono in particolare:***
  - a) *norme relative alla ripartizione tra i venditori di barbabietole dei quantitativi di barbabietole che l'impresa produttrice di zucchero decide di acquistare prima della semina, per la fabbricazione di zucchero entro i limiti della quota;***
  - b) *norme relative alla ripartizione di cui al punto III, paragrafo 4;***
  - c) *la scala di conversione di cui al punto III, paragrafo 2;***
  - d) *norme attinenti alla scelta e alla fornitura delle sementi delle varietà di barbabietole da produrre;***
  - e) *un tenore di zucchero minimo per le barbabietole oggetto di fornitura;***
  - f) *la consultazione dei rappresentanti dei venditori di barbabietole da parte dell'impresa produttrice di zucchero, prima di stabilire la data d'inizio delle consegne delle barbabietole;***
  - g) *il pagamento di premi ai venditori di barbabietole per le consegne anticipate o tardive;***
  - h) *indicazioni riguardanti:***
    - i) *la parte delle polpe di cui al punto IX, paragrafo 1, lettera b),***
    - ii) *le spese di cui al punto IX, paragrafo 1, lettera c),***
    - iii) *la compensazione di cui al punto IX, paragrafo 1, lettera d);***
  - i) *il ritiro delle polpe da parte del venditore di barbabietole;***
  - j) *fatto salvo l'articolo 101 octies, paragrafo 1, del presente regolamento, norme concernenti la ripartizione tra l'impresa produttrice di zucchero e i venditori di***

*barbabietole dell'eventuale differenza tra la soglia di riferimento e il prezzo effettivo di vendita dello zucchero.*

### **PUNTO XIII**

*In caso di mancato accordo, tramite accordi interprofessionali, sulla ripartizione tra i venditori di barbabietole dei quantitativi di barbabietole che l'impresa produttrice di zucchero decide di acquistare prima della semina per la fabbricazione di zucchero entro i limiti della quota, lo Stato membro interessato può prevedere norme per la ripartizione.*

*Tali norme possono inoltre conferire ai venditori tradizionali di barbabietole ad una cooperativa diritti di fornitura non previsti dai diritti costituiti dall'eventuale appartenenza a detta cooperativa.*

---

### **ALLEGATO III sexies**

#### **CONDIZIONI DI ACQUISTO DELLE BARBABIETOLE NEL PERIODO DI CUI ALL'ARTICOLO 101, PARAGRAFO 3**

##### **PUNTO II**

*1. Il contratto di fornitura è stipulato per iscritto per un determinato quantitativo di barbabietole.*

*1 bis. La durata dei contratti di fornitura può essere pluriennale.*

*2. Il contratto di fornitura può precisare se e a quali condizioni può essere fornito un quantitativo supplementare di barbabietole.*

##### **PUNTO III**

*1. Nel contratto di fornitura sono indicati i prezzi di acquisto per i quantitativi di barbabietole di cui al punto II.*

*1 bis. Il prezzo di cui al paragrafo 1 si applica alla barbabietola da zucchero di qualità tipo definita nell'allegato III, parte B.*

*Il prezzo è adattato applicando le maggiorazioni o le riduzioni, concordate previamente dalle parti, corrispondenti alle differenze di qualità rispetto alla qualità tipo.*

*1 ter. Il contratto di fornitura precisa il modo in cui deve essere ripartita tra le parti l'evoluzione dei prezzi di mercato.*

- 2. Il contratto di fornitura specifica per le barbabietole un determinato tenore di zucchero e contiene una scala di conversione con l'indicazione dei vari tenori di zucchero e dei coefficienti con cui i quantitativi di barbabietole forniti sono convertiti in quantitativi corrispondenti al tenore di zucchero precisato nel contratto.*

*La scala è elaborata in base ai rendimenti corrispondenti ai vari tenori di zucchero.*

#### **PUNTO IV**

*Il contratto di fornitura prevede disposizioni sulla durata normale e sullo scaglionamento delle consegne delle barbabietole.*

#### **PUNTO V**

- 1. Il contratto di fornitura indica i centri di raccolta delle barbabietole e le condizioni relative alla fornitura e al trasporto.*
- 2. Il contratto di fornitura prevede che la responsabilità delle spese di carico e di trasporto dai centri di raccolta sia stabilita chiaramente. Quanto il contratto di fornitura prevede una partecipazione dell'impresa produttrice di zucchero alle spese di carico e di trasporto, ne indica chiaramente la percentuale o gli importi.*
- 3. Il contratto di fornitura prevede che siano chiaramente indicate le spese a carico di ciascuna parte.*

#### **PUNTO VI**

- 1. Il contratto di fornitura indica i luoghi di ricevimento delle barbabietole.*
- 2. Per il venditore di barbabietole che aveva già stipulato un contratto di fornitura con l'impresa produttrice di zucchero per la campagna di commercializzazione precedente, restano validi i luoghi di ricevimento convenuti per le consegne da effettuarsi durante detta campagna. Gli accordi interprofessionali possono derogare a questa disposizione.*

#### **PUNTO VII**

- 1. Il contratto di fornitura prevede che l'accertamento del tenore di zucchero venga effettuato secondo il metodo polarimetrico o, per tener conto del progresso tecnologico, secondo un altro metodo concordato dalle parti. I campioni di barbabietole sono prelevati all'atto del ricevimento.*
- 2. Un accordo interprofessionale può prevedere un altro stadio per il prelievo dei campioni. In questo caso, il contratto di fornitura prevede una correzione al fine di compensare un'eventuale diminuzione del tenore di zucchero nell'intervallo tra il ricevimento delle barbabietole e il prelievo dei campioni.*



## **PUNTO VIII**

*Il contratto di fornitura prevede che la determinazione del peso lordo, della tara e del tenore di zucchero sia effettuata secondo procedure stabilite:*

- a) congiuntamente dall'impresa produttrice di zucchero e dall'organizzazione professionale dei produttori di barbabietole, ove ciò sia previsto da un accordo interprofessionale;*
- b) dall'impresa produttrice di zucchero, sotto il controllo dell'organizzazione professionale dei produttori di barbabietole;*
- c) dall'impresa produttrice di zucchero, sotto il controllo di un esperto a tal fine autorizzato dallo Stato membro, se il venditore di barbabietole assume a proprio carico le spese di controllo.*

## **PUNTO IX**

*1. Il contratto di fornitura prevede uno o più degli obblighi sotto indicati per l'impresa produttrice di zucchero, per l'intero quantitativo delle barbabietole fornite:*

- a) la restituzione gratuita al venditore di barbabietole, franco fabbrica, delle polpe fresche ricavate dal quantitativo di barbabietole fornite;*
- b) la restituzione gratuita al venditore di barbabietole, franco fabbrica, di una parte di queste polpe, pressate, essiccate o essiccate e melassate;*
- c) la restituzione al venditore di barbabietole, franco fabbrica, delle polpe pressate o essiccate; in questo caso l'impresa produttrice di zucchero può esigere dal venditore di barbabietole il pagamento delle spese di pressatura o essiccazione;*
- d) il pagamento al venditore di barbabietole di una compensazione che tenga conto delle possibilità di valorizzazione delle polpe.*

*Quando parte del quantitativo di barbabietole fornite è soggetta a trattamenti diversi, il contratto di fornitura impone più di un obbligo tra quelli previsti al primo comma.*

*2. Un accordo interprofessionale può prevedere, per la fornitura delle polpe, uno stadio diverso da quello indicato al paragrafo 1, lettere a), b) e c).*

## **PUNTO X**

*I contratti di fornitura fissano i termini di versamento degli eventuali acconti e del saldo del prezzo d'acquisto delle barbabietole.*

## **PUNTO XI**

*Quando un contratto di fornitura precisa le norme riguardanti le materie che formano oggetto*

*del presente allegato, o quando disciplina altre materie, le sue disposizioni e conseguenze non sono in contrasto con quelle del presente allegato.*

## **PUNTO XII**

- 1. *L'accordo interprofessionale di cui all'allegato II, parte I bis, sezione A, punto 4, del presente regolamento prevede una clausola di arbitraggio.***
- 2 bis. *Gli accordi interprofessionali possono stabilire un modello standard per il contratto di fornitura, compatibile con il presente regolamento e la normativa dell'Unione.***
- 2. *Quando un accordo interprofessionale a livello comunitario, regionale o locale precisa le norme riguardanti le materie che formano oggetto del presente regolamento, o quando disciplina altre materie, le sue disposizioni e conseguenze non sono in contrasto con quelle del presente allegato.***
- 3. *Gli accordi di cui al paragrafo 2 stabiliscono in particolare:***
  - c) *la scala di conversione di cui al punto III, paragrafo 2;***
  - d) *norme attinenti alla scelta e alla fornitura delle sementi delle varietà di barbabietole da produrre;***
  - e) *un tenore di zucchero minimo per le barbabietole oggetto di fornitura;***
  - f) *la consultazione dei rappresentanti dei venditori di barbabietole da parte dell'impresa produttrice di zucchero, prima di stabilire la data d'inizio delle consegne delle barbabietole;***
  - g) *il pagamento di premi ai venditori di barbabietole per le consegne anticipate o tardive;***
  - h) *i dettagli delle condizioni e delle spese relative alle polpe di cui al punto IX;***
  - i) *il ritiro delle polpe da parte del venditore di barbabietole;***
  - j) *le norme sull'adeguamento dei prezzi nei casi in cui sono stipulati contratti pluriennali;***
  - k) *le norme sul campionamento e sui metodi per determinare il peso lordo, la tara e il tenore di zucchero.***

## **ALLEGATO IV**

**DOTAZIONE DEI PROGRAMMI DI SOSTEGNO DI CUI ALL'ARTICOLO 41, PARAGRAFO 1  
in migliaia di euro per esercizio di bilancio**

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>dal 2017 in poi</b>
--	-------------	-------------	-------------	------------------------

<b>Bulgaria</b>	26 762	<b>26 762</b>	<b>26 762</b>	<b>26 762</b>
<b>Repubblica ceca</b>	5 155	<b>5 155</b>	<b>5 155</b>	<b>5 155</b>
<b>Germania</b>	38 895	<b>38 895</b>	<b>38 895</b>	<b>38 895</b>
<b>Grecia</b>	23 963	<b>23 963</b>	<b>23 963</b>	<b>23 963</b>
<b>Spagna</b>	353 081	<b>210 332</b>	<b>210 332</b>	<b>210 332</b>
<b>Francia</b>	280 545	<b>280 545</b>	<b>280 545</b>	<b>280 545</b>
<b>Croazia</b>	<b>11 885</b>	<b>11 885</b>	<b>11 885</b>	<b>10 832</b>
<b>Italia</b>	336 997	<b>336 997</b>	<b>336 997</b>	<b>336 997</b>
<b>Cipro</b>	4 646	<b>4 646</b>	<b>4 646</b>	<b>4 646</b>
<b>Lituania</b>	45	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>
<b>Lussemburgo</b>	588	–	–	–
<b>Ungheria</b>	29 103	<b>29 103</b>	<b>29 103</b>	<b>29 103</b>
<b>Malta</b>	402	–	–	–
<b>Austria</b>	13 688	<b>13 688</b>	<b>13 688</b>	<b>13 688</b>
<b>Portogallo</b>	65 208	<b>65 208</b>	<b>65 208</b>	<b>65 208</b>
<b>Romania</b>	<b>47 700</b>	<b>47 700</b>	<b>47 700</b>	<b>47 700</b>
<b>Slovenia</b>	5 045	<b>5 045</b>	<b>5 045</b>	<b>5 045</b>
<b>Slovacchia</b>	5 085	<b>5 085</b>	<b>5 085</b>	<b>5 085</b>
<b>Regno Unito</b>	120	–	–	–

---

## ALLEGATO VI

### DEFINIZIONI, DESIGNAZIONI E DENOMINAZIONI DI VENDITA DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 60

Ai fini del presente allegato, *si intende per "denominazione di vendita"* il nome col quale è venduto un prodotto alimentare, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/13/CE.

#### Parte I. Carni di bovini di età inferiore a dodici mesi

##### I. Definizione

Ai fini della presente parte del presente allegato, per "carni" si intende l'insieme delle carcasse, le carni con o senza osso, le frattaglie, sezionate o no, destinate all'alimentazione

umana, ottenute da bovini di età inferiore a dodici mesi, presentate fresche, congelate o surgelate, anche confezionate o imballate.

**Ibis. Classificazione dei bovini di età inferiore a 12 mesi alla macellazione**

Al momento della macellazione tutti i bovini di età inferiore a dodici mesi sono classificati dagli operatori, sotto la vigilanza dell'autorità competente, in una delle due categorie seguenti:

(7) (A) Categoria V: bovini di età inferiore a otto mesi

Lettera di identificazione della categoria: V;

(8) (B) Categoria Z: bovini di età pari o superiore a otto mesi ma inferiore a dodici mesi

Lettera di identificazione della categoria: Z.

***Tale classificazione è effettuata sulla base delle informazioni contenute nel passaporto che accompagna i bovini o, in sua mancanza, sulla base dei dati contenuti nella banca dati informatizzata di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>.***

II. Denominazioni di vendita

1. Le carni ottenute da bovini di età inferiore a dodici mesi sono commercializzate negli Stati membri unicamente con la o le denominazioni di vendita seguenti stabilite per ciascuno Stato membro:

(A) Per le carni ottenute da bovini di età inferiore a otto mesi (lettera di identificazione della categoria V):

Paese di commercializzazione	Denominazioni di vendita da utilizzare
Belgio	veau, viande de veau/kalfsvlees/Kalbfleisch
Bulgaria	месо от малки телета
Repubblica ceca	Telecí
Danimarca	Lyst kalvekød
Germania	Kalbfleisch
Estonia	Vasikaliha
Grecia	μοσχάρι γάλακτος
Spagna	Ternera blanca, carne de ternera blanca

<sup>1</sup> ***Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine (GU L 204 del 11.8.2000, pag. 1).***

Paese di commercializzazione	Denominazioni di vendita da utilizzare
Francia	veau, viande de veau
Croazia	teletina
Irlanda	Veal
Italia	vitello, carne di vitello
Cipro	μοσχάρι γάλακτος
Lettonia	Teļa gaļa
Lituania	Veršiena
Lussemburgo	veau, viande de veau/Kalbfleisch
Ungheria	Borjúhús
Malta	Vitella

Paese di commercializzazione	Denominazioni di vendita da utilizzare
Paesi Bassi	Kalfsvlees
Austria	Kalbfleisch
Polonia	Cielęcina
Portogallo	Vitela
Romania	carne de vițel
Slovenia	Teletina
Slovacchia	Teľacie mäso
Finlandia	vaalea vasikanliha/ljust kalvkött
Svezia	ljust kalvkött
Regno Unito	Veal

(B) Per le carni ottenute da bovini di età pari o superiore a otto mesi, ma inferiore a dodici mesi (lettera di identificazione della categoria Z):

Paese di commercializzazione	Denominazioni di vendita da utilizzare
Belgio	jeune bovin, viande de jeune bovin/jongrundvlees/Jungrindfleisch
Bulgaria	Телешко месо
Repubblica ceca	hovězí maso z mladého skotu
Danimarca	Kalvekød
Germania	Jungrindfleisch
Estonia	noorloomaliha
Grecia	νεαρό μοσχάρι
Spagna	Ternera, carne de ternera
Francia	jeune bovin, viande de jeune bovin
Croazia	mlada junetina
Irlanda	rosé veal
Italia	vitellone, carne di vitellone
Cipro	νεαρό μοσχάρι
Lettonia	jaunlopa gaļa
Lituania	Jautiena
Lussemburgo	jeune bovin, viande de jeune bovin/Jungrindfleisch

Paese di commercializzazione	Denominazioni di vendita da utilizzare
Ungheria	Növendék marha húsa
Malta	Vitellun
Paesi Bassi	rosé kalfsvlees
Austria	Jungrindfleisch
Polonia	młoda wołowina
Portogallo	Vitelão
Romania	carne de tineret bovin
Slovenia	meso težjih telet
Slovacchia	mäso z mladého dobytku
Finlandia	vasikanliha/kalvkött
Svezia	Kalvkött
Regno Unito	Beef

2. Le denominazioni di vendita di cui al paragrafo 1 possono essere integrate da un'indicazione del nome o da una designazione dei tagli di carne o delle frattaglie.
3. Le denominazioni di vendita per la categoria V, elencate nella tabella di cui alla lettera A del paragrafo 1, nonché ogni eventuale nuova denominazione derivata dalle suddette denominazioni di vendita, sono utilizzate solo se sono soddisfatti tutti i requisiti del presente allegato.

In particolare, i termini "veau", "telecí", "Kalb", "μσσχάρι", "ternera", "kalv", "veal", "vitello", "vitella", "kalf", "vitela" e "teletina" non sono utilizzati in una denominazione di vendita né indicati sull'etichettatura di carni ottenute da bovini di età superiore a dodici mesi.

4. Le condizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano alle carni ottenute da bovini per i quali è stata registrata, anteriormente al 29 giugno 2007, una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta a norma del regolamento (CE) n. 510/2006.

### **III. Indicazioni obbligatorie sull'etichetta**

1. ***Fatti salvi la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità e gli articoli 13, 14 e 15 del regolamento (CE) n. 1760/2000, in ogni fase della produzione e della commercializzazione, gli operatori appongono, alle carni ottenute da bovini di età inferiore a dodici mesi, un'etichetta recante le informazioni seguenti:***

- a) ***la denominazione di vendita conformemente al punto II della presente parte dell'allegato;***

*b) l'età degli animali al momento della macellazione, indicata, a seconda dei casi, con la dicitura:*

- "età alla macellazione: inferiore a otto mesi";*
- "età alla macellazione: pari o superiore a otto ma inferiore a dodici mesi".*

*In deroga alla lettera b), gli operatori possono sostituire l'indicazione dell'età alla macellazione con l'indicazione della categoria, rispettivamente: "categoria V" o "categoria Z", nelle fasi che precedono la distribuzione al consumatore finale.*

*2. Per le carni ottenute da bovini di età inferiore a dodici mesi poste in vendita non preimballate nei luoghi di vendita al dettaglio al consumatore finale, gli Stati membri stabiliscono le modalità con cui vengono indicate le informazioni di cui al paragrafo 1.*

#### *IV. Registrazione*

*In ogni fase della distribuzione e della commercializzazione gli operatori registrano le seguenti informazioni:*

- a) il numero di identificazione e la data di nascita degli animali, solo a livello di macello;*
- b) un numero di riferimento che consenta di stabilire il collegamento fra, da un lato, l'identificazione degli animali che sono all'origine delle carni e, dall'altro, la denominazione di vendita, l'età alla macellazione e la lettera di identificazione della categoria, che figurano sull'etichetta di tali carni;*
- c) la data di entrata e di uscita degli animali e delle carni nello stabilimento.*

#### *V. Controlli ufficiali*

- 1. Gli Stati membri designano la o le autorità competenti responsabili dei controlli ufficiali intesi a verificare l'applicazione del presente allegato e ne informano la Commissione.*
- 2. I controlli ufficiali sono realizzati dalla o dalle autorità competenti conformemente ai principi generali stabiliti dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali<sup>1</sup>.*
- 3. Gli esperti della Commissione effettuano, qualora necessario, congiuntamente con le autorità competenti interessate e, se del caso, con gli esperti degli Stati membri, dei sopralluoghi al fine di accertarsi dell'applicazione del presente allegato.*

---

<sup>1</sup> *Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).*



4. ***Lo Stato membro sul cui territorio si svolge un sopralluogo fornisce agli esperti della Commissione tutta l'assistenza necessaria di cui possono aver bisogno nell'esecuzione dei loro compiti.***
5. ***Per le carni importate da paesi terzi, un'autorità competente designata dal paese terzo o, se del caso, un organismo terzo indipendente garantisce il rispetto dei requisiti del presente allegato. L'organismo indipendente offre tutte le garanzie di rispetto delle condizioni stabilite dalla norma europea EN 45011 o dalla guida ISO/CEI 65.***

Parte II. ***Categorie di prodotti vitivinicoli***

(1) **Vino**

Il vino è il prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o no, o di mosti di uve.

Il vino:

- a) dopo le eventuali operazioni menzionate all'allegato VII, parte I, sezione B, ha un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 8,5% vol, purché sia prodotto esclusivamente con uve raccolte nelle zone viticole A e B di cui all'appendice del presente allegato, e non inferiore a 9% vol per le altre zone viticole;
- b) se a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, in deroga alle norme relative al titolo alcolometrico effettivo minimo, dopo le eventuali operazioni precisate all'allegato VII, parte I, sezione B, ha un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 4,5% vol;
- c) ha un titolo alcolometrico totale non superiore a 15% vol. Tuttavia, in deroga a quanto specificato sopra:
  - il limite massimo del titolo alcolometrico totale può raggiungere 20% vol per i vini prodotti senza alcun arricchimento da determinate superfici viticole dell'Unione, da determinare dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell'articolo 59, paragrafo 1,
  - il limite massimo del titolo alcolometrico totale può superare 15% vol per i vini a denominazione di origine protetta prodotti senza alcun arricchimento;
- d) fatte salve eventuali deroghe che possono essere adottate dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, ha un'acidità totale espressa in acido tartarico non inferiore a 3,5 g/l, ossia 46,6 milliequivalenti per litro.

La "retsina" è il vino prodotto unicamente nel territorio geografico della Grecia a partire da mosto di uve trattato alla resina di pino di Aleppo. L'uso di resina di pino di Aleppo è consentito solo per ottenere il vino "retsina" alle condizioni definite dalla normativa greca vigente.

In deroga alla lettera b), il "Tokaji eszencia" e il "Tokajská esencia" sono considerati vino.

Tuttavia, in deroga all'articolo 60, paragrafo 2, gli Stati membri possono ammettere l'utilizzazione della parola "vino" se:

- a) è accompagnata dal nome di un frutto sotto forma di denominazione composta per commercializzare prodotti ottenuti dalla fermentazione di frutta diversa dall'uva, oppure
- b) è parte di una denominazione composta.

Deve essere evitata qualsiasi confusione con prodotti corrispondenti alle categorie di vino di cui al presente allegato.

(2) Vino nuovo ancora in fermentazione

Il vino nuovo ancora in fermentazione è il prodotto la cui fermentazione alcolica non è ancora terminata e che non è ancora separato dalle fecce.

(3) Vino liquoroso

Il vino liquoroso è il prodotto:

- a) avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 15% vol e non superiore a 22% vol;
- b) avente un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 17,5% vol, ad eccezione di alcuni vini liquorosi a denominazione di origine o a indicazione geografica figuranti in un elenco che la Commissione compila mediante atti delegati a norma dell'articolo 59, paragrafo 1;
- c) ottenuto da:
  - mosto di uve parzialmente fermentato,
  - vino,
  - una miscela dei prodotti suddetti, oppure
  - mosto di uve o una miscela di questo prodotto con vino per alcuni vini liquorosi a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta che la Commissione determina mediante atti delegati a norma dell'articolo 59, paragrafo 1;

- d) avente un titolo alcolometrico volumico naturale iniziale non inferiore a 12% vol, ad eccezione di alcuni vini liquorosi a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta figuranti in un elenco che la Commissione compila mediante atti delegati a norma dell'articolo 59, paragrafo 1;
- e) e mediante aggiunta:
- i) da soli o miscelati:
- di alcole neutro di origine vinica, compreso l'alcole ottenuto dalla distillazione di uve secche, con un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 96% vol,
  - di distillato di vino o di uve secche con un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 52% vol e non superiore a 86% vol,
- ii) nonché, eventualmente, di uno o più di uno dei prodotti seguenti:
- mosto di uve concentrato,
  - una miscela di uno dei prodotti di cui alla lettera e), punto i), con un mosto di uve di cui alla lettera c), primo e quarto trattino;
- f) in deroga alla lettera e), nel caso di alcuni vini liquorosi a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta figuranti in un elenco che la Commissione compila mediante atti delegati a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, ottenuto mediante aggiunta:
- i) di prodotti di cui alla lettera e), punto i), da soli o miscelati, oppure
- ii) di uno o più dei prodotti seguenti:
- alcole di vino o di uve secche con un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 95% vol e non superiore a 96% vol,
  - acquavite di vino o di vinaccia con un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 52% vol e non superiore a 86% vol,
  - acquavite di uve essiccate con un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 52% vol e inferiore a 94,5% vol e
- iii) eventualmente di uno o più di uno dei prodotti seguenti:
- mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite,
  - mosto di uve concentrato ottenuto con l'azione del fuoco diretto che, salvo per questa operazione, risponde alla definizione di mosto di uve concentrato,

- mosto di uve concentrato,
- una miscela di uno dei prodotti di cui alla lettera f), punto ii), con un mosto di uve di cui alla lettera c), primo e quarto trattino.

(4) Vino spumante

Il vino spumante è il prodotto:

- a) ottenuto dalla prima o dalla seconda fermentazione alcolica:
  - di uve fresche,
  - di mosto di uve, o
  - di vino;
- b) caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione;
- c) che, conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 3 bar dovuta all'anidride carbonica in soluzione; e
- d) il titolo alcolometrico totale delle partite (cuvées) destinate all'elaborazione del quale non è inferiore a 8,5% vol.

(5) Vino spumante di qualità

Il vino spumante di qualità è il prodotto:

- a) ottenuto dalla prima o dalla seconda fermentazione alcolica:
  - di uve fresche,
  - di mosto di uve, o
  - di vino;
- b) caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione;
- c) che, conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 3,5 bar dovuta all'anidride carbonica in soluzione; e
- d) il titolo alcolometrico totale delle partite (cuvées) destinate all'elaborazione del quale non è inferiore a 9% vol.

(6) Vino spumante di qualità del tipo aromatico

Il vino spumante di qualità del tipo aromatico è il vino spumante di qualità:

- a) che è ottenuto, durante la costituzione della partita, soltanto utilizzando mosti di uve o mosti di uve parzialmente fermentati che derivano da varietà di uve da vino specifiche figuranti in un elenco che la Commissione compila mediante atti delegati a norma dell'articolo 59, paragrafo 1.

Il vino spumante di qualità del tipo aromatico prodotto tradizionalmente utilizzando vini durante la costituzione della partita è determinato dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell'articolo 59, paragrafo 1;

- b) che, conservato alla temperatura di 20°C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 3 bar dovuta all'anidride carbonica in soluzione;
- c) il cui titolo alcolometrico effettivo non può essere inferiore a 6% vol. e
- d) il cui titolo alcolometrico totale non può essere inferiore a 10% vol.

(7) Vino spumante gassificato

Il vino spumante gassificato è il prodotto:

- a) ottenuto da vino senza denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta;
- b) caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente, in tutto o in parte, dall'aggiunta di tale gas e
- c) che, conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 3 bar dovuta all'anidride carbonica in soluzione.

(8) Vino frizzante

Il vino frizzante è il prodotto:

- a) ■ ottenuto da vino, vino ***nuovo ancora in fermentazione, mosto di uve o mosto di uve parzialmente fermentato che presentano*** un titolo alcolometrico totale non inferiore a 9% vol;
- b) avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 7% vol;
- c) che, conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione, dovuta all'anidride carbonica endogena in soluzione, non inferiore a 1 bar e non superiore a 2,5 bar e
- d) presentato in recipienti di 60 litri o meno.

(9) Vino frizzante gassificato

Il vino frizzante gassificato è il prodotto:

- a) **■** ottenuto da vino, *vino nuovo ancora in fermentazione, mosto di uve o mosto di uve parzialmente fermentato*;
- b) avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 7% vol e un titolo alcolometrico totale non inferiore a 9% vol;
- c) che, conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, totalmente o parzialmente aggiunta, non inferiore a 1 bar e non superiore a 2,5 bar e
- d) presentato in recipienti di 60 litri o meno.

(10) Mosto di uve

Il mosto di uve è il prodotto liquido ottenuto naturalmente o con procedimenti fisici da uve fresche. Per il mosto di uve è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1% vol.

(11) Mosto di uve parzialmente fermentato

Il mosto di uve parzialmente fermentato è il prodotto proveniente dalla fermentazione di mosto di uve e avente un titolo alcolometrico effettivo superiore a 1% vol e inferiore ai tre quinti del suo titolo alcolometrico volumico totale.

(12) Mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite

Il mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite è il prodotto della fermentazione parziale di un mosto di uve ottenuto con uve appassite, avente un tenore totale minimo di zucchero, prima della fermentazione, di 272 g/l e un titolo alcolometrico naturale ed effettivo non inferiore a 8% vol. Tuttavia, pur possedendo questi requisiti, alcuni vini che la Commissione determina mediante atti delegati a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, non sono considerati mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite.

(13) Mosto di uve concentrato

Il mosto di uve concentrato è il mosto di uve non caramellizzato ottenuto mediante disidratazione parziale del mosto di uve effettuata con qualsiasi metodo autorizzato, escluso il fuoco diretto, in modo che il valore indicato alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro, utilizzato secondo un metodo da stabilirsi in conformità dell'articolo 62, paragrafo 3, terzo comma e dell'articolo 68, lettera d), non sia inferiore a 50,9%.

Per il mosto di uve concentrato è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1% vol.

(14) Mosto di uve concentrato rettificato

Il "mosto di uve concentrato rettificato" è ■ :

**a)** il prodotto liquido non caramellizzato:

- i)** ottenuto mediante disidratazione parziale del mosto di uve effettuata con qualsiasi metodo autorizzato, escluso il fuoco diretto, in modo che il valore indicato alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro, utilizzato secondo un metodo da stabilirsi in conformità dell'articolo 62, paragrafo 3 e dell'articolo 68, lettera d), non sia inferiore a 61,7%;
- ii)** che ha subito trattamenti autorizzati di disacidificazione e di eliminazione dei componenti diversi dallo zucchero;
- iii)** che presenta le seguenti caratteristiche:
  - pH non superiore a 5 per un valore di 25 °Brix,
  - densità ottica a 425 nm sotto spessore di 1 cm non superiore a 0,100 su mosto di uve concentrato a 25 °Brix,
  - tenore di saccarosio non rilevabile con metodo analitico da stabilirsi,
  - indice Folin-Ciocalteu non superiore a 6,00 per un valore di 25 °Brix,
  - acidità titolabile non superiore a 15 milliequivalenti/kg di zuccheri totali,
  - tenore di anidride solforosa non superiore a 25 mg/kg di zuccheri totali,
  - tenore di cationi totali non superiore a 8 milliequivalenti/kg di zuccheri totali,
  - conduttività non superiore a 120 micro-Siemens/cm a 20 °C e a 25 °Brix,
  - tenore di idrossimetilfurfurolo non superiore a 25 mg/kg di zuccheri totali,
  - presenza di mesoinositolo.

**b)** *il prodotto solido non caramellizzato:*

- i)** *ottenuto mediante cristallizzazione del mosto di uve concentrato rettificato liquido senza impiego di solvente;*
- ii)** *che ha subito trattamenti autorizzati di disacidificazione e di eliminazione dei componenti diversi dallo zucchero;*
- iii)** *che presenta le seguenti caratteristiche dopo diluizione in una soluzione a 25 °Brix:*

- *pH non superiore a 7,5,*
- *densità ottica a 425 nm allo spessore di 1 cm non superiore a 0,100,*
- *tenore di saccarosio non rilevabile con metodo analitico da stabilirsi,*
- *indice Folin-Ciocalteu non superiore a 6,00,*
- *acidità titolabile non superiore a 15 milliequivalenti/kg di zuccheri totali,*
- *tenore di anidride solforosa non superiore a 10 mg/kg di zuccheri totali,*
- *tenore di cationi totali non superiore a 8 milliequivalenti/kg di zuccheri totali,*
- *conduttività non superiore a 120 micro-Siemens/cm a 20 °C,*
- *tenore di idrossimetilfurfurolo non superiore a 25 mg/kg di zuccheri totali,*
- *presenza di mesoinositolo.*

Per il mosto di uve concentrato rettificato è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1% vol.

(15) Vino ottenuto da uve appassite

Il vino ottenuto da uve appassite è il prodotto:

- a) ottenuto senza alcun arricchimento da uve lasciate al sole o all'ombra per una disidratazione parziale;
- b) avente un titolo alcolometrico totale non inferiore a 16% vol e un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 9% vol e
- c) avente un titolo alcolometrico naturale non inferiore a 16% vol (o 272 g di zucchero/l).

(16) Vino di uve stramature

Il vino di uve stramature è il prodotto:

- a) ottenuto senza alcun arricchimento;
- b) avente un titolo alcolometrico naturale superiore a 15% vol e
- c) avente un titolo alcolometrico totale non inferiore a 15% vol e un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 12% vol.

Gli Stati membri possono imporre un periodo di invecchiamento per questo prodotto.

(17) Aceto di vino



L'aceto di vino è l'aceto:

- a) ottenuto esclusivamente dalla fermentazione acetica del vino e
- b) avente un tenore di acidità totale espressa in acido acetico non inferiore a 60 g/l.

### Parte III. Latte e prodotti lattiero-caseari

1. La denominazione "latte" è riservata esclusivamente al prodotto della secrezione mammaria normale, ottenuto mediante una o più mungiture, senza alcuna aggiunta o sottrazione.

La denominazione "latte" può tuttavia essere utilizzata:

- a) per il latte che ha subito un trattamento che non comporta alcuna modifica nella sua composizione o per il latte di cui la materia grassa è stata standardizzata ai sensi della parte IV del presente allegato;
  - b) congiuntamente ad uno o più termini per designare il tipo, la classe qualitativa, l'origine e/o l'utilizzazione prevista del latte o per descrivere il trattamento fisico al quale è stato sottoposto o le modifiche che ha subito nella sua composizione, purché tali modifiche si limitino all'aggiunta e/o alla sottrazione dei suoi componenti naturali.
2. Ai sensi della presente parte per "prodotti lattiero-caseari" si intendono i prodotti derivati esclusivamente dal latte, fermo restando che possono essere aggiunte sostanze necessarie per la loro fabbricazione, purché esse non siano utilizzate per sostituire totalmente o parzialmente uno qualsiasi dei componenti del latte.

Sono riservate unicamente ai prodotti lattiero-caseari:

- a) le denominazioni seguenti utilizzate in tutte le fasi della commercializzazione:
  - i) siero di latte,
  - ii) crema di latte o panna,
  - iii) burro,
  - iv) latticello,
  - v) butteroil,
  - vi) caseina,
  - vii) grasso del latte anidro (MGLA),
  - viii) formaggio,

- ix) iogurt,
- x) kefir,
- xi) kumiss,
- xii) viili/fil,
- xiii) smetana,
- xiv) fil,
- xv) *rjaženka*,
- xvi) *rūgušpiens*;

b) le denominazioni ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2000/13/CE effettivamente utilizzate per i prodotti lattiero-caseari.

3. La denominazione "latte" e le denominazioni utilizzate per designare i prodotti lattiero-caseari possono essere usate anche insieme ad uno o più termini per designare prodotti composti in cui nessun elemento sostituisce o intende sostituire un componente qualsiasi del latte e di cui il latte o un prodotto lattiero-caseario costituisce una parte fondamentale per la quantità o per l'effetto che caratterizza il prodotto.
4. ***Per quanto riguarda il latte, le specie animali che ne sono all'origine devono essere specificate, quando il latte non proviene dalla specie bovina.***
5. Le denominazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 della presente parte non possono essere utilizzate per prodotti diversi da quelli di cui ai suddetti punti.

La presente disposizione non si applica tuttavia alla designazione di prodotti la cui natura esatta è chiara per uso tradizionale e/o qualora le denominazioni siano chiaramente utilizzate per descrivere una qualità caratteristica del prodotto.

6. Per quanto riguarda un prodotto diverso da quelli elencati ai punti 1, 2 e 3 della presente parte non possono essere utilizzate etichette, documenti commerciali, materiale pubblicitario o altra forma di pubblicità, quale definita all'articolo 2 della direttiva 2006/114/CE del Consiglio<sup>1</sup>, né alcuna forma di presentazione che indichi, implichi o suggerisca che il prodotto in questione è un prodotto lattiero-caseario.

Tuttavia, per un prodotto contenente latte o prodotti lattiero-caseari, il termine "latte" o le denominazioni di cui al punto 2, secondo comma, della presente parte possono essere utilizzati unicamente per descrivere le materie prime di base e per elencare gli ingredienti in conformità della direttiva 2000/13/CE.

---

<sup>1</sup> ***Direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21).***

## Parte IV. Latte destinato al consumo umano di cui al codice NC 0401

### I. Definizioni

Ai fini della presente parte si intende per:

- a) "latte", il prodotto della mungitura di una o più vacche;
- b) "latte alimentare", i prodotti di cui al punto III destinati ad essere venduti come tali al consumatore;
- c) "tenore di materia grassa", il rapporto in massa delle parti di materia grassa del latte su 100 parti del latte in questione;
- d) "tenore di materia proteica", il rapporto in massa delle parti proteiche del latte su 100 parti del latte in questione, ottenuto moltiplicando per 6,38 il tenore totale di azoto del latte espresso in percentuale sulla massa.

### II. Fornitura o cessione al consumatore finale

- (1) Soltanto il latte conforme ai requisiti stabiliti per il latte alimentare può essere fornito o ceduto senza trasformazione al consumatore finale, direttamente o tramite ristoranti, ospedali, mense o altre analoghe collettività.
- (2) Le denominazioni di vendita per questi prodotti sono quelle indicate al punto III della presente parte. Tali denominazioni di vendita sono riservate ai prodotti ivi definiti, fatto salvo il loro impiego nelle denominazioni composte.
- (3) Gli Stati membri prevedono misure dirette ad informare il consumatore sulla natura e sulla composizione dei prodotti in tutti i casi in cui l'omissione di tale informazione potrebbe generare confusione nella mente del consumatore.

### III. Latte alimentare

#### 1. I seguenti prodotti sono considerati latte alimentare:

- a) latte crudo: latte non sottoposto ad una temperatura superiore a 40° C né ad un trattamento avente un effetto equivalente;
- b) latte intero: latte sottoposto a trattamento termico e che, per quanto riguarda il tenore di materia grassa, è conforme ad una delle seguenti formule:
  - i) latte intero normalizzato: latte il cui tenore di materia grassa corrisponde almeno al 3,50% (m/m); tuttavia, gli Stati membri possono prevedere una categoria supplementare di latte intero, il cui tenore di materia grassa sia superiore o uguale al 4,00% (m/m);

- ii) latte intero non normalizzato: latte il cui tenore di materia grassa non è stato modificato, dopo la mungitura, mediante aggiunta o prelievo di materia grassa del latte oppure mediante miscelazione con latte il cui tenore naturale di materia grassa è stato modificato; il tenore di materia grassa non può comunque essere inferiore al 3,50% (m/m);
- c) latte parzialmente scremato: latte sottoposto a trattamento termico e il cui tenore di materia grassa è stato portato ad un tasso compreso tra un minimo dell'1,50% (m/m) ed un massimo dell'1,80% (m/m);
- d) latte scremato: latte sottoposto a trattamento termico e il cui tenore di materia grassa è stato portato ad un tasso massimo dello 0,50% (m/m).

Il latte sottoposto a trattamento termico e il cui tenore di materia grassa non corrisponde ai requisiti di cui al primo comma, lettere b), c) e d), può essere considerato latte alimentare a condizione che il tenore di materia grassa sia chiaramente indicato sulla confezione, in caratteri facilmente leggibili, mediante la dicitura: "...% di materia grassa". Tale tipo di latte non può essere designato come latte intero, latte parzialmente scremato o latte scremato.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, lettera b), punto ii), sono autorizzate esclusivamente:

- a) al fine di rispettare i tenori di materia grassa prescritti per il latte alimentare, la modifica del tenore naturale di materia grassa del latte tramite un prelievo o un'aggiunta di crema o un'aggiunta di latte intero, di latte parzialmente scremato o di latte scremato;
- b) l'arricchimento del latte con proteine del latte, sali minerali o vitamine, in conformità al regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>;
- c) la riduzione del tenore di lattosio del latte, mediante conversione in glucosio e galattosio.

Le modifiche della composizione del latte di cui alle lettere b) e c) sono ammesse soltanto a condizione che siano indicate sull'imballaggio, in modo chiaramente visibile e leggibile e in caratteri indelebili. Tuttavia tale indicazione non dispensa dall'obbligo di un'etichettatura nutrizionale stabilito dalla direttiva 90/496/CEE del Consiglio<sup>2</sup>. In caso di arricchimento con proteine, il tenore di proteine del latte arricchito deve essere superiore o uguale al 3,8% (m/m).

Tuttavia, gli Stati membri possono limitare o vietare le modifiche della composizione del latte di cui alle lettere b) e c).

---

<sup>1</sup> **Regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti** (GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26).

<sup>2</sup> **Direttiva 90/496/CEE del Consiglio, del 24 settembre 1990, relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari** (GU L 276 del 6.10.1990, pag. 40).

3. Il latte alimentare deve soddisfare i seguenti requisiti:
- a) avere un punto di congelazione che si avvicini al punto di congelazione medio constatato per il latte crudo nella zona di origine della raccolta;
  - b) avere una massa superiore o uguale a 1028 grammi per litro, rilevata su latte con 3,5% (m/m) di materia grassa e a una temperatura di 20 °C o l'equivalente per litro per il latte con tenore di materia grassa diverso;
  - c) contenere almeno il 2,9% (m/m) di materie proteiche, rilevato su latte con il 3,5% (m/m) di materia grassa o una concentrazione equivalente per il latte con tenore di materia grassa diverso.

#### Parte V. Prodotti del settore delle carni di pollame

I. La presente parte si applica alla commercializzazione all'interno dell'Unione, mediante attività industriale o commerciale, di alcuni tipi e presentazioni di carni di pollame, nonché alle preparazioni e ai prodotti a base di carni di pollame o di frattaglie di pollame delle seguenti specie:

- Gallus domesticus,
- anatre,
- oche,
- tacchini,
- faraone.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle carni di pollame in salamoia del codice NC 0210 99 39.

#### II. Definizioni

- (1) "carni di pollame": le carni di pollame atte ad usi alimentari, che non hanno subito alcun trattamento che non sia il trattamento con il freddo;
- (2) "carni di pollame fresche": carni di pollame mai irrigidite a causa della refrigerazione prima di essere mantenute costantemente ad una temperatura non inferiore a  $-2\text{ °C}$  e non superiore a  $+4\text{ °C}$ . Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire requisiti di temperatura leggermente differenti, per il più breve tempo necessario per il sezionamento e il trattamento di carni di pollame fresche presso negozi per la vendita al minuto o locali adiacenti a punti di vendita in cui le carni sono sezionate e trattate unicamente per esservi direttamente vendute al consumatore;

- (3) "carni di pollame congelate": carni di pollame che devono essere congelate appena possibile nell'ambito delle procedure normali di macellazione e che devono essere mantenute costantemente ad una temperatura non superiore a -12°C;
- (4) "carni di pollame surgelate": le carni di pollame che devono essere conservate costantemente ad una temperatura non superiore a -18 °C, con le tolleranze di cui alla direttiva 89/108/CEE del Consiglio<sup>1</sup>;
- (5) "preparazione a base di carni di pollame": carni di pollame, incluse le carni di pollame ridotte in frammenti, che hanno subito un'aggiunta di prodotti alimentari, condimenti o additivi o trattamenti non sufficienti a modificare la struttura muscolo-fibrosa interna della carne;
- (6) "preparazione a base di carni di pollame fresche": preparazione di carni di pollame per la quale sono state utilizzate carni di pollame fresche.

Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire requisiti di temperatura leggermente differenti, per il più breve tempo necessario e solo entro il limite necessario a facilitare il sezionamento e il trattamento effettuati nella fabbrica durante la produzione di preparazioni a base di carni di pollame fresche;

- (7) "prodotto a base di carni di pollame": prodotto a base di carne come definito nell'allegato I, punto 7.1, del regolamento (CE) n. 853/2004, per il quale sono state utilizzate carni di pollame.

**III. Le carni di pollame nonché le preparazioni a base di carni di pollame sono commercializzate in uno dei modi seguenti:**

- *fresche,*
- *congelate,*
- *surgelate.*

**Parte V bis. Uova di gallina della specie *Gallus gallus***

**I. Campo di applicazione**

- (1) ***Fatto salvo l'articolo 59 concernente le norme di commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile, la presente parte si applica in relazione alla commercializzazione all'interno dell'Unione delle uova prodotte nell'Unione, importate da paesi terzi o destinate ad essere esportate fuori dell'Unione.***

---

<sup>1</sup> ***Direttiva 89/108/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sugli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana (GU L 40 dell'11.2.1999, pag. 34.)***

(2) *Gli Stati membri possono esonerare dagli obblighi della presente parte, fatto salvo il punto III, paragrafo 3, le uova vendute direttamente dal produttore al consumatore finale:*

- a) *nel luogo di produzione, o*
- b) *in un mercato pubblico locale o nella vendita porta a porta nella regione di produzione dello Stato membro di cui trattasi.*

*Nel caso in cui tali esenzioni siano accordate, ciascun produttore può decidere se applicarle o meno. Qualora siano applicate, non possono essere effettuate classificazioni in base alla qualità e al peso.*

*Gli Stati membri possono stabilire, conformemente al loro diritto nazionale, la definizione dei termini "mercato pubblico locale", "vendita porta a porta" e "regione di produzione".*

## **II. Classificazione in base alla qualità e al peso**

(1) *Le uova sono classificate nelle seguenti categorie di qualità:*

- a) *categoria A o "uova fresche",*
- b) *categoria B.*

(2) *Le uova della categoria A sono classificate anche per peso. Tuttavia, la classificazione in base al peso non è richiesta per le uova destinate all'industria alimentare e non alimentare.*

(3) *Le uova della categoria B sono esclusivamente destinate all'industria alimentare e non alimentare.*

## **III. Stampigliatura delle uova**

(1) *Le uova della categoria A sono stampigliate con il codice del produttore.*

*Le uova della categoria B sono stampigliate con il codice del produttore e/o con un'altra indicazione.*

*Gli Stati membri possono esonerare da questo obbligo le uova della categoria B commercializzate esclusivamente nel loro territorio.*

(2) *La stampigliatura delle uova a norma del disposto del punto 1 si effettua nel luogo di produzione o nel primo centro d'imballaggio nel quale le uova sono consegnate.*

(3) *Le uova vendute dal produttore al consumatore finale su un mercato pubblico locale nella regione di produzione dello Stato membro di cui trattasi sono stampigliate in modo conforme al disposto del punto 1.*

***Tuttavia, gli Stati membri possono esonerare da questo obbligo i produttori aventi fino a 50 galline ovaiole, a condizione che il nome e l'indirizzo del produttore siano indicati nel punto di vendita.***

## Parte VI. Grassi da spalmare

### ***I. Denominazioni di vendita***

Possono essere forniti o ceduti senza trasformazione al consumatore finale, direttamente o tramite ristoranti, ospedali, mense o altre analoghe collettività, soltanto i prodotti di cui all'articolo 60, ***paragrafo 1, lettera f)***, conformi ai requisiti indicati ***nell'appendice della presente parte***.

Le denominazioni di vendita di tali prodotti sono definite ***nell'appendice della presente parte fatto salvo il punto II, paragrafi 2, 3 e 4 della presente parte***.

Le denominazioni di vendita ***di cui all'appendice della presente parte*** sono riservate ai prodotti ivi definiti di cui ai codici NC seguenti, aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 10% ed inferiore a 90%:

- a) grassi lattieri di cui ai codici NC 0405 ed ex 2106;
- b) grassi di cui al codice NC ex 1517;
- c) grassi composti da prodotti vegetali e/o animali di cui ai codici NC ex 1517 ed ex 2106.

Il tenore di grassi, escluso il sale, è pari almeno ai due terzi della sostanza secca.

Tali denominazioni di vendita si applicano tuttavia solo ai prodotti che restano solidi a una temperatura di 20 °C e che possono essere spalmati.

Tali definizioni non si applicano:

- a) alla designazione di prodotti la cui natura esatta è chiara per uso tradizionale e/o qualora le denominazioni siano chiaramente utilizzate per descrivere una qualità caratteristica del prodotto;
- b) ai prodotti concentrati (burro, margarina, mélange) aventi un tenore in peso di grassi superiore o pari al 90%.

### ***II. Terminologia***

- 1. La dicitura "tradizionale" può essere utilizzata congiuntamente alla denominazione "burro" prevista alla parte A, punto 1, dell'appendice della presente parte quando il prodotto è ottenuto direttamente dal latte o dalla crema di latte o panna.***



*Ai fini del presente punto il termine "crema di latte o panna" designa il prodotto ottenuto dal latte, sotto forma di un'emulsione di grassi in acqua con un tenore minimo, in peso, di grassi lattieri del 10%.*

2. *Per i prodotti menzionati nell'appendice della presente parte sono vietate diciture che enunciano, implicano o suggeriscono un tenore di grassi diverso da quello ivi indicato.*
3. *In deroga al paragrafo 2 e in aggiunta, la dicitura "a ridotto tenore di grassi" o "alleggerito" oppure "light" o "leggero" può essere utilizzata per i prodotti di cui all'appendice della presente parte aventi un tenore di grassi non superiore al 62%.*

*La dicitura "a ridotto tenore di grassi" o "alleggerito" oppure "light" o "leggero" può, tuttavia, sostituire i termini "tre quarti" e "metà" di cui all'appendice della presente parte.*

4. *Per i prodotti di cui alla parte B, punto 3, dell'appendice della presente parte possono essere utilizzate quali denominazioni di vendita le diciture "minarina" e "halvarina".*
5. *Il termine "vegetale" può essere utilizzato congiuntamente alla denominazione di vendita di cui alla parte B dell'appendice della presente parte, a condizione che il prodotto contenga solo grassi di origine vegetale, con una tolleranza del 2% del tenore di grassi per i grassi di origine animale. Tale tolleranza è applicabile anche se si fa riferimento a una specie vegetale.*

*Appendice alla parte VI*

Gruppo di grassi	Denominazioni di vendita	Categoria(e) di prodotti
Definizioni		Descrizione aggiuntiva della categoria con indicazione della percentuale, in peso, di grassi
<p>A. Grassi lattieri</p> <p>I prodotti che si presentano sotto forma di emulsione solida e malleabile, principalmente di grassi in acqua, ottenuti esclusivamente dal latte e/o da taluni prodotti lattieri, di cui i grassi sono la parte valorizzante essenziale. Tuttavia possono essere aggiunte altre sostanze necessarie alla fabbricazione, purché le sostanze non siano utilizzate per sostituire, totalmente o parzialmente, uno qualsiasi dei costituenti del latte.</p>	<p>1. Burro</p> <p>2. Burro tre quarti (*)</p> <p>3. Burro metà (**)</p> <p>4. Grasso lattiero da spalmare X%</p>	<p>Il prodotto con un tenore minimo di grassi lattieri dell'80%, ma inferiore al 90%, e tenori massimi di acqua del 16% e di estratto secco non grasso del 2%.</p> <p>Il prodotto con un tenore di grassi lattieri minimo del 60% e massimo del 62%.</p> <p>Il prodotto con un tenore di grassi lattieri minimo del 39% e massimo del 41%.</p> <p>Il prodotto con i seguenti tenori di grassi lattieri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- inferiori al 39%,</li> <li>- superiori al 41% ed inferiori al 60%,</li> <li>- superiori al 62% ed inferiori all'80%.</li> </ul>
<p>B. Grassi</p> <p>I prodotti che si presentano sotto forma di emulsione solida e malleabile, principalmente di grassi in acqua ottenuti da grassi vegetali e/o animali solidi e/o liquidi idonei al consumo umano, con un tenore di grassi di origine lattiera non superiore al 3% del tenore di grassi.</p>	<p>1. Margarina</p> <p>2. Margarina tre quarti (***)</p> <p>3. Margarina metà (****)</p> <p>4. Grasso da spalmare X%</p>	<p>Il prodotto ottenuto da grassi vegetali e/o animali con un tenore di grassi pari o superiore all'80%, ma inferiore al 90%.</p> <p>Il prodotto ottenuto da grassi vegetali e/o animali con un tenore di grassi minimo del 60% e massimo del 62%.</p> <p>Il prodotto ottenuto da grassi vegetali e/o animali con un tenore di grassi minimo del 39% e massimo del 41%.</p> <p>Il prodotto ottenuto da grassi vegetali e/o animali con i seguenti tenori di grassi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- inferiori al 39%,</li> <li>- superiori al 41% ed inferiori al 60%,</li> <li>- superiori al 62% ed inferiori all'80%.</li> </ul>

Gruppo di grassi	Denominazioni di vendita	Categoria(e) di prodotti
Definizioni		Descrizione aggiuntiva della categoria con indicazione della percentuale, in peso, di grassi
C. Grassi composti da prodotti vegetali e/o animali I prodotti che si presentano sotto forma di emulsione solida e malleabile, principalmente di grassi in acqua ottenuti da grassi vegetali e/o animali solidi e/o liquidi idonei al consumo umano, con un tenore di grassi lattieri compreso fra il 10% e l'80% del tenore di grassi.	1. Mélange  2. Tre quarti mélange (*****)  3. Metà mélange (*****)  4. Miscela di grassi da spalmare X%	Il prodotto ottenuto da una miscela di grassi vegetali e/o animali con un tenore minimo di grassi dell'80% e inferiore al 90%.  Il prodotto ottenuto da una miscela di grassi vegetali e/o animali con un tenore di grassi minimo del 60% e massimo del 62%.  Il prodotto ottenuto da una miscela di grassi vegetali e/o animali con un tenore di grassi minimo del 39% e massimo del 41%.  Il prodotto ottenuto da una miscela di grassi vegetali e/o animali con i seguenti tenori di grassi: - inferiori al 39%, - superiori al 41% ed inferiori al 60%, - superiori al 62% ed inferiori all'80%.

(\*) Corrispondente in lingua danese a "smør 60".

(\*\*) Corrispondente in lingua danese a "smør 40".

(\*\*\*) Corrispondente in lingua danese a "margarine 60".

(\*\*\*\*) Corrispondente in lingua danese a "margarine 40".

(\*\*\*\*\*) Corrispondente in lingua danese a "blandingsprodukt 60".

(\*\*\*\*\*) Corrispondente in lingua danese a "blandingsprodukt 40".



## Parte VII. Designazioni e definizioni degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva

L'impiego delle designazioni e delle definizioni degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva di cui alla presente parte è obbligatorio per la commercializzazione di tali prodotti nell'Unione e nel commercio con i paesi terzi, sempreché compatibile con le norme internazionali vincolanti.

Solo gli oli indicati al punto 1, lettere a) e b), e ai punti 3 e 6 della presente parte possono essere commercializzati al dettaglio.

### (1) OLI DI OLIVA VERGINI

Gli oli ottenuti dal frutto dell'olivo soltanto mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni che non causano alterazioni dell'olio, e che non hanno subito alcun trattamento diverso dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione, esclusi gli oli ottenuti mediante solvente o con coadiuvanti ad azione chimica o biochimica, o con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura.

Detti oli di oliva vergini sono oggetto della classificazione e delle designazioni seguenti:

#### a) Olio extra vergine di oliva:

olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è al massimo di 0,8 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;

#### b) Olio di oliva vergine:

olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è al massimo di 2 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;

#### c) Olio di oliva lampante:

olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è superiore a 2 g per 100 g e/o avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

### (2) OLIO DI OLIVA RAFFINATO

Olio di oliva ottenuto dalla raffinazione dell'olio di oliva vergine, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 0,3 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

### (3) OLIO DI OLIVA — COMPOSTO DI OLI DI OLIVA RAFFINATI E OLI DI OLIVA VERGINI

Olio di oliva ottenuto dal taglio di olio di oliva raffinato con olio di oliva vergine diverso dall'olio lampante, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 1 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

### (4) OLIO DI SANSA DI OLIVA GREGGIO

Olio ottenuto dalla sansa di oliva mediante trattamento con solventi o mediante processi fisici, oppure olio corrispondente all'olio di oliva lampante, fatte salve talune specifiche caratteristiche, escluso l'olio ottenuto attraverso la riesterificazione e le miscele con oli di altra natura, e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

(5) OLIO DI SANSA DI OLIVA RAFFINATO

Olio ottenuto dalla raffinazione dell'olio di sansa di oliva greggio, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 0,3 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

(6) OLIO DI SANSA DI OLIVA

Olio di oliva ottenuto dal taglio di olio di sansa di oliva raffinato e di olio di oliva vergine diverso dall'olio di oliva lampante, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 1 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

Appendice ■ (di cui alla parte II)  
Zone viticole

Le zone viticole sono quelle definite di seguito.

- (1) La zona viticola A comprende:
  - a) in Germania: le superfici vitate non comprese al punto 2, lettera a);
  - b) in Lussemburgo: la regione viticola lussemburghese;
  - c) in Belgio, Danimarca, Irlanda, Paesi Bassi, Polonia, Svezia e Regno Unito: le superfici vitate di questi *Stati membri*;
  - d) nella Repubblica ceca: la regione viticola di Čechy.
- (2) La zona viticola B comprende:
  - a) in Germania, le superfici vitate nella regione determinata Baden;
  - b) in Francia, le superfici vitate nei dipartimenti non menzionati nel presente allegato e nei dipartimenti seguenti:
    - Alsazia: Bas-Rhin, Haut-Rhin,
    - Lorena: Meurthe-e-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges,
    - Champagne: Aisne, Aube, Marne, Haute-Marne, Seine-e-Marne,
    - Giura: Ain, Doubs, Jura, Haute-Saône,
    - Savoia: Savoie, Haute-Savoie, Isère (comune di Chapareillan),
    - Valle della Loira: Cher, Deux-Sèvres, Indre, Indre-e-Loire, Loir-e-Cher, Loire-Atlantique, Loiret, Maine-e-Loire, Sarthe, Vendée, Vienne nonché le superfici vitate dell'arrondissement di Cosne-sur-Loire nel dipartimento della Nièvre;
  - c) in Austria, la superficie vitata austriaca;

- d) nella Repubblica ceca, la regione viticola della Moravia e le superfici vitate non comprese al punto 1, lettera d);
  - e) in Slovacchia, le superfici vitate nelle regioni seguenti: Malokarpatská vinohradnícka oblasť, Južnoslovenská vinohradnícka oblasť, Nitrianska vinohradnícka oblasť, Stredoslovenská vinohradnícka oblasť, Východoslovenská vinohradnícka oblasť e le superfici viticole non comprese al punto 3, lettera f);
  - f) in Slovenia, le superfici vitate nelle regioni seguenti:
    - nella regione Podravje: Štajerska Slovenija, Prekmurje,
    - nella regione Posavje: Bizeljsko Sremič, Dolenjska e Bela krajina, e le superfici vitate nelle regioni non comprese al punto 4, lettera d);
  - g) in Romania, la zona di Podişul Transilvaniei;
  - h) in Croazia, le superfici vitate nelle sottoregioni seguenti: Moslavina, Prigorje-Bilogora, Plešivica, Pokuplje e Zagorje-Međimurje.
- (3) La zona viticola C I comprende:
- a) in Francia, le superfici vitate:
    - nei dipartimenti seguenti: Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ariège, Aveyron, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Côte-d'Or, Dordogne, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Isère (ad eccezione del comune di Chapareillan), Landes, Loire, Haute-Loire, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Nièvre (ad eccezione dell'arrondissement di Cosne-sur-Loire), Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Rhône, Saône-et-Loire, Tarn, Tarn-et-Garonne, Haute-Vienne, Yonne,
    - negli arrondissement di Valence e Die del dipartimento della Drôme (esclusi i cantoni di Dieulefit, Loriol, Marsanne e Montélimar),
    - nell'arrondissement di Tournon, nei cantoni di Antraigues, Burzet, Coucouron, Montpezat-sous-Bauzon, Privas, Saint-Etienne de Lugdarès, Saint-Pierre-ville, Valgorge e la Voulte-sur-Rhône del dipartimento dell'Ardèche;
  - b) in Italia, le superfici vitate nella regione Valle d'Aosta e nelle province di Sondrio, Bolzano, Trento e Belluno;
  - c) in Spagna, le superfici vitate nelle province di A Coruña, Asturias, Cantabria, Guipúzcoa e Vizcaya;
  - d) in Portogallo, le superfici vitate nella parte della regione Norte che corrisponde alla zona viticola determinata del "Vinho Verde", nonché "Concelhos de Bombarral,

Lourinhã, Mafra e Torres Vedras" (ad eccezione di "Freguesias da Carvoeira e Dois Portos"), appartenenti alla "Região vitícola da Extremadura";

- e) in Ungheria, tutte le superfici vitate;
- f) in Slovacchia, le superfici vitate in Tokajská vinohradnícka oblasť;
- g) in Romania, le superfici vitate non comprese al punto 2, lettera g), né al punto 4, lettera f),
- h) in Croazia, le superfici vitate nelle sottoregioni seguenti: Hrvatsko Podunavlje e Slavonija.

(4) La zona viticola C II comprende:

- a) in Francia, le superfici vitate:
  - nei dipartimenti seguenti: Aude, Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault, Pyrénées-Orientales (esclusi i cantoni di Olette e Arles-sur-Tech), Vaucluse,
  - nella parte del dipartimento del Var che confina a sud con il limite settentrionale dei comuni di Evenos, Le Beausset, Solliès-Toucas, Cuers, Puget-Ville, Collobrières, La Garde-Freinet, Plan-de-la-Tour e Sainte-Maxime,
  - nell'arrondissement di Nyons e nel cantone di Loriol sur Drôme del dipartimento della Drôme,
  - nelle parti del dipartimento dell'Ardèche che non figurano al punto 3, lettera a);
- b) in Italia, le superfici vitate nelle regioni seguenti: Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (esclusa la provincia di Sondrio), Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto (esclusa la provincia di Belluno), comprese le isole appartenenti a tali regioni, come l'isola d'Elba e le altre isole dell'arcipelago toscano, le isole dell'arcipelago ponziano, Capri e Ischia;
- c) in Spagna, le superfici vitate nelle province seguenti:
  - Lugo, Orense, Pontevedra,
  - Ávila (ad eccezione dei comuni che corrispondono alla "comarca" viticola determinata di Cebreros), Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora,
  - La Rioja,



- Álava,
  - Navarra,
  - Huesca,
  - Barcelona, Girona, Lleida,
  - nella parte della provincia di Saragozza situata a nord del fiume Ebro,
  - nei comuni della provincia di Tarragona compresi nella denominazione di origine Penedés,
  - nella parte della provincia di Tarragona che corrisponde alla "comarca" viticola determinata di Conca de Barberá;
- d) in Slovenia, le superfici vitate nelle regioni seguenti: Brda o Goriška Brda, Vipavska dolina o Vipava, Kras e Slovenska Istra;
- e) in Bulgaria, le superfici vitate nelle regioni seguenti: Dunavska Ravnina (Дунавска равнина), Chernomorski Rayon (Черноморски район), Rozova Dolina (Розова долина);
- f) in Romania, le superfici vitate nelle regioni seguenti:
- Dealurile Buzăului, Dealu Mare, Severinului e Plaiurile Drâncei, Colinele Dobrogei, Terasele Dunării, la regione viticola meridionale compresi i terreni sabbiosi e altre regioni vocate,
- g) in Croazia, le superfici vitate nelle sottoregioni seguenti: Hrvatska Istra, Hrvatsko primorje, Dalmatinska zagora, Sjeverna Dalmacija e Srednja i Južna Dalmacija.
- (5) La zona viticola C III a) comprende:
- a) in Grecia, le superfici vitate nei nomoi seguenti: Florina, Imathia, Kilkis, Grevena, Larissa, Ioannina, Lefkada, Achaia, Messinia, Arcadia, Corinthia, Heraclion, Chania, Rethymno, Samos, Lassithi nonché nell'isola di Thira (Santorini);
  - b) a Cipro, le superfici vitate situate a un'altitudine superiore a 600 metri;
  - c) in Bulgaria, le superfici vitate non comprese al punto 4, lettera e).

- (6) La zona viticola C III b) comprende:
- a) in Francia, le superfici vitate:
    - nei dipartimenti della Corsica,
    - nella parte del dipartimento del Var situata tra il mare e il limite dei comuni (anch'essi compresi) di Evenos, Le Beausset, Solliès-Toucas, Cuers, Puget-Ville, Collobrières, La Garde-Freinet, Plan-de-la-Tour e Sainte-Maxime,
    - nei cantoni di Olette e Arles-sur-Tech del dipartimento dei Pyrénées-Orientales;
  - b) in Italia, le superfici vitate nelle regioni seguenti: Calabria, Basilicata, Puglia, Sardegna e Sicilia, comprese le isole appartenenti a dette regioni, come l'isola di Pantelleria, le isole Eolie, Egadi e Pelagie;
  - c) in Grecia, le superfici vitate non comprese al punto 5, lettera a);
  - d) in Spagna, in Spagna, le superfici vitate non comprese al punto 3, lettera c), né al punto 4, lettera c);
  - e) in Portogallo, le superfici vitate nelle regioni non comprese al punto 3, lettera d);
  - f) a Cipro, le superfici vitate situate a un'altitudine non superiore a 600 metri;
  - g) a Malta, tutte le superfici vitate.
- (7) La delimitazione dei territori coperti dalle unità amministrative menzionate nel presente allegato è quella risultante dalle disposizioni nazionali vigenti in data 15 dicembre 1981 nonché, per quanto riguarda la Spagna, dalle disposizioni nazionali vigenti in data 1° marzo 1986 e, per quanto riguarda il Portogallo, dalle disposizioni nazionali vigenti in data 1° marzo 1998.
-

ALLEGATO VII  
PRATICHE ENOLOGICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 62

Parte I

Arricchimento, acidificazione e disacidificazione in alcune zone viticole

(9) A. Limiti di arricchimento

1. Quando le condizioni climatiche di alcune zone viticole dell'Unione lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuti dalle varietà di uve da vino classificabili in conformità dell'articolo 63.
2. L'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale ha luogo secondo le pratiche enologiche di cui alla sezione B e non può superare i seguenti limiti:
  - a) 3% vol nella zona viticola A;
  - b) 2% vol nella zona viticola B;
  - c) 1,5% vol nella zona viticola C.
3. Negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli gli Stati membri possono chiedere che il limite o i limiti di cui al punto 2 siano innalzati dello 0,5%. In risposta a tale richiesta, la Commissione adotta quanto prima atti di esecuzione, in virtù delle competenze di esecuzione conferitele dall'articolo 68. La Commissione si adopera per adottare una decisione entro quattro settimane dalla presentazione della richiesta.

(10) B. Operazioni di arricchimento

1. L'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di cui alla sezione A può essere ottenuto esclusivamente:
  - a) per quanto riguarda le uve fresche, il mosto di uve parzialmente fermentato o il vino nuovo ancora in fermentazione, mediante aggiunta di saccarosio, di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato;
  - b) per quanto riguarda il mosto di uve, mediante l'aggiunta di saccarosio, di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato, o mediante concentrazione parziale, compresa l'osmosi inversa;
  - c) per quanto riguarda il vino, mediante concentrazione parziale a freddo.
2. Ciascuna delle operazioni di cui al punto 1 esclude il ricorso alle altre se il vino o il mosto di uve sono arricchiti con mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato rettificato ed è versato un aiuto ai sensi dell'articolo 103 sexvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007.

3. L'aggiunta di saccarosio di cui al punto 1, lettere a) e b), può effettuarsi soltanto mediante zuccheraggio a secco e unicamente nelle seguenti zone:

- a) nella zona viticola A;
- b) nella zona viticola B;
- c) nella zona viticola C,

salvo i vigneti situati in Italia, in Grecia, in Spagna, in Portogallo, a Cipro e nei dipartimenti francesi sotto la giurisdizione delle corti d'appello di:

- Aix-en-Provence,
- Nîmes,
- Montpellier,
- Toulouse,
- Agen,
- Pau,
- Bordeaux,
- Bastia.

Tuttavia, l'arricchimento tramite zuccheraggio a secco può essere autorizzato dalle autorità nazionali in via eccezionale nei dipartimenti francesi summenzionati. La Francia notifica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri le autorizzazioni di questo tipo.

4. L'aggiunta di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato non può avere l'effetto di aumentare il volume iniziale delle uve fresche pigiate, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato o del vino nuovo ancora in fermentazione di oltre l'11% nella zona viticola A, l'8% nella zona viticola B e il 6,5% nella zona viticola C.

5. La concentrazione del mosto di uve o del vino oggetto delle operazioni di cui al punto 1:

- a) non può avere l'effetto di ridurre di oltre il 20% il volume iniziale di tali prodotti;
- b) nonostante il disposto della sezione A, punto 2, lettera c), non aumenta di oltre il 2% vol il titolo alcolometrico naturale di tali prodotti.

6. Le operazioni di cui ai punti 1 e 5 non possono avere l'effetto di portare il titolo alcolometrico volumico totale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione o del vino:

- a) a oltre 11,5% vol. nella zona viticola A;

- b) a oltre 12% vol. nella zona viticola B;
- c) a oltre 12,5% vol. nella zona viticola C I;
- d) a oltre 13% vol. nella zona viticola C II e
- e) a oltre 13,5% vol. nella zona viticola C III.

7. In deroga al punto 6, gli Stati membri possono:

- a) con riguardo al vino rosso, portare il limite massimo del titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti di cui al punto 6 a 12% vol nella zona viticola A e a 12,5% vol nella zona viticola B;
- b) portare il titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti di cui al punto 6 per la produzione di vini a denominazione di origine a un livello che essi determinano.

(11) C. Acidificazione e disacidificazione

1. Le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato, il vino nuovo ancora in fermentazione e il vino possono essere oggetto:
  - a) di una disacidificazione nelle zone viticole A, B e C I;
  - b) di un'acidificazione e di una disacidificazione, fatte salve le disposizioni del punto 7 della presente sezione, nelle zone viticole C I, C II e C III a), o
  - c) di un'acidificazione nella zona viticola C III b).
2. L'acidificazione dei prodotti diversi dal vino di cui al punto 1 può essere effettuata soltanto entro un limite massimo, espresso in acido tartarico, di 1,50 g/l, ossia di 20 milliequivalenti per litro.
3. L'acidificazione dei vini può essere effettuata soltanto entro un limite massimo, espresso in acido tartarico, di 2,50 g/l, ossia di 33,3 milliequivalenti per litro.
4. La disacidificazione dei vini può essere effettuata soltanto entro un limite massimo, espresso in acido tartarico, di 1 g/l, ossia di 13,3 milliequivalenti per litro.
5. Il mosto di uve destinato alla concentrazione può essere sottoposto a disacidificazione parziale.
6. Nonostante il punto 1, negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionali, gli Stati membri possono autorizzare l'acidificazione dei prodotti di cui al punto 1 nelle zone viticole A e B, alle condizioni di cui ai punti 2 e 3 della presente sezione.
7. L'acidificazione e l'arricchimento, salvo deroga decisa dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, e l'acidificazione e la disacidificazione di uno stesso prodotto, sono operazioni che si escludono a vicenda.

(12) D. Trattamenti

1. Ciascuna delle operazioni di cui alle sezioni B e C, ad eccezione dell'acidificazione e della disacidificazione dei vini, è autorizzata soltanto se effettuata, in condizioni da determinarsi dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, nel momento in cui le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato o il vino nuovo ancora in fermentazione sono trasformati in vino o in un'altra bevanda del settore vitivinicolo destinata al consumo umano diretto diversa dal vino spumante o dal vino spumante gassificato, nella zona viticola in cui sono state raccolte le uve fresche utilizzate.
2. La concentrazione dei vini è effettuata nella zona viticola in cui sono state raccolte le uve fresche utilizzate.
3. L'acidificazione e la disacidificazione dei vini sono effettuate solo nell'azienda di vinificazione e nella zona viticola in cui sono state raccolte le uve utilizzate per l'elaborazione del vino.
4. Ciascuna delle operazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 è comunicata alle autorità competenti. Lo stesso vale per i quantitativi di mosto di uve concentrato, di mosto di uve concentrato rettificato o di saccarosio detenuti, per l'esercizio della loro professione, da persone fisiche o giuridiche o da associazioni di persone, in particolare da produttori, imbottigliatori, trasformatori e commercianti, determinati dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, contemporaneamente e nello stesso luogo delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato o del vino sfuso. La comunicazione di questi quantitativi può essere tuttavia sostituita da una loro iscrizione sul registro di carico e di utilizzazione.
5. Ciascuna delle operazioni di cui alle sezioni B e C è iscritta sul documento di accompagnamento previsto dall'articolo 103, che scorta i prodotti messi in circolazione dopo aver subito tale trattamento.
6. Salvo deroghe motivate da condizioni climatiche eccezionali, le suddette operazioni possono essere effettuate soltanto:
  - a) posteriormente al 1° gennaio nella zona viticola C,
  - b) posteriormente al 16 marzo nelle zone viticole A e B eunicamente per i prodotti provenienti dalla vendemmia immediatamente precedente tali date.
7. Nonostante il punto 6, la concentrazione a freddo, l'acidificazione e la disacidificazione dei vini possono essere praticate durante tutto l'anno.

Parte II  
Restrizioni

(13) A. Disposizioni generali

1. Tutte le pratiche enologiche autorizzate escludono l'aggiunta di acqua, salvo se necessaria per esigenze tecniche particolari.
2. Tutte le pratiche enologiche autorizzate escludono l'aggiunta di alcole, eccezion fatta per quelle volte a ottenere mosto di uve fresche mutizzato con alcole, vino liquoroso, vino spumante, vino alcolizzato e vino frizzante.
3. Il vino alcolizzato può essere utilizzato soltanto per la distillazione.

(14)

(15) B. Uve fresche, mosto di uve e succo di uve

1. Il mosto di uve fresche mutizzato con alcole può essere impiegato soltanto in fase di elaborazione di prodotti non compresi nei codici NC 2204 10, 2204 21 e 2204 29. Ciò non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di applicare disposizioni più severe all'elaborazione sul loro territorio di prodotti non compresi nei codici NC 2204 10, 2204 21 e 2204 29.
2. Il succo di uve e il succo di uve concentrato non possono essere vinificati o essere aggiunti al vino. È vietato mettere in fermentazione alcolica questi prodotti nel territorio dell'Unione.
3. Le disposizioni dei punti 1 e 2 non si applicano ai prodotti destinati all'elaborazione nel Regno Unito, in Irlanda e in Polonia di prodotti del codice NC 2206 00 per i quali può essere ammesso dagli Stati membri l'uso di una denominazione composta comprendente la denominazione di vendita "vino".
4. Il mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite è immesso in commercio soltanto per l'elaborazione di vini liquorosi, unicamente nelle regioni viticole dove tale uso era tradizionale alla data del 1° gennaio 1985, e per l'elaborazione di vini di uve stramature.
5. Le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato, il mosto di uve concentrato, il mosto di uve concentrato rettificato, il mosto di uve mutizzato con alcole, il succo di uve, il succo di uve concentrato e il vino, o le miscele di detti prodotti, originari di paesi terzi non possono essere trasformati in prodotti di cui *all'allegato VI, parte II* o aggiunti a tali prodotti nel territorio dell'Unione.

(16) C. Taglio dei vini

Nell'Unione è vietato il taglio di un vino originario di un paese terzo con un vino dell'Unione e il taglio tra vini originari di paesi terzi.

(17) D. Sottoprodotti

1. È vietata la sovrappressione delle uve. Tenendo conto delle condizioni locali e tecniche, gli Stati membri stabiliscono la quantità minima di alcole che dovranno contenere la vinaccia e le fecce dopo la pressatura delle uve.

Gli Stati membri stabiliscono la quantità di alcole contenuta in tali sottoprodotti a un livello almeno pari al 5% del volume di alcole contenuto nel vino prodotto.

2. Le fecce di vino e la vinaccia non sono impiegate per ottenere vino o bevande destinate al consumo umano diretto, salvo per l'alcole, l'acquavite e il vinello. A condizioni che la Commissione determina mediante atti delegati a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, è permesso il versamento di vino su fecce, acquavite di vinaccia o pasta di aszú pressata, se tale pratica è utilizzata tradizionalmente per la produzione di "Tokaji fordítás" e "Tokaji máslás" in Ungheria e di "Tokajský fordítás" e "Tokajský mášláš" in Slovacchia.
  3. Sono vietate la pressatura delle fecce di vino e la rifermentazione della vinaccia per scopi diversi dalla distillazione o dalla produzione di vinello. La filtrazione e la centrifugazione delle fecce di vino non sono considerate pressatura se i prodotti ottenuti sono di qualità sana, leale e mercantile.
  4. Il vinello, sempreché lo Stato membro interessato ne autorizzi la produzione, può essere utilizzato soltanto per la distillazione o per il consumo familiare del viticoltore.
- (18) 5. Fatta salva la possibilità per gli Stati membri di decidere di prescrivere l'eliminazione dei sottoprodotti tramite distillazione, le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di persone che detengono sottoprodotti sono tenute a eliminarli a condizioni che la Commissione stabilisce mediante atti delegati a norma dell'articolo 59, paragrafo 1.



*ALLEGATO VII bis*

*MENZIONI RISERVATE FACOLTATIVE*

<i>Categoria di prodotto (riferimento alla classificazione della nomenclatura combinata)</i>	<i>Menzioni riservate facoltative</i>
<i>Carni di pollame (NC 0207, NC 0210)</i>	<i>alimentato con il ...% di ... oche alimentate con avena  estensivo al coperto  all'aperto  rurale all'aperto  rurale in libertà  età alla macellazione  durata del periodo d'ingrasso</i>
<i>Uova (NC 0407)</i>	<i>fresche  extra o extra fresche  indicazione del tipo di alimentazione delle galline ovaiole</i>
<i>Olio di oliva (NC 1509)</i>	<i>prima spremitura a freddo  estratto a freddo  acidità  piccante  fruttato: maturo o verde  amaro  intenso  medio  leggero  ben equilibrato  olio dolce</i>

**ALLEGATO VIII<sup>1</sup>**  
**TAVOLE DI CONCORDANZA DI CUI ALL'ARTICOLO 163**

Regolamento (UE) n. [COM(2010) 799]	Presente regolamento
1	1
2, paragrafo 1	3, paragrafo 1
2, paragrafo 2, lettere a) e b)	-
2, paragrafo 2, lettera c)	14, paragrafo 1
3	6
4	3, paragrafo 3
5	5
6, paragrafo 1	-
6, paragrafo 2	9, 10, lettere d) ed e)
7	9
8	7
9	-
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14, paragrafi 2 e 3
15	15
16	-
17	-
18	-
19	-
20	[16, paragrafo 1, lettere c) e d)]

<sup>1</sup> *Testo da sottoporre integralmente a verifica da parte dei giuristi-linguisti.*

Regolamento (UE) n. [COM(2010) 799]	Presente regolamento
21	-
22	16
23	-
24	[17]
25	[17]
26	[17]
27	[17]
28	[18, paragrafo 5]
29	[18, paragrafo 7, lettera a), articolo 19, lettera k), punto ii)]
30	[18, paragrafo 5]
31	18
32	19
33	20
34	[18, paragrafi 8 e 9]
35	[18, paragrafi 8 e 9]
36	19
37	155, paragrafo 1, lettera a) e paragrafi 2, 3 e 4
38	155, paragrafo 1, lettera b) e paragrafi 2 e 3
39	155, paragrafo 5
40	154

Regolamento (UE) n. [COM(2010) 799]	Presente regolamento
41	154
42	-
43, paragrafo 1 e paragrafi da 3 a 7	-
43, paragrafo 2	101, paragrafo 1
44	-
45	-
46, lettere a) e c)	-
46, lettera b)	101, paragrafo 2
47	112
48	115
49	-
50	-
51	-
52	-
53	-
54	-
55	-
56	-
57	-
58	-
59	-
60	-

Regolamento (UE) n. [COM(2010) 799]	Presente regolamento
61	-
62	-
63	-
64	-
65	-
66	-
67	-
68	-
69	-
70	-
71	-
72	-
73	-
74	-
75	-
76	-
77	-
78	-
79	-
80	-

Regolamento (UE) n. [COM(2010) 799]	Presente regolamento
81	-
82	-
83	-
84	-
85	-
86	-
87	-
88	-
89	-
90	-
91	-
92	-
93	-
94	-
95	-
96	-
97	-
98, paragrafo 1	113
98, paragrafi 2 e 3	157
99	-
100	-

Regolamento (UE) n. [COM(2010) 799]	Presente regolamento
101	-
102	-
103	-
104	-
105	-
106	-
107	-
108	24 e 152
109	25
110	26
111	-
112	-
113	-
114	27
115	28
116	29
117	-
118	-
119	-
120	30

Regolamento (UE) n. [COM(2010) 799]	Presente regolamento
121	31
122	32
123	33
124	34, [articolo 31, lettera b)]
125	35, lettera a), [articolo 136, paragrafo 2]
126	35
127	36
128	21 e 152
129	22
130	23
131	37
132	38
133	39, [articolo 50, lettera a)], [51, lettera a)]
134	[50, lettera a)]
135	40
136, paragrafi da 1 a 3	41
136, paragrafo 4	147
137	42
138	43
139	44
140	45



Regolamento (UE) n. [COM(2010) 799]	Presente regolamento
141	46
142	47
143	48
144	49
145	-
146	50
147	51
148, paragrafo 1	52, paragrafo 1
148, paragrafo 2	150
149	[53, lettera a)]
150	52, paragrafo 3
151, paragrafo 1	52, paragrafo 2
151, paragrafo 2	-
152	[53, lettera b)]
153	53, lettere a) e c)
154	54
155	-
156	-
157	-
158	55
159	56
160	57

Regolamento (UE) n. [COM(2010) 799]	Presente regolamento
161	58
162	59
163	60
164	61
165	62
166	63
167	64
168	65
169	66
170	67
171	-
172	68
173	69
174	70
175	71, [86, paragrafo 4]
176	71, paragrafo 3, [86, paragrafo 4]
177	72, [86, paragrafo 4]
178	73, [86, paragrafo 4]
179	74, [86, paragrafo 4]
180	75

Regolamento (UE) n. [COM(2010) 799]	Presente regolamento
181	76
182	77
183	78
184	79
185	80
186	81
187	-
188	-
189	82
190	83
191	84
192	85
193	86
194	87
195	88
196	89
197	90
198	91
199	92
200	93

Regolamento (UE) n. [COM(2010) 799]	Presente regolamento
201	94
202	95
203	96
204	97
205	98
206	-
207	99
208	100
209	106
210	108
211, paragrafo 1	-
211, paragrafo 2	[164]
212	109
213	[114]
214	[114]
215	107, [114]
216	[114]
217	-
218	110, [116]
219	[157]
220	[116]

Regolamento (UE) n. [COM(2010) 799]	Presente regolamento
221	111
222	110
223	[114, 116]
224	110
225	[114, 116, 157]
226	111
227, paragrafi 1 e 3	[114, 116]
227, paragrafo 2	[164]
228	111, [116]
229	105
230	114, 115
231	-
232	-
233	117, paragrafo 1, [118, paragrafo 1, lettera a)]
234	117, paragrafo 2
235	117, paragrafo 3
236	[118, paragrafo 2, lettera e)]
237, paragrafo 1	122
237, paragrafo 2	130
238	118
239	119
240	-

Regolamento (UE) n. [COM(2010) 799]	Presente regolamento
241	[121]
242	[121]
243	[121]
244	[121]
245	[121]
246	122
247	123
248	-
249	121
250	121
251	125
252	[126, paragrafo 1]
253	126, paragrafo 1
254	127
255	128
256	[121]
257	[121]
258	[121]
259	[121]
260	-

Regolamento (UE) n. [COM(2010) 799]	Presente regolamento
261	-
262	-
263	129
264	-
265	131
266	132
267	117
268	118
269	119
270	120
271	133
272	134
273	135
274	136
275	137
276	138
277	139
278	140
279	125
280	[126, paragrafo 2]

Regolamento (UE) n. [COM(2010) 799]	Presente regolamento
281	-
282	142
283	143
284	144
285	145
286	145
287	145
288	110
289	114, 115
290	146
291, paragrafo 1	146
291, paragrafo 2	-
292	148
293, primo e secondo comma	-
293, terzo comma	149
293, quarto comma	[157]
294	-
295	-
296	-
297	151
298	154
299	154
300	154



Regolamento (UE) n. [COM(2010) 799]	Presente regolamento
301	154, paragrafo 3, e articolo 157
302	158
303	-
304	102
305	[157]
306	103
307	-
308	[157]
309	-
310	[157]
311	104
312	[157]
313	2
314	-
315	156
316	157
317	-
318	-
319	-
320	160

Regolamento (UE) n. [COM(2010) 799]	Presente regolamento
321	160
322	161
323	162
324	-
325	163
326	-
327	164
328	164
329	165
Allegato I	Allegato I (I-XX, XXIV/1)
Allegato II	Allegato I (XXI-XXIII)
Allegato III	II
Allegato IV	III
Allegato V	[18, paragrafo 8]
Allegato VI	-
Allegato VII	-
Allegato VIII	-
Allegato IX	-
Allegato X	Allegato IV

Regolamento (UE) n. [COM(2010) 799]	Presente regolamento
Allegato XI	Allegato V
Allegato XII	Allegato VI
Allegato XIII	Allegato VII
Allegato XIV	[114, paragrafo 1, lettera f)]
Allegato XV	[121]
Allegato XVI	[121]
Allegato XVII	-
Allegato XVIII	-
Allegato XIX	-
Allegato XX	Allegato VIII

Regolamento (UE) n. [COM(2010) 799]	Regolamento (UE) n. [...] sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune
96, paragrafo 3	89, paragrafo 4
145	91-101
171	89, paragrafo 3
185, paragrafo 4	90, paragrafo 1
187	90, paragrafi 2 e 4
188	90, paragrafi 3 e 4
206	89, paragrafo 1
236	67
307	65, paragrafo 2, lettera c), e articolo 104, lettera b)
317	62
318	64, 66
319	63

## ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

### DICHIARAZIONE COMUNE DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

sull'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)

L'esito dei negoziati in relazione al ricorso all'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea è parte del compromesso globale sull'attuale revisione della PAC e non pregiudica la posizione di ciascuna istituzione sulla portata di detta disposizione né i futuri sviluppi sulla questione, segnatamente un'eventuale nuova giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

### DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

sulle norme di commercializzazione (in relazione all'articolo 59, paragrafo 1 bis)

La Commissione è pienamente consapevole che l'estensione delle norme di commercializzazione a settori o prodotti che attualmente non sono soggetti a tali norme in base al regolamento OCM unica è una questione sensibile.

Le norme di commercializzazione dovrebbero applicarsi soltanto ai settori caratterizzati da chiare aspettative da parte dei consumatori e allorché vi sia la necessità di migliorare le condizioni economiche per la produzione e la commercializzazione, nonché la qualità, di prodotti specifici, oppure di tener conto del progresso tecnico o di esigenze di innovazione della produzione. Tali norme dovrebbero altresì evitare oneri amministrativi, risultare di facile comprensione per i consumatori e aiutare i produttori a comunicare agevolmente le caratteristiche e le proprietà dei loro prodotti.

La Commissione terrà conto di qualsiasi richiesta debitamente motivata da parte di istituzioni o organizzazioni rappresentative, nonché delle raccomandazioni degli organismi internazionali, ma prima di avvalersi del suo potere di includere nuovi prodotti o settori nell'articolo 59, paragrafo 1, dovrà esaminare attentamente la specificità di tale settore e presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio che valuti, in particolare, le necessità dei consumatori, i costi e gli oneri amministrativi per gli operatori, compreso l'impatto sul mercato interno e sul commercio internazionale, nonché i benefici apportati ai produttori e ai consumatori finali.

### DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

sullo zucchero

Nella prospettiva di un mercato equilibrato dello zucchero e di un approvvigionamento regolare di zucchero nel mercato dell'Unione per il rimanente periodo delle quote di zucchero, la Commissione terrà conto sia degli interessi dei bieticoltori, sia di quelli delle raffinerie di zucchero greggio di canna dell'Unione nell'applicare il meccanismo temporaneo di gestione del mercato di cui all'articolo 101 quinquies bis del regolamento OCM unica.

### DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

sullo strumento europeo di sorveglianza dei prezzi

La Commissione riconosce l'importanza di raccogliere e diffondere i dati disponibili sull'andamento dei prezzi nelle varie fasi della catena di approvvigionamento alimentare. A tal fine, la Commissione ha sviluppato uno strumento di sorveglianza dei prezzi dei prodotti alimentari che si basa sui dati combinati degli indici dei prezzi degli alimenti raccolti dagli istituti nazionali di statistica. Tale strumento mira a raggruppare e rendere disponibili dati sull'andamento dei prezzi lungo la catena di approvvigionamento alimentare e permette di confrontare l'andamento dei prezzi dei prodotti agricoli interessati, delle industrie alimentari e dei prodotti di consumo interessati. Esso è oggetto di costante miglioramento e si prefigge di ampliare la gamma di prodotti della catena di approvvigionamento alimentare da esso contemplati e, in generale, di rispondere alla necessità di agricoltori e consumatori di una maggiore trasparenza in merito alla formazione dei prezzi dei prodotti alimentari.

La Commissione riferirà periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio sulle attività e sui risultati degli studi dello strumento europeo di sorveglianza dei prezzi.